This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

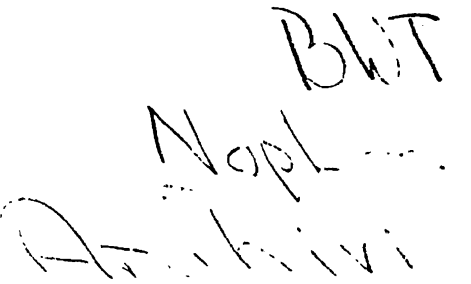
BNT
Napl
Archivi

CATALOGO RAGIONATO

DEI LIBRI REGISTRI E SCRITTURE

ESISTENTI NELLA SEZIONE ANTICA

O PRIMA SERIE

DELL'ARCHIVIO MUNICIPALE DI NAPOLI

(1387-1806)

COMPILATO

DA BARTOLOMMEO CAPASSO

PARTE I. — Città in generale, ed in relazione colla suprema autorità dello stato e col resto del regno.

N. B. Seguirà:

PARTE II. — Tribunale di S. Lorenzo e sue dipendenze.

PARTE III. — Tribunali e Deputazioni, ordinarie e straordinarie.

APPENDICE — 1. Miscellanea. — 2. Scuole Normali. — 3. Allegati.

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEL CAV. FRANCESCO GIANNINI
Via Cisterna dell'Olio, 6.
1876

ARCHIVIO MUNICIPALE DI NAPOLI

SEZIONE ANTICA O PRIMA SERIE

(1387-1806)

1. Archives — Italy — Naples.
2. Naples — Hist. — Sources — Bibl.

1 = ED

CATALOGO RAGIONATO

DEI LIBRI REGISTRI E SCRITTURE

ESISTENTI NELLA SEZIONE ANTICA

O PRIMA SERIE

DELL'ARCHIVIO MUNICIPALE DI NAPOLI

(1387-1806)

COMPILATO

DA BARTOLOMMEO CAPASSO

NAPOLI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEL CAV. FRANCESCO GIANNINI

Via Cisterna dell'Olio, 6.

1876

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
374498B
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1946 L

PREFAZIONE

Prendendo a ragionare della origine, delle vicende e del nuovo ordinamento dell'archivio municipale di Napoli, credo necessario innanzi tratto esporre brevemente quali fossero le forme, con cui già reggevasi il nostro Comune nei tempi, ai quali le scritture della sezione antica, o Prima Serie di esso si riferiscono, e le mutazioni, che indi fino ai nostri giorni subirono, affinchè la natura e le attinenze delle carte ivi depositate, le cause delle lacune che vi s'incontrano, la ragione dell'ordinamento dato alle medesime e la importanza, che hanno per la storia della nostra città, potessero essere più agevolmente dichiarate ed esposte.

Or la città di Napoli fino al 1800 governavasi in questo modo. Sei *piazze* o *sedili*, cinque di Nobili che si dicevano di *Capuana*, *Montagna*, *Nido*, *Porto* e *Portanova*, ed una del *popolo* formavano il potere deliberante nell'amministrazione municipale, e potrebbero ragguagliarsi in certo modo al presente Consiglio comunale, con questa principale

differenza però, di esser quello permanente, e questo mutabile. Le *piazze*, di cui sarà trattato alquanto più distesamente nelle avvertenze preliminari alla I. Parte del Catalogo, non si riunivano mai in una generale assemblea, ma ciascuna deliberava separatamente, e la conformità delle deliberazioni di quattro di esse formava la maggioranza. Ciascuna piazza nobile era governata da sei *cavalieri*, come allora dicevansi i membri di quelle, meno la piazza di Nido che ne aveva cinque, donde questi deputati si dissero *Cinque e Sei*. La piazza del popolo era invece governata dall'Eletto di essa assistito da dieci consultori. D'altra parte sei Eletti nobili, uno per ciascuna piazza di Capuana, Nido Porto e Portanova, e due, ma con un sol voto, per Montagna, ed un Eletto del popolo, nominato dal vicerè o dal re tra sei persone proposte a maggioranza di voti dai procuratori delle ottine, formavano per dir così il potere esecutivo, e potrebbero equipararsi al Sindaco ed alla Giunta attuale. Tutti questi sette Eletti fin dai primi tempi, di cui trovasi memoria, si riunivano in una località del convento dei frati minori conventuali, che ufficiavano nella prossima chiesa di S. Lorenzo, donde presero il nome di *Tribunale di S. Lorenzo*.

Il Tribunale degli Eletti o di S. Lorenzo, del quale parlerò più largamente nelle avvertenze preliminari della II. Parte, dal 1560 in poi fu preseduto da un magistrato nominato dal Governo, che si disse *Grassiero* o *Prefetto dell' Annona*. Esso aveva molti privilegi ed attribuzioni. Principalmente provvedeva e vigilava sull' annona o grascia della città e sulla polizia urbana, imponendo i prezzi ai commestibili (*assise*), dando facoltà di esercitare le arti,

che all'annona servivano (*matricole*, *licenze*), ed accordando permessi di occupare temporaneamente il suolo pubblico. In queste materie il Tribunale esercitava la sua giurisdizione per mezzo del R. Giustiziere e del R. Portolano, uffizii da esso dipendenti; e nel governo generale della città per la parte giuridica era assistito da alcuni avvocati consultori, dai procuratori di città ed anche da alcuni teologi stipendiati, e per la parte amministrativa era servita da quattro ufficiali maggiori, che dicevansi *ministri*, ed erano il Secretario, il Razionale, lo Scrivano di razione, ed il Credenziero della pecunia, detto poscia Libro Maggiore in danari, e da altri ufficiali minori detti aiutanti o scrivani, e conservatori o credenzieri pei grani e per gli olii. Oltre al Tribunale di S. Lorenzo facevano anche parte dell' amministrazione municipale di Napoli alcune Deputazioni ordinarie o straordinarie, con giurisdizione o senza. Di esse parlerò più distesamente nelle avvertenze preliminari alla III. Parte. Le Deputazioni con giurisdizione dicevansi Tribunali, ed erano: 1 il *Tribunale di fortificazione, acque e mattonato*, 2 il *Tribunale della pecunia*, 3 il *Tribunale della visione e revisione dei conti*, 4 ed il *Tribunale della salute*. Le deputazioni ordinarie senza giurisdizione erano poi 1. la *Deputazione dei capitoli e privilegi*, 2. la *Deputazione contro il S. Uffizio*, 3. la *Deputazione della moneta*, 4. la *Deputazione del Tesoro di San Gennaro* ed altre che tralascio. Le Deputazioni straordinarie finalmente erano commissioni temporaneamente create per qualunque occorrenza, come per togliere la città dal debito, pei Santi Patroni, pel ponte da farsi al nuovo vicerè, e per altri simili incarichi municipali.

Ai 26 gennaio 1799, invaso il regno dai Francesi, e proclamata la repubblica Napoletana, cessarono le *piazze* ed il *Tribunale di S. Lorenzo*, e fu istituita la *municipalità* di Napoli, che durò con quella forma di governo fino al 13 giugno. Essa dividevasi in sei cantoni con una speciale municipalità per ciascuno, e governavasi da un *Dicastero centrale*, composto di 20 membri o ufficiali municipali. Ma poco dopo, restaurata la monarchia Borbonica, con decreto del 13 luglio seguente, alla municipalità fu sostituita la *R. Deputazione provvisoria*, composta di nove deputati ed un presidente, scelti dal re tra nobili, magistrati e negozianti, ed indi a questa coll' editto dei 25 aprile 1800 il *R. Senato*, composto di un Presidente e di otto Senatori, tutti nominati pure dal re, e mutabili in ciascun anno. Al nuovo collegio fu vietato radunarsi nella primitiva sua sede di S. Lorenzo, e fu data una parte del soppresso monastero di Monteoliveto per residenza. Così aveva fine l'antica polizia municipale della città di Napoli.

Re Ferdinando IV distruggendo quelle antiche forme, lasciò sussistere soltanto per alcun tempo le *deputazioni olearia* e *frumentaria*, che poscia riunite in una sola furono, data la libertà all'annona, nel 1804 abolite, il *Tribunale della fortificazione* ed il *R. Portolano*, le cui attribuzioni furono nel 1805 date allo stesso Senato ed il *Tribunale della revisione*, che pure allora in novella guisa fu riformato (V. legge dei 26 dicembre 1805).

Ma bentosto il nuovo ordinamento cessò. L'occupazione francese, che nel 1806 mutava tutte le istituzioni e le leggi dello Stato, diede pure un' altra forma all' amministrazione municipale. La città di Napoli con decreti degli

8 agosto (art. 12) e 18 ottobre di quell' anno, e dei 21 febbraio 1807 ebbe un decurionato composto di trenta persone scelte dal Re tra i proprietarii del Comune, ed un *Corpo della città* di Napoli o corpo municipale, composto di un presidente col titolo di *Presidente della città*, e di sei membri, cui poscia in seguito si aggiunse un fiscale; tutti nominati dal re sulla proposta del ministro di polizia generale. Per gli uffizii subalterni, giusta le norme generali, si stabilirono un cancelliere, cui apparteneva la direzione dell' archivio, ed un ricevitore o cassiere. (Decr. dei 16 aprile 1807). In seguito col decreto dei 22 ottobre 1808 relativo a quello dei 20 maggio il decurionato di Napoli creato a rappresentare la città ed i suoi borghi fu equiparato agli altri decurionati del regno, e messo sotto la dipendenza dell' intendente della provincia, ed il *Corpo municipale*, cui davasi l'incarico di amministrare il Comune, fu formato da un Sindaco, capo dell' amministrazione, da 12 eletti per le sezioni, o quartieri della città, ed altrettanti aggiunti che poscia ai 4 marzo 1809 furono aumentati a 24, tutti prima nominati direttamente dal Re, e poi scelti sulle terne fatte del decurionato.

Questo nuovo ordinamento, salvo poche modificazioni, di cui non occorre qui far cenno, fu conservato dai Borboni, allorchè nel 1815 riebbero il trono delle due Sicilie, ed è durato fino ai 2 gennaio 1861, quando, proclamata l'unità d' Italia, la legge dei 23 ottobre 1859 sull' amministrazione comunale e provinciale fu promulgata anche nelle provincie napoletane.

Ciò premesso giova ora avvertire che nell'archivio municipale non si vogliono già ricercare gli atti o i docu-

menti proprii delle *piazze* nobili o del popolo. Queste carte durante la esistenza dell' antica polizia della città si conservavano presso i rispettivi segretari di ciascuna piazza, e dopo l' abolizione di quell' ordine di cose passarono prima al *Tribunale conservatore della nobiltà*, poscia alle Commissioni che lo sostituirono, ed indi nell' Archivio di Stato, ove presentemente ritrovansi. Nella Sezione antica o I. Serie del nostro archivio si conservano soltanto le scritture, che riguardavano la città in generale, il *Tribunale di S. Lorenzo* con le sue dipendenze, ed i Tribunali (1) o le deputazioni ordinarie e straordinarie, le quali carte cominciano propriamente dagli ultimi anni del secolo XV o dai primi del XVI. In quel tempo, e per molti anni dopo, una cassa, posta nella sacrestia della chiesa di S. Lorenzo, era tutto l' archivio municipale (2) ed in essa insieme col

(1) Vuolsi qui avvertire che le carte del *Tribunale della salute*, meno poche di non grande importanza che si trovano nell'archivio municipale, furono già passate al Supremo Magistrato, cui quel ramo della pubblica amministrazione venne affidato.

(2) Malamente il Trinchera nella sua *Relazione* pag. 9 tra gli archivi esistenti al tempo degli Aragonesi mette quello della città di Napoli. Il chiaro uomo non sarebbe caduto in questo errore, se avesse consultato quel capitolo delle grazie domandate dai Napolitani al Re Ferdinando I d' Aragona, che è da lui allegato. Ivi si parla dell' archivio della Zecca, nel quale la nostra città, che vi nominava i razionali, credeva di aver dritto, e non di un archivio municipale qualunque. V. *Privilegi*, *Capitoli* ecc. pag. 17. Io non so se dopo quest' epoca si sia più pensato ad un tal dritto, ma certo è che avendo re Ferdinando IV accordato al Papon, che poi pubblicò una importante storia della Provenza, il permesso di studiare nell' archivio della R. Zecca, il marchese della Sambuca, segretario di Stato, lo partecipa agli Eletti ai 12 maggio 1779, perchè, quando incontrassero *riparo*, lo dicessero. *Memoriali*, XVII, 52 v.

tesoro della città (1), secondochè rilevasi da un elenco (2) di poco posteriore che ne ho rinvenuto, chiudevansi le scritture più importanti che allora esistevano o man mano sopraggiungevano, come i capitoli e i privilegi conceduti dai nostri sovrani ai napolitani, ed i contratti o giudicati per compre fatte o per litigi sostenuti. Allora, a quanto pare, si faceva molto e si scriveva poco, e l'amministrazione delle cose civiche non aveva bisogno di molte formalità burocratiche, o di registri e di cautele. Non deve quindi recar meraviglia, se uno dei deputati, che insieme cogli Eletti governavano la nostra città nel 1502, un tal Pietro Gambitella di Portanova, non sapesse punto scrivere (3).

Ma non andò guari tempo che coll'istituzione del viceregnato e coll'ingrandimento della città crebbero le prerogative e l'importanza del *Tribunale di S. Lorenzo*, e specialmente per le cose di annona e di grascia. Moltiplicati quindi gli affari si sentì il bisogno di tener memoria di essi, e però verso il 1500 si cominciò a notare e registrare quanto riguardava l'amministrazione municipale della nostra città. In sul principio, secondochè suole avvenire nella introduzione di nuovi ordinamenti, non bene si distinguevano le molteplici attribuzioni degli ufficii, e la

(1) Nel dicembre 1568 per ordine degli Eletti si apre la cassa delle scritture della Città a richiesta di Antonio Orefice per estrarre tre istrumenti in *carta di coyro. Conclusioni*, I, 93.

(2) Questo elenco contenente la indicazione di 45 privilegi e documenti fu fatto ai tempi di Carlo V, e si legge nel volume intitolato: *Capitula parlamenti generalis domini Proregis* f. 141 (N. 137). Io lo stamperò tra gli allegati a questo catalogo, specificando i diplomi, che furono pubblicati, quelli che sono perduti, e quelli che esistono tuttora.

(3) V. *Notamentorum* I, f. 38.

natura degli atti che da quelli emanavano, e non si aveva una chiara idea o un giusto metodo nella divisione di essi. Le scritture quindi, di qualunque natura fossero, si raccoglievano e trascrivevano confusamente e senz' alcuna distinzione di oggetti in tre specie di registri, che si dicevano delle *Precedenze*, dei *Notamenti* e dei *Privilegii* (*Praecedentiarum* 1488, *Notamentorum* 1502, *Privilegiorum* 1502.) Così svolgendo quei volumi ti avviene spesso d'incontrare i notamenti degli Eletti e le assise tra i privilegi e le memorie delle precedenze, e viceversa i privilegi tra i notamenti, e così via discorrendo. Nè altrimenti avveniva nelle poche scritture riguardanti i *Tribunali della fortificazione* e *dell'acqua e mattonato*, i più antichi dei Tribunali secondari, poscia riuniti in un solo. Nella *platea* delle acque fatta verso il 1500, ove si descrivono le fontane, i pozzi ed i molini esistenti allora nella città con le successive concessioni, si trovano pure i dispacci dei vicerè, i bandi dei deputati, e gl' istrumenti o altri atti sulla materia, che in origine vi erano senza distinzione alcuna registrati.

Senonchè pochi anni dopo, cresciute le scritture, fu necessità distinguerle secondo il diverso oggetto o la diversa origine ed indole di ciascuna, e quindi notarle in registri separati giusta la propria e rispettiva categoria. Così si formarono varie serie di esse, e si cominciarono i volumi dei dispacci, lettere e provvisioni regie, che si dirigevano alla città dal capo supremo dello Stato (*Regiarum Provisionum* 1543); i volumi delle lettere, che si spedivano agli ambasciadori del Comune o ad altri (*Litterarum* 1520); i volumi dei bandi, che si promulgavano (*Ban-*

dorum 1544); quelli degli atti della giurisdizione civile o criminale esercitata dagli Eletti, ed i registri che si dissero *Diversorum*, 1547 (1), ove furono riuniti tutti gli altri atti di varia natura e scopo, che non si seppero o non si vollero o non si poterono determinare e trascrivere in una delle indicate categorie. Allora ebbero pure principio i libri del *Patrimonio*, 1526, nei quali, essendosi introdotto il sistema degli arrendamenti per le gabelle imposte dalla città, venivano *assentate*, come allora dicevasi, o registrate le annue entrate coi loro rispettivi passaggi. Più tardi si aggiunsero i registri delle deliberazioni del tribunale (*Conclusioni* 1562, *Appuntamenti* 1607); quelli dei voti degli eletti dissenzienti (*Votorum* 1560); i registri delle assise su i commestibili ed altri oggetti necessari al vitto (*Assisarum* 1571); quelli dei Memoriali, 1590, che si davano al vicerè per affari del Comune; quelli degli atti di Sindacato dei magistrati uscenti d' uffizio, 1580, e di giuramento dei nuovi (*Juramentorum* 1626) ed infine i notamenti degli eletti che in ciascuna seduta del Tribunale intervenivano (*Nota Electorum* 1596). È notevole che le scritture di contabilità, tranne qualche rara carta, compaiono le ultime, o che si pensasse tardi a raccoglierle e conservarle, o che piuttosto restassero presso i Banchi sì privati che pubblici, dai quali e nel principio e per diversi anni l'azienda municipale fu tenuta.

Or tutte queste scritture, di cui sopra ho fatto cenno, quando nella prima metà del secolo XVI incominciarono

---

(1) Di questa scrittura mancano e mancavano nel 1778, e forse anche molto tempo innanzi, i primi volumi.

a formarsi e per lunga pezza di poi, non ebbero un unico luogo di deposito, in cui a pubblica utilità fossero ordinatamente raccolte e custodite. Imperochè alcune, o che appartenessero al *Tribunale di S. Lorenzo*, o che riguardassero gli altri Tribunali e Deputazioni, si tenevano nella segreteria o anche in casa del segretario rispettivo; altre, che riguardavano la parte economica del Comune, erano collocate nei Banchi, dove, come già accennai, si teneva il conto del danaro municipale, (1) o presso il razionale ed il Libro maggiore in denaro ed in vettovaglie, o nella conservazione delle farine al Mandracchio, (2) ed altre finalmente, come quelle della revisione e dell'annona, trasportandosi da un luogo all'altro, ora depositavansi presso il Monte di Pietà (3) o in casa presa temporaneamente in fitto, ora nel chiostro del monastero di S. Pietro a Majella (4), ed ora nelle case di conservazione delle derrate, che all'annona servivano (5) o in diversi altri luoghi dello stesso convento di S. Lorenzo. Inoltre la poca cura dei segretari o di altri ministri del Tribunale, che non custodivano, come avrebbero dovuto, le carte alla lor cura affidate, faceva sì che, come leggo in parecchi documenti, esse, tanto originali,

---

(1) Conclus. dei 18 agosto 1636. *Conclusioni*, V. 216 v., e 217 v. — Allorchè cito queste ed altre scritture simiglianti senz'altra indicazione speciale intendo sempre accennare agli atti del *Tribunale di S. Lorenzo*.

(2) *Conclusioni* VI, 14.

(3) App. dei 26 gennaio 1628. *Appuntamenti*, Serie 1ª, I, 23 v.—*Lettere regie* f. 11.

(4) Olai, *Del Tribunale della Revisione*. Trattato Ms. nell'A. M. f. 57. *Cautele* 1675, XCIII, f. 335.

(5) *Appuntamenti*, V, 14.

che copie o registri, erano confusamente e senz'alcun ordine ammassate, e mancavano non solo di un inventario generale, ma anche di pandette ed indici speciali, che potessero renderne l'uso facile ed utile sì per gli amministratori che per gli amministrati.

Ognun vede che da tale stato di cose potevano derivare, come infatti talvolta derivarono, pericoli e danni non pochi, i quali spesso, ma inutilmente, erano avvertiti e lamentati. E però il *Tribunale di S. Lorenzo* più volte cercò di apporvi opportuni rimedi, sia con dare severi ordini per la custodia e conservazione delle scritture municipali, sia col prescriverne l'ordinamento e gl'inventari, sia finalmente col deliberare ed anche intraprendere la formazione di un archivio, ove quelle a qualunque ramo della Città appartenessero, fossero raccolte e depositate. Difatti senza parlare degli ordini ripetutamente dati, perchè i libri e le scritture non uscissero dai rispettivi ufficii (1), nel 1599 gli Eletti volsero per la prima volta le loro cure alla formazione di un deposito delle carte municipali, e con deliberazione fatta coll'intervento del Grassiero, e dopo l'approvazione del Vicerè per la spesa, ne diedero l'incarico ad un tal Matteo Squillante, perchè, dice la conclusione, « con ogni « diligentia faccia detto archivio, nel quale si habiano ad « inventariare et poner per ordine le scritture antique di

(1) Concl. dei 31 marzo 1606, *Conclusioni*, III, 45, e 258 v. Altra dei 9 gennaio 1619, *Conclusioni*, IV, 14 e 25 v. Altra dei 15 febbraio 1640, *Conclusioni*, VI, 14. Altre dei 4 luglio 1648, e dei 29 gennaio 1650, *Conclusioni*. VII, 120, e 163 v. Altre finalmente degli 8 aprile 1707, 13 febbraio 1723 e 4 giugno 1766. *Appuntamenti*, I bis, f. 93, IV, 33 v. e XII 148 v.

« essa città, tribunale per tribunale, conforme l'archivio « della Summaria, et perchè le scritture et registri, « ch'hoggi se conservano pel magn. segretario, rationale, « officiale della revisione, Deputatione della pecunia, mat- « tonato acqua et fortificazione, quali non servono ordi- « nariamente, se debiano similmente riporre in detto ar- « chivio » (1).

Più tardi nel 1659 gli Eletti del tempo anche insistettero sul proposito. Essi ripetendo su per giù le istesse cose ai 6 settembre di quell'anno deliberarono convenirsi col convento di S. Lorenzo, e comprarsi le stanze del noviziato attaccate al Tribunale per ridurre le medesime in forma conveniente e formare l'archivio « per conservarsi le « scritture di tutti li Tribunali, che stanno in diversi lo- « chi et si vanno perdendo giornalmente » (2).

D'altra parte lo stesso *Tribunale di S. Lorenzo*, e gli altri Tribunali o Deputazioni della Città davano di quando in quando prescrizioni necessarie per un ordinamento e per gl'inventari e le pandette delle varie scritture, che ad essi appartenevano. Così nel 1625 i Deputati della fortificazione ordinavano l'inventario delle cose e dei libri del loro tribunale (3). Nel 1644 gli Eletti incaricavano al signor Anton Maria Origlia, loro compagno, che « facesse fare « un inventario de' libri e scritture della secreteria del tri- « bunale e le scansie necessarie per riponerle e situarle se-

---

(1) *Conclusioni*, II, 204 v.

(2) *Appuntamenti*, I Serie, vol. II, f. 32 v.

(3) *Tribunale della Fortificazione. Conclusioni*, 1610 - 1626 fol. 38. N. 1837.

« condo gli ordini degli anni et con i loro registri et alfa-
« beti » (1) Ancora. Nel 1646 perchè nell' archivio della scrivania di razione vi erano molti libri senza pandetta e gran numero di provvisioni e fedi, e diverse altre scritture importanti dal 1500 al 1644 sciolte e poste negli stipi confusamente, si da l'incarico a Gregorio Carbone che « si pon-
« gano le dette scritture in bello, facendosi li volumi con
« le loro pandette et che si pongano con quell'ordine ch'è
« necessario » (2). Lo stesso fu pure ordinato nel 1650 per tutte le informazioni così civili che criminali (3), nel 1723 per le scritture così della segreteria come della scrivania di razione e patrimonio (4), e nel 1730 per i libri della revisione. (5) Inoltre nel 1749 stante il disordine e l'oscurità, in cui stavano le notizie degli stabilimenti di Città sotto il titolo di bandi, privilegi, conclusioni, donativi ecc. si ordina che il segretario si prendesse la cura di fare sollecitamente un indice generale chiaro e distinto di tutti li detti libri (6). E finalmente ai 26 Giugno 1766 « es-
« sendosi considerato dagli Eletti che il ritrovarsi tutte
« le scritture di città non ben registrate era cagione che
« nelle continue occasioni che si presentavano non potesse-
« ro aversi in pronto tutte le notizie necessarie, nominano
« Domenico Jannoli per rivedere ed ordinare tutte le dette
« scritture di qualunque dipendenza fossero, formandone

---

(1) *Conclusioni* VI, 123. N. 1408.
(2) *Conclusioni*, VII, 44 v. N. 1409.
(3) Ivi, 200.
(4) *Appuntamenti,* IV, 58.
(5) *Certificatorie* 1780, I, f. 5 v.
(6) *Appuntamenti*, IX, 132.

« uno stato generale con gl'indici e repertorii, ove non ci « erano, e quanto occorreva per chiarezza e buon ordine « della cosa » (1).

Ma tutte queste deliberazioni, sia per un generale deposito di tutte le scritture municipali, sia per l'ordinamento ed inventario delle medesime, per più di due secoli rimasero lettera morta, o furono malamente eseguite e senz'alcun plausibile e duraturo risultamento. L'archivio municipale, tuttochè si fossero all' oggetto erogate in varie volte considerevoli spese (2), era, e restò per lungo tempo un desiderio dei buoni amministratori. Il che, se dobbiamo credere a quanto affermasi in alcuni documenti, (3) sarebbe stato l' effetto dell' angustia della casa comunale, che, non ostante le ripetute conclusioni degli Eletti, perchè convenevolmente si ampliasse o altrove si trasferisse, per la ombrosa pòlitica del governo spagnuolo e per la poca concordia delle piazze rimaneva sempre non corrispondente alla grandezza ed importanza della città in essa rappresentata. Senonchè a questa che forse ne fu la cagion principale altre pure debbonsi aggiungere. Il costume di quei tempi che moltiplicava le leggi e le

---

(1) *Appuntamenti*, XII, 151.

(2) V. Conclusione dei 10 dicembre 1777, e certificatoria degli Eletti dei 21 novembre detto anno ai *Cinque e sei*, ove dicesi che solo nel 1766 si consumò la somma di circa duc. 976 senza il desiderato successo, essendosi venuto a cadere nella maggior confusione. *Cinque e sei*, vol. VIII fol. 90.

(3) Concl. dei 12 agosto e 30 dicembre 1634, e 27 luglio 1643, ove dicesi che per l' angustia del luogo era necessario tenere le scritture fuori del Tribunale. *Conclusioni*, V. 160 e 172, e VI, 68 v.

disposizioni di ogni genere senza curarne l'osservanza, il continuo mutarsi e succedersi degli Eletti nel loro ufficio, donde talvolta procedeva la poca tenacità nei propositi e la nessuna efficacia di taluni provvedimenti presi, e finalmente la mancanza di persone destinate specialmente all'opera dovettero molto contribuire a rendere le accennate deliberazioni inutili ed inefficaci. Lo stesso, se non in tutto certamente in parte, deve dirsi per gli ordini anche ripetutamente dati circa il riordinamento delle carte municipali. Imperocchè inventari del 1644, del 1749 o del 1766 nell'archivio ora non esistono, e solo l'elenco dei pochi libri che il *Tribunale di fortificazione* aveva nel 1625, ed un lungo notamento delle scritture del medesimo fatto nel 1698 possono ivi presentemente rinvenirsi (1). D'altra parte innanzi a taluni volumi del patrimonio possono vedersi le pandette e gl'indici nel 1646 o in quel torno di tempo eseguiti (2). Per gli altri lavori, di cui sopra ho fatto cenno, o perchè semplicemente iniziati ed intermessi, o perchè posteriormente perduti e distrutti, se ne trova soltanto la memoria in qualche documento, ove s'indicano le somme che essi costarono alla città.

Per questo frattempo trovo bensì tra le carte dell'ar-

---

(1) *Tribunale della fortificazione. Conclusioni* II, 30. N. 1837. Pubblicherò questo elenco tra gli allegati. — *Protocolli del notaio di città*, 1698, n. 2, f. 35.

(2) Nel certificato dei 16 maggio 1647 si dice che si stavano eseguendo i volumi e le pandette dei libri del patrimonio dal 1526 al 1643. *Spedizioni*, 1647, vol. VIII, f. 28. N. 593. A. M.—Dalle indicazioni accennate rilevasi che anche in quel tempo non esistevano, come adesso, libri del patrimonio anteriori al 1526.

chivio municipale le memorie e le tracce dei disastri toccati alle carte di esso nella rivoluzione del 1647. La plebe napoletana agli 8 e 9 luglio di quell' anno assalì e prese la casa del Comune e la torre di S. Lorenzo, e gran danno certamente da quella fazione avrebbe potuto derivare alle scritture del Tribunale, se Marco Antonio di Gennaro, uno degli Eletti, non le avesse nella notte precedente poste in salvo nella casa dei Teatini a S. Paolo (1). Quelle però che alle *Fosse del Grano* trovavansi non ebbero la medesima ventura, poichè nei combattimenti, che in prosieguo nei mesi di novembre e dicembre avvennero tra i popolani, che quelle località occupavano, e gli spagnuoli, che cercavano incessantemente di là sloggiarli, furono tutte incendiate e distrutte. Così tre volumi delle *Cautele*, un volume dei *Diversorum*, ed altre scritture, di cui non trovo particolareggiata notizia, in quell' occasione perirono (2).

Una perdita più rilevante, comunque per altra cagione, avvenne pure in quel tempo. Aveva il popolo nei primi giorni della rivoluzione dimandato energicamente e con insistenza al vicerè i privilegi originali dati in suo favore da Ferdinando I. d'Aragona e dall'imperatore Carlo V. Non si sapeva indicare quale fosse la data di questi privilegi, ma Masaniello che già s'era posto a capo dei sollevati, indettato dal Genoino affermava che doveano essere scritti

---

(1) V. Capecelatro, *Diario* del 1647, I, 31.

(2) Questo è ricordato sulla covertura antica dei vol. 49 e 55 delle *Cautele*. (V. appresso p. 147), nei *Diversorum*, XVI, f. 41 v. e nel vol. IX delle *Spedizioni* f. 98, e 118. N. 594 A. M.

nei primi versi a lettere d' oro. L'imbarazzo era grandissimo, perchè il diploma di Carlo V, cui si accennava dal popolo, a quanto pare, non era mai esistito. Senonchè il Duca di Arcos, il quale pur di scongiurare la tempesta non si faceva scrupolo su i mezzi da adoperarsi, ordinò che si scrivessero alcuni diplomi in pergamena nella forma che chiedevansi, e si portassero a Masaniello. Il ripiego però fallì; il privilegio di Carlo V, che era quello che si dimandava con maggior insistenza, fu riconosciuto per non vero e rifiutato. Allora il Vicerè fatti ricercare e prendere tra le carte del *Tribunale di S. Lorenzo*, due diplomi di quei sovrani, che avevano le esterne indicazioni richieste, li mandò al Mercato, e questi dal Genoino, cui parve ormai tempo di dover cedere, furono finalmente accettati. Or che cosa essi addivenissero in quella baraonda io non posso dirlo. Trovo bensì nell' archivio municipale che ai 29 luglio 1648 dal segretario della città si dichiara che ai 9 luglio dell' anno precedente D. Lelio Caracciolo, Eletto di Capuana, a mezz'ora di notte si prese dall'archivio un privilegio di Carlo V, ed un altro del re Ferdinando, che portò al Vicerè, ma non volle lasciarli; e che poi nel giorno seguente furono quelli presi dagli altri Eletti e portati al Vicerè, il quale non li aveva più restituiti (1).

Ma dopo tutti i tentativi sempre inefficaci o abortiti, di cui sopra ho fatto cenno, finalmente nel 1777 la formazione di un archivio municipale, in cui dovessero conservarsi tutte le scritture appartenenti alla città, con miglior fortuna, o piuttosto con maggiore energia e costanza,

(1) *Notamentorum*, VII, f. 10 v.

fu iniziata e menata a compimento. In quell'anno le *piazze* con i loro voti uniformi deliberarono un' opera tanto utile e necessaria, e nominarono all'uopo una deputazione speciale composta del Duca di S. Pietro Majo, di Antonino Sersale, del Marchese di Gallo, di Trojano Maria Mormile, del Marchese dell' Auletta, del Duca di S. Demetrio Arcamone, del Duca della Torre, e di Pasquale Martinez. Quindi il *Tribunale di S. Lorenzo* avendo coll' intervento del consultore D. Domenico Salomone, R. Prefetto dell' Annona « considerato quanto necessaria fosse la for-
« mazione di un archivio delle scritture tutte di questa
« fedelissima città, non meno per la utilità, che da questo
« verrebbe a ricavarsi coll'aversi pronte le notizie e i lu-
« mi necessarii per servizio della medesima, dispersi tutti
« fra la confusione dei moltissimi libri e scritture senza or-
« dine; ma anche per essere gli Eletti informati con mag-
« giore facilità per prudente regolamento e buona disposizio-
« ne dei pubblici affari senza essere obbligati ricorrere per
« la risoluzione di essi alla memoria degli individui che non
« può sempre supplire nella moltiplicità delle cose » (1), approvò in prima e diede gli opportuni provvedimenti per l' esecuzione del progetto fatto ai 16 agosto dagli architetti Pasquale ed Andrea Canale, onde addirsi all'uso di archivio la stanza della cappella nel secondo piano della casa del Comune in S. Lorenzo (2). Poscia con conclusione dei 3 e 6 settembre creò commessari due degli E-

(1) V. Concl. dei 10 dicembre 1777. *Conclusioni*, XXVIII, f. 114. — Nell' archivio manca la copia dei voti delle *Piazze*.

(2) Appunt. dei 25 agosto 1777. *Appuntamenti*, XIV f. 192 v. La copia del rapporto degli architetti sta nel vol. *Diversorum*, LIII, f. 43 v.

letti, il Marchese di Gallo, che il primo con grande amore avea proposto l'opera, ed il Duca di S. Demetrio Arcamone, affinchè, loro vita durante, anche cessati da quell' uffizio di Eletti, vi avessero potuto sopraintendere. Nominò pure Giovanni Barisciano, mastrodatti del R. Giustiziere nella carica di archivario, Gaetano Maria Sabato in quella di sotto archivario, e tre uffiziali, cui poscia furono aggiunti altri tre sopranumeri, affinchè tra lo spazio di sette anni avessero interamente completato l' opera (1).

Nello stesso tempo con conclusione dei 10 dicembre del medesimo anno fu stabilito un regolamento per l' archivio, del quale giova qui notare le principali e più importanti disposizioni.

Primieramente pel trasporto e per la consegna dei libri e delle scritture fu ordinato che tutti gli uffiziali addetti al *Tribunale di S. Lorenzo*, che presso di loro ne avevano, dovessero ivi depositarli, e che i libri correnti, che rimanevano in potere dei medesimi, dovessero rimettersi nell' archivio nella fine di ogni due anni a cura e diligenza dell' archivario, che ne avrebbe rilasciato analoghi ricevi, e dei Commissari delegati, che in fin di ciascun libro dovevano attestare colla loro firma i fogli di cui quello componevasi — Per la conservazione e l' uso delle scritture fu stabilito che l' archivario facesse un notamento chiaro e distinto di tutti i libri e registri, e quindi gli altri ufficiali formassero le pandette a ciascuno di essi; quali terminate si compilasse l' indice generale di ciascuna materia. Essendovi moltissime scritture originali di gran-

(1) *Conclusioni*, XXVIII, f. 106 e 107.

de importanza, delle quali non si trovava fatto registro, fu disposto che si dividessero ed ordinassero, formandone il registro e le pandette corrispondenti; e che le più notevoli tra esse a parere dei Commissari fossero conservate in stipi separati e chiusi a chiave. — D' altra parte fu stabilito che si ricuperassero dagli avvocati e procuratori della città le allegazioni o note, sì stampate che manoscritte, le quali si fossero fatte in difesa della medesima per qualunque causa ed innanzi a qualunque tribunale, onde conservarsi nell' archivio per intelligenza degli Eletti, e che di tutti i libri dedicati alla città o da dedicarsi se ne dovesse ivi depositare un esemplare — Fu del pari stabilito che i libri e le scritture dell' archivio non si potessero dall' archivario consegnare a nessuna persona, ancorchè fosse uno degli Eletti o Commissari, dovendo costoro o gli avvocati e procuratori, cui facesse bisogno, portarsi nell' archivio per prendere ivi le notizie necessarie. Occorrendo cacciarsi fuori copie estratte dai libri dell'archivio medesimo si prescrisse che non potessero queste eseguirsi senza l'ordine *in scriptis* degli Eletti, e che dovessero firmarsi dall'archivario e dal segretario —Finalmente fu stabilito che ritrovandosi molte scritture appartenenti al governo della città ed alla sua economia tanto nello archivio della R. Camera, quanto in quello della R. Zecca ed altre presso i scrivani di Mandamento, Corte dell'Annona, Corte dell' Eletto del popolo o altrove, per essersi originalmente presentate e non restituite, l' archivario dovesse applicarsi nei sudetti luoghi, a fine di formarne nota e presentarla ai Commissari, dai quali avrebbe dovuto indi disporsi, tanto di ripigliarsi gli originali e lasciarne le co-

pie, quanto di prendersi copia di tutte quelle scritture che si sarebbe stimato necessario estrarsi dai nominati luoghi e conservarsi presso la città (1).

Così ebbe origine l' archivio municipale di Napoli. Il *Tribunale di S. Lorenzo* con le sue dipendenze, ed alcune Deputazioni tosto vi depositarono le loro scritture. Altre Deputazioni man mano fecero lo stesso, e specialmente dopo le continue e reiterate istanze che gli Eletti fecero sul proposito ai *Cinque* e *Sei* ed alle *piazze* (2). Solo i *Tribunali della revisione* e *della fortificazione*, dei quali dirò appresso, allegando non so quale ragione o pretesto d' indipendenza, costantemente ricusarono.

Intanto l' opera per alcuni anni procedeva con molta operosità. Secondo un piano fatto ai 3 gennaio 1778 si cominciarono a legare i libri ed i registri, e man mano si fecero gl' indici e le pandette a ciascun libro che legavasi. Si cominciò pure la raccolta, interpretazione e riassunto di talune interessanti scritture, delle quali poca anzi nulla cognizione si aveva, e si fece la scelta per materia di tutte le altre carte sciolte per legarsi in volumi e farsene le pandette, onde in seguito devenirsi alla formazione dell' indice generale, del quale l' archivario diede pure un saggio per la materia dell' avvocato concistoriale. Inoltre si ricuperarono parecchie scritture della città mancanti o disperse per trascuragine e per malizia, che, come dicono i deputati dell' archivio, aveva molto cooperato a trafu-

(1) *Conclusioni*, XXVIII, f. 114.
(2) *Cinque e sei. Concl. ed App.* VIII, 90 e ss.

gare i più belli monumenti del pubblico (1). Si fece in fine l'inventario dei libri del patrimonio (2) e si propose la ricompra dell' ufficio di notaro di città, già nel secolo XVI venduto; ricompra poscia nel 1792 esercitata. Nell' istesso tempo volendo la Deputazione dell' archivio eseguire quanto erasi disposto coll' articolo 16 del Regolamento si adoprò a procurarsi per mezzo dell' archivario le notizie ed i riassunti di quanto di particolare si trovava per riguardo alla città e ai tempi degli antichi Re nell' archivio della Zecca, e della Sommaria, onde esaminarle, ed indi delle carte più importanti od utili far estrarre copie autentiche per conservarsi nell' archivio (3).

I lavori, per i mutamenti nel personale avvenuti tra il 1783 ed il 1794, non rallentarono punto. Ai 5 febbraio 1783 morto il duca di S. Demetrio Arcamone, ed andato il Marchese di Gallo ambasciadore a Torino, furono ad essi sostituiti il Principe di Torella ed il Duca di Jelsi, non meno dei loro predecessori diligenti e caldi cultori delle patrie cose (4). Poco dopo convinto il Barisciano di frodi

---

(1) Le spese per l' impianto dell' archivio nel 1777 e 1778 si notano nelle *Cautele* vol. 151 e 154.—Il piano dei 3 gennaio del 1778 manca tra le *Scritture riguardanti l'Archivio*, ma se ne ha distinta notizia nella Relazione dell' archivario Sabbato del 1784—*Certificatoria* al Tribunale della revisione dei 30 settembre 1794 fra le *Scritture* suddette. Le note per la spesa delle legature fatte dal 1786 al 1791 trovansi nelle *Cautele* vol. 171 (olim 170) N. 1129 f. 322; vol. 183 (olim 179) f. 218.

(2) V. *Cautele* vol. 162, f. 224.

(3) *Certificatoria della Deput. per lo archivio* dei 27 novembre 1778 nelle *Scritture* succennate.

(4) App. del 1 febbraio 1783. *Appuntamenti*, XVI, 41—*Conclusioni*, XXIX, 103—*Certificatorie*, I, 50.

commesse nella mastrodattia del Giustiziere, e sospeso da tutte le cariche che occupava, gli fu dato per successore nell' archivio Gaetano Maria Sabato, e nominato sotto-archivario Camillo Florio (1). Una relazione fatta dal Sabato nel 28 giugno 1784 espone lo stato, in cui l'intrapreso ordinamento allora trovavasi, e le opere che intendeva proseguire per ultimarlo (2). Inoltre allora, in esecuzione dell'art. 5° del Regolamento e delle pressanti certificatorie delle *piazze*, le più interessanti scritture furono separate e chiuse in una cassa, finchè non si fusse fatto un armadio conveniente per riporvele; poscia determinato con appuntamento della Deputazione del 5 ottobre del detto anno (3). Allora fu pure deliberato farsi un piano di tutte le gabelle ed imposizioni della città, incaricandosene il razionale e l'archivario, nel quale se ne additasse l' origine lo stato antico e moderno ed ogni qualunque altra circostanza, che potesse maggiormente interessare l'amministrazione municipale.

In processo di tempo per la rinuncia del Duca di Jelsi fu ai 4 dicembre 1793 nominato il principe di Angri allora uno degli Eletti, per commissario dell'Archivio, e per la promozione del Sabbato ad amministratore del nuovo imposto sul tabacco ai 12 aprile 1794 fu a lui sostituito nella carica di archivario il sig. Camillo Florio. Inoltre nel 1790 si aggiunse un terzo ordine di stipi a quelli già

(1) *Appuntamenti* XVI, 91. *Conclusioni*, XXIX, 103. *Certificatorie*, I, 79.

(2) Questa relazione trovasi in copia tra le *Scritture riguardanti l'archivio* e nel vol. *Certificatorie* I, f. 88.

(3) Certificatoria dei 5 ottobre 1784 nelle *Scritture* suddette.

esistenti, che non bastavano alla crescente mole di libri e carte, e nel 1796 gli Eletti per l'ampliazione del locale ottennero dal convento di S. Lorenzo due stanze nella sommità di esso dalla parte del chiostro ed accanto al campanile, da doversi ridurre ad una sala, lunga palmi 40 e larga 17, ed addirsi all'archivio (1).

D'altra parte la Deputazione non trascurava con varie certificatorie insistere presso i *Tribunali della revisione* e *della fortificazione*, affinchè consegnassero e depositassero le loro carte nell'archivio municipale (2). Ma tutte le prattiche fatte in proposito non produssero il desiderato effetto. Esse furono soltanto stimolo ed incitamento ai componenti di quei due Tribunali, perchè cercassero, comunque non troppo felicemente, d'imitare l'esempio del Tribunale di S. Lorenzo, e facessero gl'inventarii delle loro scritture o deliberassero di farli (3).

---

(1) *Appuntamenti*, XVII, 196 v. — *Protocollo del notajo di Città* 1796, f. 202.

(2) Certificatorie della Deputazione dell'Archivio dei 30 settembre 1794 e febbraio 1795 al *Tribunale della revisione*. V. *Scritture riguardante l'Archivio*—Certificatorie e risposte di questo dei 30 settembre 1790 e 18 febbraio 1796. *Certificatorie*, II, 139 e III, 32 v.

(3) Il *Tribunale della revisione* con certificatoria dei 7 giugno 1780 partecipò agli Eletti che essendosi veduta la necessità di continuare l'inventario delle sue scritture per situarsi nei nuovi stipi fatti nel 1777 ad imitazione di quello che essi Eletti stavano eseguendo, aveva disposto continuarsi il detto inventario dal 1730 al 1779, riordinarsi il proprio archivio, e ricavarsi dalle dette scritture le notizie che riguardavano l'origine, e la storia di quel tribunale. (*Certificatorie*, I, 5 v.)—Successivamente con altra certificatoria dei 18 febbraio 1796 domandava qualche impiegato dell'archivio del Tribunale di S. Lorenzo per poter continuare l'accennato inventario (*Certificatorie*, III, 32 v.), che probabilmente è

Sopravvennero intanto i rivolgimenti politici del 1799, e quindi l'abolizione del *Tribunale di S. Lorenzo*, la instituzione del *R. Senato* ed in ultimo la nuova polizia amministrativa introdotta coll' occupazione francese e modificata colla restaurazione borbonica. In questo periodo di transizione tra il vecchio ed il nuovo, e poscia nei primi tempi della riforma generale del 1806 i mutamenti avvenuti non mutarono gran fatto la nomenclatura degli atti e delle scritture municipali. Continuarono quindi, come per lo passato, i *dispacci* (1807-1817) ed i corrispondenti registri; gli *appuntamenti* (1806-1827), ove si scrivevano le note prese sugli affari, ed i provvedimenti dati dal Sindaco e dal Corpo della città sui medesimi; i registri delle *rappresentanze* all'autorità superiori, che prima si dissero *Memoriali*, e dal 1780 in poi presero una tal denominazione; le *cautele* per l'introito e per l' esito (1807-1828), con volumi speciali per i mulini; e finalmente gli *Atti originali* della Fortificazione (1806-1831), del Portolano e del Giustiziero, coi *decreti, licenze* e *matricole* (1807-

---

quello che leggesi tra le carte della revisione nel vol. *Generalità e scritture varie.* (N. 2129) f. 1. Nello stesso tempo il secretario del medesimo tribunale compilò pure una memoria sulla origine e stato di esso, che conservasi nell' archivio municipale, e trovasi in parecchie copie presso le pubbliche e private biblioteche della nostra città.—Il *Tribunale della fortificazione* poi avendo toccato con mani, come leggo in un documento, il disordine e la confusione, in cui trovavansi le scritture del medesimo, per non esservi stato registro alcuno, nel 1796 nominò una commissione di due deputati, il Duca di Bagnoli, ed il Duca di Laurino, perchè tra il termine di quattro anni si formasse un ben regolato archivio, secondo le norme tenute dal *Tribunale di S. Lorenzo.* V. *Tribunale della fortificazione. Generalità.* N. 1818, e *Conclusioni.* L. XIV, f. 58 v.

1825) che, salvo piccole modificazioni, proseguirono colle stesse norme, e colle stesse formalità prima del 1807 adoperate. Solo per la dipendenza del nuovo Comune dalle autorità superiori amministrative, che rendeva necessarie l'iniziativa, o l'approvazione di esse per qualunque affare della città, fu introdotta la nuova categoria delle *Lettere originali*, e con essa i registri, ove si ha la copia, ed i protocolli, ove si trova il semplice notamento di quelle. In cotesta scrittura è raccolta promiscuamente e solo con ordine cronologico la corrispondenza tenuta per tutti gli affari del Comune dal 1806 al 1827. Successivamente dal 1812 in poi cominciarono i *processi verbali* del Corpo di città, dal 1813 gli *atti delle deliberazioni del Decurionato*, e finalmente dal 1828 gl' incartamenti per materie, ed i *protocolli*, registri o indici delle carte, che pervenivano al Decurionato, o dal medesimo si spedivano, per mezzo dei quali si possono fare in quelli incartamenti le ricerche necessarie.

D' altra parte l' archivio municipale per lunga pezza non fu punto curato. Trasferito nel 1804 da S. Lorenzo in Monteoliveto, ove già il R. Senato erasi allogato, occupò prima una stanza grande di quello edificio e cinque altri siti adiacenti alla stessa verso Toledo o la Carità, e poscia nel 1811 altre località di quello, poste verso la chiesa in sull'angolo della strada *Nuova* di Monteoliveto. Le carte originali e di maggiore importanza in questo nuovo collocamento restarono chiuse nella cassa, di cui sopra feci menzione, quelle del *Tribunale di S. Lorenzo* e delle Deputazioni, che prima del 1799 erano state legate ed ordinate, si posero alla meglio negli scaffali di noce, che fu-

rono già dei PP. Olivetani; quelle altre finalmente, che colla cessazione di molti rami della prima amministrazione man mano vi pervenivano, si ammassarono nelle nuove stanze a tal'uopo destinate senza ordine e senza ripartizione alcuna. Appartenevano quest'ultime alla *Deputazione Annonaria*, al *R. Portolano*, ed ai *Tribunali della fortificazione* e *della revisione*, che colla nuova legge amministrativa e colla morte del secretario di essa Revisione Francesco Olaj vennero finalmente a depositarsi nello archivio municipale. Vi si aggiunse in ultimo una rilevante quantità di scritture appartenenti alle scuole normali, istituite tra noi nel 1784, la cui azienda coi pesi annessi fu con sovrana risoluzione dei 26 aprile 1812 attribuita alla municipalità di Napoli (1). Così l'archivio, il cui personale col regolamento dei 22 febbraio del 1816 venne ristretto ad un archivario, a due ajutanti, e ad un facchino, cadde in un quasi totale abbandono, e non solo s'intermise la continuazione dell'ordinamento incominciato nel 1778 per le vecchie carte del Tribunale di S. Lorenzo; ma si accrebbe anche il disordine e la confusione per la immissione di nuove scritture, che avrebbero dovute o rimpiazzarsi tra quelle già ivi esistenti, onde completarne la serie, o per quelle appartenenti alle recenti riforme avere una speciale classificazione.

Per circa 20 anni le cose procedettero in questa guisa.

---

(1) Studiando su queste scritture il cav. Carignani in un articolo inserito nel periodico *La carità* nel passato anno discorse acconciamente della origine, delle istituzioni, e delle vicende delle scuole normali in Napoli dal 1784 al 1804, delle quali poco o nulla sapevasi.

Ma nel 1823 la morte dell'archivario Florio in quel tempo avvenuta diede occasione alle autorità amministrative di volgere la loro attenzione all'archivio, e di rinnovare, come innanzi al 1777, una serie di disposizioni pel riordinamento delle scritture ivi depositate, che del pari per circa mezzo secolo poco o nulla profittarono.

Aveva allora il Sindaco proposto per la nomina di archivario tre individui estranei all'amministrazione municipale. L'Intendente, al quale parve che tra gl'impiegati del Comune vi fossero soggetti atti a ben disimpegnare una tal carica, e che d'altronde credeva non esser tale l'archivio da dover richiedere indispensabilmente un profondo letterato e diplomatico, con lettera del 6 maggio 1823 opinò che il decurionato mettesse in regola la proposta od altrimenti provvedesse. Allora quel collegio per avere una norma al suo giudizio credette regolare, che una commissione composta dai signori decurioni presidente Miceli, Marchese Civita, Gabriele de Luise e Domenico Napolitano, ed assistita dal Cancelliere maggiore avesse esaminato e riconosciuto lo stato, in cui l'archivio ritrovavasi e la qualità delle carte ivi conservate, ed avesse indi riferito intorno alle idee manifestate colla menzionata lettera dall'Intendente (1).

Il rapporto del presidente Miceli fatto in proposito è assai grave. Esso constata che le scritture municipali si trovavano nelle condizioni le più deplorevoli. Ammassate

---

(1) *Lettere originali* dal n. 811 al n. 838. Incartamento n. 815, anno 1826. N. del protocollo 1488—*Atti del Decurionato* del 1° giugno 1823, vol. VIII, f. 42 v.

in molte stanze non erano disposte nè per serie di anni nè per materie. Quasi tutti i volumi erano riposti alla rinfusa, e moltissimi insieme a gran quantità di carte sciolte, che si dissero appartenere alle scuole normali, si vedeano buttati per terra senza essere stati giammai curati, ed in guisachè per la maggior parte erano infradiciati e ridotti in *frantumi non dissimili dalle immondezze*. Tutto ciò dagli uffiziali dell' archivio era attribuito alla mancanza di braccia ed alla ristrettezza del locale. La commissione osservò inoltre che esistevano anche altre carte riposte in molti cassoni chiusi a chiave e sugellati, le quali, secondochê affermavano gli stessi uffiziali, erano state in tal modo condizionate da circa 50 anni, senza che alcun avesse mai avuto curiosità di fare aprire i detti cassoni, e si fosse curato di esaminare le scritture ivi contenute, delle quali non si conosceva neppure registro, o inventario alcuno. Finalmente la commessione riferì che l' archivario interino sig. Verino erasi esibito a porre in sesto l'archivio, qualora il Comune lo avesse fornito di altri impiegati, di armadii e di più ampio locale.

Dopo un tale rapporto il decurionato ai 13 maggio 1824 considerando essere assolutamente indispensabile che un tale vergognoso stato di cose cessasse emise il voto che l' archivio municipale dovesse essere ordinato, secondochè meritava una città antica, che da molti secoli era capitale del regno. Propose quindi che il locale, che per altro pareagli sufficiente, si aumentasse di nuovi armadii, e che il signor Verino, al quale avrebbero dovuto aggiungersi altri collaboratori, si adibisse all' opera; sperimen-

tandone per otto mesi l'attività e la capacità. Scorso un tal tempo dai risultamenti ottenuti si sarebbe deliberato in proposito. Una tale deliberazione in quanto riguardava il riordinamento ed il Verino fu approvata dall'Intendente con lettera dei 15 settembre, ma in quanto al resto fu lasciata in sospeso, perchè allora si trattava di trasferire il Corpo di città in altro locale più soddisfacente (1).

Il Verino messosi all'opra con varii uffici fece in prima notare alcune inesattezze del rapporto del Miceli; dichiarando che un solo, e non più cassoni di carte chiuse e suggellate, esisteva nell'archivio, e che le carte gettate per terra non appartenevano già alle scuole normali, ma al tribunale della revisione, trasmesse dal razionale Olai nello stato sopra descritto. Insistette quindi sulla necessità di maggior locale, o almeno di ordinarsi lo scarto delle carte, libri e registri della vecchia contabilità, che gli sembravano inutili, onde si dasse luogo al collocamento delle scritture più importanti, che sarebbero venute dagli ufficii e dipendenze municipali; come pure sulla necessità di più colloboratori, onde poter condurre a termine l'opera intrapresa (2).

Scorsero intanto parecchi mesi senz'alcun risultato, ma finalmente il decurionato aderendo alle proposte del Sindaco di darsi sei persone ed un nuovo impiegato per aiuto al Verino (uffizio del 16 dicembre 1824) con deliberazione del 18 marzo 1825 opinò di rappresentare all' In-

---

(1) *Lettere originali.* Incartamento cit. N. 815. Atti del Decurionato vol. X, f. 22 v.

(2) Incartamento cit.

tendente la precisa necessità di tenere un archivio ben regolato, e di pratticarsi i mezzi corrispondenti per ottenere un tale scopo (1).

Il Verino, a quanto può supporsi da quel che successivamente avvenne, non fece buona pruova. Difatti nelle *Lettere originali* trovo che il sig. Michele Pastena, capo dell'ufficio politico e diplomatico del Grande Archivio del regno nel luglio di quello stesso anno era stato incaricato della direzione dell'archivio della città. Egli con suo rapporto del 1° settembre riferisce al Sindaco che era terminata la ripartizione ed il notamento di tutte le scritture che esistevano ammonticchiate confusamente nelle stanze dello antico archivio, e nello stesso tempo dimanda altro locale, ove collocare le carte meno servibili degli aboliti rami di città, affinchè negli stipi che quelle occupavano si potessero mettere le scritture di nuova amministrazione (2).

Poco dopo ai 27 settembre a premura dello stesso signor Pastena, e per ordine dell'Intendente della provincia la cassa, ove si conservavano le più antiche e pregevoli scritture della città, fu aperta alla presenza del Sindaco, del Cancelliere maggiore, e dello stesso incaricato della direzione dell'archivio, e con processi verbali del 30 settembre, 7, 10, 20, 22 e 26 ottobre furono verificate, notate e collocate in un armadio fatto apposta le scritture contenute in detta cassa, le quali consistevano in volumi e fa-

---

(1) Incartamento cit.

(2) *Lettere originali.* Incartamento n. 814. Non trovo in questo la nomina del Pastena; ma pare che fosse avvenuta nel luglio del 1825.

scicoli, oltre a due scatole di legno, ove si conservavano le pergamene e i diplomi di privilegi conceduti alla città. Un sommario indice di tutte queste scritture fu fatto e comunicato all'Intendente, che in vista del medesimo raccomandò al Sindaco che fossero diligentemente custodite ed ordinate, essendo di una importanza maggiore di quello che prima credevasi. Nello stesso tempo l'archivio fu ampliato di una sala, che prima serviva alla commissione degli alloggi, ed accresciuto di nuovi armadii. Il lavoro del Pastena, di cui non trovo alcuno risultato nelle carte municipali, dovette giusta gli ordini dell' Intendente, aver termine nel dicembre del 1826 (1).

Sembra però che l'archivio con tutte queste cure non giungesse ad avere un assetto alquanto soddisfacente. Imperocchè nel 1847 fu riconoscinta la necessità di nuovamente classificare e riordinare le scritture del Corpo di città, e ne fu dato l'incarico a due impiegati del Grande archivio del regno. Dalla relazione fatta dai medesimi ai 28 giugno, e da un ufficio del Sindaco Duca di Bagnoli al consultore Spinelli, allora Sopraintendente degli archivii del Regno ed Intendente della provincia di Napoli dato nel 3 luglio

---

(1) Incartamento cit. Tra gli allegati riporterò in compendio l' elenco di tutte queste scritture tratto dai processi verbali ivi esistenti. — L' indice sommario fatto dal Pastena e rimesso all' Intendente ai 16 febbraio 1826 non esiste o non ho potuto rinvenirlo nell' archivio municipale.—Il riordinamento, secondo che dice il Sindaco ai 3 agosto del 1826, *pareva che andasse a prendere un aspetto felice;* ma l' Intendente nell' approvare un compenso al Pastena cogli uffizii del 16 agosto e 16 settembre di quell' anno n. 3401, e 3612 vuole che per tutto dicembre dovesse assolutamente esser finito.

di quell'anno (1), risulta che quest'altro riordinamento era stato mandato a termine, e che i due impiegati avevano distinte le scritture dell'archivio municipale *secondo il vario oggetto delle medesime, e serbando in tutte l'ordine cronologico.* Costoro inoltre ad evitare ogni futura dispersione avevano creduto disporre e notare i volumi con un numero progressivo sino al punto che la natura delle carte avevalo permesso; ed avevano formato e trasmesso al Sindaco un inventario delle medesime. Quest'inventario esiste tra le carte municipali, ed io credo necessario riportarlo qui per intero, affinchè ognuno possa giudicare dell'opera fatta in quel tempo, e dello stato, in cui l' archivio in questi ultimi anni ritrovavasi. Esso distribuito nelle categorie sotto indicate è il seguente:

NUMERO D'ORDINE - STANZA - STIPO - DENOMINAZIONE DEI RAMI DELLE CARTE - PARTI COMPONENTI CIASCUN RAMO DI CARTE - EPOCA - OSSERVAZIONI (2).

Stanza I. — Vetrina — *Pergamene* n. 129 a. 1387-1802. **Osservazioni.** Delle pergamene altre sono privilegi accordati dai Sovrani alla città e baronaggio, altre grazie concesse a particolari cittadini. Esistono due volumi manoscritti e tre in istampa, dove è trascritta la massima parte delle pergamene — Lettere Reali un volume.

Stanza I. — Stipo I. — (N. 1). *Investiture del Regno* a. 1265-1566 **Osservazioni.** Volume dove sono trascritte molte bolle per

(1) Rapporto del 28 giugno ed uffizio dei 3 luglio 1847 n. 3171. Incartamento nelle *Scritture*, cit.

(2) Quest' inventario trovasi tra le *Scritture riguardanti l'Archivio.*

l'investitura del Regno di Napoli, delle quali non esistono gli originali — (N. 2-14) *Liber praecedentiarum* a. 1488-1776 — (N. 15-30). *Privilegiorum* a. 1502-1800. **Osservazioni.** Privilegi accordati dagli eletti delle eccellentissime piazze ai cittadini — (N. 31-38). *Notamentorum* a. 1502-1775 — (N. 39-48). *Lettere* a. 1520-1564— (N. 49-64). *Lettere originali* a. 1537-1578 — **Stipo II.**—(N. 65-80). *Bandi originali* a. 1539-1780 — (N. 81-97). *Bandorum* a. 1544-1798 — **Stipo III.** — (N. 98-170). *Diversorum* a. 1547-1825 — (N. 171-180). *Atti criminali* a. 1549-1750 — (N. 181-219). *Atti civili* a. 1557-1778.

Stanza II. Stipo I.—(N. 220-273). *Appuntamenti* a. 1560-1836— (N. 274-308). *Conclusioni* a. 1561-1823 — (N.309-311). *Votorum* a. 1569-1798 — (N. 312-332). *Atti di sindacato* a. 1580-1803— (N. 333-338). *Conclusionum parvularum* a. 1583-1800 —(N.339-342). *Memoriali* a. 1590-1692 — **Stipo II.** — (N. 343-359). *Nota electorum* a. 1596-1738 — (N. 360-362). *Iuramentorum* a. 1620-1800 — (N. 363-379). *Memorie* a. 1706-1779 — (N. 380-395), **Ambasceria.** *Lettere* a. 1502. *Spedizione degli Ambasciatori* a. 1598-1716. *Tassa e dazio* a. 1648. *Introito ed esito* a. 1710-1718. *Polizze e partite di Banco* a. 1711-1716 — (N. 396-399). *Pecunia* a. 1537 . . . . — (N. 400). *Buon danaro* a. 1550-1600 — (N. 401). *Pro publicis redimendis oneribus* a. 1596-1622 — (N. 402-426). **Capitoli e grazie,** *Diversorum* a. 1604-1628. *Appuntamenti* a. 1616-1717. *Conclusioni* a. 1669-1704. *Diversarum litterarum* a. 1660-1721. *Certificatorie* a. 1696 — (N. 427-433), *Cinque e sei* a. 1619-1798 — (N. 434-464). **Donativo.** *Conclusioni* a. 1628-1794. *Documenti per certificatorie* a. 1783. *Certificatorie* a. 1785. *Rivele* a. 1795. *Spoglio di rivele* a. 1795 — (N. 533-537). *Aggiunzioni* a. 1796 — (N. 538-548). *Deduzioni* a. 1796 — **Stipo III.** — (N. 549-582). Segue il **Donativo.** *Tassa pel pagamento* a. 1796 — (N. 583-588). *Copia-lettere....* — (N. 589-597). *Copia-polizze....* — (N. 598-614). *Libri di esazioni....* — (N. 615-616). *Liquidazioni dei conti...* — (N. 617-618). **Donativo.** *Reali dispacci e relazioni dei Percettori...* — (N. 619). *Atti di appalto delle esazioni, Carte sciolte ...*

—(N. 620-638). **Sant' ufficio.** *Conclusioni* a. 1628-1774. *Lettere a Roma* a. 1693. *Diversi* a. 1695 — (N. 639-644). **Correnti bisogni.** *Conclusioni* a. 1620. *Voti* a. 1675 — (N. 645-654). **Beneficii.** *Appuntamenti* a. 1692-1751. *Relazioni di beneficii. Notizie di beneficii*—**Stipo IV.**—(N. 655-657). *Buon governo* a. 1707—(N. 658). *Montiero maggiore* a. 1710 — (N. 659-666). **Fabbrica delle monete.** *Conclusioni* a. 1675. *Tassa* a. 1798 — (N. 667-668). *Negozio delle monache* a. 1709-1799 — (N. 669-670). *Vendita dei casali di Napoli* a. 1631-1796 — (N. 671). *Reale giurisdizione* a. 1640 — (N. 672-673). *Franchigie* a. 1674-1746 — (N. 674). *Rifugiati nei luoghi immuni* a. 1669 — (N. 675-680). **Diverse Deputazioni.** *Atti di varie deputazioni legati in volumi sei* — (N. 681-683). *Certificatorie delle medesime* a. 1682-1785 — (N. 684-687). *Consulte di Gaetano Argento* a. 1727-1784 — **Stipo V.** — (N. 688-699). **Cerimoniali.** *Deputazioni create per ingresso e partenze dei vicerè* a. 1610-1702. *Itinerario di cavalcata* a. 1638-1665 — (N. 701-702). *Libri di cerimonie* a. 1732-1806 — (N. 703). *Appuntamenti di feste* a. 1738-1740 — (N. 704-707). *Pagamenti per feste* a. 1630-1640 — (N. 708). *Feste e lutti . . .* — (N. 709-712). *Santi patroni. Canonizzazioni e patronanza dei santi* a. 1625 — (N. 713-721). *Elezione dei santi patroni* a. 1628-1797 — (N. 722). *Nuova chiesa di S. Biagio* a. 1620 — (N. 723). *Voto fatto in tempo della carestia* (l. *peste*) *per la processione della SS Vergine Immacolata* a. 1657 — (N. 724-725). *Diario del miracolo di S. Gennaro*— (N. 726-727). *Vita di S. Gennaro*

Stanza III. Fortificazione. *Bandi* a. 1552-1805. *Conclusioni* a. 1595-1801. *Diversorum* 1608-1736. *Dispacci* a. 1601-1796. *Notamentorum bandorum* a. 1635-1686. *Registri di dispacci* a. 1794-1805. *Certificatorie* a. 1628-1805. *Appuntamenti* a. 1702-1805. *Concessioni* a. 1609-1795. *Rappresentanze* a. 1797. *Processi civili* a. 1617-1799. *Processi criminali* a. 1757. *Strumenti* a. 1649-1792. *Case cadenti* a. 1767-1798. *Guasti della lava di Pollena* a. 1717. *Permessi* a. 1797-1805. *Atti originali* a. 1699-1831. *Accomodi di strade* a. 1805. *Acqua di Carmignano.*

Stanza IV. Stipo I. — *Scritture notarili* 1608-1784. *Strumenti sciolti* a. 1792-1796.

Stanzino I. Stipo I e II.—*Contabilità. Cautele* a. 1609-1815. *Idem pel ramo frumentario* a. 1785-1804. *Spedizioni* a. 1556-1768— **Stipo IV e V.** (1) — *Conti dei Percettori* a. 1767-1773.

Stanza V. Stipo I.—Segue il *Conto dei percettori* a. 1774-1801— **Stipo II.** *Spese giornaliere* a. 1806-1814. *Molini* 1806-1817. *Romer* a 1715-1778, *Revisione delle misure* a. 1668-1689. *Ratizzi di fortificazione* a. 1626-1796. *Introito idem* a. 1797-1812. *Esito idem* a. 1794. *Censi idem* a. 1615-1801. *Conti pel ramo annonario* 1763-1804. *Documenti per la scrittura del Libro maggiore* a. 1740-1766. *Conto corrente* 1798-1800. *Introito Portolania* a. 1606-1779. *Esito idem* a. 1797-1803. *Ius di Moccia* — **Stipo III.** *Libro maggiore* a. 1746-1796. *Registro d'introito ed esito* a. 1765-1806 — **Stipo IV.** *Ripartimenti* a. 1730-1795. *Spese impreviste* a. 1812. *Bilanci* a. 1803. *Giornali di cassa* a. 1815-1830 — **Stipo VI.** *Deliberazioni decurionali. Delegazioni dei Campisanti* — **Stipo VII.** *Catasti provvisorii* — *Scuole ed Azienda normale* — *Colera.*

Stanzino III.—*Reali dispacci.* **Osservazione.** Resta pei reali dispacri che siano distribuiti per ordine di epoca, quale operazione andando molto alla lunga sarà eseguita dopo completato il presente inventario — *Corrispondenza.*

Stanza VI. Stipo I a IV. *Leva* a. 1808-1844 — **Stipo V.** *Franchigia e processi.*

Stanza VII. Stipo I.—*Matricole* a. 1621-1825 — **Stipo II.**—*Relazioni per la spedizione delle matricole* — *Diversorum* — *Assisarum* a. 1571-1826 — **Annona frumentaria.** *Espedienti* a. 1795-1796. *Rappresentanze* a. 1797-1799. *Reali dispacci* a. 1795-1796. *Idem ligati* a. 1794-1804. *Lettere* a. 1799-1803. *Appuntamenti* a. 1747-1805. *Conclusioni* a. 1747-1805. *Carte diverse* — **Annona Olearia.** *Appuntamenti* a. 1747-1802. *Conclusioni* a. 1747-1803. *Dispacci*

(1) Non si nota il III stipo, nè appresso lo stanzino II.

nendosi con arte e temporeggiando destramente seppe protrarre così in lungo le cose, che a poco a poco le pratiche cessarono, e non si pensò più al tentato accentramento (1).

Proclamato in questo frattempo il regno d'Italia, e costituita nell'anno 1861 l'amministrazione della città di Napoli secondo la nuova legge comunale e provinciale, tosto si sentì la necessità di un nuovo e radicale riordinamento dell'archivio municipale. Nel giugno 1864 la Giunta deliberò l'opera, e ne commise la cura al segretario generale cav. Francesco Dinacci. Questa volta il buon volere e la costanza non mancarono al nobile proposito. Il cav. Dinacci cominciò il riordinamento da una scrittura dell'antica sezione assai importante, voglio dire i dispacci o ordini della suprema autorità dello stato, che cominciano dal 1526 e, prolungandosi dopo il 1806, finiscono al 1817. Questa scrittura, che era stata sempre lasciata in fascicoli, contenenti senz' ordine uno o più anni, fu esaminata e riscontrata colle relative pandette, ed indi disposta cronologicamente fu li-

(1) Incartamento *Pel passaggio di alcune carte della città nel Grande Archivio del regno* tra le *Scritture* sopra citate. — La commissione, che principalmente si oppose alle esigenze del Grande Archivio, era composto dei decurioni principe di Castagneto, Comm. Passante, e sig. Giacomo de Monaco, Eletto del Quartiere Porto. Cf. Verbale della medesima dei 20 luglio e deliberazione decurionale dei 22 stesso mese ed uffizio del Sindaco dei 6 agosto n. 6000.—Nel 1862 la pratica fu di nuovo ripigliata, e con uffizio dei 17 ottobre di quell' anno il Soprantendente degli Archivii di quel tempo ripetè nuovamente quanto erasi affacciato dal suo predecessore principe di Belmonte. Il Sindaco giusta la deliberazione del Consiglio dei 5 novembre dello stesso anno rispose che l'archivio della città doveva restare nelle località destinate agli ufficii municipali.

gata in 62 volumi. Contemporaneamente per la parte moderna si procedette alla sistemazione delle carte dal 1830 al 1845, le quali richiedevano più sollecita cura trovandosi sfasciate e gittate per terra. Esse furono quindi divise per anni e per materie; e giova notare che per effetto di queste preliminari operazioni si potè da due *stati* rinvenuti compilare la *platea* dei beni e dei censi, di cui il Municipio tutt' ora difettava, e si poterono così rivendicare al Municipio stesso taluni dritti dimenticati o perduti.

L'opera pel terzo traslocamento del Municipio, al quale fin dal 1862 erasi conceduta in cambio di quello che occupava una parte dell' edificio di S. Giacomo, fu per qualche tempo interrotta. Ma nel maggio 1867 le scritture municipali da Monteoliveto si trasferirono nella nuova sede, e furono collocate nella località, ove già era posto l'archivio dello stralcio del ministero per gli affari ecclesiastici. Ed ivi fu ripigliato il lavoro del riordinamento dal prof. Salvatore Francone destinato a segretario archivario; cominciandosi dal distinguere l'archivio antico dal moderno, e seguendosi, per quanto riguarda le scritture anteriori al 1806, l'ordine tenuto in quel saggio d' inventario fatto nel 1847 di sopra riportato. Con una minuta e giudiziosa relazione il prof. Francone nel 1871 espose al Sindaco lo stato dell'archivio ed i lavori fatti sotto la direzione del segretario generale, e dacchè egli specialmente vi presiedeva. Egli faceva notare che mettendo a confronto lo stato dell'archivio, quale allora trovavasi, con quello, in cui era pria di trasportarsi da Monteoliveto a S. Giacomo, esso era senza alcun dubbio lodevolissimo; ma che per rispondere al concetto della legge e del re-

golamento sull' amministrazione comunale e provinciale, non che al buono andamento e al decoro di un municipio, qual' è quello di Napoli, lasciava moltissimo a desiderare. Per rendere poi durevoli e maggiormente utili i lavori fatti e da farsi aggiungeva nello stesso tempo alcune proposte; tra le quali debbo singolarmente notare il voto di un generale regolamento per la disposizione uniforme delle carte in tutti gli uffizi e sezioni della città, onde unico fosse il criterio regolatore per la classificazione e per la immessione delle medesime nell' archivio centrale, e l' altro per la formazione di un catalogo illustrato dell' antico archivio, onde la storia civile del municipio di Napoli potesse esser meglio conosciuta ed apprezzata. Allora divise per la prima volta le scritture dell' antico Comune da quelle posteriori al 1806, e collocate le prime secondo l' ordine cronologico materialmente possibile, fu cominciato un indice o inventario generale distribuito nelle seguenti categorie. NUMERO DI ORDINE. EPOCA IN CUI HAN PRINCIPIO LE SCRITTURE. RUBRICHE. DESIGNAZIONE SPECIFICA DEI TITOLI E SCRITTURE. NUMERO DEI VOLUMI. STANZA. ARMADIO. SCANSIA. OSSERVAZIONI. Finalmente in quanto all' amministrazione moderna fu cominciato l' ordinamento delle carte relative al patrimonio della città e delle opere pubbliche che in parte classificate con analoghi incartamenti e con le rispettive pandette furono collocate nelle buste oppositamente costruite.

Nell' aprile del 1872, mentre si lavorava su questo sistema, essendomi io recato sull' archivio municipale per alcune storiche ricerche, fui dall' amico prof. Francone richiesto di alcuni consigli intorno alla categoria di certe

scritture, che appartenevano all'antica amministrazione della città. Ai dubbi ed ai quesiti fattimi non solo assai volonterosamente soddisfeci, ma, per l'amore che nutro alle patrie memorie, mi offrii anche spontaneamente a dirigere la nuova classificazione. L'offerta fu accettata, e così per la parte antica dell'archivio io posi mano all'opra con un nuovo e razionale criterio, informato specialmente alla storia ed alla polizia municipale della città di Napoli.

Lo stato materiale dell'archivio era allora questo. Le scritture antiche per la maggior parte erano riposte nelle tre piccole stanze laterali alla sala delle riunioni consiliari nel secondo piano dell'edificio di S. Giacomo. Il resto era collocato nell'archivio moderno, e propriamente in uno stanzino a dritta di chi pel detto secondo piano vi entra, nella prima ed in parte anche nella seconda stanza del medesimo, che oltre queste località occupava ed occupa due grandi sale, dalle quali con un passaggio di legno si va al locale, ove stavano gl'impiegati ed ora anche l'archivio antico e l'ufficio della revisione dei conti. I volumi del *Tribunale di S. Lorenzo*, delle *Cautele*, di alcune Deputazioni e di qualche altro ramo dell'antica amministrazione erano in buono stato di ligatura per l'ordinamento fatto nella fine del secolo scorso, ed avevano sul dorso l'intitolazione della qualità della scrittura in essi contenuta.

Le pergamene stavano riposte confusamente in quattro cassette di legno e cartone. Moltissime scritture erano legate a fasci, dei quali alcuni avevano attaccato un cartellino, ove se ne indicava, e spesso con poca chiarezza,

e Rappresentanze a. 1786-1803. *Lettere originali* a. 1793-1796— **Stipo III.**—*Processi della corte del giustiziere*—**Patrimonio di città** a. 1601-1778. *Arrendamenti. Farina nuova. Provvisioni* a. 1599-1802. *Fedi* 1627-1733—*Farina vecchia. Provvisioni* a. 1640-1808. *Fedi* a. 1646-1758. *Grano a rotolo. Fedi* a 1536-1735. *Provvisioni* a. 1654-1734. *Grana* 23 *ad oncia* a. 1742-1801.—**Stipo IV.** —*Grana* 5 *a tomola di sale* a. 1736. *Grana* 37 *idem* a. 1762-1766. *Grana*. 10 *idem* 1804. *Ducato uno a botte. Provvisioni* a. 1603-1795. *Fedi* a. 1691. *Cinque ottave* a. 1540-1712. *Refezione dei frutti* a. 1697-1798. *Grana* 2 *a rotolo* a. 1688. *Ius panizandi* a. 1752. *Tornese della neve* a. 1709-1710. *Fedi diverse* a. 1628-1654. *Provvisioni diverse* a. 1705-1721. *Certificatorie dei deputati* a. 1715-1760. *Revisione* a. 1724-1767. *Copie di mandati* 1715-1806 — **Portolania.** *Appuntamenti e conclusioni* a. 1762-1805. *Concessioni* a. 1740-1803. *Posti e cacciate* a. 1758-1805. *Licenze* a. 1736-1814. *Spiazzi* a. 1711-1803. *Affitti. Acqua gelata e mellони. Bagni. Dritti fiscali. Piante. Rappresentanze. Relazione degli ufficiali. Catapano. Certificatorie. Ius marittimo. Castellani. Avvocati. Processi. Carte varie.*

Se io volessi dimostrare partitamente gli errori ed i difetti di questo inventario andrei troppo per le lunghe. Mi basterà soltanto notarne qui due principalissimi difetti; quello cioè di non essersi seguito un criterio storico e razionale nell'ordinamento e nella partizione delle scritture municipali, di tal che si confonde la vecchia e la nuova amministrazione e quindi le scritture antiche e le moderne; e quello di essersi distinte ed indicate con poca esattezza e proprietà le divisioni e sottodivisioni di esse — *i rami delle carte* e *le parti componenti ciascun ramo*— essendosi spesso scambiate le une colle altre, ed indicate con denominazioni ed epoche oscure e false. Esso in somma, ove attentamente si consideri, rileva la poca perizia di

chi lo compilò nella storia della nostra città (1) e la nessuna diligenza adoperata nell' esaminare e nel classificare le varie scritture. A tuttociò si aggiunga che l' inventario evidentemente non è compiuto; arrestandosi il numero d'ordine a 727, e trovandosi parecchie carte e specialmente quelle della portolania senza indicazione di epoca.

Non deve per tanto recar meraviglia se l' Intendente ed il decurionato non restassero pienamente soddisfatti dell' opera. Il riordinamento fatto fu creduto insufficiente, e l' inventario un saggio più che altro, o, come disse il Sindaco, una pianta dell' archivio; pianta che disgraziatamente poggiava sopra dati falsi ed erronei. Il decurionato quindi ai 10 febbraio dell' anno seguente 1848 fu indotto a deliberare nuovamente che *si rimontasse l' archivio di città*, nominando una commissione che doveva preparare e proporre i mezzi materiali e morali per un tal nuovo ordinamento. A questa deliberazione con ufficio del 1° marzo aderì il Duca di Laurino, allora Intendente della provincia (2).

Quale fosse stato il risultamento delle accennate riso-

---

(1) I compilatori dell' inventario, per citare un esempio tra i molti che potrei addurre, registrando al n. 1 un vol. delle *Investiture del regno* è notando non esistere gli originali delle bolle in esso trascritte, dimostrano non conoscere che quello è una copia del 1° vol. de' notissimi *Mss. Giurisdizionali* del Chioccarelli, e che esso non ha nulla che fare colle scritture della città.

(2) Deliberazione decurionale dei 10 febbraio 1848. La commissione fu composta dai decurioni Coppola, Cacace e Damora. — Lettera dell'Intendente del 1° marzo 1848 n. 1963, ed uffizio del Sindaco dei 12 aprile n. 3746.

luzioni e che cosa si fosse fatto in proposito io ignoro non trovandone traccia nelle scritture municipali. Trovo bensì che nel 1852 il Consiglio provinciale fa voti al re, perchè ordinasse la pronta organizzazione dell' archivio municipale. Trovo inoltre che nel 1853 dopo l' approvazione sovrana e la ministeriale del Direttore dell' interno sul proposito indirizzata al Sindaco, il Decurionato dispone che la commissione già incaricata di un tale oggetto proponesse subito l' occorrente (1).

Forse per effetto di tali antecedenti nel 1858 il Sindaco Principe d' Alessandria destinava tre impiegati municipali, perchè in talune ore del giorno proseguissero il riordinamento dell' archivio, che per confessione di uno dei decurioni commissarii procedeva con moltissima lentezza (2).

In questo torno di tempo si trattò pure e si eseguì il passaggio di alcune antiche pergamene dell'archivio municipale in quello generale del regno. Fu questo il risultamento di lunghe ed animate corrispondenze passate dal 1847 al 1853 tra l'Intendente della provincia e l'autorità comunale. Si pretendeva dal primo che dovessero consegnarsi e depositarsi nel Grande archivio del regno tutte le antiche scritture che stavano presso il Corpo di città, tra cui le pergamene tutte, e 747 volumi della vecchia amministrazione. Si opponeva il Sindaco e la commissione decurionale nominata in queste vertenze; facendo osservare che la legge su gli archivii del 12 aprile 1818 invo-

---

(1) Incartamento nel fascio delle *Scritture riguardanti l'archivio.*

(2) Uffizio del Sindaco dei 20 maggio 1858 e del commissario signor Confalone dei 28 agosto n. 7362.

cata in sostegno di una tale disposizione non era applicabile al caso, perchè rifletteva soltanto le scritture storiche e diplomatiche; che nelle scritture municipali si contenevano i titoli e i documenti del patrimonio posseduto e delle giurisdizioni esercitate dalla città, e quindi erano alla medesima indispensabili; che ritenuto per principio di dritto non poter essere alcuno obbligato ad esibire titoli contro i proprii interessi, non si potevano le carte reclamate depositare nel grande archivio, ove ognuno avrebbe potuto estrarre copia di documenti che potevano essere rivolti contro il Comune stesso; che finalmente, ove mai nei 747 volumi, che si pretendevano, avessero voluto dividersi le carte patrimoniali da quelle d'argomento storico e diplomatico, esse avrebbero dovute tutte slegarsi, e così distruggerne l'autenticità ed inutilizzarne gl'indici. D'altra parte insisteva l'Intendente ricorrendo all'articolo V e seguenti del regolamento annesso al real Decreto dei 26 ottobre 1841, con cui era prescritto doversi passare nell'archivio provinciale tutte le carte dell'amministrazione civica di qualsivoglia natura e ramo fossero, scorso il quinquennio da che gli affari in esse trattati erano terminati.

Finalmente il Corpo di Città, per quanto le richieste riguardavano le pergamene, cedette alle ripetute insistenze delle autorità superiori, e con processo verbale dei 9 aprile 1853 furono consegnate 82 di esse al G. Archivio di Napoli, facendosi e rilasciandosi alla Città le copie legali di 24, che non esistevano trascritte nei registri della medesima, e confrontandosi e legalizzandosi le altre 38 che in quelli si trovavano. Per le altre scritture poi il Decurionato per parecchi anni tenne sempre fermo, ed oppo-

l' argomento, altre mancavano di epigrafe, o l' avevano nei varii tramutamenti perduta. Parecchie carte inoltre erano affatto sciolte, confusamente ammassate e senza indicazione alcuna. Ai registri di polizze o di conti, ai libri maggiori della fortificazione, ed a parecchi altri volumi era stata da molti anni strappata la covertura di pergamena o di altro che prima avevano.

Sullo stato formale, dopo quanto fin qui ho esposto intorno agli ordinamenti tentati o fatti, è inutile aggiungere altro. Voglio soltanto far notare che, comunque si fosse fatta la divisione fra le scritture antiche e le moderne, pure parecchie di quelle per mancanza d' intitolazione, o di altro esterno segno che ne indicasse la materia e l' epoca, restavano tutt' ora confuse con queste. Così, per citarne qualche esempio, i dieci volumi delle *Lettere originali* (1537-1778), che all' antico Comune appartengono, si trovavano frammisti alla corrispondenza posteriore al 1806, che, come sopra accennai, in tal guisa era intitolata, ed il volume *Notamentorum* 2, che avrebbe dovuto stare tra i libri del *Tribunale di S. Lorenzo*, per un errore, che deve attribuirsi al primo ordinamento dell' archivio, stava nascosto tra le carte del *Tribunale di fortificazione.*

In tale stato di cose credetti prima d' ogni altro necessario esaminare e notare partitamente tutte le filze, fascicoli e mazzi di carte, o che avessero il loro titolo o che ne mancassero, e tutti quei volumi slegati, e che dal titolo non dichiaravano la giurisdizione cui appartenevano. Credetti pure necessario studiare e distinguere tutte le carte sciolte una per una, onde riunirle e metterle in fasci secondo il loro argomento e secondo l' epoca.

Dopo ciò divisi le scritture in tre categorie o parti principali cioè: I. *Città in generale ed in relazione con la suprema autorità dello stato e col resto del regno.* II. *Tribunale di S. Lorenzo e sue dipendenze.* III. *Tribunali e Deputazioni, ordinarie e straordinarie.* Le carte, che non avevano attinenza chiara e speciale con alcuna delle dette categorie, o che, come le Scuole Normali, vi erano affatto estranee, rilegai in un'*Appendice.* Secondo quest'ordine, per quanto le condizioni del locale e degli armadii lo permettevano, collocai le scritture, e ritenendo, salvo poche modifiche, le partizioni generali del prof. Francone, incominciai l'inventario.

In questo frattempo l'amministrazione presieduta dall'assessore anziano cav. de Monte fu sciolta, e dopo un breve governo del delegato regio comm. Diomede Marvasi fu eletto un nuovo Consiglio. Il quale ragguagliato di quanto si stava facendo in archivio volle concorrere al nuovo ordinamento in un modo più efficace. Nominò quindi all'uopo una Commissione speciale composta dai consiglieri avvocato signor Errico Cenni e cav. Giuseppe Carignani, perchè al medesimo sopraintendessero. E per verità devesi a questa commissione e specialmente all'egregio cav. Carignani (essendo il Cenni dopo pochi mesi uscito dal Consiglio), se l'opera non si limitò soltanto, come erasi da me cominciata, ad un semplice collocamento ed inventario delle scritture secondo le rispettive epoche e materie. Imperocchè avendo egli osservato che le tre piccole stanze, ove trovavasi la sezione antica dell'archivio, erano insufficienti a contenerne l'intera serie, e che, coverte come erano a zinco, non la garentivano perfet-

tamente dai danni possibili delle intemperie, e d' altra parte non parendogli decoroso ed utile pel municipio, che tanti volumi e scritture restassero in quel cattivo stato, che ho sopra notato, propose, e la Giunta approvò, il trasferimento di quella sezione in altra località, che avesse potuto interamente contenerla, la legatura delle carte sciolte e dei volumi che ne mançavano, e l' aggiustamento di quelli che erano rotti e malconci.

Tutto ciò fu eseguito tra l' aprile del 1873, e l'ottobre del 1875. Lasciata dal comando superiore della Guardia Nazionale a cavallo la stanza che occupava, e che resta di fronte a chi entra nell'archivio per la scala ad esso propria, furono allora ivi ristretti gl' impiegati dell' ufficio medesimo, e nelle tre stanze che seguono, con quella attaccata al passaggio che immette all'archivio moderno, furono collocate tutte le scritture dell' antico Comune. I vecchi armadii di noce, aggiustati secondo la capacità e disposizione del nuovo locale, furono accresciuti di altri cinque, fatti su quel modello, e di alcune scansie pei Libri maggiori, che per la loro grossezza non si potevano adagiare negli armadii. Circa mille volumi, i quali ne comprendono il doppio (avendo spesso per economia di spese riuniti due o più della stessa materia, che erano piccoli e sottili, in un solo) o sono stati legati per la prima volta, o alla meglio racconciati, lasciando o rimettendo in questi, sempre che ci erano e potevasi, gli stemmi ed i fregi dell' antica legatura. Inoltre circa trecento buste nuove sono state fatte per le carte unite in fasci ed in mazzi. A quelli ed a queste, voglio dire ai volumi ed alle buste, si è apposta l' intitolazione, ove non solo s' indica la natura e

la qualità degli atti, ma anche il ramo dell'amministrazione, cui appartengono. Finalmente una generale e progressiva numerazione in rosso di tutti i volumi e buste che compongono la prima serie dell' archivio municipale ha assicurato definitivamente, ed in modo da non potersi più confondere, l'ordine dato alla medesima. Così le scritture dell'antico Comune hanno avuto senza grandi spese uno assetto sicuro e decoroso.

D'altra parte le pergamene divise in quattro categorie cioè: I. *Privilegi, capitoli e grazie concesse alla città e regno di Napoli*, II. *Brevi pontificii ed altre carte di curia ecclesiastica*, III. *Diplomi e privilegi concessi ai privati*, IV. *Atti notarili*, sono state ordinate cronologicamente, e riposte in quattro cassette con la relativa epigrafe. Ciascuna pergamena delle due prime categorie si è cucita in una coverta di carta, sulla quale sono notate la data e la materia del documento, non che il foglio del registro, ove già esso fu trascritto. Si proseguirono inoltre l' esame ed il notamento delle sotto divisioni di ciascuna delle tre rubriche generali sopra indicate, cartolandosi i volumi e notandone le parti più interessanti.

Nello stesso tempo, a provvedere che dell'ordinamento fatto restasse un documento duraturo ed utile, non solo pel Municipio, ma anche per gli studiosi della patria storia, la Giunta con deliberazione degli 8 maggio 1874 prescrisse la stampa d' un catalogo ragionato di tutte le antiche scritture dal 1387 al 1806 conservate nell'archivio, in cui si facesse rilevare il contenuto e l' importanza delle medesime. Alla stampa posi mano nell' ottobre dell' anno medesimo.

Tanto per la sezione antica o prima serie dell'archivio municipale. Per la parte moderna, che, secondo la distinzione adottata, comprende la seconda serie dell'archivio dal 1806 al 1860, e dovrà in seguito comprendere anche la terza serie dal 1860 in poi, il cav. Carignani ha voluto assumere egli stesso la cura dell'ordinamento, essendo stato il prof. Francone destinato all'insegnamento nelle scuole tecniche municipali. I lavori eseguiti sotto la sua direzione sono stati i seguenti: Rettificando la vecchia classificazione delle scritture della seconda serie, si sono osservate tutte le rubriche già fatte, e si è dato alle medesime altro ordine più razionale e più consentaneo ai principii dell'attuale legge comunale e provinciale. Quindi alcune nuove rubriche sono state aggiunte, altre modificate, altre annullate o aggregate in una più generale e complessiva, e tutte si sono distribuite in molte sotto divisioni per avere un mezzo più agevole, onde ritrovarvi le scritture in esse contenute. Così le rubriche si sono ridotte a 18, che mi piace qui indicare: *Lettere diverse. Rappresentanza comunale e suoi atti. Personale. Patrimonio. Contabilità. Opere pubbliche. Acque e giardini. Polizia amministrativa. Culto e cimiteri. Salute pubblica ed igiene. Stato civile. Occupazione del pubblico suolo e della spiaggia. Beneficenza. Istruzione pubblica. Annona. Affari diversi. Milizia cittadina. Esercito ed Armata.*

Tutte queste rubriche fino al 1845 hanno già i loro incartamenti e la relativa pandetta, ed in parte, o legate in volumi o rinchiuse in buste, sono state distinte dalla corrispondente epigrafe, e collocate ordinatamente nella prima e seconda sala dell'archivio moderno. Le rubriche, che

sono state già ultimate, sono la *Polizia amministrativa*, il *Personale* e la *Contabilità*, mentre per le altre si procede tuttora al loro organamento. E giova notare che la rubrica delle *Lettere originali*, ove sono riunite promiscuamente affari di natura molto diversa, si è lasciata come era, sì perchè è fornita di propri protocolli e pandette relative, le quali sarebbero rimaste inutilizzate da un nuovo ordinamento, e sì perchè sarebbe stato impossibile distinguerle per affari, tostochè in una sola carta spesso se ne comprendono molti e diversi. Finalmente varie carte sciolte relative all' epoca dal 1806 al 1829 si sono collocate al principio di ciascuna rubrica secondo la materia di cui trattano.

Dalle cose dette innanzi si rileva abbastanza chiaramente che moltissimo si è fatto circa il riordinamento dell' archivio municipale. La secolare confusione ed il disordine delle scritture antiche di esso, che altre volte indarno lamentavasi, ormai, mercè i lavori fatti, è sparita, ed è anche resa impossibile per l'avvenire con la disposizione e numerazione progressiva dei volumi che le contengono. Oltre a ciò la stampa di un catalogo illustrato potrà stabilmente supplire in appresso alla mancanza delle tradizioni archivistiche, interrotte col mutamento della vecchia polizia municipale, e potrà nello stesso tempo somministrare agli studiosi della patria storia una guida sicura alle loro indagini sull' argomento. Ciò non pertanto, qualche altra cosa resta tuttora a fare nella parte antica, e molto più ancora nella parte moderna. Bisognerebbe prima di tutto proseguire in quella l'inventario generale, nel quale le scritture divise in più volumi non sono riportate com-

plessivamente, come, per non generare noia nel lettore, si è fatto nella stampa; ma sono distintamente notate per ciascun volume, e le condizioni di questi sono più minutamente dichiarate. Bisognerebbe inoltre fare i sommarii o gl' indici di quelle materie, che possono tutt'ora interessare l' amministrazione, e principalmente del *Tribunale della fortificazione, acqua e mattonato.* Le pandette, che di questo ramo della città esistono, sono presentemente poco utili ed insufficienti alla ricerca, sia perchè non sono complete e non vanno ordinariamente oltre il secolo passato, sia perchè sono fatte per nome e cognome degl' individui, cui furono date le concessioni di acque e di suolo, principale argomento di quella scrittura. Queste indicazioni, mutate e mutabili pei continui passaggi della proprietà da una mano all'altra, non sono certamente bastevoli, e rendono le ricerche lunghe e difficili. La pandetta dunque di questa materia dovrebbe esser fatta per via e per numero civico, indicazioni che non cangiano col succedersi di un nuovo padrone nella proprietà, le cui notizie debbono rinvenirsi. Senza parlare poi di qualche altro lavoro di minor importanza sulle scritture antiche, che trovasi già cominciato, come il notamento delle pergamene, la numerazione delle carte di ciascun volume, ecc., dovrebbero proseguirsi e menarsi a compimento i lavori iniziati all' archivio nuovo, e specialmente nelle rubriche che sono le più interessanti, come quelle delle opere pubbliche e del patrimonio.

Riserbandomi da ultimo di dare un cenno sull' importanza storica dell' archivio municipale, e sulle cose più notevoli di esso nell' epilogo, che metterò in fine dell' o-

pera, mi resta ora a trattare qui del metodo e della ragione da me tenuta nella compilazione di questo Catalogo. L'indice delle scritture di un' amministrazione cessata, e di cui poco o nulla, anche da persone culte, ora si conosce, non poteva certamente farsi senza la dichiarazione storica di esse. Io quindi ad ogni rubrica, sì generale che speciale, ho creduto dover premettere alcune avvertenze, ove fossero dichiarate non solo la qualità e la nomenclatura delle scritture in essa contenute, ma anche la storia sommaria di quel ramo della vecchia amministrazione, cui si riferiscono. Ho notato inoltre le carte più importanti, ed ho cercato illustrarle col confronto dei nostri storici e di altri documenti. Nelle note ho sempre indicato le autorità che compruovano quanto asserisco, e che possono anche essere, a chi ne avesse bisogno, una guida a più ampie ricerche e dilucidazioni. Ho creduto pure utile pubblicare in ultimo negli allegati qualche scrittura più importante, che serve a far conoscere lo stato e le vicende dell' archivio, ed il numero e la qualità di molte carte della città, ora non più esistenti. Finalmente un indice per stanze, armadii e scansie indicherà la posizione dei libri e delle scritture nel catalogo enunciate, ed un altro per materia agevolerà le ricerche in esso.

Questi sono gl' intendimenti, questo è il metodo dell'opera, la cui prima Parte ora rendo di pubblica ragione. Io non so se con essa ho soddisfatto a tutte le esigenze dell' argomento, che ho impreso a trattare, ed alla espettazione dei dotti, e dei miei concittadini. Questo so bene che ho posto tutta la cura e la diligenza, perchè il mio lavoro fosse riuscito il meno imperfetto che era

possibile, e perchè, se la dottrina e l'ingegno, non mai il buon volere e la costanza mi facessero difetto. Questo so pure — e mi è grato qui dichiararlo — che alla mia opera non è mancato il favore di coloro, che nel frattempo hanno amministrato il Comune di Napoli. Nell'intraprendere l'ordinamento dell'archivio municipale, e nel continuarlo indefessamente io non ho avuto altro desiderio, non altra ambizione che quella di potere, nella sfera delle mie forze e delle mie cognizioni, essere in qualche modo utile a questa carissima patria, illustrandone i monumenti e la storia. La soddisfazione che provava nella ricerca e nello studio di quei documenti, che per lo passato a pochissimi dei nostri scrittori fu dato consultare, era per le mie diuturne e non lievi fatiche compenso grandissimo, e maggiore di quel che in qualunque modo altri avrebbe potuto desiderare. Ciò non per tanto il Consiglio Comunale volle più volte onorarmi con cortesi parole di approvazione e di lode, ed il comm. Francesco Spinelli, conte di Acerra, Sindaco di Napoli nel 1874 ed il comm. Ferdinando Ramognini, regio Delegato del municipio medesimo in quest'anno, hanno voluto spontaneamente ed in altra guisa rimeritarmi, ottenendo per me dalla Corona ripetute onorificenze. Ora di ciò è debito mio rendere qui ad essi pubbliche grazie. Nè debbo tacere dell'on. Duca di S. Donato or ora succeduto nell'amministrazione del Comune di Napoli. Sollecito, com'è, del bene e del lustro della nostra città, di che ha dato e dà continue e non dubbie pruove, anch'egli mi ha incoraggiato a compire interamente il mio lavoro. Ed io non desidero meglio. Le benevoli testimonianze del Go-

verno e degli egregi uomini, che rappresentano il paese, sono nuovo stimolo ed incitamento all' opera, e mi dànno arra, anzi pegno sicuro della favorevole accoglienza, che a questo Catalogo io principalmente spero dai miei concittadini.

Napoli agosto del 1876

PARTE PRIMA

PARTE PRIMA

Città in generale ed in relazione colla suprema autorità dello Stato e col resto del Regno.

AVVERTENZE PRELIMINARI

Il Comune di Napoli, fino al primo anno di questo secolo, governavasi dalle cinque *piazze* o *sedili* nobili e dalla *piazza* o reggimento del popolo (1). Le *piazze* nobili dicevansi di Capuana, di

(1) Di queste *piazze*, oltre agli scrittori che si occuparono della storia e della topografia della città, trattò specialmente e con molto corredo di documenti, sebbene non sempre con critica, il Tutini nell'opera: *Sui seggi di Napoli.* Nap, 1644 in 4; edizione ripetuta nel 1754. Il Costanzo sotto il nome di Marcantonio Terminio fece l'*Apologia dei tre seggi di Napoli* (Montagna, Porto, e Portanova) Venezia 1583 e Napoli 1633; ma si occupò soltanto delle famiglie ascritte ai medesimi. Giova più alla cognizione della materia il Sicola, che nella *Vita di S. Aspreno,* p. 411 e ss. scrisse particolarmente dal seggio di Montagna. Nell' Arch. Munic. trovasi una *Brieve memoria, colla quale si dimostrano le facoltà, privilegi e grazie che hanno goduto e godono l' eccell. piazze* ecc. messa a stampa. È di pag. 18 senza alcuna indicazione di anno e di luogo, ma probabilmente della fine del secolo XVII. (V. *Priv. cap. e grazie* 1708-1734. f. 1150. A. M.). Per la piazza del popolo si ha: Imparato Francesco, *Discorso politico intorno al reggimento delle piazze della città di Napoli.* Nap. 1604 in 4. Lo stesso: *Reformazione de nuovo fatta per lo regimento delle piazze popolari de la Città de Napoli*, con un *Breve discorso intorno all' officio di capitanio d' ottine.* Nap. 1598; ediz. ripetuta ed accresciuta nel 1624 col titolo: *Privilegi, capitoli e grazie concesse al fedelissimo popolo Napoletano.* Di Blasio, *Ragionamento intorno all' ufficio di capitano delle ottine della città di Napoli.* Nap. 1739 in 4. — Giova pure

Montagna, (cui era annessa quella di Forcella), di Nido, di Porto, e di Portanova, prendendo il nome dalle regioni ove erano posti i portici o luoghi delle rispettive radunanze (1), e che formavano il tenimento di ciascuna *piazza*. Nessun nome particolare aveva quella del popolo, che dal 1456 non ebbe più proprio sedile, e che dai tempi di Carlo VIII, quando rientrò nell'amministrazione della cosa pubblica, radunavasi nel chiostro di S. Agostino *alla Zecca*. Essa inoltre non aveva, come le nobili, uno speciale tenimento, ma estendeva la sua giurisdizione su tutta la città, che dividevasi allora in 29 *ottine* (2).

---

consultare a questo proposito la: *Lettera di un onorato cittadino alle cinque piazze nobili.* s. u. n. in 4.° Finalmente non solo delle *piazze*, ma anche di tutta la polizia municipale di Napoli dai tempi antichissimi sino al 1860 ha trattato non ha guari il Guiscardi nel *Saggio di storia civile del municipio napolitano* Nap. 1862. in 8; opera che se lascia non poco a desiderare pure merita lode, sì perchè è il primo lavoro che su tale argomento siasi fatto, e che riunisca quel che sul proposito trovasi sparso negli antecedenti scrittori, e sì perchè non trascura i privilegi della città e le leggi; nè le scritture dell'archivio municipale, che qua e là molta ha consultato.

(1) Chi fosse vago di conoscere il sito dove questi *sedili* erano posti ed i mutamenti che subirono vegga principalmente il Celano t. II p. 331, III p. 245 e 627, IV p. 104 e 131, ediz. del Chiarini; ed il Guiscardi *O. c.* p. 18 e ss. Tali edifici, meno il sedile di Porto, che fu ordinato addirsi a Borsa dei Cambii, dietro real dispaccio degli 8 maggio 1800 furono ridotti a case private, e colle rendite alle *piazze* appartenenti per altro dispaccio dei 26 dicembre 1804 furono attribuiti al Supremo Tribunale Conservatore della nobiltà. V. *Dispacci* 1800-1804 f. 5 e 9 A. M. Poscia nella occupazione francese passarono al Demanio, che li vendette a diversi. Finalmente nel 1842 anche il sedile di Porto si mutò in abitazioni. Un processetto per la trasformazione del sedile di Nido colla pianta di esso trovasi tra le carte del *Tribunale della fortificazione. Atti originali* 1805.—Gli stemmi poi di ciascun *sedile* sono descritti e figurati nel Tutini *O. c.* ed in altri; i tenimenti dei medesimi sono designati dal Summonte, *Dell'Istoria di Napoli*, I. p. 153, dal Tutini, *O. c.* e dal de Petri, *Historia Nap.* p. 76.

(2) Il Summonte *O. c.* I p. 129, ed altri, investigano l'etimologia della

Le *piazze* nobili costituivansi dai gentiluomini o *cavalieri*, maggiori di anni ventuno, o emancipati, i quali appartenevano alle famiglie patrizie che vi erano aggregate. In origine talune condizioni di vivere (*cum armis et equis*) e di famiglia, o di possedimenti e di obblighi civici davano dritto, in chi le aveva, all'aggregazione al sedile nel cui tenimento dimorava (1). Poscia queste condizioni si restrinsero dalle stesse *piazze* con alcuni riti o regolamenti (2), e finalmente sia per volontaria rinuncia delle medesime, sia per sovrana disposizione fu stabilito non potersi trattare aggregazione o reintegra alcuna senza previa licenza del Re, e che per ottenersi fosse stata di mestieri l'unanimità dei voti della piazza e la sentenza a ruote (*sezioni*) giunte del S. R. C. confermata con decreto sovrano che dicevasi *cedola reale* (3).

Nei tempi di cui discorriamo le *piazze* nobili erano tutte eguali tra loro e non avevano preminenza di sorta, ma i nobili di Capua-

---

parola *Ottina*. Comunque sia essa certamente è antica trovandosi già adoperata nel secolo XI[illegible] *obtina*). V. Reg. 1272. A. 197 v. n. 13 nel G. Arch. di N *p.*

(1) Il potere supremo talvolta derogava alle accennate condizioni, e per favore accordava a qualche suo benemerito un tal privilegio: della qual cosa parecchi esempi si trovano nei registri Angioini, e taluni sono anche riportati dal Tutini e dal Sicola.

(2) Di queste consuetudini, o *stili*, *riti*, *capitolazioni*, *et observanze* confermate dai Re Aragonesi, e poi dal Re cattolico ai 5 ottobre 1505 si fa cenno nel cap. 12 de' capitoli e grazie concesse nel 1557 *Priv.* I p. 248. (Cito sempre l'ediz. del 1720). Alcune di esse sono riportate dal Tutini *O. c.* p. 115 e seg.

(3) Carte del Re Filippo II dei 26 agosto 1581. *Priv.* II, p. 210. Altra di Filippo IV dei 12 novembre 1646, *Ivi* p. 220. Lettera di Re Carlo II dei 30 dicembre 1666 ed altra del 1693. *Ivi* p. 211 e 220. Cf. *Priv.* II, 93 e carte reali del 16 luglio 1639 e dei 19 dicembre 1711 ap. Grimaldi, *Leggi e magistrati*, ecc. e prammatica del 1738 in *Pragmat. r. neap.* I, 472. (Cito l'edizione del Cervone, menocchè quando la prammatica è di epoca posteriore al medesimo).

na e di Nido per numero di personaggi, per titoli, feudi, e ricchezze erano tenuti in maggior considerazione. Questi due *sedili* potevano pure comunicare tra loro nelle votazioni, di talchè un *cavaliere* dell'uno poteva aver voce attiva nelle deliberazioni dell'altro. Gli uffici però non potevano occuparsi che solo nel proprio sedile (1).

La *piazza* del popolo costituivasi dai 29 capitani delle *ottine*, che venivano scelti dal Re o dal Vicerè tra sei persone nominate dal popolo di ciascuna *ottina* (2) radunato in qualche chiesa od in altro luogo a ciò destinato (3). Il loro ufficio era annuo, potevano però essere riconfermati.

Ciascuna *piazza* nobile era rappresentata e governata da sei *cavalieri* deputati, meno quella di Nido, che ne aveva solamente cinque, donde questi deputati ebbero il nome di *cinque e sei* (V. appresso). La *piazza* popolare invece era governata dal proprio Eletto e da dieci consultori (4) scelti e nominati in ciascun anno da 58 procuratori eletti dal popolo.

Le *piazze* nobili avevano la facoltà di poter privare i loro membri dei dritti e degli onori del *seggio* (5). Inoltre tanto esse che quella del popolo avevano talune speciali prerogative, proprii *monti*, ed il governo e l'amministrazione di alcune particolari chie-

---

(1) Summonte *O. c.* I, 222. Capaccio, *Il Forestiere* p. 296. Tutini *O. c.* p. 137.

(2) Cf. *Capit. e priv. della piazza* del popolo del 1522 cap. 19 e 20.

(3) I Vicerè spesse volte per abuso amovevano i vecchi capitani e *facevano una tale elezione per biglietto* indipendentemente dalla nomina dell'*ottina;* quindi querele della città e grazie del Re in proposito. V. cap. 36 e 37 del 1716 *Priv.* II, p. 273.

(4) Pei consultori avveniva lo stesso che pei capitani delle *ottine.* V. cap. 38 nei *Priv.* l. c.

(5) Essendosi nella seconda metà del secolo XVII a ciò opposto il Collaterale, Carlo II ordinò che in tali casi le piazze fossero soltanto tenute a darne contezza al Vicerè, ed aspettare la di lui risoluzione in proposito. *Priv.* II, 205, 5; *Brieve memoria* ec. p. 6.

se, che dicevansi propriamente *estaurite*. Così, per tacere degli altri o comuni a tutte o già aboliti in questi tempi o contestati, al sedile di Capuana spettava il privilegio di ricevere solennemente il nuovo arcivescovo e quello di dare il capo al maestrato popolare, che reggeva la casa della SS. Annunziàta; al sedile di Porto competeva il dritto di nominare il guardiano del porto stesso, ed alla piazza del popolo era riserbata la giurisdizione esclusiva nel Mercato. Così pure il sedile di Capuana aveva l'estaurita di S. Maria dei Tomacelli, quello di Nido l'estaurita della Trinità, chiesa ora profanata nel vico *Pallonetto S. Chiara*, e quello di Porto l'estaurita di S. Brigida. Taccio le altre intorno alle quali può vedersi il Tutini (*O. c.* p. 159).

Le *piazze* non si riunivano mai in una generale assemblea, ma ciascuna deliberava separatamente, e la conformità delle deliberazioni di quattro *piazze* costituiva la maggioranza, il che dicevasi formar *città* (1). Ordinariamente le *piazze* nobili erano convocate dai loro *cinque* o *sei*, la popolare dal proprio Eletto, nè perciò abbisognavano, come le altre *università* del regno (2), di licenza o presenza dell'autorità politica. Talora però i Vicerè prepotentemente inibivano alle medesime di radunarsi (*giuntarsi*) o radunate le scioglievano (3), il che non era neppure impedito dai provvedimenti, che la città lagnandosene otteneva per mezzo di ambascerie spedite a Madrid, o di grazie dimandate nei parlamenti generali (4). I ripetuti ordini del Re in proposito o che condannassero un tale abuso apertamente, o che ambiguamente vi provvedessero (5) ri-

---

(1) *Priv.* I, 240 cap. 32, e II, 48. II, 144, 3.

(2) De Franchis, *Decis. S. R. C.* p. 446. Tassone, *De Antefato*, p. 244.

(3) V. *Arch. Stor. Ital.* t. IX 1616 p. 227, e 1618 p. 331; Capecelatro, *Annali* 1634 p. 7.

(4) *Priv.* II, 48, 1; 387; 205, 5 e 6.

(5) Le lettere reali del 1579, 1600, 1617 e 1629 si leggono nel vol. VI *Praecedentiarum* A.M. (Con queste lettere iniziali contrassegno le scritture dell'*Archivio Municipale*, che mi occorre citare).

manevano spesso, come era costume di quei tempi, senza efficacia alcuna.

In qualche rara occasione, in cui faceva d'uopo di pronte determinazioni, alquanti *cavalieri* scelti da ciascuna *piazza* radunavansi in una sola assemblea che dicevasi *Giunta generale* (1). Essi però votavano sempre partitamente per *piazza* non mai per testa o per individuo.

Le *piazze* deliberavano su tutto quanto riguardava l'amministrazione del Comune. Imponevano quindi le gabelle, facevano stabilimenti annonarii, votavano donativi, creavano le deputazioni ordinarie e straordinarie, eleggevano i santi patroni della città, e (meno la popolare che aveva un rito speciale) nominavano secondo le proprie consuetudini gli Eletti i quali formavano il *Tribunale di S. Lorenzo* (V. appresso). Nominavano pure gli ambasciatori ed agenti nella Corte (2), il capitano a guerra, i cappellani del *Tesoro*, ed insomma tutti gli ufficiali maggiori e minori che appartenevano al governo, o che erano in dipendenza della Città. Apparteneva però soltanto alle *piazze* nobili il dritto di nominare per turno (*ordinem rotae, rotam servando*) il Sindaco, che rappresentava la città ed il regno intero nei parlamenti generali, ed in tutte quelle pubbliche e solenni funzioni, in cui anche il regno doveva figurare.

Oltre a queste attribuzioni ordinarie le *piazze* avevano ancora alcune straordinarie e singolari prerogative. La prima era quella che per antichi privilegi o costumanze si arrogavano il dritto di creare in occasione di mutamenti politici per guerra o per invasione nemica una *Giunta,* la quale assumeva il governo politico della città, ed in certo modo anche del Regno, e dicevasi *Deputazione del buon governo* (V. appresso). L' altra consisteva nella facoltà data

---

(1) Una *giunta* generale fu riunita nel 1707 V. *Cinque e sei* t. III, f. 50-55, e *Deputazione del buon governo* f. 1. Altra nel 1734. *Deput. del buon governo* f. 21 v. A. M.

(2) Le *piazze* nobili contestavano questo dritto alla piazza del popolo nel 1519 V. *Cinque e sei, Conclusioni* t. I, f. 1. A. M.

alle medesime dalla stessa suprema autorità dello stato di sostituire dopo il 1642 i *parlamenti generali* nelle attribuzioni che questi avevano, e quindi deliberare i donativi al Re, ed imporre le gabelle necessarie a tale oggetto su tutto il Regno.

Le *piazze* o i *sedili*, che nel 1799 durante la repubblica Napoletana cessarono, nel 1800 da Re Ferdinando IV con editto de'25 aprile, dato da Palermo e rimesso a Napoli con dispaccio degli 8 maggio furono definitivamente abolite.

La città di Napoli nei tempi, cui si riferiscono le carte dell'archivio municipale, aveva un patrimonio particolare, che consisteva in gabelle ed arrendamenti proprii, in dritti proibitivi o di privativa, (*jus panizzandi*, o panizzazione, forni, neve ecc.), in proventi giurisdizionali /*portolania*, *giustizierato*/, e finalmente in beni patrimoniali (case (1), mulini ecc.).

L'annona frumentaria ed olearia era un cespite assai considerevole come dell'entrata, così delle spese della città. Ad essa spettava pure il ius patronato sulla cappella del *Tesoro* di S. Gennaro nel Duomo, e su qualche altra chiesa o luogo pio in Napoli o nelle vicinanze.

Lo stemma della medesima presa complessivamente era un campo bipartito retto, oro e porpora (giallo e rosso), sormontato da una corona ducale. I nostri scrittori si sono ingegnati di trovarne l'origine ed il significato (2), ma le loro congetture non hanno fondamento alcuno. Altri invece han creduto che il cavallo sfrenato fosse stato la prima insegna della città, poscia mutata in quella sopra descritta. Essi però confondono, a quanto pare, lo stemma dei sedili di Capuana e Nido con quello dell'intero Comune, e non adducono poi

---

(1) La città un tempo possedette anche l'isola di Nisida. L'istrumento di acquisto degli 11 dicembre 1593 trovasi nelle Pergamene, *Cassetta* D. n. 14. Indi a poco però fu venduta. *Cautele*, XXIII, c. 138. A. M. Cf. Giustiniani, *Diz. geogr.* VII, 33.

(2) Summonte', *O. c.* I, p. 302, 333; De Pietri, *O. c.* p. 99; Parrini, *Guida di Nap.* p. 49 ecc.

alcuna ragione o documento che giustifichi la supposta mutazione. D'altronde i monumenti più antichi che abbiamo non offrono altro stemma che quello adoperato nei tempi successivi, e la identità di esso con quello che ha il capitolo metropolitano dà qualche argomento a supporre la contemporanea e quindi remota origine di ambidue.

Giova in ultimo notare che, indipendentemente dalla circoscrizione dei sedili, la città, come già innanzi accennai, era nei tempi di cui discorriamo divisa in 29 *ottine* (1), le quali ordinariamente (2) si comprendevano in nove quartieri (3). Sette borghi facevano parte integrale di essa, e 37 casali formavano il suo distretto o territorio (4). Ciascuno di questi però aveva un particolare governo nei proprii Eletti e Sindaci, che talvolta trovo chiamati in Napoli per trattare di cose riguardanti il comune beneficio (5). In seguito nel 1779, allorchè fu per la prima volta istituito fra noi il magistrato di polizia, i quartieri divennero 12, la quale circoscrizione, salvo il cambiamento di alcuni nomi, si è conservata fino ai nostri tempi nelle 12 attuali sezioni della Città.

---

(1) Il numero ed i nomi de' quartieri e delle *ottine* colla loro popolazione nel secolo XVII trovansi principalmente nel Capaccio, *Forastiero* p. 846; nel Tutini, *O. c.* p. 171 e ss.; e nel de Pietri *O. c.* p. 85.

(2) Nel secolo XVII talvolta la divisione dei quartieri fu per qualche speciale oggetto variata Cf. *Pragm. R. Neap.* t. I, p. 514 e seg.

(3) V. *Pragm. r. Neap.* tit. *de Offic. Deput. pro sanitate tuenda* del 1656 r. III p. 420, e gli autori sopra citati.

(4) Il numero dei casali di Napoli non è stato sempre lo stesso. L' elenco di quelli, che erano tali al principio del secolo XVI, trovasi nel volume intitolato *Capitula parlamenti generalis* in principio. A. M. Un altro elenco preso dai *Riti della Regia Camera* leggesi nelle *Cautele*, ivi, vol. XIII, f. 213. Pei tempi più antichi può consultarsi la importante opera del Chiarito *Sulla costituzione di Federico II.* ecc. p. 120 e ss. e pei più recenti, oltre al Summonte, I, 267, ed altri, il Vargas, *Territorio napoletano antico e nuovo.* Nap. 1774.

(5) Un ordine sul proposito dei 18 settembre 1568 leggesi nel volume *Parlamenti generali, Scritture varie.* A. M.

PERGAMENE

Le pergamene dell'archivio municipale di Napoli nel 1853 furono per ordine superiore decimate. In quell' anno si trasferirono e depositarono nel Grande Archivio dell' ex-reame 82 (1) di esse, cioè 58, che si leggevano già trascritte nei registri dei privilegii della Città, e 24, delle quali non si trovarono le copie nell'archivio municipale. Fu quindi disposto che a cura della Sopraintendenza generale degli archivii, per le prime si collazionassero gli originali con le copie esistenti, e per le altre se ne facessero le copie legali e si consegnassero alla città; il che fu nel corso di quello stesso anno adempiuto. Tra queste pergamene erano taluni diplomi di molta importanza per la storia delle provincie napoletane (2) e specialmente

(1) L'elenco di queste pergamene si darà in fine tra gli allegati.

(2) Essi sono i seguenti, che credo pregio dell'opera qui indicare. 1. Diploma della regina Margherita di Durazzo, moglie e vicaria generale di re Carlo III, con cui autorizza le donne delle famiglie dei napoletani rei di stato a conservare i loro diritti sui beni a costoro confiscati; dato ai 2 gennaio 1387. Inedito (*Registro*, I, f. 1. A. M.) — 2. Diploma della regina Giovanna II, col quale concede salvocondotto a Giacomo suo marito, affinchè possa venire nel Castel nuovo, dimorarvi, pernottarvi, e partirne ritornando in città senza alcuna ingiuria, molestia o offesa reale o personale e con tutta libertà e sicurezza; dato a 28 marzo 1419. Il diploma è sottoscritto dalla regina e munito del suo suggello. (*Registro cit.* f. 29) — 3. Diploma in doppio originale, con cui Giovanna II regina di Napoli e Giacomo suo marito partecipano agli Eletti della città di Napoli i patti della pace e della convenzione tra loro agli 8 aprile stipulata; dato ai 28 aprile 1419. Giacomo s'intitola così: *Iacobus dei gratia Ungarie, Hierusalem, Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque rex, Marchie, et Castrensis Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comes.* (*Registro cit.* f. 32). Questo diploma, che fu per la prima volta pubblicato dal Principe di Belmonte nella *Legislazione positiva degli Archivi* p. 98, è tra quelli che per la loro singolarità si trovano esposti in appositi quadri

regnante la dinastia Angioino-durazzesca (1387-1442); periodo di tempo che offre poche e poco esatte cronache o memorie storiche, nè d'altra parte è ricco di molti documenti (1).

Le pergamene sciolte (2) dell'archivio municipale ordinate cronologicamente e distribuite secondo la materia in quattro cassette ora sommano a 156 (*Armadio* I). Ciascuna pergamena è cucita in una

---

nella sala diplomatica del Grande Archivio di Napoli.—4. Diploma della detta regina Giovanna, con cui dichiara non applicabile alla città di Napoli l'editto emanato contro le riunioni; dato ai 20 novembre 1419. Inedito. (*Reg. cit.* f. 26)—5. Indulto generale accordato dalla medesima regina ai napolitani per ogni specie di delitto, incluso quello di lesa maestà, dato al 1 marzo 1420. Inedito. (*Reg. cit.* f. 46) — 6. Diploma del re Alfonso, con cui conferma alla città di Napoti tutti i suoi privilegii; dato ai 24 giugno 1423. Alfonso vi prende i seguenti titoli: *Alphonsus dei gratia rex .... nec non pro serenissima principissa domina Iohanna eadem gratia Ungarie, Hierusalem, Sicilie*, ecc. *regina matre nostra carissima in eodem regno Sicilie regens vicarius vicerex et gubernator etiam generalis.* Inedito. (*Reg. cit.* f. 49) — 7. Diploma del re Carlo VIII di Francia col quale concede molti privilegii alla città di Napoli; dato ai 5 marzo 1495. (*Reg. cit.* f. 51). Anche questo diploma trovasi esposto nella sala diplomatica del G. Archivio di Napoli. Esso fu pubblicato sopra altro esemplare nel 1846 coi *Diurnali* di Giacomo Gallo dal ch. cav. Scipione Volpicella.— 8. Altro dello stesso re, col quale dichiara, che qualunque grazia o privilegio accordato o che poteva accordare ai particolari non potesse mai pregiudicare le grazie o privilegi concessi alla città di Napoli; dato ai 6 maggio 1495. Inedito. (*Reg. cit.* f. 64).

(1) Se deve credersi al Summonte i registri di Ladislao e di Giovanna II furono da Napoli trasportati altrove (*O. c.* t. I. pag. 124). Nel Grande Archivio se ne conservano soltanto 16 per tutti gli anni 49 (1386-1435) in cui quei due Sovrani regnarono.

(2) Oltre a queste nell'archivio municipale esistono pure alcune altre pergamene che non si sono tolte dal sito, ove trovavansi per non guastare i volumi, cui erano legati, o disgregare la materia cui appartengono. Esse sono patenti o atti notarili, e per la massima parte procure pei parlamenti generali.

coverta di carta, sulla quale sono notate la data e la materia del documento, non che il foglio del registro, ove già esso fu trascritto. Le intitolazioni di ciascuna cassetta sono le seguenti:

1. *Privilegii, capitoli e grazie concesse alla città e regno di Napoli*, 1387-1794. *Cassetta* A. — Sono 24 pergamene originali tra diplomi ed istrumenti, coi quali si concedono alla città ed al regno, o si convengono varii privilegii. Tutte si trovano trascritte nei *Registri*, che si noteranno in seguito, e per la maggior parte sono state pubblicate nei volumi dei *Privilegii, Capitoli e Grazie* messi a stampa. Ve ne sono per altro parecchi inediti ed importanti che credo util cosa qui indicare. Essi sono: 1. Diploma di Tommaso Sanseverino Conte di Montescaglioso vicerè del regno per Ludovico II d'Angiò, con cui dichiara, che siccome la *Università* di Napoli aveva imposta una gabella di grana 10 per ciascuna salma di vino che entrava in città, onde spenderne il ricavato *pro bono statu reipublice*, e per conservare la sua libertà, *quam nemo bonus nisi cum vita dimittit*, così esenta la medesima città da ogni mutuo o sovvenzione particolare, e promette di non richiedere le collette e sovvenzioni generali senza il consenso della città stessa e degli *otto* che *pro tempore* la governavano; dato ai 16 settembre 1387 per Errico Acconciajoco da Ravello con sigillo in cera rosso rotto. Inedito. 2. Diploma della regina Giovanna II, con cui restituisce alla città la gabella del *buon danaro* (V. appresso) con tutti i membri di essa riserbandosi soltanto le once 892, tari 8 e grana 4 dovute alla regia curia per le collette; dato ai 20 dicembre 1418 e sottoscritto dalla regina. Manca il sigillo. 3. Altro diploma per lo stesso oggetto degli 8 novembre 1419. Questo

ed il diploma antecedente furono già pubblicati in una memoria poco nota ed intitolata. *Documenti della gabella del buon danaro* 1694. 4. Diploma della stessa regina, col quale concede alla città di Napoli la facoltà d'imporre nuovamente e vendere per l'anno sussecutivo della XIII ind. la gabella di grana 6 per oncia, già imposta in essa, e poi rivocata, non che il tarì e grana 10 aggiunto a ciascun tomolo di sale per pagarsi i ducati 24mila dovuti al gran contestabile Sforza, pei quali erasi data fidejussione dalla città (1). Il diploma è dato ai 24 dicembre 1418 e sottoscritto dalla regina. Vi è il sigillo di cera rossa rotto. Inedito. 5. Diploma della stessa regina, che conferma l'abolizione della gabella delle grana 6 per oncia, e del tarì e grana 10 di più sul tomolo di sale e della gabella del vino; dato a dì 8 novembre 1419. Inedito. 6. Istrumento dei 7 maggio 1451, in cui è inserito il parlamento tenuto, ed il privilegio di Alfonso I d'Aragona dei 3 marzo 1450. Inedito.

Tutti questi diplomi con quelli trasportati nel G. Archivio, di cui sopra ho parlato, e con qualche altro che per brevità ho omesso, ma tutti dello stesso valore ed argomento, potrebbero utilmente pubblicarsi, sia perchè inediti o stampati in opere estranee, o rare, sia perchè di molto interesse per la nostra storia, poichè illustrano parecchi fatti per la scarsezza delle croniche di quel tempo e per la spesso errata o contradittoria cronologia di esse dubbiosi od incerti.

---

(1) Con questo documento si possono rettificare la epoca ed il prezzo dell'accordo fatto tra Giovanna II e Sforza, di cui meno esattamente parla il *Giornale del Duca di Monteleone* p. 72 ediz. Gravier.

2. *Brevi pontificii, bolle episcopali ed altre carte di curia ecclesiastica*, 1554-1767. *Cassetta* B. — Sono 28 pergamene contenenti per lo più lettere dei pontefici *in forma brevi*, con cui quelli ringraziano gli Eletti delle congratulazioni fatte loro per l' assunzione al pontificato, o rispondono alle raccomandazioni e preghiere dei medesimi, onde ottenere la grazia del posto di avvocato concistoriale (V. appresso) in Roma per un cittadino napoletano, o alcun altro privilegio sia spirituale, sia temporale. Di altro genere e più importanti sono: 1. il diploma del Cardinal Pacecco vicerè di Napoli dei 31 maggio 1554, nel quale trascrive il breve di papa Giulio III, che approva la vendita fatta dalla città della gabella di un tornese a rotolo sulla carne, pesce, salumi ed altri commestibili, e 2. la bolla del Cardinal Ottavio d'Acquaviva arcivescovo di Napoli del 26 luglio 1606, nella quale si trascrive il breve di papa Paolo V dei 28 giugno dello stesso anno contenente l' assenso pontificio alla gabella allora imposta sui frutti. Questi documenti dimostrano l'ingerenza che di quando in quando la curia romana, come pretendente all' alto dominio feudale del regno, si arrogava nelle cose amministrative del medesimo.

3. *Diplomi e privilegi concessi ai privati, patenti rilasciate dal Prefetto dell'annona o dagli Eletti*, 1466-1786. Cassetta C.—Sono 28 pergamene di poco interesse storico.

4. *Atti notarili*, 1501-1638. Cassetta D.—Sono pergamene 82 che contengono istrumenti stipulati tra la città e i privati, o tra privati e privati per affari, in cui vi era interessata la città. Giovano alla conoscenza dell'antica topografia di Napoli i primi due istrumenti, uno dei 12 no-

vembre 1501, e l' altro degli 8 aprile 1521, coi quali il monistero di Monteoliveto e quello di S. Chiara concedono in enfiteusi ad Ettore Pignatelli conte di Monteoleone, alcuni pezzi di territorio sito nel luogo fuori Porta reale detto *Limpiano*.

I. Privilegii, capitoli e grazie concesse alla città e regno di Napoli.

Allorchè Alfonso I d'Aragona nel 1443, dopo che si ebbe impadronito interamente del regno, tenne *pro bono reipublicae* in Napoli un generale parlamento dei baroni e feudatarii del medesimo, costoro in cambio delle collette, ordinaria e diretta imposizione, che prima pagavasi, offrirono al re pel mantenimento dello stato il pagamento annuo di dieci carlini (L. 4,25) per fuoco o famiglia, e lo supplicarono di alcune grazie che dal sovrano furono ad essi volentieri accordate. In tal modo nel reame di Napoli ebbero origine i donativi, che nei tempi successivi erano periodicamente offerti alla corona nei parlamenti generali, ed i privilegi e le grazie che quasi in compenso di quelli si ottenevano. E siccome coteste grazie erano *supplicate* per *capitoli*, e parimenti per ciascuno di essi *espedite*, così d'allora in poi i privilegi e le grazie si dissero ancora *capitoli*; denominazione fino a quel tempo soltanto alle leggi dei sovrani angioini presso noi ristretta.

In queste occasioni la città di Napoli, che era stata grandemente favorita dai principi Durazzeschi, e specialmente dalla regina Giovanna II, si arrogò spesso, come capitale del regno, il dritto di rappresentare i bisogni di quello, e fece per sè la più larga parte delle grazie che si dimandavano. Numerosi quindi ed importanti furono i privilegi ottenuti dai napoletani. Essi, per dirne alcuni tra i principali, erano esenti dal peso dei fuochi o funzioni fiscali, e da ogni pagamento ordinario o straordinario, non che dalla gravezza degli *alloggi*, e tutto ciò anche dimorando in altra parte del re-

gno (1). I generi che dovevano servire per la grassa della loro città non potevano esser soggetti a peso o ad aggravio veruno (2), ed i magistrati regi che in essa avevano giurisdizione dovevano in ogni anno mutarsi (3). I napoletani inoltre non potevano esser torturati senza previo processo *informativo*, non erano soggetti alla confisca dei loro beni, se non nei reati di lesa maestà divina ed umana, ed avevano pure il privilegio del *foro*, cioè quello di potere, sia nella qualità di attori, sia come convenuti, trarre in giudizio tutti e qualsivoglia persona, anche privilegiata, o *università*, innanzi al giudice proprio (4).

Talvolta con questi capitoli e privilegi erano anche statuite modificazioni al diritto preesistente, o nuove disposizioni legislative di interesse generale. Così esse più che privilegi erano propriamente leggi, e formavano una delle tante parti di cui componevasi il corpo del diritto allora vigente presso noi. Se n'ebbero quindi parecchie edizioni nel 1524, 1543 (5), 1549 (se pure non è la stessa dell'antecedente) 1588 (6), e 1719-20. La quale ultima edizione se per

---

(1) *Priv.* I, 16, 26, 32, 48, 66, 69, ecc. II, 150, 277.

(2) *Priv.* I, 29, 30, ecc.

(3) *Priv.* I, 28, 61, ecc.

(4) *Priv.* II, 100, 143, 167, 267; I, 66, II, 274; I, 22, 57, II, 173.

(5) Nell'Archiv. Munic. trovasi l'istrumento del 1 giugno 1540 per not. Francesco Corte di Napoli, col quale *Ioannes Sulsipach alemannus impressor librorum Neapoli residens* conviene coi deputati della pecunia *ratione operis ei consignati per dictos dominos deputatos ad imprimendum Capitula* di consegnare fra sei mesi *paria septuaginta dictorum capitulorum impressa absque mercede vel solutione aliqua*, e dichiara aver ricevuto scudi 30 a mutuo dai detti Deputati da restituirli tra mesi otto. *Deput. dei Capitoli. Scritture varie* 1540-1688 f. 1. Una copia di questa edizione mancante del fine conservasi nell'Arch. Mun. Vi è la prefazione di Paolo Palmieri segretario della città (*neapolitanae urbis epistolarum magistcr*).

(6) Edizione procurata in Venezia da Nicolò de Bottis, che la dedicò al

la ragione dei tempi è la più completa, per la trascuraggine, con cui fu impressa, è la più scorretta di tutte, essendo piena d'infiniti errori. Essa ripetendo gli antichi frontispizii è così intitolata: *Privilegii et capitoli con altre grazie concesse alla fidelissima città di Napoli et regno per li serenissimi rì di casa de Aragona. Confirmati et di nuovo concessi per la maestà cesarea dell'imp. Carlo V, et re Filippo nostro Signore con tutte le altre grazie concesse per tutto questo presente anno* 1587 ecc., *e di nuovo ristampati colle nuove gratie e privilegi conceduti e confermati dalla sacra cesarea e cattolica maestà di Carlo VI imp. sino all'a.* 1720. Milano (Napoli) 1720-1719 (1) *Ad istanza dell'ill. et ecc. signori Deputati dell'osservanza dei Capitoli* ecc. 2 vol. in fol.

Per mantenere poi l'osservanza di questi capitoli e privilegi fu creata una Deputazione, di cui si tratterà a suo luogo. Le scritture della medesima, non meno che i libri *Praecedentiarum*, e gli *Atti delle Ambascerie* (V. appresso) possono utilmente consultarsi per la piena cognizione della materia in discorso.

1. *Privilegi, capitoli e grazie*, vol. I, 1387-1505 di c. 122 (2); vol. II, 1420-1538 di c. 118.—Copie. (*N.*1-2. (3)).

2. *Privilegi, capitoli e grazie. Registro* I, 1387-1608 di c. 258. *Registro* II, 1420-1655 di c. 525. Precede la pandetta in ciascun volume (*N.* 3-4). — Le copie non sono fatte con molta accuratezza, nè nel collazionarsi furono sempre corrette.

---

presidente del S. R, C. Vincenzo de Franchis. Una copia legata in velluto rosso per uso della città conservasi nell'archivio municipale.

(1) Una copia, ma senza note di luogo o di anno, legata in velluto rosso con strisce di gallone dorato sulle coverture trovasi nell'Arch. Munic.

(2) L'ultimo documento di questo volume, che contiene i capitoli dati dal re cattolico nel 1505, finisce interrotto nel proemio. Cf. *Priv.* t. I, p. 62.

(3) Questa è la numerazione progressiva di tutte le scritture esistenti nella sezione antica dell' A. M.

3. *Privilegi, capitoli e grazie,* 1496-1620, vol. unico di c. 136 (*N.* 5) — Originali o copie autentiche dei privilegi e capitoli stampati nel vol. I, p. 36, 126, 130, 212, 214, 220, e nel vol. II, p. 137, 140, 148, 155, 175? e 249 (1). Le grazie dei 10 giugno 1549 trovansi nella collezione delle Prammatiche tom. IV, p. 316. Il solo documento n.8 dei 3 gennaio 1553 sembra inedito.

4. *Privilegi, capitoli e grazie,* 1707-1734 vol. unico di c. 1270 con due sigilli chiusi in teca di stagno. Precede la pandetta. (*N.* 6). — Sono originali e copie in pergamena o in carta, e talvolta anche a stampa. Oltre ai privilegi vi sono pure varii *dispacci* o *cedole reali* dirette sia al vicerè sia alla Città stessa, non che diverse altre scritture sulla materia.

5. *Supplemento delle grazie concesse a questa fedelissima città dalla buona memoria di Carlo VI. Altre concedute dalla maestà del re Cattolico e confirmate dal Re Ferdinando IV,* 1658-1760. Esemplari 2 simili, uno di c. 73 oltre l' indice, e l' altro di c. 60 (*N.* 7-8) — Contengono copie di privilegi, parte a stampa e parte manoscritti in supplemento alla ediz. del 1720.

6. *Copie delle pergamene della città ora conservate nel G. Archivio,* 1524-1802, vol. di c. 179 (*N.* 9.) — Sono le copie dei diplomi, ed atti notarili, che furono rilasciate dalla Sopraintendenza generale degl'archivii nel 1853, perchè allora di essi non si trovarono le trascrizioni nei

(1) Tutti questi documenti potrebbero servire a rettificare la pubblicazione già fattane assai scorrettamente.

registri della città. Contengono privilegii e grazie concesse alla città, o a private persone (1).

II. Ordini della suprema autorità dello stato. Lettere del Re o del Vicerè e di altri potentati stranieri. Dispacci o provvisioni regie. Biglietti del Vicerè o di Palazzo.

Sotto la varia nomenclatura di *lettere*, *carte*, *cedole*, *dispacci*, *provvisioni*, *biglietti ecc.*, comprendevansi al tempo, cui si riferiscono le carte dell' archivio municipale, tutti gli ordini emanati dalla suprema autorità dello stato (Re, Vicerè, Collaterale) in materia di governo, di giustizia, o di amministrazione, sia per regola o provvedimenti generali, sia per fatti, persone o luoghi speciali. In essi andavano anche inclusi gli assensi dati sulle disposizioni o atti delle autorità inferiori, ed i privilegi che non erano espediti per *capitoli* colla formola sacramentale del *placet*. Deve però avvertirsi, che nei tempi viceregnali dicevansi lettere o *provvisioni regie* anche gli ordini e disposizioni date dal Vicerè, e che nei tempi successivi della dinastia borbonica, anche, e principalmente le disposizioni legislative chiamavansi *dispacci*, ritenendo il nome di *prammatiche*, che prima ad esse davasi, solo alcune leggi di maggiore e più solenne importanza.

Gli ordini sovrani davansi o *in forma cancellariae* o per *segreteria*, il che si disse anche *per scriptorium*. I primi regnando gli Aragonesi ed i Vicerè erano sottoscritti dal Re e dal Vicerè, dal protonotario, e talvolta anche dal gran camerario, o di chi faceva le veci di essi, da uno o più reggenti della cancelleria del supremo Consiglio d' Italia o del Collaterale, e contrasegnati dal segretario del regno colla formola: *D. rex mandavit mihi* ecc., e col sigillo reale. Sotto i Borboni invece abolito il Collaterale essi erano

---

(1) Vi si è aggiunta in principio la copia del diploma di Ladislao del 1401 agli Eletti per l'annona, che fu estratta dal G. Archivio nel 1757.

contrassegnati dal segretario di stato, al cui ripartimento l' affare apparteneva. Gli ordini spediti per *segreteria*, o *per scriptorium* (che sotto i Vicerè dicevansi propriamente *Biglietti*) erano sottoscritti solamente dal Re o dal Vicerè e da un segretario del regno, sia delle segreterie vicereali di stato e guerra, o di giustizia, sia in fine dal segretario di stato negli ultimi tempi. Spesso l' ordine era semplicemente sottoscritto da uno di costoro in nome del Vicerè, che qualche volta lo *rubricava*, o del re, dopo il viceregnato.

Gli ordini reali al tempo dei vicerè erano da costoro o dal Collaterale *esecutoriati* con decreto *in forma cancellariae*, che ne comandava l'osservanza nel regno.

I privilegi ordinariamente scrivevansi in latino, i dispacci e biglietti in spagnuolo o in italiano.

Da ultimo oltre alle mentovate disposizioni di qualunque natura emesse dalla Suprema autorità dello Stato in questa categoria vanno pure comprese le epistole dei Sovrani del regno, o di altri potentati stranieri che sono semplicemente lettere di avviso, di ragguaglio o di complimento ecc. scritte ed inviate alla città.

1. *Libro dei reali ordini di S. M.* 1536-1721 (1) vol. 4 con indici o pandette. (*N.* 10-13) — È il sommario o riassunto fatto per ordine cronologico di 28 volumi di *carte* o lettere reali scritte da Spagna ai Vicerè di Napoli, e da costoro comunicate alla Real Camera della Sommaria, ove conservavansi (2). Il libro, che non entra

(1) Comunque nel titolo si noti l'anno 1536 come iniziale della scrittura, perchè il libro comincia con un ordine di Carlo V, pure le carte propriamente principiano dal 1611 e seguitano senza interruzione alcuna fino al 1721.

(2) Le *carte reali*, aggiuntevi le altre dal 1722 al 1732, formano in tutto 35 volumi, che ora si conservano nel Grande Archivio di Napoli. V. Trinchera *Relazione* p. 394.

propriamente tra le scritture della città, fu principiato da un tal Biase Giuliano nel 1694 e proseguito indi fino al 1721 (1). Gli ordini reali riguardano tutto quanto costituiva l'amministrazione finanziaria del regno sia provvedendosi a casi speciali, sia con lo stabilirsi ordinamenti generali.

2. *Lettere reali o di illustri personaggi dirette ai Vicerè ed alla città*, 1480-1801 v. di c. 137. (*N.* 14) — Originali. Sono per lo più epistole officiose. (2).

3. *Supplemento di carte e lettere varie*, 1495 - 1754; fascicolo di c. 66 (*N.* 15.) — Originali e copie (3).

---

(1) Molte copie di questo libro fatte nella prima metà del secolo scorso per uso del foro si trovano ora nelle biblioteche pubbliche e private della nostra città.

(2) Tra esse sono principalmente da notarsi le lettere, 1° del Principe D. Carlos di Spagna da Genova ai 6 dicembre 1548 ; 2° di D. Garzia di Toledo dei 12 giugno 1550 colla quale domanda alcuni pezzi di artiglieria della città; 3° di D. Giovanni d'Austria del 20 gennaio 1576 con cui riconosce il prestito fattogli dalla città di 200mila tomoli di grano per servizio dell' armata reale; 4° dell' altro D. Giovanni d' Austria dei 20 aprile 1677 e 20 gennaio 1678 in materia delle pensioni dei ministri ; 5° dell' imp. Giuseppe da Vienna dei 16 settembre 1707, con cui manda alla città il Duca della Castelluccia, onde tra l'altro partecipasse alla medesima la promessa di spedire l' imperatrice sua madre al governo del regno tostochè si fosse tranquillizzato interamente ; 6° di Augusto re di Polonia da Dresda agli 11 marzo 1738 in occasione del matrimonio di Maria Amalia sua figlia col re Carlo III ; 7° dello stesso re Carlo III e tra le altre quella dei 22 maggio 1764 in risposta ai ringraziamenti fatti dalla città per l' aiuto da lui somministratole nella penuria di quell'anno; 8° e finalmente della regina Carolina d' Austria date da Vienna ai 31 gennaio, e 20 giugno del 1801.

(3) Tra le carte di questo fascicolo è principalmente importante il monitorio di papa Alessandro VI dato ai 5 luglio 1495 contro Carlo VIII di Francia per la occupazione del regno di Napoli, feudo di S. Chiesa. Il documento in copia contemporanea sembra inedito.

4. *Dispacci, lettere e provvisioni regie, e biglietti di Palazzo, ossia del Vicerè alla Città in generale*, 1526-1806 vol. 50 ed un volume di repertorio o di pandetta dal 1700 al 1760, (*N.* 16-66) — Originali; vi è pure qualche copia autentica. Contengono ordini e disposizioni della suprema autorità dello Stato sopra quanto riguardava l'amministrazione della città di Napoli e specialmente in materie di annona, di spese, di nomina del Grassiero, e di altri ufficii municipali, la cui approvazione spettava al Re, o al Vicerè, di pubbliche funzioni ed altro. Vi sono pure lettere di avviso alla Città per la nomina del nuovo Vicerè o per qualche avvenimento importante. Le disposizioni spesso sono date dietro analoghi ricorsi, o memoriali delle parti interessate, che sono anche a quelle originalmente alligati.

5. *Lettere del Re e dei Vicerè o di altri illustri personaggi alla Città;* olim *Lettere del Re ed altri potentati per diverse cause* 1534-1624 vol. di c. 126 con due pandette (*N.* 67). — Originali. Appartengono per lo più a D. Pietro di Toledo (1), al Conte di Miranda, al Conte d'Olivares, ed a qualche altro vicerè del regno (2). Esse furono già legate senza esatto ordine cronologico.

6. *Registro di lettere e provvisioni regie*, olim *Regiarum*

---

(1) Questo Vicerè si firma sempre: *Marchese di Toledo.*

(2) Tra le lettere dei principi, ed illustri personaggi, che pure vi si trovano, sono da notarsi quelle di Marcantonio Colonna (f. 60 e 83), di Giov. Andrea Doria (f. 54) del duca di Urbino (f. 69), del conte di Agamonte (f. 68), d'Isabella Gonzaga (f. 70) e dei duchi di Pastrana e di Albuquerque (f. 97 e 93). Vi è pure qualche rara lettera in copia.

provisionum 1543 - 1765 (1) vol. di c. 276 (*N.* 68). — Sono sanzioni dell' autorità politica sulle nomine di avvocati della città, sui contratti e transazioni fatte dagli Eletti, ordinamenti in materia di annona ecc.

7. *Registro di lettere ed ordini regii*, 1556 - 1618 vol. di c. 125 con un antico indice e pandetta moderna non numerati (*N.* 69). — Sono lettere del Vicerè dirette ai *Tribunali della pecunia* e *della visione e revisione dei conti* (V. appresso), con le quali si approvano le nomine de' deputati eletti dalle piazze in detti Tribunali, si autorizzano spese, e si danno altre provvidenze.

8. *Registro di lettere e provvisioni regie* 1569 - 1622 vol. di c. 29 oltre due di un antico repertorio non numerato (2). Precede la pandetta (*N.* 70).

9. *Registro di lettere e provvisioni regie* 1581 - 1587 (3), vol. di c. 111. Precede la pandetta. (*N.* 71). — Atti della stessa qualità e natura degli antecedenti.

10. *Registro di biglietti dei Vicerè*, 1593 - 1625 di c. 36 con pandetta (*N.* 72). — Le scritture riguardano il *Tribunale della pecunia.* (V. appresso).

---

(1) Le lettere e provvisioni, che rare nei primi anni cominciano ad essere più numerose e seguite dal 1680 in poi, finiscono propriamente al 1752 e 1757; ve ne sono però due che appartengono al 1761 e 1765. Gli originali trovansi ordinariamente nella collezione sopra notata al n. 4.

(2) Al fol. 104 leggesi la provvisione del Vicerè D. Pedro Giron Duca d'Ossuna dei 13 febbraio 1586, con cui approva le conclusioni degli Eletti per la costruzione di un giardino di semplici, o orto botanico. Siccome però la *piazza* del popolo diè memoriale in contrario, così la proposta non ebbe effetto alcuno.

(3) Vi sono però trascritte anche alcune carte di anni antecedenti dal 1556 al 1579.

11. *Dispacci e biglietti di Palazzo al Tribunale della Fortificazione, acqua e mattonata,* 1601 - 1798 vol. 10 legati in 6 con le pandette corrispondenti in ciascun volume (*N.* 73 - 78).—Originali (1). Sono ordini per la distribuzione delle acque potabili, per l' incanalamento delle lave, per la rifazione e polizia delle strade, nettamento ed accomodo di formali, corsi luridi, e fontane, e per altri oggetti dl simile natura.

12. *Registro dei biglietti di Palazzo,* 1602 - 1699 vol. 4 con un indice antico e con una pandetta nuova per ciascun volume (*N.* 79 - 82).

13. *Licenze per scrivere al Papa o ai Cardinali*, 1625 - 1767. Fascicolo (*N.* 83). — Sono memoriali degli Eletti e di altri chiedenti il permesso di scrivere a Roma, sui quali sta notato il *liceat scribere* del Vicerè e del Collaterale, o del Re nei tempi borbonici. In alcuni di essi vi è unita anche la minuta della lettera da inviarsi con qualche carta relativa.

14. *Dispacci reali*, 1733 - 1734 vol. di c. 217. Vi è l'indice (*N.* 84). — Originali e copie. Sono ordini reali scritti

---

(1) Siccome nella serie di questi dispacci vi sono varie lacune, ed irregolarità di legatura, così giova notare gli anni, che ciascun volume comprende. Essi sono: vol. I da'16 novembre 1601 a 28 giugno 1646; vol. II, *olim* II e III, dai 21 aprile 1660, ai 13 aprile 1669, e dai 28 maggio 1731 a 11 luglio 1733; vol. III, *olim* IV e V, dai 12 ottobre 1732 a 3 ottobre 1747, e dai 30 gennaro 1746 a 24 novembre 1750; vol. IV, *olim* VI, dai 13 novembre 1751 a 4 luglio 1760; vol. V, *olim* VII, dagli 11 febbraio 1760 a 23 luglio 1773; vol. VI, *olim* VIII, IX e X, dal 1 ottobre 1773 a 16 dicembre 1779, dai 12 gennaio 1730 a 3 gennaio 1789, e dai 29 ottobre 1790 a 1 dicembre 1798.

ai vicerè Conte de Harrach, e Giulio Visconti per lo più in ispagnuolo da gennaio 1733 a 6 marzo 1734.

15. *Registro di dispacci e rappresentanze pel Tribunale della fortificazione* 1739 - 1749 vol. di c. 190 con pandetta. Altro 1743 - 1794 - 1797 - 1800 - 1805 vol. di c. 83 (*N.* 85 - 86).

16. *Dispacci coi relativi memoriali. Supplemento*, 1751-1805 vol. di c. 304 (*N.* 87). — Originali. Riguardano principalmente la portolania, e l'annona.

17. *Registro dei reali dispacci rappresentanze, e certificatorie*, 1780 - 1799 vol. 4 con le pandette corrispondenti in ciascun volume (*N.* 88 - 91). — Riguardano la Città in generale.

18. *Registro dei reali dispacci con le corrispondenti rappresentanze al Re*, 1786 - 1798 vol. 3 (*N.* 92 - 94).—Riguardano l'annona olearia.

19. *Regali dispacci per la deputazione dell'annona frumentaria colle annesse rappresentanze*, 1794-1799 (1); e 1803 - 1804 (2) vol. 12 (*N.* 95 - 106). — Originali.

20. *Registro dei reali dispacci per l'annona frumentaria*, 1794 - 1799 vol. 2. Nel solo secondo vi è la pandetta. (*N.* 107 - 108). — Sono copie della scrittura precedente.

---

(1) Nel vol. XI, che finisce coll'agosto 1799, a p. 225 e ss. si leggono alcuni dispacci firmati dal card. Fabrizio Ruffo Vicario generale o da Giuseppe Zurlo ripristinato nella segreteria di Stato ed azienda, e dati dal quartiere generale del Ponte della Maddalena dai 14 ai 25 giugno 1799.

(2) Il vol. XII comincia col dispaccio del 23 settembre 1803, che riunendo i due rami dell'annona frumentaria ed olearia istituisce la *Deputazione annonaria*, e finisce coll'aprile del 1804.

21. *Registro dei reali dispacci per la Deputazione di Portolania*, 1794 - 1805 vol. di c. 328 con pandetta (*N.* 109).

22. *Registro de' reali dispacci per la regia Deputazione di Città* (V. appresso) 1799 - 1800 di c. 158 con pandetta (*N.* 110).

23. *Registro de' reali dispacci alla Deputazione annonaria*, 1799 - 1804 vol. di c. 127 (*N.* 111).

24. *Registro dei reali dispacci pel Regio Senato*, 1800-1806 vol. 3 con le pandette annesse a ciascun volume (*N.* 112 - 114).

25. *Registro de' reali dispacci pel Tribunale della revisione dei conti* 1800 - 1806, *e pel Senato* 1804-1806 vol. di c. 42, e 58; mancante della fine (*N.* 115). Vi sono pure trascritte rappresentanze e certificatorie (1).

III. Piazze o sedili.

Le scritture delle *piazze o sedili* di Napoli non si conservano già nell'archivio municipale, ma nel Grande Archivio; ove furono depositate, allorchè nel 1861 si abolì la *Real Commissione dei titoli di nobiltà* succeduta nel 23 marzo 1833 (2) al *Consiglio dei Majoraschi*, che ai 21 dicembre 1809 aveva sostituito il supremo *Tribunale conservatore della nobiltà*, cui nel 1800, soppressi i sedili, quelle carte furono attribuite. Esse ora si trovano ivi (3) nel

(1) Al fol. 19 de'Dispacci pel Senato vi è il *Piano degli uffizii* del medesimo degli 8 gennaio 1806.

(2) Può consultarsi in proposito Parrilli, *Reali decreti rescritti e ministeriali in linea di regolamento per la Real Commissione dei titoli di nobiltà*. Napoli 1842 in 4.

(3) Le carte del sedile di Capuana cominciano dal 1564, quelle di Nido dal 1611, quelle di Montagna dal 1620, quelle di Porto dal 1557, e quello di Portanova dal 1584.

2° Uffizio (V. Trinchera, *O. c.* p. 415). Qui esistono soltanto, (oltre quelli che sono alligati nei volumi delle diverse materie cui si riferiscono, e specialmente nelle *Cautele*) i seguenti pochi

1. *Voti delle Piazze per diverse dipendenze o materie* 1658 - 1760. Fascio di mazzi 33. (*N.* 116).— Contengono *certificatorie* o fedi dei segretarii delle *Piazze* comunicate al *Tribunale di S. Lorenzo* o ai *Cinque e sei*, che attestano le deliberazioni fatte dalle medesime sopra varii argomenti. Nel principio del fascio vi è l'indice specificato di tutte le scritture in esso contenute (1).

IV. Cinque e sei.

I *Cinque e sei*, di cui si è fatto cenno più innanzi, erano i cavalieri deputati al governo delle *piazze* nobili, cinque per Nido, sei per ciascun'altra *piazza*, onde si diceva: *Il signor Tale cinque di Nido. Il sig. Tale sei di Capuana.* Questi deputati, che si sceglievano a sorte tra i nomi di tutti quei che appartenevano al Sedile, scritti sopra tante cartelle (2), avevano la giurisdizione sui nobili della propria *piazza* nelle quistioni, che potevano sorgere tra essi, salvo se vi fusse seguita effusione di sangue (3), ma nelle deliberazioni non avevano voto alcuno (4). Nelle *piazze* di Montagna, Porto, e Portanova i *Sei* nuovi, in quella di Capuana i *Sei* vec-

(1) Sono principalmente da notarsi i voti per l'ambascerie 1658; per l'unione di tutte le deputazioni 1707; per l'abbreviazione dei termini di Sindacato 1710; per le rifezioni dell'annona, e della cassa militare 1711; per l'affare dei beneficii 1722; per la naturalizzazione 1722, pel Tribunale della Bagliva 1729 ecc.

(2) Surgente, *De Neap. illustr.* cap. 23 n. 22. Nella *piazza* di Capuana però erano scelti dai *Sei* che uscivano di carica. Capaccio, *O. c.* p. 643.

(3) *Privil.* I, p. 31; II, p. 264. Capaccio *O. c.* p. 643.

(4) Capecelatro, *Annali* p. 106.

chi nominavano gli Eletti pel *Tribunale di S. Lorenzo*, ed i *cavalieri*, che dovevano comporre talune deputazioni ordinarie o straordinarie della Città. Nella sola *piazza* di Portanova creavano, quando toccava, anche il Sindaco. Il loro ufficio era annuo. Ad essi propriamente apparteneva convocare le *piazze*, estraendo a sorta il nome di quella che doveva cominciare il giro, ed essi, quando occorreva, sia a richiesta del Governo o degli Eletti stessi, sia per propria iniziativa si riunivano nel capitolo di S. Lorenzo per deliberare degli affari comuni a tutta la Città.

In queste riunioni la piazza del Popolo, allorchè v' interveniva, era rappresentata dall'Eletto e da due deputati, che per tale contingenza dicevansi: *I signori Sei del popolo* (1). La votazione era fatta sempre per *piazza* e non per individuo.

1. *Conclusioni ed appuntamenti* 1618-1799; (2) volumi 8; solo nel volume VIII vi è la pandetta (*N.* 117-124).— Sono deliberazioni dei *Cinque e sei* di tutte le *piazze* riuniti, e in cui s'inseriscono biglietti del Vicerè, memorie e relazioni del *Tribunale di S. Lorenzo*, o delle varie Deputazioni, ed altre scritture tanto originali che in copia.

---

(1) *Cinque e sei*, *Conclusioni*, VI, f. 72 ed altrove.

(2) Giova distinguere gli anni contenuti in ciascun volume. Vol. I dai 21 aprile 1619 a'17 ottobre 1658. Dal f. 170 però vi sono carte del 1724 e 1726-II dai 4 febbraio 1659 a'15 maggio 1681-III dai 18 febbraio 1684 a'21 dicembre 1712. In questo volume al f. 30 si trova la *Relazione della lite tra Carmignano e Ciminiello nel 1705*, ed al f. 99 lo *Stato dell'annona della Città nel 1708 e nel 1710*-IV dai 6 agosto 1715 a' 18 marzo 1718-V dai 20 ottobre 1723 a'3 dicembre 1729. In questo volume sono anche inseriti gli atti per la nuova *Deputazione dei pregiudizii* o *dell'ambasceria* creata dalle piazze nell'ottobre 1723-VI dai 31 marzo 1728 a' 1 ottobre 1761-VII dai 24 ottobre 1761 a'28 giugno 1773-VIII dai 18 settembre 1773 a'13 gennaio 1799. In questo volume al f. 284 si trova il *Bilancio della Città del 1783* ed al f. 431 i *Conti e fruttati di varii cespiti della Città* nel 1797.

2. *Cinque e sei. Scritture varie.* 1614-1793. Fascicolo (*N.* 125).—Sono per lo più copie o minute; non vi mancano però alcune certificatorie originali fatte dai *Cinque e sei*, o ad essi indirizzate, e talune fedi del giuramento dato dai nuovi Eletti in mano dei medesimi di osservare le conclusioni stabilite dalle *piazze* nel 1719 e nel 1723 circa le naturalizzazioni di grazia in virtù dell' appuntamento dei 10 gennajo 1728 (1).

V. Deputazione del Buon Governo.

Questa Deputazione, che in certo modo succedeva agli *Otto del buono stato* del 1387, ai *Dieciotto della Balia* del 1435, e ad altre Giunte simili, era creata da tutte le *piazze* nei mutamenti politici, ed assumeva il governo della capitale ed in parte anche del regno (2). Componevasi dagli Eletti, da due deputati per ciascuna *piazza* nobile, e da quattro consultori della *piazza* del Popolo. Principale attribuzione della medesima era la formazione della milizia urbana in Napoli, ed il provvedere ai bisogni più urgenti. Ferdinando IV nel 1800, non riconoscendo negli Eletti della città ed in questa Deputazione il diritto o il privilegio, che voglia dirsi, *di assumere parte del governo nell'avvicinarsi il nemico*, (3) prese da

(1) *Deput. dei Capitoli* ec. *Appunt, Concl. e Mem.* XI, 212 v.

(2) Per quanto lo stato anormale del paese poteva allora permetterlo, una tale ingerenza della capitale nelle cose del regno era in taluni casi dalle provincie riconosciuta. Infatti nel 1707 la città dell'Aquila con suo memoriale supplica *gli Eletti e Deputati del Buon Governo e l'Ecc. madre comune di tutte le città del regno a riceverla sotto la sua protezione*; e nel 1734 la medesima Deputazione scrive alle città capitali di ciascuna provincia per parteciparle l'ubbidienza da essa prestata a Carlo III, affinchè con tale esempio quelle città operassero il medesimo.

(3) *Privilegi assurdi*, dice l'editto del 25 aprile 1800, *che non hanno mai esistito e che la più sfrenata codardia possa immaginare.* V. Pram. 3, tit. *De officio decurionum urbis.*— Colletta, *Storia del r. di Nap.* V, 7.

ciò argomento a decretare in virtù della riconquista del regno l'abolizione dell'antica forma del governo municipale di Napoli.

1. *Atti della Deputazione del Buon Governo*, 1707. 1734. 1799 (1) (*N.* 126).

VI. Parlamenti generali.

I parlamenti generali sotto i vicerè non avevano altre attribuzioni, se non se, 1° quella di votare periodicamente un sussidio ordinario o straordinario al governo, che dicevasi *donativo*, ma che per gli intrighi dei Vicerè e per la servilità de' baroni non aveva nulla di volontario, e 2° quella di domandare in compenso dal sovrano, o dal vicerè alcune grazie e privilegi, che anche accordati, spesso non erano mantenuti. Gli atti di questi parlamenti, che il Granito credette per la maggior parte perduti (2) e che cominciano propriamente dal 1554, e (3) terminano al 1642, allorchè ne fu solennizzato l'ultimo, si trovano nei libri *Praecedentiarum*, che appresso saranno notati. Essi sono poco conosciuti (4) e solo alcuni ne fu-

---

(1) Gli atti del 1799 sono poche carte de'primi di gennaio, che riguardano l'istituzione della guardia civica.

(2) Granito. *Storia della congiura del principe di Macchia nel 1701*, t. I, p. 12. Il Galante nella *Descriz. geografi. delle due Sicilie* t. II, p. 80 della 2ª ediz. anche erroneamente asserisce che nell'archivio della città di Napoli manchino gli atti del parlamento del 1642.

(3) Pei parlamenti anteriori, cioè dal 1494 al 1552, nei libri *Praecedentiarum* si trovano registrate le semplici notizie della sollennizzazione di essi, e la menzione del Sindaco, che vi funzionò.

(4) Intorno ai nostri parlamenti possono principalmente consultarsi tra i pochi, che ne accennano alcun che, il Capecelatro negli *Annali*, il Vivenzio nella *Storia di Napoli* t. I, p. 291, ed il Granito nella *O. c.* p. 1 e ss. Niuno però nè ha trattato ancora di proposito, e niuno, se n'eccettui il Capecelatro, che facendo parte di quelle assemblee ne conosceva praticamente l'indole e la forma, ha avuto notizia ed ha consultato i libri *Praecedentiarum*.

rono pubblicati, per le stampe nei volumi dei *Capitoli e Privilegi;* ma ordinariamente non nella loro integrità e per giunta assai scorrettamente. Giova quindi dare un breve cenno della costituzione, e della forma di queste politiche assemblee.

I parlamenti in quel tempo erano convocati dai vicerè in nome del sovrano con viglietto circolare indirizzato ai presidi delle provincie, i quali ne davano comunicazione ai feudatarii ed alle università del regno. Poscia con altro viglietto dello stesso vicerè si avvisavano gli Eletti della città, affinchè lo partecipassero alle *piazze* nobili per la nomina del Sindaco. Allora quella, cui spettava il giro, nominava uno dei suoi membri a quest'ufficio.

Nel giorno designato il Vicerè col Sindaco a dritta accompagnato e seguito da numeroso stuolo di titolati ed altri nobili si portava in gran gala in S. Lorenzo, ove nel refettorio, ch'era il luogo a ciò destinato, apriva il parlamento, leggendosi dal Segretario del regno le lettere reali, che esponevano i bisogni della corona per le guerre e per la difesa della religione e dello stato, e chiedevano il solito donativo. Talvolta il Vicerè aggiungeva qualche sua lettera o discorso in proposito. Il Sindaco, che era il presidente nato di queste generali assemblee, dopo ciò, chiedeva tempo a deliberare e designava ai baroni il giorno della prima tornata.

Tutti i feudatarii *in capite*, cioè che tenevano i feudi immediatamente dal sovrano, (1) ed i sindaci delle università demaniali del regno avevano dritto d'intervenire nei parlamenti, nei quali, a differenza della Sicilia, il clero non aveva una rappresentanza speciale. Se non che la maggior parte dei baroni e le università a beneplacito del Vicerè delegavano i loro poteri a procuratori, che per

---

(1) Il Vivenzio p. 260 erroneamente afferma, che nei parlamenti sotto i vicerè *intervenivano il Sindaco della città di Napoli, i deputati del baronaggio e non tutti i baroni, ed i Sindaci e deputati delle università demaniali*, e che in quelli che si tennero *dopo il 1640 non si videro più intervenuti i deputati delle città demaniali, nè tutti i baroni, ma il Sindaco e gli eletti di Napoli, ed i rappresentanti del baronaggio.*

l' ordinario erano magistrati ligi al governo. Al Sindaco spettava la verifica delle procure (1), il che facevasi nella prima tornata. Indi si eleggevano i deputati del parlamento, che erano 24, cioè 12 pel Baronaggio, sei titolati e sei non titolati, tutti scelti dal medesimo, e 12 per la Città nominati dalle *piazze* nobili e popolare. Fatto ciò si procedeva alla votazione del donativo chiesto, e si stabiliva il modo come dovesse pagarsi. La votazione facevasi per ordine di precedenza. Cominciavano i sette grandi uffizii del regno o chi di essi era presente; seguivano poscia i principi, i duchi, i marchesi, i conti, ed i baroni; ultimi votavano i sindaci delle università demaniali. I voti erano scritti specificatamente e numerati dal segretario della città.

Nelle tornate successive i soli deputati, assistiti dagli avvocati ordinarii della Città, discutevano e stabilivano le grazie da domandare al sovrano e al vicerè, le quali sottoscritte dai medesimi deputati (2) erano lette e votate dall' intera assemblea. A sollecitarne poi la spedizione, chiuso che fosse il parlamento, si nominavano quattro altri deputati, due per la città e due pel baronaggio. Da ultimo in un giorno stabilito ritornava il Vicerè in S. Lorenzo, e, fattaglisi l' offerta del donativo e presentate le grazie che si domandavano, chiudeva il parlamento.

Dopo il 1642 non convocandosi più parlamenti generali i donativi (se si eccettui quello del 1718, che fu votato da un' assemblea di soli baroni specialmente riunita) si fecero dalle sole *piazze*, e si regolarono dalla *Deputazione del donativo*, di cui si tratterà più innanzi.

I. *Praecedentiarum*, 1488, 1787 vol. 10 così distinti: I, 1488-1556 di c. 178 — II, 1554-1556 di c. 294 —

(1) Se il Sindaco nell'esame delle procure, come dice il Capecelatro l. c., voleva compiacere al Vicerè si poteva commettere qualunque malvagità e fraude nel parlamento senza che niuno potesse vietarlo.

(2) Nella carta i deputati della città firmavano a dritta, quelli del baronaggio a sinistra.

III, 1570-1586 di c. 280—IV, 1586-1605 di c. 238—V, 1604-1616 di c. 153—VI, 1617-1622 di c. 191—VII, 1623-1646 di c. 165—VIII, 1636-1642 di c. 259—IX, 1642-1717 di c. 168—X, 1718-1787 di c. 264 e più 7. In tutti questi volumi vi è la pandetta corrispondente meno che nel IX, che ha soltanto un indice più antico. (*N.* 127-136).—Contengono carte di varia natura (1). Gli atti dei parlamenti dal 1554 al 1642 si trovano nei volumi II-VIII. Oltre ad essi vi è la cronaca delle pubbliche funzioni fatte dalla città, come feste, cavalcate, baciamani e simili con le carte relative; nè vi mancano altri atti riguardanti l'amministrazione del Comune, come (specialmente nel I. vol.) privilegi, notamenti, deliberazioni, assise ec. (2).

2. *Capitula parlamenti generalis domini proregis* 1306-1536 vol. di c. 137 (*N.* 137).—Registro del secolo XVI contenente capitoli, grazie, e privilegi per la massima parte stampati (3).

---

(1) Queste scritture si dissero *Praecedentiarum*, o secondo il titolo che si legge al f. 44 del I volume: *De precedentia nobilium sedilium in honoribus et dignitatibus occurrentibus universitati Neapolis*, perchè in origine servirono a documentare la precedenza delle piazze nobili o del sindaco di esse in tutte le pubbliche funzioni.

(2) Nel vol. IX vi sono le notizie dell'accaduto nell'entrata delle truppe austriache in Napoli nel 1707, ed alcune lettere originali dell'Imperatore Giuseppe e di sua moglie l'imperatrice Eleonora; nel vol. X le notizie di quanto si praticò nella venuta di Carlo III nel 1734.

(3) Sono principalmente da notarsi i *Capituli et supplicationi si dimandano per la università gentil homini citatini et habitanti et armigeri, che so al presente in la magnifica cità de Napoli, ad li illustrissimi D. Cesare Borgia Duca di Romagna et de Valentinois, Monsignor de Ubegni, gran commestabile del Regno et Conte de Cajazà, Generali locum-*

3. *Parlamenti generali*, vol. I e II, 1534-1557. III 1570-1583 (*N.* 138-139). — Sono copie delle scritture esistenti nel vol. II e III dei *Praecedentiarum.*

4. *Parlamenti generali. Piazze. Scritture varie* 1532-1741, vol. di c. 236 (*N.* 140).—Sono scritture originali o in copia, che riguardano i parlamenti generali o i voti delle piazze in materia di donativi (1).

5. *Parlamenti generali. Procure* 1552-1638. Fasci 5 (*N.* 141-145).—Atti notarili per lo più in pergamena.

VII. Deputazione del Donativo. — Deputazione per la refezione della cassa militare.

La Deputazione del donativo che creavasi da tutte le *piazze* della città avea per oggetto il trovare e stabilire gli espedienti necessari, onde ricavarsi le somme offerte periodicamente alla Corona. Componeasi per l'ordinario da tre deputati per ciascuna *piazza* nobile e da altri tre Deputati con l'Eletto per quella del popolo. Dapprima riguardava soltanto la città, poichè gli espedienti pei donativi comuni a tutto il regno si deliberavano negli stessi parlamenti generali; ma dopo il 1642, dismessi questi e data facoltà alle *piazze* di votare donativi pel resto del regno, essa ebbe ad un tale scopo relazione ed autorità anche nelle provincie. Le scritture quindi che si riferiscono ai donativi fatti esclusivamente dalla città saranno registrati nella P. III al cap. *Deputazioni senza giurisdizione;* qui

---

tenenti della Christianissima Maiestà ec. Dati in felicissimis castris Maiestatis Christianissime apud Marcianisium ultimo julii 1501. Documento inedito ed ignorato dagli storici, di cui non si trova copia nei libri *Praecedentiarum.*

(1) Tra le altre carte sono da notarsi una copia delle grazie dimandate dall'università di Maratea nel 1552 f. 14, e le proteste dei sindaci di Sorrento e d'Aversa per la precedenza nel sedere in parlamento f. 7 e 10.

si notano soltanto quelle che riguardano i donativi comuni alla città ed al regno; dei quali giova premettere l'elenco (1).

Donativo del 1701. Questo donativo fatto a Filippo V nel 1701 fu di annui duc. 15,000 col capitale che da essi ne avrebbe potuto ricavare la regia corte sull'avanzo delle tre ultime imposizioni di grana 37 $^1/_2$ sopra ogni tomolo di sale, le quali furono già stabilite tanto in questa città, quanto in tutto il regno per la fabbrica della nuova moneta nel 1683-1686-1689. L'avanzo delle imposizioni sul sale risultava dal dippiù degli annui duc. 75000 assegnati per supplire al danno della vecchia moneta; dippiù che era destinato all'ammortamento del capitale con le corrispondenti annue entrate.

Donativo del 1707. Questo donativo fu di duc. 350,000 da ricavarsi dal 2 per cento, già votato dalle piazze e da una giunta creata prima dell'ingresso delle armi cesaree (2) ed imposto per altro donativo sopra tutte e singole rendite nette, feudali e burgensatiche e sui fiscali (3) ed arrendamenti di un anno nella città e nel regno. Non essendo bastata quest'imposta ripetuta per tre anni (4) di seguito a formare il pieno del donativo si aggiunse prima due volte

---

(1) L'elenco di donativi dal 1500 in poi fu già compilato più o meno esattamente dal Mazzella, *Descriz. del regno di Nap.* p. 342, dal Costo, *Ragionamento* p. 28, dal Tassone, *de Antefato* p. 221, dal Galante, *Descr. geogr. delle due Sicilie* II, p. 67, e ss., dal Winspeare, *Storia degli abusi feudali* p. 88, not. 8, e recentemente dal Bianchini, *Storia delle Finanze di Napoli* p. 203 e ss. Ma le carte dell'Archivio municipale possono somministrare dati più esatti, onde rettificare il computo fattone, od aggiungere qualche nuova particolarità de'medesimi ignorata da quei patrii scrittori.

(2) Cf. *Cinque e sei* vol. III f. 59 V. pure Granito, *O. c.* II, 114 e nota 31 p. 198. Per questo donativo fu già creata una *Deputaziane per gli espedienti votati dall'ultima Giunta generale*, i cui atti si trovano legati in un volume intitolato: *Deputazioni varie* 1596-1707 che appresso sarà registrato.

(3) *Fiscali* o *funzioni fiscali* si chiamavano allora tutti i tributi appartenenti allo stato o al *fisco*.

(4) Il Galante, il Winspeare ed il Bianchini malamente affermano che

la tassa del 2 per °/₀ sugli ufficii (1), ed indi s'imposero duc. 50,000 sui benestanti della città, e duc. 100,000 su quelli del regno da collocarsi e ripartirsi a ragione de' fuochi ed a grana 26 o 28 a fuoco.

Donativi del 1716 e 1717. Ciascuno fu di duc. 200,000 da ricavarsi dai fuochi del regno con carlini tre per fuoco, dai possessori dei feudi rustici col 13 per °/₀ sulla rendita, dagli effetti dei forestieri col 24 per °/₀ sui medesimi, e finalmente dagli assegnatarii e consegnatarii degli arrendamenti coll'otto per °/₀ sul reddito di essi. Il primo donativo fu fatto per le *fasce* (la nascita) dell'arciduca Leopoldo d'Austria, e l'altro per la nascita dell'arciduchessa M.ª Teresa (2).

Donativo del 1718. Ai 10 novembre di questo anno, in seguito di un rescritto del Vicerè in data del 2 settembre si riunì nella chiesa di S. Domenico un'assemblea di baroni e feudatarii titolati e non titolati dimoranti in Napoli, la quale votò un donativo di duc. 300,000 pagabili dal baronaggio su tutti gli effetti di natura feudale; tassandosi grana 65 a fuoco, ed il 25 per °/₀ sui rilevii (3).

Donativo del 1720. Pei bisogni della guerra di Sicilia fu fatto un donativo di duc. 616,000 da ricavarsi dai benestanti del Regno. La tassa fu imposta pel numero dei fuochi e calcolata per le università demaniali a carlini 15 a fuoco, e per le università baronali a carlini 7 ½ a fuoco. Dalle prime si ebbero ducati 99,980 circa, dalle seconde ducati 222,738. Pel dippiù s'impose un secondo tornese a rotolo di neve per Napoli e casali, e si prese il quarto delle ren-

---

il donativo fu ripetuto altre due volte. Invece il 2 per °/₀ fu esatto tre volte, e diede fino al 1740 la somma di duc. 186,000,40.

(1) Questa tassa diede duc. 11277,16.

(2) Così allora chiamavasi *l'adjutorium* prescritto in tali casi dalle *Costituzioni* del Regno.

(3) Prestazione che si doveva dal feudatario al Sovrano in segno di ricognizione del diretto dominio per ogni novella investitura del feudo. Consisteva nella metà dei frutti di questo nell'anno in cui avveniva il passaggio di esso.

dite dei forestieri sui fiscali, adoe (1), ed arrendamenti, che diè circa 40,000 ducati (2).

Donativo del 1725. Fu di duc. 150,000 da pagarsi, per duc. 50,000 dai baroni, ripartiti per fuoco a grana 17 $^{1}/_{2}$; per duc. 50,000 dalle università, similmente ripartiti per fuoco a grana 14 $^{3}/_{4}$, e finalmente per duc. 50,000 dagli arrendamenti tassati in duc. 3 e grana 75 per cento.

Donativo del 1730. Fu fatto dal baronaggio in duc. 480,000 da pagarsi cioè: duc. 100,000 dai baroni tassati in ragion di rilevio, ducati 189,243 dagli arrendamenti e dai possessori di adoe tassati pel decimo sopra un'annata, duc. 80,539 e gr. 12 dalle università del regno tassate per fuoco come nel 1720 a grana 65 per fuoco, ed il resto dal bassamento o conversione degli annui duc. 75,000 sopra le grana 37 $^{1}/_{2}$ a tomolo di sale dal 5 al 4 $^{1}/_{2}$ per cento.

Donativo del 1731-1732. Fu di duc. 300,000 da ricavarsi dagli effetti e persone non gravate nei passati donativi. Oltre a ciò non si rileva altro dalle carte dell'archivio municipale.

Donativo del 1733. Pel soccorso della guerra in Lombardia fu votato un donativo di duc. 600,000 da ricavarsi accrescendo grana cinque sopra ogni tomolo di sale, che si consumava nella città e regno, imponendosi un grano e $^{1}/_{2}$ dippiù sopra ogni peso di calce, mettendosi un testatico per duc. 50,000 sui baroni e per 20,000 sui benestanti del regno, e per duc. 35,000 sui nobili e benestanti della città, e finalmente aumentandosi di gr. 26 a cantaio il dazio sullo zucchero.

Donativo del 1734. In questo anno al nuovo re Carlo III fu votato il donativo di un milione da ricavarsi dai residui dovuti dai

---

(1) L'*adoa*, al tempo di cui tratto, era una contribuzione ragguagliata all'annuo importo della quarta parte della rendita del feudo, secondo che questo era tassato nei *Cedolarii* della Regia Camera.

(2) Il Galante, e dietro a lui il Winspeare ed il Bianchini notano un donativo di duc. 300,000 nel 1721 ricavato da gr. 41 $^{1}/_{2}$ a fuoco, e dal 16 $^{1}/_{2}$ per $^{0}/_{0}$ sui rilevii, ma io non ne trovo documento nell'archivio municipale.

feudatarii e università del regno per l'antecedente donativo, e da un nuovo carico imposto sugli uni e le altre, dagli avanzi dell'imposizione di un grano e mezzo a peso di calce e di carlini cinque a cantaio di zucchero e dagli avanzi delle grana cinque a tomolo di sale; non che dalla imposta di un grano e mezzo a libbra di cera e dal bassamento delle partite di grana 37 ½ dei sali dal 4 ½ al 4 e delle partite sulle farine di Roomer dal 4 ½ al 4 per cento, e finalmente dalle provvisioni dei delegati e governatori degli arrendamenti.

Donativo del 1738. Questo donativo fu fatto a Re Carlo III in occasione del suo matrimonio con Maria Amalia Walpurga figlia dell'Elettore di Sassonia Re di Polonia per la somma di 1 milione e di 25,000 ducati per le spese delle feste; da ricavarsi cioè: per ducati 103,895,50 dal baronaggio ratizzato in ragion di rilevio, per duc. 213,752 da un grano e tre cavalli sopra ogni rotolo di zucchero immesso in Dogana, e per duc. 757,352,50 da un altro carlino dippiù a tomolo di sale.

Donativo del 1740. Fu di duc. 500,000 per la nascita di Maria Elisabetta primogenita di Carlo III, cioè duc. 200,000 a titolo di *fasce,* e 300,000 per dono gratuito, tutti pagabili in due anni. Tale somma dovea ricavarsi; 1° dalle università del regno per ducati 160,362,63; tassate le demaniali a carlini 4 a fuoco e le baronali a carlini 3 ½; 2° dagli ufficii regii per duc. 50,000; 3° dal baronaggio per duc. 50,000 tassati in ragione di rilevii; 4° dalla imposizione di carlini 3 ad oncia sopra tutte le mercanzie o robbe non commestibili soggetti alla regia dogana di Napoli (1) fino alla esazione di duc. 145,069,97 da amministrarsi dalla Città, e 5° finalmente dallo avanzo dei sali che doveva vendersi al 4 per % per duc. 124,567 e gr. 40 (2).

Donativo del 1741. Fu di un milione di ducati fatto a Carlo III per gli occorrenti bisogni, e da ricavarsi dall'imposizione di carlini 3

(1) V. appresso nel *Patrimonio della città.*

(2) Cf. *Atti del 1740-1741* (N. 155) f. 40 e ss. A. M.

ad oncia sulle mercanzie soggette alla regia dogana di Napoli ridotta a grana 23 ad oncia e da temporanea a stabile e perpetua (1). Il fruttato della detta imposta fu calcolato ad annui duc. 57,500, dei quali 40,000 si vendettero al 4 per °/₀ pel capitale di un milione, ed il resto parte fu venduto per pagare il residuo del passato donativo del 1740 e per la rifazione del Lazaretto di Nisita, e parte rimase per le spese di esazione occorrenti per la imposta.

Donativo del 1746. Fu di duc. 300,000 pel sussidio della guerra in Lombardia, da ricavarsi dalla vendita degli avanzi dei sali e delle grana 23 ad oncia per annui duc. 5000 dei primi e 7000 dei secondi, che al 4 per °/₀ davano il capitale di duc. 300,000.

Donativo del 1747. Fu di duc. 650,000 al re e di duc. 50,000 alla regina per la nascita del principe D. Filippo, da ricavarsi, 1° dalla vendita delle grana 6 ad oncia che sopra la imposizione detta *lo ius reale* della regia dogana godevano di franchigia i Napoletani privilegiati ed ogni altra persona (2), e che davano annui duc. 12,239,96 e 11 dodicesimi. Questa somma venduta al 4 per °/₀ dava il capitale di duc. 305,999; 2° dalla vendita delle grana 6 ad oncia tra le dodici, che la regia corte da alcuni anni esigeva a suo beneficio dai Cavaioli per le franchigie che questi godevano nella dogana di Vietri, e che davano annui duc. 1077 e gr. 6. Questa somma venduta al 4 per °/₀ formava il capitale di duc. 26,826, e gr. 65; 3° dalla vendita degli annui duc. 1825 per la transazione dei privilegiati matricolati della seta pel capitale di duc. 43,625; 4° dai baroni ratizzati per rilevio per duc. 100,000 pagabili in tre anni, e dalle università demaniali e baronali, tassate a grana 24 le prime e a grana 12 le seconde per fuoco, in duc. 157,889 pagabili pure in tre anni, e 5° finalmente dalla vendita di annui duc. 3622,40 sopra l'avanzo dello importo delle gr. 23 ad oncia pel capitale di duc. 90,560,16. Il dippiù

---

(1) V. appresso la *Deputazione delle grana 23 ad oncia* nella P. III e le scritture di questa gabella nel *Patrimonio della città.*

(2) Vedine le scritture nel *Patrimonio della città.*

che risultava dalla detta vendita, tolti i duc. 15,000 per le feste da farsi, restava per cautela degli acquirenti le partite suddette.

Donativo del 1783. Le *piazze* della città riunite ad insinuazione del marchese della Sambuca segretario di Stato fatta agli Eletti, nel luglio ed agosto 1783 votarono un donativo a re Ferdinando IV di duc. 1,200,000 pagabili in quattro anni cominciando da gennaio 1784 per sovvenire alle spese occorrenti nelle luttuose circostanze del tremuoto avvenuto nella Calabria ultra, e da ricavarsi ducati 300,000 dal baronaggio in ragione delle adoe, duc. 300,000 dagli avanzi delle rendite delle università del regno, e duc. 600,000 dalle rendite dei territorii esistenti nella città, suoi casali e distretto, e nell'agro aversano (1), e dalle rendite dei beni delle Chiese e luoghi pii di tutto il regno. Le spese si ricavarono da una tassa in ragione di adoe sui beni dei feudatarii forestieri ed assenti.

Donativo del 1790. Ai 3 aprile 1790 nel porto di Castellammare di Stabia s'incendiò il vascello *Ruggiero*. Le *piazze* ad istanza degli Eletti riunite dai *Cinque e sei* con certificatoria dei 7 aprile uniformemente votarono un donativo al re, onde riparare tal disastro, in duc. 500,000 pagabili in tre anni, e da ripartirsi, dedotte le volontarie offerte, ed una ragionevole tassa sulle adoe del baronaggio, tra la popolazione della città e del regno. La Deputazione creata all'oggetto stabilì, che duc. 200,000 si contribuissero dai baroni ratizzandosi a norma dei rilevii del 1744; duc. 40,000 da Luoghi Pii ed Ecclesiastici del regno proporzionandosi il carico sulla tassa del donativo del 1783; duc. 60,000 dai benestanti del regno tutto, che possedevano da 133 once catastali in sopra (2); e

(1) Le rendito degli effetti o beni degli ecclesiastici esistenti nel regno, esclusa la Calabria ultra, e quelle dei territorii nel distretto di Napoli o nell'agro aversano furono calcolate a duc. 2,145,000, cioè duc. 1,172,633,35 per gli ecclesiastici, duc. 672,504,83 pei casali, e duc. 190,883 pel distretto di Napoli, e finalmente duc. 108,978,82 per l'agro aversano. *Donat. del 1783. Tassa* ecc. vol. 2.

(2) La tassa fu calcolata a grana 17 $^{3}/_{4}$ a fuoco, e la somma, che ne risultò, fu ripartita tra i benestanti.

duc. 14,0000 dai proprietarii di Napoli e distretto esclusi i Luoghi Pii. Le offerte volontarie sommarono a duc. 127,750. Restarono dunque a ripartirsi duc. 372,750. Il piano per la distribuzione ed esazione fu approvato dal re con dispaccio dei 23 novembre 1790.

Donativo del 1794. Con dispaccio pel segretario di Stato dei 27 gennaio 1794 il re Ferdinando IV chiese dalla nobiltà e dal baronaggio una sovvenzione, onde difendere e sostenere i dritti della religione e dello Stato, che poi in seguito dichiarò di duc. 120,000 al mese. La Deputazione riunitasi all'oggetto propose i seguenti espedienti: 1° L'imposizione di carlini 30 e gr. 09 dippiù a cantaio sul dazio che allora esisteva sul tabacco, i quali ascendendo a circa duc. 30,000 si potevano vendere al 4 per °/₀ ed averne il capitale di duc. 750,000. Nel caso che non si facesse il pieno di detta somma propose che si prendessero in ajuto gli argenti delle chiese, che volessero darsi, onde farne moneta, obbligandosi la città di pagarne l'annualità dello importo, cui quelle ascenderebbero, al 4 per °/₀; 2° Per la residual somma fino al compimento dell' annata ammontante ad 1,440,000 ducati avrebbe dovuto contribuire il baronaggio con una annata di adoe, che si calcolava a duc. 170,000 circa; 3° Il dippiù dovea ricavarsi con una tassa testatica imposta su tutti gli ordini di persone della città e del regno a titolo di prestazione, esclusi sempre i bracciali, gli artigiani, i salariati, ed i figli di famiglia.

Analoga alla *Deputazione del donativo* fu la *Deputazione per la refezione della cassa militare* che funzionò dal 1708 al 1713. Avendo il vicerè cardinal Grimani con viglietto dei 3 maggio 1708 per segreteria di guerra partecipato agli Eletti il bisogno che avea il regio erario di essere impinguato col frutto di un milione di ducati di rendita l'anno per la refezione della cassa militare, ed essendo state a tale oggetto le *piazze* riunite dai *Cinque e sei*, queste uniformemente deliberarono supplicarsi esso vicerè e con lui anche il re a degnarsi dare gli ordini opportuni, onde convocare un generale parlamento, con cui si avrebbe potuto dare sul proposito *provvidenza accertata con ottimo e regolare sistema universale*. Nello stesso tempo supplicarono che si riducesse il numero delle milizie,

che si trovavano allora nel regno, in quella forma che dai re predecessori si era praticato. Con lettera dei 10 agosto 1709 il re rispose che l'urgenza dei bisogni della corona non ammetteva dilazione alcuna, e quindi non permetteva di concedere la chiesta facoltà di radunare il parlamento, che avrebbe portato lungheria di tempo e di formalità. Allora la deputazione creata dalle varie giunte delle *piazze* per un tale oggetto, ai 4 settembre 1709 si volse a studiare essa i mezzi come rifare la dote della cassa militare, che già nel secolo antecedente era stata due volte nel 1612 e nel 1648 sistemata, e poi pei bisogni della Corona due volte alienata, e disfatta. Quindi dopo varie proposte, alcune rigettate dal Vicerè, come quella della abolizione delle franchigie degli ecclesiastici, ed altre non trovate convenevoli alle *piazze*, queste e le giunte generali nominate all'oggetto stabilirono; 1° che s'imponessero altri carlini 4 a tomolo di sale, oltre le grana 42 ½ già imposte, che formarono in uno carlini 24, dovendo le università e luoghi, che pigliavano sale a forza, pagare la metà; 2° che s'imponessero altri carlini 10 sopra l'estrazione di ogni soma di olio, oltre i soliti dritti; 3° e che s'imponessero carlini 4 per oncia (indi con cedola reale degli 11 dicembre 1713 ridotti a 3) sopra tutte le mercanzie soggette alla dogana di Napoli, esclusi i commestibili.

1. *Deputazione del donativo. Atti del* 1701 - 1716-1717-1720 - 1725 - 1730 - 1731 - 1733, vol. di c. 386 (*N.* 146)— Voti delle *piazze*, biglietti del vicerè, conclusioni della deputazione ed altre scritture relative alla materia. Originali.

2. *Deputazione del donativo. Atti del* 1707-1716; vol. di p. 255 (*N.* 147)— Scritture originali ed in copia della stessa qualità delle antecedenti (1).

3. *Deputazione del donativo. Libro di esazione del* 2 *e*

(1) Intorno a questo donativo può riscontrarsi anche nelle *Cautele* il volume CXIII f. 77.

del 4 *per cento pel donativo del* 1707 - 1708; vol. di c. 144 e 220 (*N.* 148).—Registro di conti e bilanci. Vi sono pure inserite altre scritture.

4. *Deputazione del donativo. Bilanci e note pel donativo del* 1716-1717. Fascicolo (*N.* 149).

5. *Deputazione del donativo. Atti del* 1718-1719; vol. di c. 135 (*N.* 150)—Biglietti del vicerè, conclusioni della assemblea generale del baronaggio che votò il donativo, e della deputazione creata all'oggetto ed altre scritture(1). Originali.

6. *Deputazione del donativo. Registro di polizze e mandati pel donativo del* 1716-1717, 1718-1719; vol. di c. 79 e 267 (*N.* 151).

7. *Deputazione del donativo. Atti del* 1731 - 1732; vol. di c. 89 (*N.* 152)—Biglietti del vicerè, voti delle piazze, conclusioni della Deputazione, lettere, ed altre scritture. Originali.

8. *Deputazione del donativo. Atti del* 1734, *e* 1736 (*N.* 153)— Sono due istrumenti originali uno in pergamena e l'altro in carta, i quali contengono il decreto di regio assenso pei donativi del 1733 e 1734 e sono per la maggior parte bruciati. Del primo però vi è una copia in carta.

9. *Deputazione del donativo. Atti del* 1734 - 1738, vol. di carte 122 (*N.* 154)—Scritture della stessa qualità di quelle degli antecedenti donativi (2).

---

(1) Al f. 24 trovasi la *Nota dei fuochi del regno.*

(2) A f. 18 e ss. trovasi la Relazione delle somme che si ricavarono dal passato donativo, e di quelle si potevano ricavare dagli espedienti proposti per questo.

10. *Deputazione del donativo. Atti del* 1738; vol di c. 42 (*N.* 155)—Atti della stessa natura degli antecedenti.

11. *Deputazione del donativo. Atti del* 1740-1741; vol. di c. 116 (*N.* 156)—Atti della stessa natura degli antecedenti.

12. *Deputazione del donativo. Registro di polizze* 1734-1738-1740-1741; vol di c. 439 (*N.* 157).

13. *Deputazione del donativo. Atti del* 1746; vol. di c. 103 (*N.* 158)—Scritture della stessa qualità degli antecedenti donativi. Vi si aggiungono conti e bilanci.

14. *Deputazione del donativo. Atti del* 1747; vol. di c. 142 (*N.* 159)—Atti della stessa natura degli antecedenti. Originali.

15. *Deputazione del donativo. Atti del* 1747-1794; vol. di c. 129 (*N.* 160)—Fino al f. 101 sono scritture trascritte dal vol. antecedente; indi seguono altri atti della Deputazione fino al 1760, e in ultimo poche scritture della Deputazione delle grana 6 ad oncia del 1792-1794.

16. *Donativo del* 1783. I. *Appuntamenti, rappresentanze e reali dispacci* con le carte relative; vol. di c. 553. II. *Regali dispacci e relazioni dei percettori* di c. 426. III. *Atti di appalto, patenti e copie estratte* di c. 312. (*N.* 161-163)—Originali.

17. *Donativo del* 1783. *Luoghi pii. Rivele originali* vol.7, cioè: I. *Capitanata e Principato Citra.* 1783-1785 di c. 151 e 438. II. *Contado di Molise e Principato ultra* 1784-1786 c. 314 e 466. III. *Abruzzo ultra* 1783-1786 di c. 631. IV. *Terra di lavoro* 1784-1785 di c. 920. V. *Terra d'Otranto e Terra di Bari* 1783-1785 di c. 429 e 129. VI. *Basilicata e Calabria citra* 1783 di c. 190 e 343. VII. *Agro*

napoletano 1783-1784 di c. 623 (*N.* 164-170)—Sono fedi dei sindaci o eletti delle università del regno che rivelano i luoghi pii e le cappellanie laicali in esse esistenti. Oltre a ciò in ogni provincia vi è la nota dei luoghi pii emergenti dal confronto fatto dall'attuario della Deputazione tra la lista di carico di ciascuna provincia e le fedi delle rivele fatte.

18. *Donativo del* 1783. *Documenti per le certificatorie* 1785-1788 volumi 11 (*N.* 171-181)—Sono reclami dei contribuenti, o certificati e fedi della Regia Camera della Sommaria o dei notai e sindaci dei varii paesi del regno circa i beni imponibili dei reclamanti o di altri, pei quali mancavano le rivele o erano dubbie e contestate.

19. *Donativo del* 1783. *Registro delle certificatorie* vol. due (*N.* 182-183)—Corrisponde fino al vol. VII della scrittura antecedente, manca per gli altri volumi.

20. *Donativo del* 1783. *Lista di carico ossia ripartimento generale dei duc.* 300,000 *dovuti dal baronaggio a proporzione delle adoe;* vol. di c. 297 (*N.* 184).

21. *Donativo del* 1783. *Lista delle adoe del regno e della tassa in ragione della medesima*, vol. di c. 214 (*N.* 185).

22. *Donativo del* 1783. *Carico sugli effetti degli ecclesiastici esistenti nelle* 11 *province del regno per la tassa... formata in vista così delle rivele dalle rispettive università trasmesse, che dello spoglio dei catasti per quelle o manchevoli di trasmetterle, o che vivendo a gabella* (1) *del*

---

(1) Cioè pagando l'imposte dirette con dazii civici.

catasto non si avvalgono vol. 2 ed uno di *Supplemento* 1784 (*N.* 186-188).

23. *Donativo del* 1783. — *Lista di carico di ducati* 272,262,57, *che si devono contribuire dai possessori dei territorii nei casali della città, suoi ristretti, e nell' agro Aversano per quei posseduti da privilegiati napoletani immuni dalla bonatenenza* (1) *pretesa dall'università di Aversa* vol. di c. 553 (*N.* 189).

24. *Donativo del* 1783. *Carico liquidato della tassa per anni due da settembre* 1784 *per agosto* 1786 *sulle rendite dei territorii nei casali e ristretto di Napoli e nell' agro Aversano* (2) vol. 2. *Altro carico per la terza annata* 1787 vol. 2 (*N.* 190 - 193).

25. *Donativo del* 1783. *Agro Napoletano. Tassa sui terreni* vol. di c. 167 (*N.* 194). Bozza o copia del n. 186.

26. *Donativo del* 1783. *Lettere alla Deputazione* 1785-1787 vol. di c. 491 (*N.* 195). Originali.

27. *Donativo del* 1783. *Registro di lettere della Deputazione* 1783 - 1787 vol. di c. 151 (*N.* 196).

28. *Donativo del* 1783. *Registro della tassa e rettifiche pei possessori dei territorii e luoghi pii* 1783-1787 vol. di c. 252, e 213 (*N.* 197).

29. *Donativo del* 1783. *Registro di polizze* 1783-1789 vol. di c. 191, e 215 (*N.* 198).

---

(1) Specie d'imposta fondiaria, che si usò in varii paesi del regno, e per la quale si litigò lungamente tra Napoli ed Aversa.

(2) La tassa fu calcolata sulle rivele trasmesse dalle università dei casali stessi, e con gli accertamenti fatti dal tavolario Orazio Salerno, mentre per l'agro aversano fu regolata coll'*onciario* formato da quella università.

30. *Donativo del* 1783. *Giornale o libro di cassa.* Vi è aggiunto il *Giornale o libro di cassa pel donativo del* 1790 vol. di c. 109 e 70 (*N.* 199).

31. *Donativo del* 1783. *Processi* 1783 - 1786. Fascio (*N.* 200).—Sono atti civili e criminali per cause dipendenti dal detto donativo. Originali.

32. *Donativo del* 1790. *Libro di appuntamenti della Deputazione. Dispacci ed altre scritture* vol. di c. 209 (*N.* 201). —Originali.

33. *Donativo del* 1790, *Benestanti. Rivele originali* vol. 5, cioè: I. *Capitanata* di c. 78. *Abruzzo citra* di c. 70. *Terra di Bari* di c. 62. *Basilicata* di c. 52. II. *Calabria ultra* di c. 240. III. *Terra d'Otranto* di c. 220, e *Contado di Molise* di c. 109. IV. *Principato citra* di c. 138. *Abruzzo ultra* di c. 149. V. *Calabria citra* di c. 248 (*N.* 202-206).

34. *Donativo del* 1790. *Documenti per le certificatorie* 1791, vol. 3. (*N.* 207-209). — Sono reclami originali dei contribuenti con gli analoghi documenti e le decisioni della Deputazione.

35. *Donativo del* 1790. *Lista di carico per duc.* 197,794 *e gr.* 61 $^3/_4$ *parte dei duc.* 200,000 *che dall' illustre baronaggio e feudatarii di questo regno devono contribuirsi secondo la rata dei rilevii* (1) *detratte le offerte volontarie già fatte* vol. di c. 122 (*N.* 210).

36. *Donativo del* 1790. *Carico situato sugli effetti degli ecclesiastici sistenti nelle undici provincie del regno.* Vol. I. *Terra di Lavoro* e *Principato citra.* Vol. II. *Prin-*

(1) In tutto i rilevii ascesero a duc. 527,452 e gr. 50 ed i rilevii dei baroni forestieri a duc. 46,608,39. La tassa fu calcolata al 37,50 per $^0/_0$.

cipato ultra. Capitanata. Basilicata. Terra di Bari e *Terra di Otranto.* Manca il vol. III (*N.* 211-212).

37. *Donativo del* 1790. *Lista di carico, nella quale vengono ripartiti i duc.* 59,800, *resta di duc.* 60,000 *tra i benestanti del regno, regolata col numero dei fuochi* (1) vol. di c. 10 (*N.* 213).

38. *Donativo del* 1790. *Carico situato sulle rendite dei territorii dei casali e ristretti di Napoli, come pure dell'agro aversano posseduti dai Napoletani, per la resta dei duc.* 140,000 *tassati per contributo sui benestanti della capitale*; vol. di c. 465 (*N.* 214).

39. *Donativo del* 1790. *Notamento dei rilevii del baronaggio e dei fuochi del regno con la rata della tassa imposta* vol. di c. 130 (*N.* 215).

40. *Donativo del* 1790. *Lettere rimesse alla deputazione dai percettori, tesorieri, presidi ed altre persone delle provincie* 1791-1794 vol. di c. 336 (*N.* 216).

41. *Donativo del* 1790. *Registro di lettere della deputazione* 1791-1794 vol. di c. 93 (*N.* 217).

42. *Donativo del* 1790. *Liquidazione del conto fatta dal Tribunale della visione e revisione dei conti* vol. di c. 151 (*N.* 218).

43. *Donativo del* 1790. *Registro di polize* 1790-1794 Vi è aggiunto *Registro di polize pel donativo del* 1794-1800 vol. di c. 359 (*N.* 219).

44. *Donativo del* 1790. *Processi* 1791-1794, Fascio (*N.* 220)—Atti originali per cause civili.

---

(1) La Calabria Ultra però fu tassata per un terzo dell'antica numerazione, che aveva prima del tremuoto del 1783.

45. *Donativo del* 1794. *Conclusioni della Deputazione, dispacci, rappresentanze ed altre scritture* 1794 - 1798 vol. di c. 239 (*N.* 221).—Originali (1).

46. *Donativo del* 1794. *Benestanti. Classificazione. Rivele originali* vol. 11 cioè: I. *Calabria ultra* di c. 268. II. *Abruzzo citra* di c. 324. III. *Abruzzo ultra* di c. 559. IV. *Principato citra* di c. 582. V. *Capitanata* di c. 232. VI. *Terra di Bari* di c. 212. VII. *Basilicata* di c. 296. VIII. *Calabria citra* di c. 304. IX. *Contado di Molise* di c. 223. X. *Terra d' Otranto* di c. 368. XI. *Principato ultra* di c. 516. (*N.* 222 - 232).

47. *Donativo del* 1794. *Spoglio di rivele*, vol. 9, cioè: I. *Abruzzo citra.* II. *Bari.* III. *Principato citra.* IV. *Basilicata.* V. *Terra d'Otranto.* VI. *Capitanata.* VII. *Calabria citra.* VIII. *Terra di Lavoro.* IX. *Principato ultra.* (*N.* 233 - 241).

48. *Donativo del* 1794. *Benestanti. Nuova classificazione*, vol. 10, cioè: I. *Terra di Rari* di c. 220 e *Contado di Molise* di c. 191. II. *Calabria citra* di c. 342. III. *Abruzzo citra* di c. 254. IV. *Terra d'Otranto* di c. 461. V. *Terra di Lavoro* di c. 701. VI. *Principato citra* di c. 530. VII. *Basilicata* di c. 296 e *Principato citra* di c. 289. VIII. *Calabria ultra* di c. 488. IX. *Capitanata* di c. 199. X. *Abruzzo ultra* di c. 488 (*N.* 242-251) — Originali.

49. *Donativo del* 1794. *Registro di rettifiche* 1795 - 1798 vol. 4 (*N.* 252 - 255).

50. *Donativo del* 1794. *Casali di Napoli. Lista dei contribuenti* vol. di c. 113 (*N.* 256).

---

(1) Per errore in principio vi sono legati alcuni dispacci riguardanti il donativo del 1790.

51. *Donativo del* 1794. *Casali di Napoli. Lista dei contribuenti. Nuova classificazione* vol. di c. 99 (*N.* 257).

52. *Donativo del* 1794. *Relevii ed adoe degli anni* 1743-1747 (1) vol. di c. 147 (*N.* 258).

53. *Donativo del* 1794. *Nota di tutte le adoe dei feudi del regno* vol. di c. 305 (*N.* 259).

54. *Donativo del* 1794. *Registro del Testatico dei paesi del regno secondo la doppia lettura della prima tassa e della riforma* vol. di c. 111 (*N.* 260).

55. *Donativo del* 1794. *Giornale di cassa. Conto corrente coi banchi* 1794 - 1800 vol. di c. 88 (*N.* 261).

56. *Donativo del* 1794. *Tassa testatica pel donativo di duc.* 120,000 *al mese* vol. 7, cioè: I. *Principato ultra.* II. *Abruzzo Citra.* III. *Terra di Bari.* IV. *Basilicata.* V. *Contado di Molise.* VI. *Capitanata.* VII. *Calabria citra* (*N.* 262-268).

57. *Donativo del* 1794. *Rettifica della tassa testatica,* vol. 2 cioè: I. *Abruzzo citra.* II. *Capitanata* (*N.* 269-270). Mancano o non esistevano gli altri volumi.

58. *Donativo del* 1794. *Lista di carico, ossia ripartimento generale di duc.* 170,000 *che dall' illustre baronaggio.... devesi contribuire fra lo spazio di un anno terziatamente da maggio* 1794 *ad aprile* 1795 vol. di p. 202 (*N.* 271).

59. *Donativo del* 1794. *Registro di lettere spedite dalla Deputazione ai percettori, presidi, ed altri nelle province* 1794-1798 vol. 3. (*N.* 272-274).

---

(1) Lista fatta a richiesta della Deputazione sui registri del Cedolario dal pro-razionale della Regia Camera della Sommaria. In ultimo vi è anche la nota dei feudatarii forestieri.

60. *Donativo del* 1794. *Processi.* Fascio. (*N.* 275).

61. *Deputazione del donativo. Scritture dei donativi di varii anni* 1709-1794 (1). Fasci 2 (*N.* 276-277).—Sono certificatorie, fedi, suppliche o memorie.

62. *Deputazione per la refezione della cassa militare— Conclusioni ed appuntamenti* 1709 - 1713 vol. di c. 219. (*N.* 278) -- Originali scritture riguardanti gli espedienti, onde provvedere di nuovi fondi il regio erario.

VIII. Entrate e spese della Città.

Comunque per mancanza di necessarii elementi io non possa con precisione indicare tutte le variazioni, che dal 1500 al 1806 successivamente subirono le entrate e le spese della Città, pure le notizie, anche scarse e monche, che io qui ho creduto necessario premettere sulle vicende delle medesime e l'indicazione sommaria, che in appresso darò, di tutte le varie gabelle ed imposizioni, che nei tempi di cui tratto, furono adoperate, potranno certamente giovare alla intelligenza delle scritture che intorno a questo argomento si conservano nell'Archivio Municipale.

Or l'entrate della città di Napoli, come già innanzi accennai, consistevano nel fruttato delle gabelle e privative proprie, nelle rendite de'beni patrimoniali, e nel prodotto de'provventi giurisdizionali del giustiziere e del portolano: uffizi che nel 1589, e nel 1636 furono dalla Città acquistati. Oltre a ciò l'annona, di cui, pel sistema economico vigente a quei tempi, il Comune avea la cura e spesso anche il monopolio, era allora uno de'cespiti più considerevoli, sebbene assai incerto e vario del bilancio municipale. D' altra parte un' amministrazione separata e rendite proprie, oltre un annuo assegno che si percepiva dall'erario comunale, reggevano il *Tribunale della*

(1) La maggior parte riguarda gli ultimi donativi.

fortificazione, cui esclusivamente apparteneva il carico delle opere pubbliche (1).

Verso i principii del secolo XVI il bilancio municipale era assai ristretto, poichè poche erano le entrate, e minori le spese. Allora il danaro civico si amministrava dagli stessi Eletti (2), e con mandati fatti agli esattori delle gabelle o al tesoriere municipale si facevano le spese necessarie al servizio pubblico ed all' annona. Ma in progresso di tempo l'incremento della popolazione che, cominciato sotto D. Pietro di Toledo rese indi nel secolo XVII Napoli una delle più grandi città di Europa, accrebbe di molto i bisogni e gli affari del comune. Fu quindi stimato necessario che s'istituisse un Tribunale speciale detto *della pecunia* (V. appresso) al quale si attribuì l'amministrazione del denaro comunale, e poco dopo anche il Tribunale della *visione e revisione dei conti,* (V. appresso) cui fu dato l'incarico di esaminare e verificare le spese. Nello stesso tempo i donativi fatti spesso alla Corona sotto il governo viceregnale, ed anche più le perdite sempre ripetute e crescenti sul negoziato del grano e dell'olio, che la Città teneva, produssero un tale continuo e progressivo disavanzo sull' introito, che fu mestieri accrescere le vecchie gabelle, ed aggiungerne anche altre nuove ed assai gravose. Così il debito della Città, che nel 1596 era di tre milioni di ducati (3), e nel 1607 di otto milioni (4), nel 1616 ascendeva a duc. 10,113,601, tarì 1, e gr. 09.

---

(1) Giova avvertire che tra l'entrate della Città non van comprese le rendite proprie, che ciascuna *piazza* possedeva ed amministrava separatamente. Queste per le sole piazze nobili nel 1804 sommavano a ducati 1837:73. *Dispacci. Senato* f. 5 (N. 115 A. M.).

(2) V. i volumi intitolati *Notamentorum* e propriamente il 1°, 2°, e 3° (1500-1518) nell'A. M. Il denaro si conservava in una cassa nella sacrestia di S. Lorenzo.

(3) *Lettera reale* del 27 gennaro 1596 in *Deput. varie* 1596-1707 fol. 1 — *Relazione* del 1596 nell'*Arch. Stor. It.* IX, p. 249.

(4) *Stato del credito e debito della Città rimesso al re nel 1607* nel vol. V. *Praeced.* f. 200.

In quest'anno il bilancio delle entrate, e delle spese della Città (il primo che io trovo tra le scritture (1) della medesima) era il seguente:

ENTRATE

La venditura del carlino a tomolo del pane per	Duc.	90,000,00
Il grano a rotolo (2) dedotti i duc. 3000 soliti, per	»	111,003,00
La gabella dei cinque ottavi del buon danaro per	»	57,000,00
L'arrendamento delle sbarre per	»	2,892,00
La Gabella della farina, orgio ed avena per .	»	243,000,00
La gabella de' frutti per.	»	84,000,00
Il pane a rotolo 38,000, sopra del quale essendo nate diverse differenze ed escomputo, si è moderato per	»	30,000,00
L'affitto del panizzare per li casali per. . .	»	7,170,40
Li censi, pigioni et entrate diverse per . .	»	6,400,72
Pel capitale di duc. 46100 di effetti del Duca di Rodi assegnati alla Città al 7 % per . . .	»	3,227,00
L'isola di Nisida affittata per	»	400,00
Totale	»	635,093,12

(1) *Cautele* vol. VI, f. 22 e ss. Quello sopra citato del 1607 è un semplice reassunto.

(2) Per quel che riguarda questo e gli altri arrendamenti qui notati può vedersi l'elenco che di essi in appresso sarà fatto.

PESI

Ai creditori di terze pel capitale di ducati 10,113,601, tarì 1, e gr. 09 al 6 per °/₀ pel bassamento già fatto, annui	606,816,07		
Per l'interusurio de'duc. 30,000 al 7 per °/₀ del mutuo fatto dall'arrendamento del grano a rotolo. .	2100,00		
Totale		»	608,916,07
Per le franchigie delle persone ecclesiastiche.		»	40,888,00
Pei salarii dei Ministri, oltre quelli si pagano dall'annona		»	4,716,00
Per lo mattonato, coacervati 5 anni. . . .		»	9,429,13
Per la fortificazione per bilancio ut supra. .		»	2,520,00
Per la fabbrica della Cappella di S. Gennaro.		»	7,200,00
Per le botteghe si fan buone ai panettieri a duc. 600 al mese.		»	7,200,00
Per spese diverse, giusta lo scandaglio. . .		»	1500,00
Totale. . .		»	682,369,20

Dopo il 1616 il debito della Città crebbe anche dippiù, e nel 1631 ascendeva a duc. 10,331,896, e gr. 2. Non pochi furono allora gli espedienti suggeriti da alcuni particolari per rimediare a questo disavanzo sempre crescente (1), e varii furono i provvedi-

(1) Sarebbe lungo ed inopportuno notare qui i moltissimi progetti fatti intorno a quel tempo, onde liberare la città dal debito. Pure credo che non sarà inutile la notizia di alcune scritture sull'argomento comunemente poco conosciute. Nel 1632 il chierico Giovan Antonio Ferraioli propose un suo *Espediente di levare la gabella ecc. per pagare la rendita di 15 milioni di debito della città*, che fu stampato con licenza degli Eletti in Napoli nel 1634 in 4°, ed indi compendiato dal medesimo in due rarissimi

menti dati in proposito sia dall'autorità politica, sia dal governo municipale. Ed in prima una Deputazione fu creata espressamente nel 1596, la quale funzionò fino al 1624 (1) e fece varie proposte, alcune mandate ad effetto, altre rigettate dal Vicerè o dalle *piazze*. Inoltre nel 1610 per disposizione del Vicerè Conte di Lemos con lettera dei 15 ottobre, l'annona fu separata dagli altri cespiti della città (2). Epperò nel riferito bilancio del 1616 si nota in ultimo a parte che essa pel suo peculio particolare aveva di effetti fra denari nei banchi, grani, farine, olii, e residui ducati 631,734, tt. 3, e gr. 10.

Finalmente nel 1632 con decreto del 1° aprile (3) si cercò di togliere il *deficit* con una nuova (4) e completa conversione di tutte le rendite, o annue entrate, come dicevansi, che la città doveva sulle varie gabelle ed arrendamenti. E siccome compensate già negli anni antecedenti alcune rendite per diverse cause il de-

---

opuscoli di poche pagine, che si conservano nella ricca biblioteca di cose patrie del signor Adolfo Parascandolo. Di un altro *spediente* proposto dal dottor Nicola Todaro nel 1645 si fa parola nel vol. VI delle *Spedizioni* f. 194 A. M. Finalmente nella biblioteca Casanattense in Roma nel vol. segnato X, IV, 45 dei Mss. a f. 149 si leggono parecchi *arbitrii* fatti da un tal Leon Francesco Quimera, che dal vicerè sono rimessi al reggente Casanatte per esame tra il 1640-1646, ed a f. 161 le proposte di Tiberio Scalfati, delle quali conservo anch'io copia.

(1) V. gli atti di essa tra le *Deput. varie* 1596-1707.

(2) *Reg. prov.* f. 12 e 24 (N. 68. A. M.); *Cautele* vol. III, f. 139. Per la esecuzione di detta disposizione può vedersi altra lettera regia dai 20 maggio 1616. *Cautele* VI, f. 18.

(3) V. *Conclus.* V, f. 186.

(4) Già col 1° di gennajo del 1613 gl'interessi sul capitale di 10,117,921 e gr. 20 dovuti dalla Città a ragione di 7, 6 $^3/_4$, e 6 $^1/_2$ per $^0/_0$ furono tutti ribassati dai creditori al 6 per $^0/_0$. *Cautele* vol. VI, f. 33.—Successivamente nel 1629 fu fatto il *bassamento* delle annue entrate sulla gabella delle grana 2 a rotolo, *Cautele* vol. XXXI, f. 253; e nel 1630 di quelle sulla gabella della farina. *Cautele* XXVI f. 253. Così pure di altre.

bito del Comune erasi ridotto a duc. 9,981,494, tt., e gr. 15 pel capitale, ed a duc. 2,042,584, tt. 1 e gr. 13 per terze, o interessi maturati, così pel primo furono dati *in solutum* ai creditori alcuni corpi di entrata municipale, che si calcolarono sopra una rendita del 4 per °/₀, e per gli altri furono assegnati diversi cespiti per la somma di duc. 1,842,588, tt. 1, e gr. 13 al 2 ½ per °/₀. Ma così la città restava sempre debitrice di altri annui duc. 200,000, e però questi si assegnarono sugli avanzi delle gabelle della farina (1) e del vino anche al 2 ½ per °/₀; riserbandosi pei creditori incerti, che importavano annui duc. 2000 tt. 2, gr. 18, alcuni altri effetti del patrimonio, ed i censi che potevano avanzare alla *fortificazione*, e *mattonata*. Per dotazione poi dell' annona fu stabilito un fondo di annui duc. 123,662,78 composto dagli assegnamenti fatti sulla detta gabella della farina, giusta il decreto del Collaterale dei 15 marzo 1629, in annui duc. 107,410 e gr. 18, sul *jus panizandi* nei casali in annui duc. 4252, tt. 3, e sul pane a rotolo in annui duc. 12000; che detratti i pesi delle franchigie, e degli annui duc. 19000 dovuti ai creditori dell'arrendamento del pane a rotolo, non che l' annuo assegno per la cappella di S. Gennaro, restava netto in duc. 97440, tt. 2 e gr. 15. Il Tribunale della fortificazione finalmente ebbe per le opere pubbliche una dotazione di annui duc. 10,400 sulla stessa gabella della farina (2). Ed è notevole che nel seguente anno 1633 si trova un cumulo di resti attivi del bilancio comunale di circa duc. 700,000 (3). Con questi espedienti l'entrate della città si limitavano nel 1634 agli avanzi delle gabelle della farina (4), pane a rotolo, e ducato a botte non che

---

(1) La gabella della farina, orzo, avena e grano d'india, e del *jus panizandi* nei casali stava allora affittata per duc. 354,410 l'anno. Istrum. di affitto nelle *Cautele* vol. XXVI f. 236 e ss.

(2) *Cautele* vol. XXXII f. 126 e ss.

(3) *Conclus.* V. f. 116.

(4) *Cautele* vol. XXXVIII f. 260 e ss. Il nuovo affitto della gabella della farina dava duc. 401,300.

al reddito dei molini dei fossi, dai quali si aveva un introito di annui duc. 33338 tt. 3 gr. 11, che con qualche altro cespite sopperiva alle spese ordinarie del Comune.

Assegnate così ai creditori le rendite del patrimonio, *il Tribunale della pecunia* divenne inutile, e quindi nello stesso anno 1632 fu abolito ritornando agli Eletti l'amministrazione dell'erario municipale. Nello stesso tempo, cessati i banchi privati per lo cui mezzo dal 1537 in poi con mandati ai cassieri si facevano i pagamenti, la cassa della Città fu affidata a sette banchi istituiti dai luoghi pii e per alcun tempo esclusivamente al banco di S. Maria del popolo (1) o dello ospedale degl' *Incurabili.*

Ma questi provvedimenti non fecero al certo cessare le cause del disavanzo ch'erano sempre le stesse. Epperò il *deficit* non ostante l'imposizione di nuove gabelle e l'aumento delle antiche ben presto si rinnovò. Se non che nel 1649 una misura radicale ed eccezionale migliorò per alcun tempo nuovamente le condizioni finanziarie del Comune. Imperocchè, riposte allora per metà tutte le gabelle ed altre imposizioni tanto di Corte che di Città, che prima esistevano, e che nell'anno antecedente per la sollevazione di Masaniello erano state tolte ed estinte, e fatta la riduzione dei capitali alle somme effettivamente pagate per la compra di esse, questi arrendamenti così ridotti furono dati *in solutum* ai rispettivi creditori in estinzione dei loro averi (2), e così il debito antico della città andò per la maggior parte ad estinguersi.

Tra le scritture dell'Archivio, io non trovo alcun documento di poco posteriore a questo anno 1649 che riassumendo le entrate e le spese della Città in quel tempo ci potesse dare una giusta idea dello stato delle finanze municipali dopo l'accennata riforma. Sem-

---

(1) *Cautele* vol. VI, f. 102; X, f. 216; XLIV, f. 117-120. Nel 1637 si ripigliò dal governo degl'*Incurabili.* V. *Conclus.* V, 210 v. Questo banco era stato fondato da quel pio Istituto. Nel 1766 l'introito doveva farsi soltanto nel banco dei Poveri *Appunt.* XII f. 172 v.

(2) *Pragm.* 21 e 22, tit. *De vectigalibus* t. IV, p. 169 e ss.

bra però che per moltissimi anni non si facesse alcun bilancio municipale; imperocchè da un appuntamento de'9 febbraio 1767 si rileva che gli Eletti si lagnavano di una tale (1) mancanza che *aveva cagionato e cagionava gravissimi danni e disordini* all'amministrazione municipale. Pure, secondo che altronde rilevasi, le cose negli anni successivi non mutarono punto. La Città, per effetto del cattivo sistema annonario e pei donativi che seguitarono a farsi, era obbligata a spendere continuamente più di quello che introitava, ed indi per pagare il debito che faceva, era costretta ad imporre nuove tasse e gabelle, ed a vendere il capitale di esse, o gli avanzi che sulle vendute per avventura restavano, o anche ad assegnarne i frutti in soddisfazione degli interessi ai suoi creditori. Era insomma sempre lo stesso sistema, ed i rimedii fino allora adoperati non avevano arrecati e non arrecavano che temporanei miglioramenti.

Nel 1769, essendosi dopo molto tempo, per ordine del Re, fatto e discusso un bilancio della Città, esso offre i seguenti dati (2).

RENDITE ANNUALI

Dalla panizzazione per	Duc.	49161	e gr. 84
Da'magazzini per uso di vender fiore alla salita degli *Studii*	»	251	» —
Dall'arrendamento della neve, del pane a rotolo, duc. a botte, e sali nuovi di città per acquisti fatti e ricompre esercitate	»	17388	» 12
Dai provventi della portolania dedotti i pesi e regalia al Reclusorio circa duc. 9082 e gr. 63 e dai mulini dei fossi per la metà del fruttato appartenente alla città, dedotte le spese necessarie di accomodi, in D. 9012 e gr. 22.			
In uno	»	18094	» 85

(1) *Appunt.* XII, f. 200 v.

(2) *Conclus.* XXVII, f. 153. Sebbene i conti delle rendite della città, e del negoziato del grano e dell'olio comincino del 1763, pure essi furono fatti dopo il 1769 come rilevasi dal f. ultimo dei detto conto del 1763.

Dall'affitto del peso di fiore e farina . .	Duc.	2250	e gr.	—
Dal peso del fiore in demanio, dritto delle presentate, e peso della farina nel mercato.	»	913	»	59
Dalle pene del giustizierato (*multe*) . .	»	2525	»	34
Dai censi.	»	179	»	—
Dall'arte de'tarallari	»	312	»	—
Dagli affittatori della panizzazione . . .	»	1440	»	—
Dagli affitti delle molinelle di faenza . .	»	225	»	—
Dal forno della Villa.	»	240	»	—
Dal Duca della Torre	»	48	»	—
Per cristalli annuali	»	1494	»	—
Cristalli di possesso	»	246	»	—
Dagli stabili.	»	2333	»	30
Totale	»	97102	e gr.	04

PESI

Assegnatarii del pane a rotolo e precipui di cassa militare	»	29258	e gr.	27
Banchi e particolari assegnatari del detto arrendamento	»	7619	»	56
Assegnatari per la transazione del peso della farina e fiore	»	2400	»	—
Assegnatarii sui mulini e portolania . .	»	5974	»	35
Tribunale della fortificazione	»	4928	»	25
Deputazione del Tesoro di S. Gennaro. .	»	3648	»	—
Deputazioni ordinarie e straordinarie . .	»	1342	»	86
Spese di stalla e rimessa	»	1934	»	42
Spese di provvisione, soldati della corte del giustiziere	»	1267	»	44
Elemosine , ...	»	854	»	93
Spese di calici che si offrono per voti. .	»	130	»	—
Spese di musiche	»	456	»	50

Spese di cera	Duc.	846	e gr.	29
Censi passivi	»	1125	»	43
Spese e ricognizioni	»	893	»	60
Spese di accomodi e rifazioni di stabili	»	939	»	83
Spese di libri e carta	»	254	»	36
Spese di liti	»	1757	»	40
Spese diverse	»	272	»	49
Spese di ruboni e d'abiti	»	2086	»	70
Spese di abiti per portieri	»	734	»	76
Spese di cristalli	»	884	»	19
Tribunale della revisione	»	727	»	20
Provvisioni	»	8901	»	92
Pensioni situate sulla corte del giustiziere	»	804		—
Giubilazioni	»	1299	»	60
Totale	»	81342	»	35

Nel conto, come ognun vede, non sono calcolati nè il negoziato del grano e degli olii, nè gli arrendamenti, che solo nominalmente appartenevano al patrimonio della Città, e realmente formavano un' amministrazione propria e separata.

Dopo quest' epoca, dal 1769 al 1794, il bilancio municipale procedette con poca variazione. Nel 1773 segnava duc. 85426,74 (1) d'introito e duc. 73265,80 di esito. Nel 1783 duc. 109,762,16 d'introito, e 109515,65 di esito. Nel 1791 duc. 117465,34 d' introito e 141883,26 di esito (2). Ma nel 1794 essendosi abolita la privativa della panizzazione, che era il principal cespite di entrata della città, l'introito fu minorato a ducati 28,627,05. E poichè l'esito ascendeva sempre a ducati 88681 e gr. 67, così restava un disavanzo, che, tenuto conto di qualche spesa imprevista, fu calcolato per ducati 61054,82. Allora la Deputazione frumentaria, alla quale,

(1) V. vol. *Annona. Generalità e scritture varie* f. 1. n. 500. A. M.

(2) Bilanci nel vol. VIII dei *Cinque e sei* f. 284.

dopo essere stata distaccata interamente dal *Tribunale di S. Lorenzo* fu per propria dotazione assegnata parte di alcune nuove gabelle che s' imposero e che si chiamarono *nuovi imposti* (1), corrispose annualmente alla Città dal retratto di questi la suddetta somma di 61054 e gr. 82 per rimpiazzo del *deficit* sopra enunciato. In tal modo, nel 1795, il conto della Città presenta (inclusi i residui delle fedi dell'anno antecedente in duc. 8298,62) l'introito in 133,213 e gr. 82 e l'esito in 116,829,60; nel 1800 il conto della Regia Deputazione di Città dà l'introito in duc. 107,887 e gr. 06 e l' esito pareggiato in duc. 107,877 e gr. 06; e finalmente nel 1804 il conto del Regio Senato segna l'introito in duc. 104,700 e gr. 26 e l'esito in duc. 104,185.

In questo frattempo l' annona seguitava a soffrire perdite gravissime. Oltre il debito di ducati 843,028, cui soggiacque per la nota carestia del 1764 essa pei danni sul negoziato dei grani e degli olii non ostante le disposizioni del 1787 e 1794, con cui s' istituirono le Deputazioni per l'annona olearia e frumentaria, presentava sempre un *deficit* di oltre i 2 milioni, che spesso ripianato con la vendita degli avanzi sulle gabelle di Città e con altri espedienti, tosto incessantemente rinnovavasi per altre perdite sofferte sul medesimo negoziato. Così, nel 1803, il debito della Deputazione annonaria che, istituita in quell' anno, riuniva i due rami frumentario ed oleario, era di 3,017,490,53, da cui, dedotti alcuni crediti e la valuta dei generi annonarii, restava netto in duc. 1,483,528,31 (2). Per ripianare un tal vuoto, e sopperire al pagamento dei debiti più urgenti, tra le altre cose che allora si disposero, con real carta dei 23 settembre dello stesso anno, fu decretata una lotteria o un pre-

---

(1) V. appresso nell'elenco delle gabelle ed arrendamenti alla v. *Nuovi imposti.*

(2) Il debito della Città col ceto dei consegnatarii ed assegnatarii dei suoi arrendamenti era in duc. 510,846,21, dai quali dovevano dedursi ducati 152,402,71 che il senato pretendeva dover ricevere dalla real corte. *Reg. dei Disp.* 1803 f. 36 (N. 115 A. M.).

stito a premi di duc. 500,000 estinguibile fra 10 anni e con l'interesse al 4 per %.

Finalmente nel 1806, in sul principio della dominazione francese, allorchè cessarono tutti gli ordinamenti amministrativi nelle provincie napoletane, lo stato delle rendite patrimoniali della Città e suoi arrendamenti e dei pesi certi, giusta il ristretto fattone dal regio Senato al nuovo Governo con rappresentanza dei 21 marzo (1) dello stesso anno, era il seguente:

INTROITO

Dal fruttato di diversi capitali su varii arrendamenti	Duc.	2163,02
Dal fruttato dei molini circa.	»	13000 —
Dai censi attivi	»	341,30
Dal Duca della Torre per interesse sul capitale di duc. 1200	»	48 —
Da stabili di case, compresi quelle della frumentaria.	»	3793,72
Dall'affitto del forno alla villa Pazzigno . . .	»	362,40
Dal Governo per le provvisioni del Mastro Mercato e Pesatore de' frutti.	»	180 —
Dall'impiego sulla lotteria.	»	1040 —
Dalle pene del giustiziere, e diritti delle carceri circa	»	1100 —
Dal fruttato della Portolania.	»	17507,44
Dall'impiego delle carte bancali.	»	7498,90
Dai fruttati delle seguenti imposizioni cioè: gr. 21 a botte di vino.	»	21160 —
Grana 1 a peso di calce	»	2986,60
Grana 15 a tomolo di sale	»	89996,93

(1) *Rappresentanze del r. Senato* vol. IV, f. 157 v. ed *Alligato* in fine del detto volume. (N. 1796 A. M.)

Ducati 3,09 a cantaio di tabacco	Duc.	21129,51
1° e 2° tornese a rotolo di neve	»	33944,20
Grana 6 ad oncia	»	12837,02
Grana 23 ad oncia	»	85317 —
Grana 50 a botte di vino.	»	69120,48
Dal ramo doganale	»	68000 —
Grana 10 a botte di vino.	»	13824 —
Grana 4 ½ a peso di calce	»	12865 —
Grana 50 a botte di vino	»	69120,48
Tornese a rotolo *(di carne* ec.*)*	»	66000 —
Annui duc. 6000. , ...	»	3825 —
Carlini 4 delli 9 a botte di vino	»	37012 —
Primo carlino a tomolo d'orzo ed avena . .	»	14212,58
Da censi della fortificazione	»	4330,31
Da cristalli diversi	»	3591,75
Dal ramo del Popolo	»	1300 —
Totale.	»	677607,64

ESITO

Agli assegnatarii situati sul pane a rotolo . .	Duc.	21364 —
A quelli su' molini e Portolania.	»	5730,34
A quelli sulle gr. 23 ad oncia	»	80314,46
A quelli sulle gr. 6 ad oncia	»	12687,02
A quelli sul grano a peso di calce	»	2397,37
A quelli sulle grana 21 a botte di vino. . .	»	17904,81
A quelli sull'imposizione de' sali.	»	80939,39
A quelli sul Tabacco	»	24000 —
A quelli sulla neve	»	29039,45
A quelli su' nuovi imposti per l'annona olearia.	»	30000 —
A quelli sulla frumentaria *(nuove imposte)*. .	»	68175,94
A quelli sulla refezione de' frutti	»	49281,45
Agli azionisti della lotteria per interessi. . .	»	37892,35

Ai suddetti per restituzione della decima parte	Duc.	33656,95
Agl' istrumentari ed altri della Portolania . .	»	2418,03
Per fortificazione.	»	40000 —
Per mantenimento della Cappella del Tesoro di S. Gennaro	»	5206 —
Per offerte a' SS. Padroni circa.	»	3534,59
Per censi passivi.	»	1103,98
Per mantenimento di carrozze e provvisioni circa.	»	3000 —
Per spese della Corte del Giustiziere circa . .	»	3000 —
Per onorarii ad avvocati e procuratori circa .	»	3000 —
A Senatori.	»	14820 —
Ai provvisionati	»	31041,78
Per spese per la festa al Pendino.	»	3000 —
Ai giubilati.	»	7911,09
Per maritaggi.	»	2000 —
Pensioni a vidue ed altri.	»	6386,40
Ai Banchi	»	12000 —
Ai suddetti.	»	12000 —
Spese pel tribunale di salute.	»	4659,02
Spese giornaliere.	»	6000 —
Pensioni a' Cavalieri.	»	1260 —
A banchi, e particolari per attrasso d'interessi c.ª	»	13300 —
Ai provvisionati per la Portolania.	»	1390,48
Agli assegnatarii sugli annui duc. 6000 sul ducato a botte	»	3399,96
Totale.	»	673,815,87

Oltre a ciò la Città doveva altri duc. 976.186,71 per l'annona degli anni 1801, 1802, 1803, ed altri duc. 352,167,79 per le annualità sugli arrendamenti, che non erano state soddisfatte. Con questo bilancio chiudevasi l'era antica dell'amministrazione municipale di Napoli.

1) Patrimonio della città. Gabelle ed arrendamenti. Dritti proibitivi.

Le gabelle o i dazii di consumo o indiretti e le privative erano prima del 1806 propriamente comprese sotto il nome di *patrimonio della città*. Esse per ben comprenderne le scritture relative debbono riguardarsi sotto il doppio aspetto della rendita e del capitale.

Le rendite delle gabelle o delle privative ordinariamente si affittavano o come volgarmente dicevasi con voce spagnuola che significa lo stesso si *arrendavano*. Quindi le stesse gabelle o privative, l'atto con cui si affittavano ed i frutti che se ne riscuotevano dicevansi *arrendamenti*, come gli appaltatori o i fittaiuoli di esse si chiamavano *arrendatori*.

Quante volte l'appalto o l'affitto dividendosi in più azioni si faceva dagli arrendatori in società con altri capitalisti, costoro si dicevano *caratarii*.

Ogni arrendamento aveva un'amministrazione particolare con propria giurisdizione e con ispeciali regolamenti. Essa componevasi di uno o più governatori o deputati, che, dopo il 1648, non potevano essere magistrati e dovevano avere interesse nell'arrendamento amministrato; da un avvocato e da un procuratore; da alcuni ufficiali di contabilità, come razionale, cassiere, computante, ed attuario; e da una *squadriglia* o *paranza* di soldati, che dicevansi anche *soprascapoli*, per l'esazione del dazio e per l'esecuzione nei contrabandi. Nel 1648 fu anche introdotto in ciascun arrendamento un regio delegato appartenente alla magistratura, che doveva procedere nello stesso modo con cui procedavasi ai tribunali, cui apparteneva. Il suo ufficio, come quello dei governatori, era temporaneo. Se poi l'arrendamento non affittavasi ed era amministrato dalla Città, allora dicevasi tenersi in demanio, ed in questi casi governavasi da una deputazione specialmente nominata all'oggetto dalle *piazze* (1).

---

(1) V. *Pragm.* 22, 28, 39 e 51, 59 tit. *de vectig.* IV, 166 e seg.

Quante volte il fruttato degli arrendamenti davasi o consegnavasi dalla Città *in solutum* ossia in pieno dominio e proprietà ai suoi creditori, questi dicevansi propriamente *consegnatarii;* se poi si assegnava ai medesimi per più facile e sicura esazione, essi prendevano il nome di *assegnatarii.*

Il capitale delle gabelle, che appena imposte si vendevano dalla città stessa per ricavarne subito una somma di denaro da offrirsi alla Corona pei bisogni dello Stato, si alienava e cedeva ai privati in ragione di un dato interesse, che variò dal 9 al 4 per cento. E siccome questo valore del capitale variava non solo pel maggiore o minore tasso degl' interessi, ma anche per le migliori o peggiori condizioni delle finanze, o del credito del Comune, così la differenza che passava tra il valor nominale di ciascuna partita di arrendamento ed il reale dicevasi comunemente *alaggio.* Per queste ragioni, volendo citare alcun esempio, gli arrendamenti verso il 1630 si emettevano all'interesse del 4 per cento ed a ducati 40 per capitale, rilasciandosi ducati 60 per *alaggio* (1). Le varie quantità di questo capitale in tal modo acquistate si chiamavano *partite di arrendamenti,* e gl'interessi che se ne ricavavano *annue entrate.*

La Città vendeva sempre col patto di ricompra (*jus luendi et rehemendi*), e tutto ciò che una gabella o arrendamento qualunque poteva rendere, oltre le somme per le quali era stato ceduto, dicevasi *avanzo,* ed andava a beneficio della medèsima. Gli arrenda-

(1) Con più grosso aggio, ossia a prezzi più bassi, alienavansi le gabelle ed arrendamenti di Corte. In un *Sommario nel quale si racconta brevemente l'introduzione di Bartolomeo d'Aquino a servir la R. C.* (*regia Corte*) *in assienti nell'an. 1636, continuazione di questo esercizio per lo spazio di sette anni sino alla summa di sedici milioni, comodo et utili apportati al real patrimonio* ecc. Napoli 1650 in fol., rara memoria che conservasi presso di me, a pag. 26 si trova la nota delle *Gabelle imposte dall'anno 1625 a questa parte* (1647) *modo* e *prezzo d'assegnamento.* Da esso rilevasi che le gabelle di Corte vendevansi al 12 e più per %, e che poi rivendevansi da chi faceva il *partito* anche a minor prezzo.

menti inoltre, in ogni nuovo affitto ed in ciascun anno, dovevano corrispondere alla Città una data prestazione proporzionata al valore di essi, che si diceva *cristalli di possesso* e *cristalli di maggio*.

Le annue entrate si *assentavano* nei libri del patrimonio della Città, e come ogni altra proprietà si acquistavano a titolo gratuito o oneroso, per successione, donazione, compravendite e simili; si davano in ipoteca o in pegno; si sequestravano per debiti, e si facevano su di esse tutti gli atti di dominio sia dal proprietario cui erano intestate, sia dal magistrato nei casi voluti dalla legge. La Città, di quando in quando, faceva pure la conversione o bassamento di queste rendite, ricomprandole o restituendo il capitale a chi non era contento di una tale operazione.

Le intestazioni delle annue entrate possono rinvenirsi non solo nei libri del patrimonio, ma anche, e più compiutamente nei protocolli del notajo di città, che cominciano dal 1698 nn. 1269-1356. A. M. Di parecchie gabelle non esistono i *Libri maggiori*.

Finalmente con legge dei 25 giugno 1806 (1) comunicata alla Città ai 27 dello stesso mese, Giuseppe Napoleone incamerò tutti gli arrendamenti sì del regio Senato che dei particolari, ed ordinò che dal 1° luglio seguente l'amministrazione dei medesimi fosse fatta per conto del pubblico erario.

Ecco ora l'elenco alfabetico di tutte le gabelle ed arrendamenti o imposte di qualunque natura fossero che appartennero alla Città (2).

Alaggio del pane.— Imposta sulla *venditura* del pane in grana 10 o meno per ciascun tomolo di farina da pagarsi da tutti i panettieri ordinarii di pane comune, e da tutto il pane ordinario che entrava nella Città, suoi borghi e distretti, come pure da tutti gli altri panettieri che facevano il pane detto *a rotolo*, e grana 5 sul

---

(1) *Dispacci originali* 1806, vol. 50, f. 298 (N. 65 A. M.).

(2) Intorno alle gabelle ed arrendamenti della città possono specialmente consultarsi il Moles. *Decis. r. Cam. Summ.;* Ageta, *Annot. pro regio Ærario* t. I p. 396 e ss., il Galante, *Op. cit.*, t. I, p. 18 e ss. e Bianchini, *Stor. delle Finanze passim.*

pane istesso che si portava in città (1). Fu anche detto *venditura del carlino a tumulo di farina,* e si esigette anco dai maccaronari, pasticcieri, amidari ecc. (2). Nel 1607 si affitta l'*alaggio* e l'*alaggitiello* che non so dichiarare (3) qual fosse.

Dopo il 1613 l'*alaggio* del pane talvolta si confonde coll'arrendamento o jus proibitivo del pane a rotolo come si vede dall'affitto dei 28 settembre 1628, e dell'aprile 1650 (4).

AVENA. V. *Farina.*

BUON DANARO.—La gabella del *buon danaro* (5) fu istituita nel 1306 per cinque anni dalla Città con l'assenso del re Carlo II, onde occorrere alle spese della costruzione del porto, e di altre opere pubbliche ed al pagamento delle collette e di altre imposte straordinarie (6). Poscia fu confermata a beneficio della medesima città, e

---

(1) Affitto dei 19 gennaio 1609 *Cautele* I, 393 (Cf. *Band.* VI, f. 166, VII f. 27); dei 21 gennaio 1611. *Cautele* II, 257; e dei 24 dicembre 1613. *Cautele* IV, 31 (Cf. *Band.* VII f. 145).

(2) Era questo un vantaggio, che talvolta andava a beneficio dei venditori del pane e nel 1549 non poteva eccedere il tornese per carlino. V. il vol. *Diversorum* olim 2, ora 1, f. 85 e 257. Per qualche tempo la Città assunse il peso di pagarli direttamente ed incamerava l'alaggio. Poscia si ritornò all'antico sistema e nel 1671 si trova nuovamente dato ai venditori ed era fissato a grana 5 per ducato, poi ridotto a 4. *Conclus.* XI, f. 54, 82.

(3) *Band.* VI, f. 245. Forse l'uno riguardava il pane a rotolo, e l'altro il pane comune.

(4) *Cautele* XXIII, f. 219, e LXI, 203.

(5) Malamente alcuni nostri scrittori han creduto che questa gabella imposta da re Corrado nel 1253 si fosse prima detta del *mal denaro.* Varii documenti ci manifestano che l'una era diversa dall'altra; nè di gabelle imposte da re Corrado si trova sicuro ricordo nella storia. Sotto la denominazione di *mal denaro* ordinariamente intendevasi il *quartatico,* o *quartuccio,* dazio di consumo governativo più antico, e diverso dal *buon danaro,* che poscia si confuse talvolta con questo, perchè ambedue esigevansi insieme nella dogana e nelle *sbarre.*

(6) *Reg.* n. 158, 1306, C. f. 134 e 200 nel G. Arch. di Stato.

resa perpetua da re Roberto (1). Esigevasi nella dogana o maggior *fondaco*, e nelle *sbarre* (V. appresso) su tutte le robbe immesse nella Città pagandosi prima il 10 e poscia il 20 per oncia del valore di esse (2). Comprendeva inoltre diversi membri o imposte, che si pagavano sui carri (poscia *correture*), sulle salme, e sulle barche (3), che venivano in Napoli (*solutio curruum, salmarum, et barcarum*).

Per le discordie insorte tra i cittadini napoletani sotto il governo dello stesso Roberto circa il governo municipale e la distribuzione dei dazii civici la regina Giovanna I tolse l'amministrazione della gabella del buon danaro alla città, e l'aggregò (4) al regio erario. In progresso di tempo la regina Giovanna II nel 1418 la restituì *cum membris, subcabellis, juribus, et pertinentiis suis omnibus;* riserbandosi soltanto la somma delle collette dovute in annue once 692, tarì 8 e gr. 4 (5). Ripresa di nuovo da Alfonso I, la Città nel 1459 ne dimandò al figlio Ferdinando la *intiera et affettuosa restituzione;* ma comunque ne fosse riconosciuto in lei il dominio, pure le furono soltanto concessi 1000 ducati di rendita sulla medesima per la riparazione delle mura, strade, ed altro (6). Così pra-

---

(1) *Doc. delle 3 ottave* p. 23. Perris, *Ragionamento* ecc. p. 21.

(2) Il Perris nella dissertazione, di cui parlerò in seguito, opina che fin dal principio si fosse pagato il 20 per oncia, cioè 10 a beneficio della Città e 10 a beneficio della Corona; ma i documenti allegati da lui non sono chiari su tal proposito, e d'altronde la nota apposta in fine dei Capitoli di una tal imposizione che dice: *Hodie praedicta solutio... reducta est ad duplum*, fa supporre un aumento successivamente introdotto. Non prima del 1380 comincia nei diplomi a farsi menzione del *duplum*. V. Perris p. 43.

(3) La tariffa (*Capitoli*) dell'imposta si legge nei *Priv.* I, 1.

(4) Dipl. del 1347 allegati dal Perris p. 37 e 39.

(5) Dipl. de'20 decembre 1418, e 8 novembre 1419 nelle *Pergam.* Cassetta A n. 1 e 5. *Registro dei Priv.* I f. 8 e 21. Ma nel 1430 la stessa regina affitta le gabelle della città e tra esse anche il *buon danaro*. V. Perris p. 59.

(6) *Priv.* I, 16. Cf. p. 20.

ticavasi tuttora nel 1469 (1) e nel 1495, allorchè re Ferdinando II confermava il privilegio dell'avo, ma senza effetto alcuno (2). Più esplicitamente nello stesso anno Carlo VIII di Francia, (3) nel 1496 e nel 1501 re Federico II, (4) ed effettivamente nel 1503, il gran Capitano la restituirono integralmente e la confermarono alla Città (5). Se non che, poco dopo, nel 1506, gli Eletti e Deputati delle piazze donarono nuovamente a re Ferdinando VII il *cattolico*, in occasione della sua venuta in Napoli, la detta gabella (6), che nel 1508, fu dallo stesso re nuovamente retroceduta alla città mediante il pagamento di duc. 30,000. Allora per ricavare una tal somma furono alienate tre delle otto parti, in cui la gabella fu divisa (7), e così restarono nel patrimonio della Città sole cinque parti che si dissero le *cinque ottave*, o i *cinque ottavi del buon danaro*.

Nel 1535 fu imposto un altro carlino per oncia (8) ma pare che siasi esatto per poco tempo ed indi abolito. In quel torno di tempo furono inoltre venduti annui duc. 4000 sulle porzioni della gabella restate al Comune (9).

Successivamente i cinque ottavi del buon danaro nel 1626 furono dati *in solutum* ai creditori della città al 4 per °/₀ pel capitale di ducati 1,500,000.

Finalmente nel 1722 la città stabilì d'intentare lite contro i possessori de' tre ottavi per la ricompra dei medesimi; ma poscia il

---

(1) *Pragm.* tit. *de vectig.* IV. 128.

(2) *Priv.* I, 34, n. 7. *Pragm.* I. 126.

(3) Dipl. de'5 marzo 1495. *Reg.* I f. 56.

(4) *Priv*, I, 37 n. 11, 52.

(5) *Priv.* I, 56. *Exequt.* 7 an. 1501-1507 ap. Perris p. 81.

(6) Conclus. 6 ottobre 1506. *Notam.* II, f. 3. (N. 1377 A. M.) Istrum. di donazione del detto dì per not. Majorana. Perris f. 86.

(7) Dipl. di Ferdinando il *cattolico* degli 11 feb. 1508. *Reg.* I. p. 66. Istrumento di vendita de' 12 aprile 1508 per N. Federico de Carpanis nel vol. 95 del *Patrim. di Città.*

(8) Dipl. de'31 dic. 1535 *Perg.* Cassetta A. n. 15 *Reg.* II f. 55 v.

(9) *Execut.* 38, an. 1535-36 ap. Perris p. 24.

giudizio, inteso il parere di molti avvocati, verso il 1763 fu abbandonato (1).

Per questo arrendamento si consulti specialmente il volume *Buon danaro. Scritture varie.* N. 372 A. M. — Cf. pure *Acta hujus fidel civ. Neap. contra Joh. Dominicum et Augustinum Miranda olim arrendatores arr. boni denari super detentione dirictus immunitatis Ducis Ossunae, Card. Borgia, et Zapata olim viceregum.* a. 1623. Processi vol. IX. n. 1366 (2).

Calce — La calce, che per evitare gl' inganni e le frodi doveva scaricarsi e vendersi in un sol luogo della Città, al *Mandracchio* (3), nel 1638 fu gravata di un grano a peso, (4) che era di 40 rotolo. Nel 1640 furono imposte altre grana due e così il dazio importava grana tre a peso. (5) Nel 1649 la gabella già venduta, come tutte le altre, fu ridotta alla metà, cioè ad un grano e mezzo, e questa, che dicevasi la prima imposta sulla calce, ed era governativa, nel 1752 fu ricomprata dallo Stato.

Nel 1733 pel donativo fatto al re di duc. 600,000 fu imposto un

---

(1) *Appunt.* IV, f. 2. — Parere dell'avvocato Filippo Sabatini d'Anfora (*Divers.* XLVI, f. 209-219) ed *Appunt.* XIII, f. 81.

(2) Intorno a questa gabella possono consultarsi il Moles. l. c.; l'Ageta, *O. c.* p. 411; il De Ponte, *Consilia*, II. *c.* 155; il Galante, *O. c.* p. 30 e specialmente la memoria: *Documenti per le tre ottave del buon danaro 1694*, ed il *Ragionamento storico diplomatico legale su le gabelle del Buon danaro del giureconsulto Domenico Perris.* Napoli 15 marzo 1782 in 4°; opera ricca di documenti, e di grande importanza.

(3) *Pragm.* tit. *Interdictum in calcis coct.* II, 380.

(4) L' uffizio di *pesatore* della calce fu dal governo conceduto prima a tempo, e poi a perpetuità nel 1647 alla famiglia Giudice, che fece edificare in quel sito i magazzini per depositarvi la calce ed esercitarvi il detto uffizio. V. *Ragioni a pro del Principe di Cellammare.* Nap. 1826 p. 6 e ss.

(5) Nel 1642 i Napoletani dimandarono l' esenzione da questa gabella perchè imposta senza consenso della città, ma il Vicerè Duca di Medina rispose evasivamente. *Priv.* II, 179.

grano e mezzo ed indi nel 1744 pel donativo di duc. 400,000 un altro grano (1). Finalmente oltre il dazio governativo di grana 4 a peso, che fu imposto nel 1780, per compensare la mancanza dell' arrendamento del tabacco ch' era stato abolito in quell'anno, nel 1794 furono aggiunte altre grana quattro e $^1/_2$ di dazio civico per l' annona frumentaria (2).

Delle imposte municipali sulla calce esistono due vol. di Conclusioni della *Dep. delle grana* 21 *a botte di vino, e del grano a peso di calce* e le scritture speciali di conti e cautele dallo stesso arrendamento dal 1778 al 1787 nei libri del *Patrimonio della città* n. 432, 433 e 434.

CARLINI 3 AD ONCIA.—Questo dazio di carlini tre, o grana trenta ad oncia, cioè del cinque per cento sui generi soggetti alla regia dogana fu imposto nel 1741 pel donativo di duc. 500,000 fatto in occasione della nascita della principessa Maria Elisabetta. Nell'anno seguente fu abolito.

Tra le scritture del Patrimonio della Città esiste soltanto il Conto dell' esazioni fatte nelle dogane di Abruzzo, vol. 120; *Carlini* 3 *ad oncia* n. 398. A. M.

CENSALI. — V. *Sbarre.*

CORRETURE. — V. *Sbarre.*

DOGANA. V. *Grana* 23 *ad oncia* — *Grana* 6 *ad oncia.*

Giova dichiarare che allora la dogana dividevasi in tre generali ripartimenti. Il primo di Napoli comprendeva Napoli, Terra di Lavoro, i due Abruzzi, il Principato citeriore, e la fiera di Foggia. Il secondo di Puglia, comprendeva la Capitanata, Terra di Bari, Terra d'Otranto, e Basilicata. Il terzo di Calabria racchiudeva le due provincie di questo nome. Un aumento delle tariffe doganali a beneficio della Città fecesi nel 1801, e dava ann. duc. 68,000.

---

(1) *Dep. del donativo* (N. 153. A. M.) Pramm. dei 6 ag. 1744 in *Pragm.* IV. 377. — *Dep. del Donativo Atti del 1744-1756* f. 47 v. e ss. tra le *Deputazioni varie.*

(2) *Pragm.* tit. *De vectig. Suppl.* II,210—*Dispacci.* ecc. del 1794 f. 1 e ss. (N. 1780).

FARINA, ORZO, ED AVENA.—La farina aveva due gabelle o arrendamenti, uno detto della *farina vecchia* e l'altro della *farina nuova.*

La gabella della *farina vecchia* era di grana 35 a tomolo di rotola 40, imposta nel seguente modo, cioè: 1°, grana 20 nel 1609 con grana 10 per tomolo d'orzo, avena, spelta e grano d'india: 2°, altre grana 10 nel 1611 pagabili dai *sudditi*, che dal 1617 in poi furono esatte da tutti i cittadini indifferentemente; 3°, e finalmente altre grana 5 nel 1631 (1). Queste ultime furono vendute pel capitale di duc. 500,000 cioè per duc. 200,000 a diversi banchi e per duc. 300,000 al marchese Mari. In seguito essendosi nel 1640 fatto donativo al Re di duc. 500,000 ed essendo stato soddisfatto il detto marchese Mari del suo avere, la Città fece un secondo partito coi mercanti fiamminghi Gaspare Roomer e Giovanni Vandeinden (2). Costoro pagarono la detta somma di duc. 500,000 ed in soddisfazione ebbero annui duc. 60,000, da imputarsi ducati 50000 per interessi a scalare, e duc. 10000 per ammortamento del capitale, tutti situati parte sul fruttato delle dette grana cinque e parte sugli effetti che la medesima Città possedeva sui primi tre carlini di questa gabella della farina vecchia (3). Per una tal ragione questa parte dell'arrendamento, e per abuso talvolta tutto, comunemente si disse pure *farina di Roomer* (4).

La farina vecchia, meno le ultime grana 5,. e per l'annua somma di duc. 187,559, quanti ne restavano sull'affitto di essa, de-

---

(1) Cf. *Pragm.* tit. *De vectig.* IV, 173; Cf. *Cautele*, vol. XXXII f. 192 e ss.

(2) Istrum. dei 15 ottobre ed assenso regio dei 7 dicembre 1640. *Cautele* XLI, f. 3.

(3) V. *Farina di Roomer*, *Scritture varie* f. 1 e ss. nei libri del *Patrimonio della città* n. 392.

(4) L'arrendamento della farina di Roomer ebbe varie vicende che sono riepilogate in una lunga relazione del razionale Gavotti del 25 giugno 1757 trascritta nel vol. *Divers.* XLII, f. 210 e ss. Cf. pure altra relazione del 1674 nei *Mem.* IV, f. 215.

tratte le quantità attribuite all' annona, e agli altri servizii municipali, dopo un giudizio, nel 1629 fu assegnata *in solutum* ai creditori, e nel 1630, per la somma residuale, ne fu ribassato anche l' interesse al 4 per $_0/^0$ (1). Un altro bassamento si fece nel 1697, ed un terzo nel 1736 (2). In seguito, sugli avanzi di questo arrendamento ottenuti per estinzioni di capitali già seguite, nel 1680 e 1681 furono venduti duc. 7098,3,18 al 5 per $^0/_0$ (3).

La farina nuova era anche di grana 35 a tomolo, imposta nel seguente modo cioè: 1° Per grana 5 poi aumentate a 7 nel 1636 (4). 2° Per un' altro grano nel 1637 che andava unito con le antecedenti. 3° Per grana 10 nel 1638. 4° Per altre grana 7 nel 1644 (5) con altre grana 10 per tomolo d'orzo, avena, speltra, grano d'india legumi e marzulli; 5° e finalmente per altre grana 10 nel 1645. Queste ultime furono valutate per annui duc. 100,000 netti di franchigia e furono anche vendute al Roomer (6).

Nello stesso anno 1645 fu imposta anche la gabella sulla farina nei casali alla ragione di carlini 4, poi ridotti a 3, per tomolo, cedendosi in beneficio dei medesimi il *jus-panizandi* che spettava alla Città. Essa fu venduta al medesimo Gaspare Roomer (7).

Nel 1649 tutte queste gabelle, eccetto quella sull' orzo, che restò

---

(1) *Cautele* vol. XXVI, f. 50, e 140.

(2) *Memor.* III, f. 170, 360.

(3) *Cautele*, vol. XLV, f. 267 e ss. e vol. XLVII, f. 267 e ss. V. pure vol. n. 392. A. M.

(4) *Atti del donat.* del 1636 nella P. III.—Istr. del 1 febbr. e 4 aprile 1637 nelle *Cautele*, vol. XCVI, e XCVII, f. 382 e 10.

(5) *Atti del donat.* del 1644 nella P. III.

(6) Colle distinzioni dei varii partiti fatti si vendevano le annue entrate su questo arrendamento. E quindi vi erano i consegnatarii di duc. 4, e di duc. 2,50 per $^0/_0$; i consegnatarii dei duc. 19,000 del partito di Vaez e Medici ecc. per la farina vecchia; ed i consegnatari delle prime grana 10, seconde grana 5 ecc. della farina nuova.

(7) Istrum. dei 7 nov. 1645 in copia nel vol. del *Patrimonia. Scritt. varie* n. 383.

intera (1), furono ridotte alla metà, in guisa che per ogni tomolo di farina restarono grana 35 per la città e grana 15 pei casali.

Finalmente nel 1702 Filippo V con prammatica dei 27 aprile diminuì anche di un'altra metà la detta gabella per la sola Città; ordinando che un quarto della metà abolita si ripartisse proporzionalmente *pro rata* sopra tutti gli arrendamenti del regno, sì di corte che di città, e l'altro quarto dopo due anni, ove fosse necessario, si rifacesse dai proprii effetti del real patrimonio (2).

V. intorno a questa gabella i vol. del *Patrimonio*, e specialmente per la *farina di Roomer* (1640-1768) i nn. 392-397, e i *Processi* vol. VII e IX nn. 1364 e 1366. I mandati di pagamento per gli annui duc. 7098, 3, 18 si trovano nel vol. 392; il Registro degli assegnatarii nel vol. 393, e la Nota de' consegnatarii nel vol. 395 (3).

Frutti.—La Deputazione creata nel 1596 per trovare gli espedienti onde togliere il debito della Città propose l'imposizione di una gabella sui frutti freschi e secchi da esigersi per anni 10 a carlini cinque per cantaio o grana 15 per tomolo, non che ad un danaro per *quadretto* e tre cavalli per mellone di acqua o di pane. Una tale proposta fu approvata dal Vicerè Conte di Benavente, ed esecutoriata dal Collaterale con decreto de'4 luglio 1605. S'incominciò ad esigere dal sabato 12 agosto 1606. Il primo affitto fu fatto per ducati 84000 (4).

Abolita dal Duca di Ossuna nel 1619, fu reimposta dal Cardinal Zapatta nel 1621, ma senza alcun effetto (5).

---

(1) *Pragm.* tit. *De rectig.* IV, 166. e pramm. 33. p. 196. V. *Refezione dei frutti.*

(2) *Pragm.* 52, e 60 tit. *de rectig.* IV, 227.

(3) Per l'arrendamento della farina vedi pure *Pragm.* 58, 60, tit. *De rectig.*

(4) V. *Deput. varie* 1596-1624. Cf. *Cautele*, VII, 219; *Processi*, vol. II e VIII.

(5) *Deput. cit.* f. 80.

Nel 1646 essendosi fatto il donativo di un milione al Re Filippo IV, la Deputazione creata all'oggetto propose di nuovo la gabella sui frutti con alcune variazioni sui prezzi, che approvata dalle piazze e dal Vicerè, fu posta in esecuzione col 1° gennaro 1647. Essa fu l'occasione della sollevazione di *Masaniello* (1).

Con la gabella sui frutti fu imposto anche un dazio sul legname da lavoro e sul tabacco, ma non pare che si cominciasse ad esigere.

GRANA 23 AD ONCIA.—Questa imposta votata dalle piazze nel 1741, onde ricavarsi il donativo di un milione fatto a re Carlo III in quell'anno, ebbe principio col 1742. Gravava sulle robe e mercanzie non commestibili (incluso però lo zucchero e le droghe) ch'erano soggette alla regia Dogana di Napoli, della quale faceva parte anche il ripartimento degli Abruzzi, e si esigeva nella Dogana e nelle sbarre, passi e fiere del Regno. Di essa fu venduta allora tanta annua rendita alla ragione del 4 per % quanta bastava a fare il pieno non solo del detto milione, ma anche dei ducati 102,069, e gr. 97, residuo dell'antecedente donativo, e dei ducati 27000 necessarii alla rifazione del Lazzaretto di Nisida. Rimase per cautela dei compratori l'avanzo del fruttato di detta imposizione e suo multiplico con le ricompre faciende, dedotti annui ducati 3000 per le spese necessarie.

La Città, per patto espresso, si riserbò l'amministrazione di questa imposta che in sul principio diè in fitto a particolari persone ed indi dal 1753 in poi alla regia Corte con estagli non sempre eguali, ma per l'ordinario ammontanti ad annui ducati 85000.

Per questo arrendamento si possono vedere gli atti della Deputazione che lo governava tra i volumi delle *Deputazioni varie* (V. P. III); le intestazioni sul medesimo nei libri del *Patrimonio di città* o confuse cogli altri arrendamenti, o divise dal vol. 96 a 108; ove si trovano pure i *Conti e Bilanci*; i *Libri maggiori* dell' ar-

---

(1) V. *Deput. del donativo* del 1646, e più innanzi nella v. *Refezione dei frutti.*

rendamento 1742-1807 nel cap. IX *Contabilità* in vol. 24, e quelli degli *avanzi* del medesimo 1746-1806 ivi in vol. 2.

GRANA 6 AD ONCIA. — I Napoletani ed altre persone privilegiate avevano la franchigia di grana 6 ad oncia sopra l'imposta detta lo *jus reale* della regia dogana. Con voti delle *piazze* ed approvazione del Governo questa franchigia fu abolita a beneficio della Città, e la somma cui poteva ascendere in ducati 12239,96 $^{1}/_{2}$ fu venduta dalla medesima alla ragione del 4 per $^{0}/_{0}$, onde soddisfare il donativo del 1748. Il *jus reale* comprendeva le seguenti imposizioni cioè: l'arrendamento del *jus reale*, il *nuovo imposto della regia dogana*, i *cinque ottavi del buon danaro*, i *tre ottavi, il peso e mezzo peso, le grana* 25 *ad oncia*, ed il *nuovo imposto d' Abruzzo*. V. i vol. del Patrimonio 116 e 117 nn. 414, 415. Nel 1787 questo arrendamento dava ducati 12837,02.

GRANO A ROTOLO. — Prima del 1533 (1) esisteva l' imposta per l' ammattonato di un danaro, ossia due cavalli (2) per rotolo di carne fresca e salata, pesce, latticinii, formaggi, e salumi, che s' immettevano o si estraevano dalla città, suoi borghi, e distretti. Posteriormente, nel 1533, (3) il danaro fu aumentato ad un tornese, forse temporaneamente, e per alcuni generi soltanto, ma l' aumento fu causa di un grave tumulto nel popolo, per cui non si cominciò a riscuotere se non nel marzo 1535, allorchè fu pure aggiunto un altro danaro su gli altri comestibili, che restavano (4). In seguito, nel 1537, le piazze imposero una gabella di un tornese per rotolo di carne, per 10 anni, per la fortificazione della città, e ricompra delle rate del buon denaro alienate (5), incluso in esso il danaro

---

(1) Nel 1462 si trova la gabella di un grano a rotolo sopra i formaggi, carne salata, e salumi (*Priv.* 1 p. 20), ma dopo quest'epoca o fu abolita o fu minorata ad un danaro non trovandosi più memoria del grano.

(2) V. *Patr. della città. Scritture varie* n. 383. A. M.

(3) Rosso, *Giornali* p. 48 ed. Gravier; Summ. *O. c.* IV p. 170.

(4) Rosso, *O. c.* p. 55.

(5) *Dispacci* II, 16.

altra volta imposto (1) e senza alcuna franchigia. La gabella, approvata con breve di Papa Giulio III (2) fu con decreto del Vicerè e del Collaterale nel 1560 prorogata per alcuni altri anni (3). Ma nel 1564 al primo tornese ne fu aggiunto un altro (4), e così si fece il primo grano a rotolo. Indi nel 1617 si aggiunse un secondo grano (5), e nel 1629 l'uno e l' altro furono dalla città dati *in solutum* ai suoi creditori per duc. 3,495,934, tt. 9 e gr. 10 al 4 per °/o (6). In questa cessione non si compresero il dazio sui latticinii freschi già alienato per duc. 23500 nel 1628 (7), e la gabella sul pesce.

Finalmente nel 1635 s'impose un terzo grano a rotolo sopra tutti quei comestibili, pei quali si pagavano gli anzidetti grani 2, aggiungendovi l'olio ed eccettuandone il pesce fresco, il baccalà, e le salacche. Nello stesso anno questo terzo grano col carlino a staio di oglio fu dato dalla Città *in solutum* alla regia Corte pel donativo di un milione fatto al re, ottenendone in cambio l' abolizione della gabella sulle meretrici, e la cessione degli ufficii di Giustiziere e di Portolano, e dalla detta regia Corte fu venduto all'8 per °/o (8).

Nel 1649 le grana tre furono ridotte alla metà, e così l'imposizione fu detta del grano e mezzo a rotolo.

---

(1) *Patr. della Città* I, 52 v.

(2) Nel dipl. del Card. Pacecco dei 31 maggio 1554. *Pergam.* Cassetta B, n. 1.

(3) *Registro di lettere* 1560 f. 6. (N. 68. A. M.)

(4) Decreto del Vicerè e del Collaterale dell'ultimo di maggio 1564. *Dispacci* II f. 51. Voto dei Teologi sul proposito. *Reg.* cit. f. 15, 16 e 77. Si escludono però le persone ecclesiastiche.

(5) *Conclus.* III, f. 264. Convenzione col Nunzio. *Cautele.* IX, f. 42.

(6) Decreto del Collaterale dei 10 marzo 1629 *Cautele*, XXXI, f. 253.

(7) Nel 1650 fu donato all'Annunciata di Napoli. V. *Ragioni per gli arrendamenti dell' un grano e mezzo a rotolo contro la Casa Santa dell'Annunziata;* memoria del 1738 in f.

(8) Istr. dei 20 marzo per not. Giov. Marino Stinca, e dei 14 settembre 1535 per not. Massimino Passaro. *Cautele* vol. XXXIX, f.306; vol. XLV f. 267. *Patr. della Città*, n. 583 A. M.

Nel 1769 il mezzo grano fu ricomprato dal Fisco.

Nel 1801 fu imposto un quarto tornese sui medesimi generi per accorrere ai bisogni della città. V. *Nuovi imposti.*

Intorno a questa gabella (1) possono consultarsi i libri del *Patrimonio* e spezialmente i vol. 384, 383 ed i Processi vol. II e IX *Gabelle ed arrend.*

Ius panizandi il pane a rotolo.—Privativa di panizzare e vendere, in alcuni forni stabiliti ed in date botteghe, il pane bianco e fino, e quello, che dicevasi di *resulta.* Il peso del pane a rotolo si conveniva nel contratto dell'arrendamento. Per l'ordinario il *palatone* era in once 24 a rotolo, e se di *resulta* in once 27. Le altre forme del pane avevano diverso peso. Questo *jus* ordinariamente comprendeva anche la facoltà di tenere forno *a taglie* cioè di pane pei privati da consegnarsi colle *taglie* a chi dava il grano e con certe date regole (2).

Con istrumenti dei 18 settembre 1645 e 14 aprile 1646 furono venduti duc. 8000 sopra le prime entrate di questo jus proibitivo, che indi nel 1651 con altri effetti furono ricomprati (3).

Nel 1658 pel donativo fatto al re per la nascita del principe di Spagna furono vendute tante annue entrate su questo arrendamento al 4 $^1/_2$ per $^0/_0$ per quanto potevano dare la somma di duc. 150,000 offerta. Nel seguente anno 1659, pel donativo di altri duc. 200,000, furono vendute altre partite di esso al 7 per $^0/_0$, per duc. 148,530. Il resto, in duc. 51470, fu ricavato dal prezzo degli olii (4). Altre vendite dovettero farsi in seguito di tal che gl'interessi agli assegnatarii nel 1806 montavano a duc. 21000.

V. intorno a questa gabella i volumi del *Patrimonio* e specialmente i num. 375 e 382 ed i *Processi* vol II, VIII e IX.

---

(1) Cf. *Prag.* tit. *de vectig* 5, 6, 7, ec. Moles, I, 424; Galante, II, 270.

(2) Le istruzioni per l'amministrazione di questo arrendamento in demanio nel 1690 si leggono nelle *Cautele* vol. CV, f. 200.

(3) *Concl.* VIII, f. 49, e 69.

(4) *Atti del donat.* del 1659 nella P. III.

IUS PANIZANDI NEI CASALI.—Privativa di fare e vendere il pane nei casali di Napoli secondo l'*assisa* della Città. Colla imposizione anche in essi della gabella sulla farina stabilita nel 1645 questa privativa, che erasi valutata in duc. 41488 di capitale, fu estinta in loro beneficio o di chi l'avesse già acquistata (1). Nel 1668 la Città deliberò di ricomprare la detta privativa e la relativa gabella della farina (2) e, dopo lungo giudizio, nel 1776 ottenne decreto favorevole della regia Camera della Summaria (3).

V. per questo *jus* i vol. delle *Cautele* II, III, XLVIII ec.

NEVE.—Nel mese di gennaio 1618 Gio. Carlo Mancini Mastrodatti della G. Corte della Vicaria propose al delegato del Tribunale della pecunia l'espediente d'introdurre il jus-proibitivo o privativa della vendita della neve nella Città suoi borghi, territorii e casali da concedersi a lui per anni 10 e per annui duc. 2600, de'quali duc. 2000 alla Città e duc. 600 in beneficio di un ospedale da erigersi a canto la Chiesa di S. Maria a Sicola nella regione di Forcella (4). Finiti i 10 anni, ove la Città avesse voluto continuare, il reddito doveva aumentarsi a duc. 4000. Gli Eletti acconsentirono e si stipulò l'istrumento ai 28 maggio del 1619; con patto che la neve non

---

(1) Il *jus-panizandi* già prima in alcuni casali era stato venduto alle proprie università, o a private persone.

(2) *Concl.* X, f. 111.

(3) Per questa privativa e per la quistione tra la Città ed i Casali, e tra i privati possessori è specialmente importante il libro intitolato. *Difetti delle tre consulte del Tribunale della regia Camera, una segnata ad 8 agosto scorso anno 1775 l'altra dei 3 gennaro corrente anno 1776, e la terza di luglio corrente anno contro alli tre possessori del* jus panizandi et prohibendi, *e gabella della farina del burgo e piazza delle case in demanio ossia* Pietra bianca s. u. n. in 4; allegazione ricca di documenti sul proposito.

(4) Lo spedale fu dismesso nel 1627 allorchè il Mancini morì. Il Conservatorio poi, nel 1635, fu trasferito nella regione dei Vergini, ove sta attualmente.—*Concl.* dei 24 settembre 1635 coll'incluso decreto del Collaterale. *Concl.* V, f. 196.

avesse potuto vendersi a più di tornesi tre a rotolo la mattina e quattro la sera (1). L'affitto fatto in seguito nel 1629 diè duc. 8800 e quello del 1632 duc. 11000 (2).

Nel 1630 dal regio Consigliere Andrea di Gennaro, delegato dal Vicerè nella Deputazione della pecunia, precedente viglietto del medesimo vicerè e decreto del Collaterale questo jus fu venduto e dato *in solutum* al Monte di Gesualdo ed altri creditori della Città in soddisfazione di duc. 200,692,20 per capitali ed interessi, cioè 126839 al Monte di Gesualdo e duc. 73853 e gr. 20 ad altri creditori col peso di pagare ogni anno in perpetuum li detti duc. 600 al Conservatorio di S. Maria a Secula, calcolandosi il capitale al 4 e gl'interessi al 2 $^1/_2$ per cento.

Insorta indi lite tra la Città, che pretendeva annullare la sopradetta dazione *in solutum*, e i cessionarii dell'arrendamento, nel 1646 si venne ad una transazione, ed avendo i cessionarii offerto il pagamento di duc. 35000, la Città ratificò il contratto antecedentemente stipulato (3).

Nel 1709, per la refezione dell'annona, fu stabilita una nuova imposizione di un tornese a rotolo di neve più dell'assisa, e poco dopo si aggiunse un altro tornese. Così questi furono chiamati il 1° ed il 2° tornese a rotolo di neve (4).

Il prodotto di questa privativa nel 1788 era di duc. 53200 per la città, e duc. 900 pei casali (5).

V. intorno alla medesima i volumi del *Patrimonio* (nn. 435-440.) Tra i libri maggiori vi è il *Bilancio delle annue entrate dei capitali posseduti dagli assegnatarii degli avanzi del* 1° *e* 2° *tornese* 1767-1806 —V. pure P. II. *Atti civili*, vol. 38 e 39. (N. 1701-1702).

---

(1) *Cautele*, XI, f. 145.

(2) *Cautele*, XXIV, 92; XXXII, 2.

(3) *Patrim. della città. Neve.* Fascio f. 1. (n. 440.)

(4) *Concl.* XXII f. 66. *Deput. per la refezione dell'annona* f. 34 e ss. Cf. f. 120, 166 e ss.

(5) Galante, *O. c.* II, p. 277.

Nuovi imposti.—Nel 1795, per sopperire ai bisogni dell'annona frumentaria e dell'erario municipale, furono votate dalle piazze ed approvate dal Governo le nuove imposte di grana 50 a botte di vino e di grana 4 ½ a peso di calce, non che un aumento di alcune parti della tariffa doganale. Col fruttato di questi nuovi dazii, dal 1796 in avanti, si pagarono annui duc. 61000 alla Città, ed il resto fu venduto ai banchi di S. Eligio, dello Spirito Santo e del Salvatore, onde fare un fondo di cassa di duc. 300,000 per l' acquisto de'grani.

Con dispaccio de'13 dicembre 1795 si aggiunsero altre grana 10 a botte di vino per l'annona olearia (1).

Nel 1801, con dispaccio del 20 maggio, si approvarono le imposte votate dal Senato di altre grana 50 a botte di vino, e di un tornese sulla carne, latticinii ec., da durare per un solo anno, dal 1° agosto di quello, oltre la tassa sulle porte e finestre, che non fu attuata. Dietro rimostranze del Senato stesso le nuove imposte furono prorogate anno per anno fino al 1806 (2).

Tutti questi dazii presero il nome di *nuovi imposti* ed i primi furono amministrati da una Deputazione dei nuovi imposti per l'annona frumentaria ed olearia; mentre gli altri del 1801 restarono affidati prima al regio Senato, e poscia ritenuti dal Fisco.

Di essi esistono i volumi della Deputazione, un vol. *Scritture varie,* cioè conti bilanci ed altro (N. 466) e i volumi del fruttato 1801-1803 (n. 468 - 472).

Olio. — Nel 1635 col terzo grano a rotolo fu imposto il primo carlino a *staro* d'olio (3) che si consumava nella città, e dato *in solutum* al Vicerè per duc. 265,000 in conto del donativo di un milione con istrumento dei 12 decembre 1635 per notar Gio. Marino Stinca. Esso costituì l' arrendamento di città detto il *primo carlino a staro d'olio.*

---

(1) *Deput. dei nuovi imposti* f. 1 e 60 (N. 1778. A. M.).

(2) *Appunt. dei nuovi imposti* f. 44 (N. 1790. A. M.).

(3) Capecelatro, *Annali* p. 37.

Nel 1639 e nel 1642 con biglietti del vicerè duca di Medina furono imposti il secondo e terzo carlino a *staro*, e questi appartenevano alla regia Corte.

Nel 1649 l'uno e gli altri furono ridotti alla metà.

Nel 1761 fu proposta la ricompra dell' arrendamento comunale, ma non ebbe effetto (1).

Della gabella del primo carlino a staro, che nella pramm. 27 tit. *de vectig.* è notata tra quelle delle città, non esistono scritture speciali nell'Arch. Municipale.

Orzo. V. *Farina.*

Pane a rotolo. V. *Jus panizandi il pane a rotolo.*

Pesce.—Il pesce in Napoli era gravato da due gabelle; una che dicevasi il *jus reale*, e consisteva nel pagamento di un *cavallo* a grano, cioè della dodicesima parte sul prezzo del pesce determinato dall'*assisa*; l'altra consisteva in un grano a rotolo, e faceva parte della gabella così denominata. Questa nel 1649 fu ridotta alla metà, essendosi lasciata intera l'altra, che era anteriore a Carlo V.

Il pesce non poteva scendersi a terra e vendersi dai pescatori se non a persone *matricolate* dal Tribunale di S. Lorenzo, e dopo che si era pagata la gabella in alcuni luoghi stabiliti, che si dicevano *Pietre del pesce.* Ma nel 1788 con dispaccio dei 24 marzo fu data facoltà che, pagato il dazio, si potesse vendere da tutti liberamente.

Anche di questa gabella non esistono scritture speciali nell' Archivio Municipale.

Peso e mezzo peso. Pesillo. — Nel 1487 con diploma dei 13 marzo re Ferrante I cedette in burgensatico ed in perpetuo a Drusia Gazzullo gentildonna napolitana per duc. 1600 il diritto ossia la gabella della stadera, colla quale si pesavano le farine nella dogana del Mercato in Napoli. Questo diritto verso il 1550 era di grana due a salma, uno pel peso ed un altro pel conto che si facea dall'affittatore della gabella della farina. Con decreto del Collaterale il secondo grano nel 1556 fu abolito, ma successivamente

(1) *Cinque e sei* VII, f. 1.

fu introdotto di nuovo l'uso di pagarsi soltanto dai particolari compratori (1).

I possessori di queste diritto, che più volte di tempo in tempo erano stati dal Fisco minacciati della ricompra di esso, e si erano transatti (2) col pagamento di varie somme, nel 1742 lo cedettero alla città per duc. 60,000. Consisteva allora in un grano oltre le cinque rotola a peso di farina o fior di farina, in un tornese infra le 5 rotola, e si affittava per duc. 3400 l'anno (3). L' esazione di esso si faceva nella Dogana e Doganella delle farine nel Mercato, e sopra i regii *Studii* pel fiore.

Nel 1769 su questo cespite erano situati duc. 12400 per taluni assegnatarii.

Il *peso* e *mezzo peso* dopo il 1755 per disposizione sovrana si esigeva dalla Città anche nei quattro posti della comunità dei farinari al Mercato (4) e nel 1769 davano duc. 435,76. Allora eravi anche il *pesillo* del fiore, che dava duc. 280,83.

Refezione de' frutti.—La gabella sui frutti imposta con le altre annesse nel 1646 fu calcolata per duc. 100,000 di rendita e valutata al 4 per % pel capitale di duc. 2,500,000 con l' alaggio del 60 per %. Sopra di essa dai Deputati del donativo, nel principio del 1647, furono venduti annui duc.61385 tt. 3 e gr. 03 a diverse persone e luoghi pii ed il prezzo effettivo pagato dai compratori, dedotto l'*alaggio*, ascese a duc. 613,856, e gr. 30 compreso in essi duc. 118,635 e gr. 3 e per essi annui duc. 11863, e gr. 36 assegnati al 10 per % sulle gabelle delle prime grana 3, e sulle ulti-

---

(1) V. gli Atti del 1693 nella P. II, *Atti civili* vol. 36. (N. 1699.) *Ragioni per la città di Napoli contro gli asserti posseditori del preteso diritto della stadela della farina.* Nap. 1721 per Filippo Solombrini in 4.

(2) V. l'allegazione sopra citata e le altre di Domenico Caravita e di Giuseppe Fiani del 1723 in f. non che quelle del 1693 nel cit. vol. 36.

(3) *Conclus.* vol. XXIV, f. 217; istrum. della compravendita nelle *Cautele* vol. CXXII f. 141; e l'affitto ivi f. 19.

(4) *Registro di Rappresentanze*, IV, f. 110, e ss. (N. 1567).

me grana 7 a rotolo di farina, metà per ciascheduna per la rifezione gli spettava per la estinzione della gabella di carlini due a tomolo di grano d'india. Abolita poco dopo la detta gabella a cagione dei tumulti popolari, onde indennizzare gli assegnatarii delle dette annue entrate, nel 1649 fu stabilito che delli carlini 5 a botte di vino in quell'occasione estinti se ne fossero reimposti carlini 4, e dei due carlini a tomolo d'orzo ed avena fosse ritenuto un solo carlino; con condizione che tutto ciò sarebbe avvanzato dopo soddisfatti gli interessi ai detti assegnatarii si dovesse impiegare nella ricompra ed estinzione di dette gabelle, e che uno degli Eletti dovesse essere nel numero dei governatori dell' arrendamento. Così queste gabelle dei carlini 4 e delli 5 a botte di vino, e del 2° carlino a tomolo di orzo ed avena, ebbero il nome di *Refezione dei frutti*, e furono esentate della ritenuta per la cassa militare, cui soggiacquero tutte le altre.

Nel 1747, pel donativo di duc. 300,000 fatto al re, la città deliberò ricomprare le suddette gabelle e, rivendendole nuovamente e ribassando gl'interessi al 4 per $^0/_0$, dal nuovo reinvestimento e dagli avanzi ricavare la somma necessaria per complire il detto donativo. Tanto fu nello stesso anno adempiuto, e, giusta le disposizioni delle *piazze* e gli ordini superiori, una nuova Deputazione, agli 8 decembre, prese il governo e l'amministrazione di questo arrendamento (1).

Di questa gabella esistono nell'Archivio Municipale, oltre i volumi della *Deputazione della refezione dei frutti*, che si noteranno in seguito, le fedi e provvisioni, conti e bilanci nei volumi del Patrimonio (N. 418-431), ed i *Libri maggiori* 1749-1805 in vol. 17.

Sali di citta'. — Il sale, oltre il dazio detto il *reale*, che nel 1649 fu stabilito a duc. 1,20 il tomolo, e nel 1713 accresciuto di altre gr. 82 $^1/_2$, aveva pure un'altra imposta che, per essere propria del comune di Napoli, o perchè da esso amministrata, si disse de'*sali di città.*

---

(1) *Deputazione della refezione dei frutti* f. 50 v.

Nel 1683 per la mutazione della vecchia e la formazione della nuova moneta furono in tutto il regno imposte gr. 15, nel 1686 altre gr. 15, e nel 1689 le residuali gr. 7 ½, che formarono in uno l'imposta di gr. 37 ½ a tomolo di sale. Dal prodotto di esse furono venduti alla regia Corte annui duc. 75,000, cioè i primi 30,000 con istrumento de'3 settembre 1683 per notar Paolo Colacina, ratificato con cedola reale de' 2 aprile 1684, i secondi duc. 30,000 con istrumento dei 9 dicembre 1686, ratificato con cedola de' 17 febbraio 1687, e finalmente gli ultimi duc. 15000 con istrumento dei 6 maggio 1689, convalidato con regio assenso dei 9 seguente. Nello stesso anno i precedenti duc. 60000 furono ribassati dal 6 al 5 per %; con che si guadagnò il capitale di duc. 200,000, e fu stabilito che la suddetta imposizione di grana 37 ½ si dovesse amministrare da 7 governatori, due scelti dalle *piazze*, due dai Banchi, e tre dai consegnatarii dell'arrendamento.

Nel 1701 dagli avanzi, che si avevano da questa gabella in ducati 39,088,14 ½, duc. 15000 furono intestati alla Città e venduti pel donativo fatto in quell'anno a Filippo V (1); altri duc. 10,000 furono pure intestati alla Città per ricomprare, ed estinguere gradatamente la suddetta imposizione, e i residuali duc. 14088,14 ½ restarono in beneficio della r. Corte. Coll' istrumento stipulato a questo oggetto il 7 settembre dello stesso anno fu pattuita la ricompra dello intero arrendamento a beneficio della Città e conservata alla medesima l'amministrazione di esso.

Successivamente nel 1730 con provisione del Collaterale de' 5 dicembre gli annui duc. 75,000 furono dal 5 ribassati al 4 ½ per %. Da un tale bassamento pervenne alla Città l'utile di annui ducati 7218,87 che, con istrumento de'27 ottobre dello stesso anno, furono alienati al 4 per %.

Nel 1734 si fece una seconda conversione degli annui duc. 75,000 dal 4 ½ al 4 per %, dalla quale si ricavarono annui duc. 6887,87, e che egualmente con istrumento de'12 marzo 1736 furono alienati.

(1) V. *Dep. del donativo. Atti del* 1701 (N. 146 A. M.). Ivi a fol. 12 vi è il bilancio delle gr. 37 ½.

Nel 1733 la Città, pel donativo fatto in quell'anno, impose altre gr. 5 a tomolo di sale da pagarsi da coloro che lo prendevano a misura nella regia Dogana e senza eccettuare da tal pagamento qualsivoglia persona. L'imposta fu venduta per ricavarne la somma offerta pel donativo, e poscia nel 1736 le annue entrate sulla medesima furono ribassate dal 5 al 4 per %.

Nel 1738 s'imposero altre gr. 10 a tomolo di sale misurato in dogana, che similmente furono vendute pel donativo fatto in quell'anno. Coll'istrumento per notar Ranucci de' 7 giugno fu tra l'altro espressamente stabilito che l'amministrazione del patrimonio delle dette grana 10 dovesse farsi solamente dalla Deputazione per l'affare de' sali ed unirsi con le antecedenti imposizioni, in guisa che il dazio dovesse chiamarsi delle grana 52 ½ a tomolo di sale.

Nel 1741 dagli avanzi annuali del fruttato e dei bassamenti, ricompre ed estinzioni di partite di annue entrate, tanto della vecchia imposizione di gr. 37 ½, quanto delle nuove di gr. 5 e 10 a tomolo di sale, si ebbero annui duc. 4862,68 e questi, venduti, formarono il *primo avanzo*.

Nel 1747 da altri avanzi si ebbero annui duc. 4688, che furono impiegati pel donativo di duc. 300,000 votato nell'anno antecedente e si dissero il *secondo avanzo*.

Finalmente da altri superi di rendita, venduti successivamente in cinque volte dal 1764 in poi per soccorso dell'annona frumentaria ed olearia, si ottennero annui duc. 9000, che si dissero l'*ultimo avanzo* (1).

Giova notare che la dogana del sale era in quei tempi divisa in sei ripartimenti cioè: 1° dei sali quattro fondaci, 2° dei sali di Abruzzo, 3° dei sali di Puglia, 4° de'sali di Otranto e Basilicata, 5° dei sali di monte di Calabria, 6° de'sali di mare di Calabria.

Intorno alle imposte sopra accennate esistono nell'Archivio Mu-

---

(1) Nel 1780 per supplire il prodotto della privativa del tabacco allora abolita fu, tra gli altri espedienti, imposto pure un dazio governativo di altre gr. 48 a tomolo di sale.

nicipale, oltre i tre volumi della Deputazione ed il volume delle *Scritture varie* (N. 441), volumi 8 di *Mandati agli assegnatarii* 1768-1800 (N. 443-445, 447, 450-454, volumi 2 di *Conti, bilanci e cautele* (N. 448-449); un volume di *Lettere* (N. 442); un volume di *Bilancio del ripartimento de'sali di Abruzzo* (N. 446), e volumi 3 di *Libri maggiori* 1769-1800 (1).

SBARRE.—Le gabelle, che, come già dissi, insieme col *Buon danaro* s' imposero nel 1306 dal Comune sopra i carri, salme e barche, o piuttosto sulle vettovaglie ed altre robe che immettevansi con quei mezzi nella Città, si esigevano in alcuni determinati luoghi alle porte della medesima, i quali si dissero *sbarre*, da lunghi travi posti attraverso la strada per impedire il passaggio.

Queste *sbarre*, in origine, erano sei, e si chiamavano: 1° *S. Spirito*, indi *Chiaia*; 2° *Porta Donnorso*, indi *Gradelle* e finalmente *Infrascata*; 3° *Campo di Napoli*, indi *Vergini*; 4° *S. Antonio Vecchio* indi *Capodichino*; 5° *Casanova*, verso *Poggioreale*, e 6° *Ponte Guizzardo*, poscia della *Maddalena* (2).

Nelle *sbarre* esigevasi anche il quartatico (3), che altrimenti dicevasi anche *reale delle sbarre*, o *reale della carne* e *scannaggio*. Per la comune origine talvolta si confusero col dazio che si esigeva nella maggior Dogana, di cui erano membri, e furono impropriamente chiamate anche *Buon danaro*.

Verso la metà del secolo XIV la proprietà delle medesime, in

---

(1) Nel vol. II della *Deputazione dei sali*, che si noterà nel P. III di quest'opera, al fol. 26 e ss. leggesi una importante: *Nota delle scritture attinentino alla istituzione della imposizione di grana 52 $^1/_2$ a tomolo di sale*, nella quale si dà un'accurata e compendiosa storia della origine, e vicende di questo vettigale fino al 1758 colla notizia di tutti i documenti che lo riguardano. Nello stesso vol al f. 206 si trovano: lo *Stato della imposizione dei sali* nel 1774, ed i conti del ripartimento dei sali di Abruzzo, che continuano anche nel volume seguente.

(2) I luoghi cambiavano a misura che la città si ampliava.

(3) De Marinis, *Arresta* n. 18.

tutto o in parte, stava in potere della Corona, che allora e nel secolo seguente ne concesse alcune in feudo a privati (1). Così nel 1416 e nel 1430 la regina Giovanna II affitta come cosa propria, e colle altre della città, le gabelle di *Casa Nova*, di *Ponte Guizzardo*, di *S. Antonio Vecchio* e del *Campo di Napoli* (2).

Nel 1498 re Federico (3), per soddisfare alcuni debiti suoi o dello Stato (che allora gli uni non si distinguevano dagli altri), cedette, *sub nomine census*, il quartatico che si esigeva nelle *sbarre* e che rendeva allora duc. 9000. Il reddito calcolato al 5 per % diè duc. 180,000, de' quali duc. 162,000 furono dati a' creditori, e duc. 18,000 furono ritenuti come massa riservata. Da allora l'amministrazione dell'imposta si diè alla casa Santa dell'Annunciata di Napoli, e i dazii di cui componevasi si dissero *Censali* o *Gensali*. I *Censali* si esigevano sopra i grani, le biade, i legumi, i pesci, le frutta, ecc. (4).

Intorno allo stesso tempo la città trovasi rientrata nel possesso delle tre sbarre che non erano state alienate o concedute, e che erano quelle del *Ponte*, *Casanova* e *S. Antonio*. Essa nel 1500, per sovvenire a'bisogni del re Federico, stabilì di alienarle in beneficio della R. Corte; e difatti le alienò e vendette (5) con de-

---

(1) Perris, *O. c.* p. 41; Ageta I, 407, 37.

(2) Registro 1417 f. 151 e ss. ap. Perris p. 47. Le altre gabelle erano: *Cabella vini*, *cabella salis*, *cabella buczarie*, *cabella falangie*, *cabella platee majoris*, *cabella quartatici*, *cabella bajulationis*, *cabella minutorum*, *cabella panis*, *cabella cambiorum*, *cabella lignaminum et tonnine*.

(3) Istrum. de'27 nov. 1498 ap. Perris f. 72, e *Priv.* I, 57, 69. A p. 68 si accenna anche alle tre sbarre vendute.

(4) Secondo il Galante ne sarebbe stata esclusa la spelta; ma ne' bullettini di ricevuta della gabella, che si trovano nel vol. della *Deputazione*, vi è notata come gli altri generi.

(5) Procure delle piazze per effettuarsi la detta vendita *et casu quo dicta cabella non venderetur quod possint donare regie majestati*, stipulate in luglio ed agosto del 1500. *Protocollo* di not. Cesare Amalfita-

creto ed autorità del S. R. C. Per facilitarne lo acquisto divise gli annui duc. 3000, cui ascendeva il frutto dell'imposta, in 30 carate di 100 duc. l'una. La vendita di queste fu effettuita per sole 18 (1) al 10 per °/₀; le altre imposte, che per conto della città si esigevano allo *sbarre* da quel tempo si dissero *correture*, ed in origine si amministravano dalla città coll'intelligenza del governatore, che costituivano i *partecipanti* (2). I Napolitani, i luoghi pii e le persone privilegiate erano immuni dalla gabella delle sbarre (*censali* o *correture*) intieramente per quel che riguardava l'uso loro, ed in parte pei prodotti de' loro territorii, o per causa di commercio. I Capuani avevano gli stessi privilegii; i Nolani li pretendevano (3).

Nel 1560 essendo migliorate le rendite dei censali fino a dare il 12 per °/₀ (4) il Governo cercò di ricomprarli; ma poi venne a transazione coi consegnatarii dell'arrendamento, attribuendosi l'aumento al di là dell'8 per °/₀ e riservandosi il beneficio degli aumenti futuri (5).

D'altra parte nel 1626 la Città cedette a'suoi creditori al 4 per °/₀ e per duc. 75,000 la gabella delle sbarre, la quale nella riforma generale del 1649, perchè anteriore a Carlo V, non ebbe diminuzione alcuna.

---

rio del 1499-1500; ap. Afeltro. *Notam.* f. 132 mihi. Bando degli Eletti del 12 settembre 1500, ed istrumento del seguente ottobre. Perris f. 73 e 74.

(1) Molti mandati di pagamento a' compratori o *partecipanti* si leggono nel libro *Notam.* III f. 81 e ss.

(2) *Ordinatiuni facte per li magnifici sigg. Electi de la città di Napoli de quello hanno da exeguire et fare gli offitiali della cabella del Bon Dinaro de le Barre de lo Ponte Casanova et sancto Antonio* ai 2 luglio 1502. *Notam.* I. fol. 97. Cf. II f. 163

(3) *Priv.* I, 17, 55, 69 ec. De Marinis, *Arresta* 326-327. Moles, *Decis.* 12 tit. cit. Ageta *O. c.* I, 410, e *Ragioni per l'arrendatore dei r. Censali con i cittadini Nolani* s. u. n. in f.

(4) Perris p. 96. Nel 1595 la città intentò lite per la ricompra, ma non si decise p. 98.

(5) Ageta I, 405.

Verso il 1722 la Città introdusse giudizio per la ricompra delle 18 carate vendute nel 1500 (1): ma o il giudizio fu abbandonato, o la decisione ne fu contraria.

Per l' arrendamento delle *sbarre* esisteva una Deputazione, tra le cui scritture rinviensi la *Tariffa de'censali e jus reale della carne fresca,* impressa più volte, nel 1692, nel 1709 e nel 1743.

Per le *correture* trovasi la *Relazione con la tariffa per esecuzione de'decreti della R. Camera di quello che si deve esigere dalle sbarre et altro,* stampata nel 1717 in fol. (2).

Finalmente verso la metà del secolo scorso i *Censali* furono ricomprati dalla R. Corte (3), il che poco dopo si tentò anche per le *correture* o *sbarretelle* (4).

Di questa gabella esistono i soli volumi della Deputazione nell' Archivio Municipale.

Tabacco. — Il dazio sul tabacco s' introdusse la prima volta nel regno verso il 1627, ma poco dopo pel piccolo vantaggio che se ne ritrasse fu abolito. Rimesso di nuovo nel 1646 per le turbolenze, che nell'anno seguente avvennero non fu posto in vigore. Nel 1650 però il Conte d' Ognatte con migliore fortuna lo fissò, e ne stabilì la privativa.

In processo di tempo nel 1689 Ferdinando IV abolì il diritto proibitivo, gravando soltanto l' immissione di questo genere nel regno in duc. 6, e gr. 18 a cantajo. Nè questo, nè i più antichi dazii che ho accennato appartennero mai alla Città.

Nel 1794 pel donativo fatto in occasione della guerra con la Francia fu imposto dalle *piazze* un dazio di carlini 30 e gr. 9 di

(1) *Memor.* IV, f. 261, v.

(2) Relazioni o memoriali intorno a questa imposta, ed alle franchigie, che dovevano godere i Napoletani si trovano nei *Mem.* IV, 53, v. V, 55.

(3) Galante, p. 34. Carlo Mauri scrisse una memoria: *Del dritto del r. fisco per la ricompra della gabella dei censali* 15 aprile 1754 in 4. In quel tempo re Carlo III aveva istituito la *Giunta delle ricompre* per redimere dalle mani dei privati il patrimonio pubblico.

(4) *Memor.* (24 aprile 1779) f. 33 v. (N. 1563).

più a cantaio sul tabacco, e con diploma del Re Ferdinando IV dei 9 aprile fu approvato e ne fu stipulato l'istrumento.

Il reddito del dazio fu calcolato a circa duc. 30,000 l'anno da vendersi al 4 per °/₀, onde ricavarne la somma di duc. 750,000. Nell'istrumento fu per patto espresso stipulato che questa imposizione dovesse rimanere sempre ed in perpetuo patrimonio proprio della Città con la facoltà di cedere ed esercitare il patto di ricompra nello stesso modo che si praticava per gli altri arrendamenti municipali. Fu pure espressamente stabilito che essa dovesse amministrarsi e governarsi unicamente dalla Città e suoi Eletti protempore.

Per questa imposta esistono nell'Archivio Municipale i *Dispacci ed Appunt.* del 1794 un vol. (N. 1780); *Scritture varie* vol. 2 (N. 450-467), lettere 1795-1802 (N. 466), fedi e provvisioni vol. (N. 460), registro d'immissione e spese vol. 1 (N. 460). Registro dei *traj* vol. 2 (N. 463-464).

Venditura del pane. V. *Alaggio del pane.*

Vino.—La gabella del vino della nostra Città era di due specie; la prima colpiva il consumo del vino all'ingrosso, l'altra ch'era un jus proibitivo ne gravava la vendita in dettaglio o a minuto. Ambedue le imposte furono talvolta o nello stesso tempo o successivamente governative e municipali.

Nel 1496 in fatti, tralasciando i tempi anteriori, re Federico II toglie e leva in tutto la nova gabella di un ducato a botte di vino greco e di grana cinquanta a botte di latino che introducevasi nella Città, imposta nella venuta di Ferrante II. Una tal grazia è confermata dallo stesso re nel 1501 (1). Ma poco dopo nel 1503 trovo un dazio civico di carlini 6 a botte di greco e 3 di latino, che in quell'anno venne abolito (2). Forse era lo stesso dazio sopra accennato, che già prima erasi diminuito, o pure una nuova gabella imposta dalla Città.

---

(1) *Priv.* I, p. 39 e 52.

(2) *Notam.* III, f. 36.

D'altra parte nel 1481 Ferdinando I d' Aragona, volendo riformare il sistema tributario del reame, tra le altre disposizioni, prescrisse che dal vino che si vendeva a minuto nelle taverne ed osterie, il che per più antiche leggi era un jus proibitivo, dovesse esigersi dal Governo la terza parte del prezzo, al quale quello erasi venduto (1). Da ciò questo dazio prese il nome di *terziaria* del vino, o *vino a minuto*. Nel 1538 anche la Città stabilì il diritto proibitivo municipale per l'esercizio di una tale industria gravando l'immissione del vino in duc. 1,20 a botte, se greco, ed in gr. 90, se latino (2). Questa privativa, che si disse anche *gabelluccia del vino*, si arrendava a parte e separatamente dal dazio dovuto alla regia corte, che nel 1557, oltre la terziaria, fu colpito di un altro dazio di ducati 2,20 a botte, che si disse il *nuovo imposto* (3). In seguito nel 1574 le due imposte furono riunite in una sola (4) e dopo diverse liti agitate tra il Fisco e la Città, e variamente decise, finalmente per decreto del Collaterale de' 10 settembre 1589 fu dichiarato spettare a questa la settima parte del fruttato della detta gabella che si calcolò in duc. 15,500, e provvisoriamente si ordinò pagarsi dal Fisco annui duc. 12000 fino alla deffinitiva liquidazione (5). Così la parte della gabella, che spettava alla Città, fu detta *settimo* o *jus septimi*.

---

(1) Dipl. dei 29 novemb. 1481. Ageta *O. c.* I, 298. Il Moles però (*Decis.* § 10 n. 3) attribuisce l'origine di questo dazio a Federico II di Svevia, ed il Summonte, *O. c.* II, 520 a Ladislao. Il dazio calcolavasi aggiungendo al prezzo del vino un' altra metà di esso, ed esigendo il terzo del totale. Moles l. c. Capece Galeota, *Responsa fiscal.* 10, 67. Alcune taverne, come quella di Florio a Chiaja e del Crispano nel borgo di S. Antonio, erano immuni da questa gabella.

(2) Moles ed Ageta ll. cc. Cf. Affitto del 1543 nel vol. del Patrim. (N.)

(3) *Litt. Curie* a. 1557 ap. Moles l. c.—Cf. Ageta n. 13.

(4) Moles, *Decis.* cit. n. 4 e 5; Ageta, *ibid.* — Nelle prammatiche 15, 35, e 36 tit. *de vectig.* si danno varii ordinamenti per la gabella dal vino a minuto.

(5) Ageta *O. c.* 399 n. 24 e ss.

Successivamente nel 1629 la Città assegnò i suddetti duc. 12000 a'suoi creditori, che riscossero il loro avere dal Fisco fino al 1632. Ma allora pel donativo di duc. 500,000, avendo la Città data *in solutum*, come sopra fu detto, alle regia Corte le grana 5 imposte sulla farina, ed essendo queste insufficienti a dare una tal somma, il Fisco preferì situare i creditori della Città sulle cinque grana della farina ed avere libero a se il settimo del vino, come in effetti si fece col patto di ricompra a beneficio della Città. Contemporaneamente gli annui duc. 12000 dal Fisco furono venduti a Giovan Battista Mari con lo stesso patto di ricompra e questi con suo fratello Stefano li possedette fino al 1651; allorchè pretendendo l'arrendatore essere indennizzato della tassa imposta dopo la sollevazione del 1647 sull'arrendamento a beneficio della regia Corte per la cassa militare, ed essere restituito dell' indebito esatto dal 1649 in poi si venne a transazione, ed i possessori del settimo del vino lo ridussero ad annui duc. 10,000. In seguito nel 1665 la Città cedette il *jus luendi*, che le spettava su duc. 7200, restando a suo beneficio gli altri duc. 2800, che poi nel 1679 furono del pari alienati (1).

Circa mezzo secolo prima per la mutazione della moneta fu nel 1623 imposta di nuovo la gabella di un ducato a botte pei vini, che s'introducevano o si consumavano nella Città, distretti, e casali sì a botte che a barili. Essa si disse la *gabella nuova del ducato a botte* e con viglietto del Vicerè dei 3 dicembre di quello stesso anno fu data in amministrazione alla Città (2).

Ridotte nel 1649 tutte le gabelle alla metà, e quindi anche que-

---

(1) *Cautele* vol. LXXXV, f. 325. Le annualità furono date dalla Città al 6 per $^0/_0$, poi ribassate a 5 $^1/_2$ indi a 5 e finalmente al 4 $^1/_2$ per $^0/_0$. Ageta I, 402.

(2) *Pragm.* tit. *de vectig* 28, IV p. 183. Cf. tit. *de ann. civ.* pr. 36, I p. 149; tit. *de bancis* 4-7 I, p. 319, e ss. e tit. *de extr. anim.* pr. 40, I, p. 569; *Cautele* vol. XVII, f. 184—Nel 1642 si affittava per duc. 69500 nella città, e per duc. 3520 nei casali. *Cautele*, LII, f. 218, e 355.

sta a grana 50, ad essa eccezionalmente furono aggiunti carlini quattro per indennizzare coloro che avevano comprato la gabella de' frutti interamente abolita. Quindi ebbe due amministrazioni separate, una che si disse *dei carlini* 5 *delli* 9 *a botte di vino,* su cui la Città possedeva annui duc. 6000, e l'altra che fu chiamata *Refezione de' frutti,* della quale sopra si è trattata.

Poco dopo, nel 1667 fu proposto al vicerè D. Pietro Antonio di Aragona l'unione di ambi i vettigali, e si formò un piano sul proposito, ma per allora non si fè cambiamento alcuno (1).

Nel 1674 e nel 1675 la Città vendette duc. 12000 sull' arrendamento del ducato a botte e nel 1750 cedette anche agli assegnatarii il dritto di ricomprare questa somma per duc. 38000 (2).

Nel 1744 pel donativo fatto in quell' anno si aggiunsero altre grana 21 a botte, cosicchè pagavasi per ciascuna carlini 11 ed un grano ossia duc. 1,11. Il nuovo dazio formò un arrendamento particolare di Città che si disse delle *grana* 21 *a botte* di vino.

Tutte queste imposte durarono nel modo sopra accennato fino al 1752. Allora, essendosi per lunga esperienza osservato come lo arrendamento del vino a minuto fosse assai gravoso, ed in special modo alla povera gente, dopo varie istanze fatte per l' abolizione del medesimo o per l'unione di esso con l'arrendamento del ducato a botte fu finalmente un tal provvedimento decretato da re Carlo III, e per compensare i consegnatarii del vino a minuto furono aggiunte altre grana 51 a botte sul vino che si consumava nella Città e nei casali. Così essi restavano consegnatarii con quelli del ducato a botte *pro rata* sull' antico dazio di duc. 1 e gr. 21 e sulle grana 45 e cavalli 7 $^1/_2$ delle nuove grana 51. Le restanti grana 5 cavalli 4 $^1/_2$ si riserbarono per indennizzare i danni che dal nuovo sistema riceveva il *Real fondo della separazione dei*

---

(1) Si ha pure un *Discorso sopra lo spedienti et riforma della gabella del vino proposta all'Ecc. Marchese di Astorga vicerè e capitan generale del regno di Napoli* nell' a. 1672 in 4.

(2) *Conclus.* XXV f. 243.

lucri o altri particolari (1). In tal modo il dazio sul vino nella Città ascese a grana 162 o ducato 1, e gr. 62 a botte, che ratizzato pei quattro arrendamenti da cui componevasi la gabella del vino toccarono grana 78 $^{5}/_{6}$ e $^{3}/_{4}$ all'arrendamento del *vino a minuto*; grana 37 $^{1}/_{11}$ e $^{1}/_{12}$ a quello del *ducato a botte;* grana 29 $^{3}/_{4}$ e $^{2}/_{3}$ a quello della *refezione de'frutti;* e finalmente grana 16 $^{1}/_{12}$ e $^{1}/_{3}$ a quello delle *grana* 21 *a botte* (2).

Successivamente nel 1780 per l'abolizione della privativa del tabacco furono aggiunte altre grana 50 a botte di vino, dazio governativo, su cui non aveva interesse alcuno la Città.

E finalmente nel 1795 furono imposte grana 50 per l'annona frumentaria, nel 1796 grana 10 per l'annona olearia, e nel 1801 altre grana 50 pei bisogni dell'erario Municipale. Di questi dazii civici che si chiamarono *Nuovi imposti* si è trattato più innanzi.

La città possedeva inoltre annui duc. 6000 sulla gabella del ducato, poi carlini 5 a botte di vino pel capitale di duc. 85000.

Intorno alla gabella del vino (3) per quanto riguarda la Città esistono nell'Archivio Municipale le seguenti scritture speciali. Pel *ducato a botte* 1642-1789 vi sono affitti, fedi, provvisioni, conti ecc. nn. 385-389; pel *vino a minuto* mandati agli assegnatarii degli ufficii di detto arrendamento 1763-1780 un vol. n. 390; per le *grana* 21 *a botte* le conclusioni della Deputazione 1757-1798, i nn. 432-434 e i *libri maggiori* 1752-1803 vol. 10; e finalmente per le nuove imposte i bilanci e conti del fruttato fino al 1803 nn. 466-472.

Uova e capretti. — Questa gabella antica, che nel 1453 dava annui ducati 7200 ed era unito con lo *scannaggio*, nel 1484 ne

---

(1) *Pragm.* tit. *De vectig.* 70, 71 e 73, IV, 276, 286. Nel vol. 383 dell'Archiv. Munic. esistono la *Relazione ossia piano* ecc., *ad oggetto di eseguirsi l'unione dei due arrendamenti* (ducato a botte e vino a minuto) 1735 e due altre brevi Memorie a stampa sull' argomento.

(2) *Deput. delle grana* 21 f. 25 e ss.

(3) Per questa gabella possono consultarsi Ageta, Galanti, e Bianchini l. c.

fu divisa. Consisteva in un'imposta sopra gli agnelli ed i capretti, che non avevano ancora spuntate le corna, di grano 1 a testa, se andavano a piedi, e di grana 1 $^1/_4$ se si trasportavano sopra carri o some. Comprendeva pure un imposta di grana 1 per ogni 100 uova e del 5 per $^0/_0$ sopra i volatili da caccia.

Questo arrendamento era governativo, ma sul medesimo erano situati duc. 4086, e grana 65 del patrimonio di Città (1).

Nell'Archivio Municipale esiste un volume sul proposito degli anni 1646-1690 segnato col n. 391.

2) **Beni patrimoniali. Provventi giurisdizionali ed altri cespiti.**

Fra i beni patrimoniali della Città soltanto i molini erano di una qualche importanza.

Nel principio del secolo XVII la città per comodo dell'annona fece costruire tre *case* di *molini* ne' *fossi* contigui alle porte Capuana, Nolana e del Carmine, e le fece animare dall'acqua della *Preziosa* (2) con un canale formato a tal uopo, adoperandovi 30 mole da macinar grano. Ma bentosto l'acqua fu trovata insufficiente allo scopo (3). Epperò nel 1626 Cesare Carmignano, patrizio napoletano, si offrì a condurre le acque del fiume Faenza da S. Agata de'Goti in Napoli, a sue proprie spese, non solo per gli usi della vita e per l'abbellimento della città, ma anche per arricchire le suddette tre case de' molini della quantità sufficiente alla macina del grano e delle vettovaglie necessarie alla sussistenza della capitale. L'offerta migliorata di alcune altre condizioni chieste dal

---

(1) Stato dell'arrendamento nel 1655 f. 1 del vol. sopra citato. Esso era affittato in quell'anno per duc. 1900.

(2) Copia di *provisione* con lettera regia per l'acquisto di una tale acqua dai Padri Benedettini di Sanseverino del 1615. *Cautele* V, f. 318; VII f. 148, 178.

(3) Nel 1617 si affittavano per duc. 600 al mese. *Cautele*. VII f. 140-144. Così pure nel 1622. *Cautele* XV, f. 27-34.

Comune fu accettata; e, nel 22 maggio 1627, fu stipulato analogo istrumento fra esso Carmignano e gli Eletti di quel tempo, coll'intervento del reggente Enriquez (1). In compenso di tutte le spese, cui il Carmignano obbligavasi, si pattuì che l' utile che sarebbesi ricavato da' molini, dedotte quelle, dovesse dividersi metà a beneficio della Città e l' altra metà a vantaggio di esso Carmignano e di altri che volesse associarsi nell' opera medesima. Fu del pari stabilito il prezzo della molitura tanto dei grani della Città che dei panettieri o cittadini, e che l'amministrazione di detti molini spettasse al Carmignanò. Nello stesso anno il Carmignano si associò il Ciminello, accordandogli la metà de' lucri a sè spettanti, e costui cedè nello stesso modo un terzo della sua quarta parte ad un tal Francucci; cosicchè una quarta parte di tutto il prodotto delle acque rimase in beneficio del Carmignano, e dell'altra quarta parte due terzi erano del Ciminelli, ed un terzo del Francucci (2).

L'acqua arrivò in Napoli sulla fine di maggio del 1629, ed i tre molini (3) cominciarono tosto a funzionare. Ma due anni dopo, essendosi, per l'eruzione del Vesuvio del 1631, guastato l'acquedotto, fu necessario aprirsi e formarsi un nuovo alveo per la via di Acerra tra Gaudiello e Casalnuovo.

In tale circostanza il Carmignano progettò di costruire una quarta casa di molini ne' fossi di S. Carlo (*all'Arena*) da macinare con 10 mole, metà a sue spese e metà a spese della Città, e con le stesse condizioni del contratto antecedente. La Città accettò il pro-

---

(1) *Cautele*, vol. XXI, f. 312. Cf. *Deputazione de'Capitoli* ecc.; *Scritture varie* vol. III, f. 4 e ss. nella P. III. cap. *Deputazioni.*

(2) La copia autentica dell'istrum. dei 31 gennaio 1630 trovasi nel vol. *Acqua di Carmignano. Dritti della Città sull' acquedotto e sui molini* (N. 1824) f. 1 e ss. ed altra copia nel vol. *Deput. dei Capit.* ecc. *Scritture varie* t. III f. 11 e ss. (N. 2233).

(3) Le istruzioni pel credenziere dei molini dei fossi dei 13 e 26 aprile 1630 si leggono al f. 1 del vol. *Acqua di Carmignano. Molini* (N. 1831) e nel vol. V delle *Conclus.* f. 68 e 69 (N. 1407).

getto, e ne fu stipulato l'istrumento a 15 giugno 1634, indi roborato di regio assenso (1). Ma questo nuovo molino non riuscì, e soltanto nel 1697 potè mettersi in esercizio con pochissimo frutto.

Intanto i diritti e gli obblighi, che per le accennate convenzioni il Carmignano ed i suoi socii avevano nell'impresa, erano causa di moltissimi litigi, che, più volte transatti, e non sempre a vantaggio della Città, bentosto ripullulavano. Nel 1649 si fece una prima transazione col Ciminello, cui la Città (2), con istrumento dei 19 giugno 1640, aveva dato in affitto la sua metà de' lucri, e che nel 1642 aveva acquistato la porzione di Cesare Carmignano da Felice Antonio, figlio ed erede del medesimo. Una seconda transazione fu pattuita con istrumento de' 29 dicembre 1651 (3) collo stesso Ciminello, che poscia nel 1654 dichiarò nullo, e retrocesse l'acquisto fatto a Luigi Carmignano, figlio di Felice Antonio. Una terza transazione finalmente fu stipulata nel 27 giugno 1705 (4) con Carlo Carmignano figlio di Luigi e col curatore e coi creditori del patrimonio di Ciminello.

Altra lunga controversia si agitò tra la Città e i suoi cointeressati pei mulini dal 1787 al 1795. La Città dimandava che gli eredi di Carmignano e loro partecipanti dovessero condurre a proprie spese ne' molini de' *fossi* l'acqua sufficiente per animare tutte le 30 mole, secondochè si era convenuto nello strumento primitivo, e confermato nel 1771 per le acque del Fizzo e di Caserta, che allora si aggiunsero nell'acquedotto per compensare le deviazioni fattevi da Carlo III. Si dimandò pure che le spese di trasporto, salitura, maneggio ed insaccatura de' grani dovessero imputarsi nel conto delle spese comuni, come in talune epoche, (1635, 1698, 1707,

---

(1) *Cautele*, vol. XXXVII, f. 215; LI, f. 287, e vol. cit. (N. 1824) f. 54 e ss. — V. pure vol. XLIX, f. 199.

(2) Copia autentica dell'istrum. nel vol. *Acqua di Carmignano. Molini* (N. 1831) e copia conforme nel vol. sopra cit. f. 85.

(3) Vol. cit. (N. 1824) f. 112.

(4) *Cautele* vol. CXII, f. 44 e vol. cit. (N. 1824) f. 142.

e 1714) erasi fatto; e che la mercede della macina de' grani della Città, in origine fissata a gr. 6 $^1/_2$ il tomolo, poscia alterata a gr. 8, si dovesse al pristino prezzo restituire, e finalmente che dovesse spettare alla Città le metà dello *sfrido* (1) ossia crescimonio di due rotola a cantaia di farina, che dai macinanti soleva rilasciarsi, e si appropriavano esclusivamente gl' interessati. La real Camera di S. Chiara con decreto dei 14 marzo 1796 pronunziò la sua decisione sopra soli tre capi della causa, avverso la quale fu prodotta la restituzione *in integrum* dalla Città.

I molini talvolta furono tenuti in demanio dalla Città, tal' altra furono dati in affitto sia a cointeressati sia a particolari. Essi in demanio nel 1699 davano circa duc. 4820 netti, nel 1804 circa duc. 6800.

Per l'opposto nel 1640 la parte spettante al Comune fu affittata allo stesso Alessandro Ciminello per duc. 6000; nel 1676, inclusi i subaffitti dei molini del Bottajo, e della Torre Annunciata, per duc. 4000; nel 1792, incluse le molinelle di faenza, per duc. 12,774,06 (2) e nel 1806 per circa duc. 13,000 (3). Nè mancarono litigii per queste locazioni; fra i quali accennerò il più lungo ed animato, che si agitò dal 1793 al 1797, e di cui si trovano le allegazioni stampate nel 1794 e seguenti tra le scritture della città (N. 1833).

Oltre i molini de' grani vi erano pure alcuni molini di *faenza* al Ponte della Maddalena, e nei *fossi* del Carmine, dai quali la Città percepiva come dagli altri la metà dell' utile, che davano. Quelli al Ponte della Maddalena nel 1646 furono dismessi; gli altri rendevano, quando si affittavano divisi, annui duc. 127,50 (4).

Con istrumento del 9 novembre 1679, per notar Giacomo de Monte, gli Eletti, in virtù di conclusioni delle piazze, vendettero per servizio dell' annona annui duc. 6000 al 6 %, sopra gli emolu-

---

(1) V. *Cautele* vol. XXXIII. f. 225, e *Scritture diverse* (N. 1825).

(2) Istrum. del 1640 vol. cit. — *Cautele* vol. XCV, fol. 407 — *Conto della città* del 1792 f. 4 (N. 925).

(3) (V. sopra p. 61)

(4) *Cautele*, vol. LXX, f. 334; XCVI, f. 151; CXVI, f. 18.

374498B

menti dell'ufficio di Portolano e sulla metà del fruttato de' molini de' *fossi* con patto *de retrovendendo quandocumque*. Queste annue entrate furono poscia ribassate al 5, indi al 4 ½, e finalmente al 4. per %.

Da ultimo con istrumento de' 6 novembre 1806, la Città acquistò dal patrimonio di Carmignano, e da quello di Carnevale, succeduto a Ciminello, i diritti ad essi spettanti sui mulini de' fossi e sull'acqua di Carmignano per duc. 16,000.

Riguardo ai molini esistono tra le carte, che appartenevano allo antico Tribunale di Fortificazione, alcuni volumi speciali sulla materia ora contrassegnati coi n. 1823, 1824, 1825, 1831, 1835.

I *provventi giurisdizionali* della Città si ricavavano dagli ufficii di Giustiziere e di Portolano, de' quali parlerò più ampiamente in seguito. Trattando qui soltanto delle rendite, che essi davano, noto che l'ufficio di Giustiziere aveva la *mastrodattìa* (dritti di Cancelleria) ed il *jus delle carceri*, ossia i dritti soliti pagarsi dai carcerati per ordine del giustiziere, per contravvenzioni di assise o di pesi e misure (1). Questi due cespiti si affittavano ora più, ora meno,

(1) Il Tribunale della r. Zecca, che fin dai tempi Angioini aveva la giurisdizione e l'utile dei pesi e misure in tutto il regno, e ne conservava i campioni, nel 1609 ebbe una essenziale riforma (*Pragm.* tit. *De pond. et mens.* III, 625). Esso allora non solo fu ristretto nel personale, ma anche limitato ad alcune attribuzioni ed alla città di Napoli solamente. Nel resto del regno l'ufficio fu venduto ai Comuni. In tale circostanza la Camera della Summaria per ordine del Vicerè regolò la rispettiva competenza in questa materia tra il Giustiziere della nostra Città, cui nelle sole cose soggette all' assisa fu riservata la giurisdizione per le frodi commesse di peso o misura mancante; ed il Tribunale della r. Zecca, cui restava sempre l'autorità ed il diritto del campione; mentre l'utile che ne provveniva, già venduto, costituiva uno speciale arrendamento. Ma verso il 1693 gli uffiziali municipali cominciarono ad intromettersi nel campionare i pesi e misure dei sudditi, per lo che fu agitato lungo giudizio tra la Città e l' arrendamento, che da ultimo nel 1778 fu definitivamente deciso. Con parere della real Camera di S. Chiara approvato dal re con dispaccio dei 30 di-

secondo la maggiore o minore quantità di dritti o di emolumenti che vi s'includevano. Oltracciò, sia per licenza ai *suggici* o persone soggette a questo ufficio, sia per matricola ai venditori di commestibili, sia in fine per multe, ricavavasi un prodotto, che ordinariamente dava annui ducati 1100 (1).

La *Portolania* poi, avea tre vettigali propri, cioè: 1° *La fella o fetta del Mellone;* 2° il *pezzo di creta*; 3° ed il *jus marittimo.*

1.° La *fella del mellone*, verso il principio del secolo XVII consisteva nella prestazione di un mellone per salma, due per carro, e quattro per barca, che entravano in Napoli (2). Poscia, tramutatasi in danaro, si esigevano gr. 5 a soma, gr. 15 a carretta, gr. 30 a carro, e grana 40 a barca. Verso la fine del secolo scorso ed i principii di questo, rendeva questo dritto, circa annui duc. 1400.

Sul medesimo fin dai tempi anteriori alla cessione dell'ufficio di Portolano fatta alla Città, si trovavano situati annui duc. 138 in favore di alcuni *assegnatarii* e questo, secondo che si asseriva nel titolo, per convenzione o per l'affitto del *jus* o gabélla dei *melloni* tanto di pane che di acqua (3).

---

cembre allora si prescrisse che la Città non potesse far uso di altri pesi e misure se non di quelli del r. Campione. *Memor.* XVI, f. 214; *Dispacci* 1778, f. 189. — Cf. pel campione di Città. *Cautele*, vol. CXXIX, f. 459.

(1) Tra le carte del Giustizierato esistono i conti del percettore di quell'ufficio dal 1695 al 1708 con qualche anno d'interruzione. Nelle *Cautele* si leggono pure i conti del 1769, e 1770 vol. CXXXII, f. 142, e CXXXIV f. 184, e così altrove.

(2) *Platea dell' ufficio del r. Portolano* f. 973.

(3) Nel 1693, la Città introdusse giudizio contro gli assegnatarii, ricusando il pagamento per la creduta mancanza in quelli di giusto titolo; e subordinatamente si offrì ricomprare un tal diritto dai medesimi depositando il capitale corrispondente al 10 per °/₀. Ma nel 1698, avendo i menzionati assegnatarii giustificato con documenti le loro pretese, si venne a convenzione tra le parti con istrumento del 12 maggio di quell'anno, ove fu esposta l'origine del credito ed i titoli di ciascun assegnatario. V. *Deput. de' Capit. priv.* ecc. *Scritture varie*, III f. 360, e la copia auten-

2.° Il *pezzo di creta* era il dritto di un sol pezzo, seu vaso di creta, che si dava per ciascuna barca carica di tali vasi, che entrava in Napoli. Il frutto di un tal dritto, quando non si affittava insieme col seguente, variava da annui duc. 18 a 24.

3.° Il *jus marittimo* si pagava sopra i legnami senza chiodi, i legumi, ed altre vettovaglie che si estraevano per mare fuori Napoli, giusta una tariffa fissata dalla r. Camera (1). Il prodotto di esso variò da duc. 36 a duc. 210. Unito con quello dell'antecedente prestazione dava nel 1792 duc. 472.

La Portolania aveva inoltre gli emolumenti per le concessioni e *licenze* di *spiazzi, posti, cacciate, pennate*, ecc. che andavano comprese sotto la denominazione di *jus di Moccia* (2), e per gli affitti delle *piazze* o *mercati*, non che per altre occupazioni temporanee di suolo o di aria, colle corrispondenti multe per le contravvenzioni. Esigeva anche un emolumento in lino o in denari per le lave in alcuni casali della città, e per l'apertura delle bocche dei corsi luridi, sempre che occorreva farsene nettamento (3).

Tutti questi diritti, compresi i vettigali, di cui ho fatto parola più innanzi, rendevano allorchè l'ufficio fu preso dalla Città, ducati 6364,73 $^1/_2$; nella fine del secolo passato ed ai principii del presente duc. 13625,32 (4) e 17507,44.

Altro provvento della Città, che andava a beneficio degli Eletti e degli ufficiali del Comune, erano i *cristalli di Maggio*, annua prestazione dovuta da coloro che amministravano o tenevano in

---

tica dell'istrumento di convenzione tra le carte della Portolania. *Istrumenti* e *Scritture varie* Fascio. (N. 2325).

(1) *Platea* cit. f. 355 V. pure f. 1053 e 1401. *Relaz.* degli Eletti del 1785. *Certific.* I, f. 94 e 106.

(2) Il *jus di Moccia*, e quello delle piazze furono ridotti ad un solo colla nuova tariffa nel 1770. *Memor.* XIV, f. 95.

(3) *Conto del principe di S. Agata* affittatore dell'uffizio del 1639-1640 fol. 22.—*Cinque e sei*, t. VIII, f. 203.

(4) *Conto* cit. —*Stato della Portolania* nel 1792, *Fascio* (N. 2325), e *Bilancio della Città* nel 1806.

arrendamento effetti della Città. I *cristalli di Maggio* pagati dagli arrendamenti di Città di qualunque natura fossero davano nella fine del secolo passato (1793) duc. 1678 e gr. 89. L'arrendamento dei *sali* del Regno, comunque non fosse appartenuto mai interamente alla Città, pure pagava i *cristalli* in ogni anno, che, nella stessa epoca, ammontarono a duc. 836,58 (1).

Finalmente, alle entrate della Città e degli uffici da essa dipendenti bisogna aggiungere quelle speciali del Tribunale della Fortificazione. Esse consistevano in case di particolare proprietà del medesimo, ed in censi per lo più provvenienti da concessioni di suolo o di altro, oppure si ricavavano da'provventi e da multe per l'esercizio della sua giurisdizione. Oltracciò ne' principii di questo secolo, per sopperire meglio ai bisogni della Città nelle opere pubbliche, fu attribuito a questo Tribunale il prodotto dell' uno per cento, imposto dippiù sulla decima che si pagava sulla rendita de' fondi rustici ed urbani della Città e de'casali.

3) Imposte straordinarie o attuate per poco tempo o anche semplicemente tentate.

Tra le imposte straordinarie deve annoverarsi primieramente la tassa generale volontaria deliberata dalle *piazze* nel 1675, per soccorso al Re nella guerra di Messina. S'incominciò ad esigere al 1° agosto. I deputati eletti dalle piazze a tale oggetto giravano per le case raccogliendo le offerte. Dal volume di una tal tassa, che si conserva nell' Archivio Municipale (N. 2263) si rilevano le somme che furono raccolte.

Nello stesso tempo si stabilì che si facesse la numerazione delle porte e finestre della città, affinchè, ove fossero ascese ad un numero tale da poter tollerare il peso di un' imposta, dalla medesima si fosse ricavata la somma occorrente al detto donativo. Le porte e finestre che si calcolavano a 800,000 ascesero a 129,785 e però non se ne tenne più conto.

---

(1) *Conclus.* vol. XXXI, f. 1 v. (N. 1433).

Altra imposta straordinaria fu quella del cinque per cento sugli ufficii di Città, che si esigette nel 1705 (1).

Nel 1801, per ripianare il vuoto fatto dalla Città per l'annona, fu pure straordinariamente adottato l'espediente di una lotteria di mille azioni di duc. 500 l'una, da formare il pieno di duc. 500,000, da estinguersi a rate in dieci anni, con 73 premii pagabili nella fine di dicembre di ciascun anno e coll'interesse al 4 per °/₀, che poscia, tolti i premii, fu aumentato al 7.

D'altra parte alcune imposte votate dalla Città, o non furono attuate, o appena cominciate ad attuare si dismisero. Così nel 1645 si volle imporre fra gli abitanti della città, borghi e distretti una tassa del 10 per °/₀ sulle pigioni delle case; e si stabilirono i regi Ministri, capitani e deputati de'quartieri che dovevano ricevere le rivelazioni delle pigioni e curare la esazione della tassa corrispondente; ma la imposta non fu effettuata e si cercò ricavare l'equivalente da un aumento sulla gabella della farina (2).

Successivamente, nel 1702, si tornò sulla stessa idea, e pel donativo di duc. 400,000 offerto dalle *piazze* al Re Filippo IV, nella sua venuta a Napoli, fu tra gli altri espedienti stabilita una tassa del dieci per cento sulle entrate delle case, masserie, paludi, molini e censi, da pagarsi dai proprietarii, i quali se ne dovevano rivalere sugli inquilini, non che sugli offici ed altri effetti esistenti nella Città e suoi casali. L'imposta fu trovata inefficace ed insufficiente, specialmente per gli ostacoli che a riscuoterla si frapposero dagli ecclesiastici, i quali possedevano la maggior parte dei fondi di Napoli. Ben tosto quindi anche l'esecuzione di questo provvedimento fu abbandonata, e si ricorse ad altri espedienti (3).

Così pure, nel 1801, pei duc. 500,000 da contribuirsi dalla città

---

(1) *Cautele* vol. CXIV, f. 12.

(2) *Pragm.* tit. *De vectig.* 16, t. IV, p. 158.

(3) V. P. III cap. *Deputazioni senza giurisdizione,* nel vol. intitolato: *Deputaz. del Donativo. Atti del 1702.* (N. 2265), f. 2, 9,48—Cf. *Pragm.* tit. *De vectig.* 53, t. IV, p. 227.

di Napoli e casali, il r. Senato con conclusione dei 21 giugno approvata con real carta degli 8 luglio stabilì che duc. 370,000 fossero ricavati da una tassa sulle aperture delle case della Città, borghi e distretti, le quali sporgevano sulla pubblica via, da pagarsi dagli inquilini, escluse però le aperture interne e quelle dei bassi o case di uso ed abitazione della povera gente. Nel 31 agosto si erano fatte le mappe di tutti i quartieri della città (1), e le aperture ascendevano a 141,473, senza i bassi, le porterie, e portecarresi de' monasteri, chiese, cappelle e congregazioni; e senza le aperture delle case tuttora in fabbrica, non che i portoni carrozzabili, portelle e finestroni di scale, che si omisero, onde rimuovere le difficoltà, che potevano insorgere nel ripartirne la tassa. Per proporzionare il peso nel miglior modo possibile alle facoltà delle diverse classi dei contribuenti le aperture si divisero in doppia classifica distinguendosi 1° le strade principali dalle semplici, le semplici dai vichi, ed i vichi dai vicoletti che non spuntano, e 2° le aperture tra loro, cioè lumi ingredienti, finestre, e balconi; botteghe di manifatture, e botteghe di negozio. Con questo metodo si ratizzò progressivamente ogni apertura per semplice, doppia, triplicata, e fino raddoppiata per 24 volte per ciascuna in proporzione della qualità di essa, e della strada o vico, ove la casa era situata. Moltiplicato quindi il numero delle aperture in siffatta guisa ne risultò la somma di 922,735. Da queste si dedussero circa 250,000 per le case non affittate e per quelle che pagavano una tenue pigione, e così restò il numero composto di sole 627,735 aperture. Ma dovendo da esse ritrarsi la somma di duc. 370,000, oltre le spese necessarie, la tassa fu trovata gravosa, e quindi abbandonata (2).

1. *Patrimonio della Città. Gabelle ed arrendamenti. Fedi, provvisioni, conti e bilanci* 1526-1806-1808 vol. 194 (*N.* 278-472).

(1) Queste mappe esistono nell'Archivio Municipale e saranno annotate in fine nel cap. *Miscellanea.*

(2) *Appunt. dei Nuovi imposti* f. 11, e 15.

a) *I Serie*, vol. I - XCIV.—In essa sono promiscuamente unite le scritture che riguardano tutte le gabelle e gli arrendamenti della Città cominciando dal 1526 e terminando col 1808 (1). Debbono però eccettuarsi i vol. LXXIII, LXXIV e LXXIX, che contengono soltanto carte delle *grana ventitrè ad oncia.* Il vol. LXXXIV, con cui termina una numerazione fatta anticamente, che era distribuita in volumi 147, è il residuo di alcune fedi, provvisioni ed altre scritture di diverso argomento, colla pandetta di vari anni, dal 1634 al 1805, ed il *fedone* (Madrefede) della *Deputazione del Donativo di un milione* del 1741 - 1744. (*N.* 278-372).

b) *II Serie*, vol. XCV - CXCIV. — In essa ogni gabella ha le scritture raccolte separatamente in uno o più volumi nel modo seguente:

1. *Buon danaro. Scritture varie*, vol. XCV (*N.* 373).

2. *Grano a rotolo. Atti per l'affitto* 1601 - 1605. *Conto dell' arrendamento* 1627 - 1628. *Pane a rotolo. Atti per l'affitto del* 1632 vol. XCVI (*N.* 374).

3. *Pane a rotolo. Conti dell' affitto* dal 1619 al 1621, cogli atti relativi. *Conti di varii anni*, dal 1666 al 1682, colle cautele; *Affitti del* 1636 *e convenzione coll'arte dei tarallari* del 1692 vol. XCVII.—*Mandati a favore del Tribunale della revisione* 1715 - 1724 vol. XCVIII.—*Mandati agli assegnatarii* 1789 - 1806 vol. C, CI, CII, CIII.— *Fedi*

---

(1) Si avverta però che l'ordine cronologico non è sempre rigorosamente serbato. Così nel vol. V, ove sono carte degli anni 1627 a 1629, se ne trovano inserite alcune del 1651 e così altrove.

e provvisioni 1769-1782; 1801-1806 (1) vol. XCIX e CIV (*N.* 375-382).

4. *Gabelle ed arrendamenti diversi. Scritture varie* 1635 1804. Fascio CV —1645-1796. Fascio CVI (*N.* 383-384).

5. *Ducato a botte di vino. Affitto del dazio sul vino* del 1543. *Conti del ducato a botte,* dal 1642 al 1643 con le cautele corrispondenti vol. CVII. — *Fedi e provvisioni. Mandati di pagamento a' consegnatarii* 1643-1645 vol. CVIII 1747-1807 (2) vol. CX.—*Polisario* 1640. *Conti* 1644-1647. vol. CIX.—*Registro di esito del ducato a botte per gli annui duc.* 6000 *della Città* 1747-1805 vol. CXI (*N.* 385-389).

6. *Vino a minuto. Mandati agli assegnatarii degli aboliti uffizii del detto arrendamento* 1763-1780 vol. CXII (*N.* 390) (3).

8. *Ova e capretti. Stato dell'arrendamento del* 1655 *e provvisioni* 1646-1682 vol. CXIII (*N.* 391).

9. *Farina di Roomer. Scritture varie* 1640-1680 (4) v. CXIV.—*Registro degli assegnatari* 1680-1799 v. CXV— *Fedi e provvisioni* (5) *del bassamento dal* 5 *al* 4 ½ *per*

---

(1) Al fol. 92 di questo vol. CIV (*N.* 382) trovasi un *Notamento* dei particolari e luoghi pii esteri e dei nazionali assenti, che dovevano assoggettarsi al pagamento di tre decime sulle rendite dei beni posseduti nel regno già ordinato con dispaccio dei 21 luglio 1804. Il notamento è stampato ed autenticato dalla sopraintendenza della Decima.

(2) In questo volume trovasi la nota degli assegnatarii sui duc. 6000 spettanti alla Città sull'arrendamento del ducato a botte.

(3) I pagamenti si fanno dalla Deputazione della *Refezione dei frutti.*

(4) In questo volume si leggono le copie dell' istrumento dell'arrendamento col decreto del Collaterale, e delle provvisioni del 1680 per la alienazione degli annui duc. 5000 con altri documenti sulla materia.

(5) Al f. 382 trovasi la nota dei consegnatarii del nuovo assegnamento

cento. Cautele 1697-1700-1709 vol. CXVI.—*Registro di fedi e provvisioni. Portolania e Mulini* 1700-1778 vol. CXVII, CXVIII, e CXIX (*N.* 392-397).

10. *Carlini tre ad oncia. Conto dell'esazione fatta nella Dogana di Abruzzo* nel 1741 con le cautele corrispondenti vol. CXX (*N.* 398).

11. *Grana* 23 *ad oncia. Scritture varie* (1) vol. CXXI. *Fedi e provvisioni* 1742-1750 vol. CXXII; 1746-1887, vol. CXXVI; 1751-1762 vol. CXXVII; 1764-1773 vol. CXXIX; 1774-1783 vol. CXXX; 1775-1784, vol. CXXXI; 1785-1796, vol. CXXXII; 1789-1808, vol. CXXXIII; 1796-1808, vol. CXXXIV—*Conti della dogana di Pozzuoli*, 1742, *di Abruzzo Citra,* 1742-1743, *della Dogana di Napoli* 1748. *Bilancio* del 1789, con le rispettive cautele, vol. CXXIII—*Conti e bilanci* del 1745-1748 vol. CXXIV e CXXV; 1756-1764, vol. CXXVIII (*N.* 399-412).

12. *Grana* 6 *ad oncia. Fedi, provvisioni e conti*, 1748-1773 vol. CXXXV.—*Mandati agli assegnatarii* 1764-1770, vol. CXXXVI.—*Provvisioni* 1774-1808, v. CXXXVII. (*N.* 413-415).

13. *Refezione de'frutti* (Carlini 4 delli 9 a botte di vino). *Scritture varie*, vol. CXXXVIII.—*Refezione dei frutti. Ricompra e bassamento* 1747 (2). *Scritture varie. Bilanci della gabella* dal 1650 al 1747, vol. CXL.—*Fedi, conti e*

---

degl' annui duc. 7095,78 sopra l' imposizione di grana cinque per tomolo di farina vecchia di Roomer.

(1) Tra l'altro sono in questo volume le istruzioni per regolarizzarsi la scrittura di questo dazio, e le indicazioni di tutti i diritti doganali allora esistenti e delle dogane, passi e fiere del regno.

(2) In questo volume trovasi il bilancio di detta gabella dal 1649 al 1746.

provvisioni, 1747-1748, vol. CXLI.—*Fedi e provvisioni* 1747-1763, vol. CXLII; 1761-1802, vol. CXLIV; 1763-1774, vol. CXLVI; 1764-1796, vol. CXLVII; 1775-1784, vol. CXLVIII; 1785-1795, vol. CXLIX.— *Mandati di pagamenti agli assegnatarii*, 1750-1752, vol. CXLIII; 1793-1803, vol. CL; 1804-1806, vol. CLIII. — *Conti, bilanci e madrefedi* 1777-1799, vol. CXLV. *Conti e cautele* 1797-1798, vol. CLI; 1799-1800, vol. CLII (*N.* 416-431).

14. *Ducato a botte. Mandati generali a consegnatarii del Ducato poi carlini* 5 *a botte,* 1721. *Annui duc.* 6000. *Mandati agli assegnatari* 1767-1788 vol. CXXXIX (N. 417).

15. *Vino e calce. Conti, bilanci e cautele delle grana* 21, *ridotte a grana* 16 $^{9}/_{12}$ $^{1}/_{3}$ *a botte di vino, e di un grano a peso di calce* 1775-1780, vol. CLIV; 1781-1784, vol. CLV; 1785-1787, vol. CLVI (*N.* 432-434).

16. *Neve,* 1° *e* 2° *tornese. Affitti originali ed altre scritture* 1746-1760, vol. CLVII; 1762-1764 vol. CLIX.—*Conti dell' affittatore e cautele corrispondenti* 1748-1797, con *appuntamenti* del detto anno 1797, vol. CLVIII.—*Fedi e provvisioni* 1769-1785, vol. CLX; 1786-1806, vol.CLXI.—*Atti e scritture varie* 1646-1795 vol. CLXII (*N.* 435-440).

17. *Sali di Città. Scritture varie* vol. CLXIII.—*Registro di lettere* 1796-1806 vol. CLXIV.—*Mandati di pagamento agli assegnatari sulle grana* 10 *e* 5 *a tomolo di sale; primi, secondi ed ultimi avanzi* 1764-1767, vol.CLXV; 1764-1783, vol. CLXVI; 1767-1793, vol. CLXVII; 1778-1793, vol. CLXIX; 1788-1796, vol. CLXXII; 1792-1793, vol.CLXXIII; 1794-1796, vol. CLXXV; 1799-1800, vol. CLXXVI. — *Conti e cautele del fruttato dell' imposizione delle grana* 15 *a tomolo. Ricompra e bassamento delle grana* 37 $^{1}/_{2}$

1779-1783, vol. CLXX; 1784-1792, vol. CLXXI.— *Bilancio dei fondaci di Abruzzo*, presentato alla Deputazione di grana 15 a tomolo di sale colle cautele corrispondenti 1775 - 1795, vol. CLXVIII.—*Registro d' introito ed esito* 1793-1806, vol. CLXXIV (*N.* 441-454).

18. *Portolania e Molini. Mandati di pagamento agli assegnatarii* 1762-1773, vol. CLXXVII; 1774 - 1782, vol. CLXXVIII; 1783-1791, vol. CLXXIX.—*Provvisioni* 1779-1803, vol. CLXXX (*N.* 455-458).

19. *Tabacco. Scritture varie* (dispacci, certificatorie, obblighi *penes acta*, ecc., fedi del credenziere, atti per contrabbandi commessi, ecc.), 1794-1798 vol. CLXXXI; 1794-1797, vol. CLXXXVII.—*Registro d' immissione e di spese* 1794 - 1805, vol. CLXXXII. — *Lettere* 1795 - 1802 vol. CLXXXIII—*Fedi e provvisioni* 1794-1808 vol. CLXXXIV. *Registro de' trai* 1795 - 1799, vol. CLXXXV e CLXXXVI (*N.* 459 - 465).

20. *Nuovi imposti. Conti, madrefedi e cautele*, 1796 - 1800, vol. CLXXXVIII. — *Fruttato della nuova imposta sulla carne, latticinii*, ecc., *nella Città e ne' casali* 1801 - 1803, vol. CLXXXIX, CXC, e CXCI. — *Bilancio della nuova imposta sul vino nella città e ne' casali*, 1801 - 1803, vol. CXCII - CXCIV (N. 466-472).

Tanto la prima che la seconda serie di questi volumi del Patrimonio contengono scritture della stessa natura (1). Ordinariamente sono fedi o certificati del notaio di Città, che attestano la spettanza delle partite di annue entrate, sì

(1) I libri del Patrimonio esistenti nel 1794 s' indicano nel vol. delle *Conclus.* XXXII, f. 1. (*N.* 1434).

per l' acquisto primitivo, che per i successivi passaggi; o sono provvisioni e mandati della G. Corte della Vicaria, coi quali il magistrato ne ordina la intestazione a chi di dritto, v'impone sequestri o li toglie, o ne autorizza le delegazioni nei casi voluti dalla legge e cose simili. Vi sono inoltre conti e bilanci del fruttato di qualcuna delle sopraenunciate gabelle, mandati generali o complessivi di pagamenti agli assegnatarii, conti con le cautele corrispondenti, che si presentavano al Tribunale della revisione, affitti ed altre carte analoghe. Finalmente questa scrittura, oltre ai documenti che somministra sulle condizioni economiche della nostra città, può anche offrire notizie utili alla genealogia delle famiglie, delle quali si accerta la successione nei passaggi delle partite di arrendamenti che possedevano.

Ciascun volume della prima serie ha per lo più la sua pandetta corrispondente; quelli della seconda serie invece ordinariamente ne mancano. I volumi 12, 14, 18, 25, 26 e 27. e 113, sono maltrattati dall' umido e dal tempo. Il vol. 8 manca dal f. 59 al 98, il vol. 130 comincia col f. 5; il 135 dal f. 11; il 136 dal f. 14. Quest' ultimo è pure mancante dal f. 286 a 301.

4) Franchigie.

Secondo il sistema del tempo, di cui discorriamo, le gravezze o i dazii di qualunque natura fossero diretti, o indiretti, governativi, o municipali non colpivano ugualmente tutti i cittadini o gl'individui dello Stato.

Vi erano allora persone immuni o franche: 1° per stato; 2° per famiglia, 3° per privilegi speciali.

Erano franchi *per stato*: il clero secolare e regolare, od anche

le famiglie o i servi di esso (Nel clero andavano compresi i cavalieri di Malta, di S. Giacomo, d'Alcantara e Calatrava; ed altri ordini cavallereschi di simil natura); il Vicerè e gli uffizii supremi civili o militari; i soldati, e quindi i castelli.

Erano franchi *per famiglia* i padri *onusti*, ossia coloro che avessero dodici figliuoli.

Erano franchi *per privilegio* perpetuo o temporaneo vari luoghi pii della Città, come principalmente l'Annunciata, lo spedale degl'Incurabili, ecc., i napoletani, ed altri privilegiati regnicoli o forestieri, tanto per uso proprio che per grascia della città, tanto per proprio privilegio che per patenti speciali.

Le franchigie si godevano ordinariamente per le cose di proprio uso, e si riscotevano o in ispecie, secondo una norma fissata dalla regia Camera della Sommaria, che nel 1649 fu riformata (1), o in danari, secondo le particolari transazioni fatte tra i privilegiati e la Città (2). Esse quando erano individuali si accordavano dal Tribunale di S. Lorenzo col parere di uno dei consultori della Città, ed il privilegio, che, salvo quando si trattasse di ecclesiastici o di cavalieri di Malta, non poteva concedersi senza previa informazione, (3) doveva registrarsi in un libro speciale dal razionale della medesima città. Ad evitare poi le molte frodi, che si commettevano nel-

---

(1) V. De Marinis, *Arresta r. Cam. Summ.* n. 57, 84 e 92, ecc.

(2) In ogni nuova gabella si stabilivano le franchigie per gli ecclesiastici, o le somme per le quali venivano transatte. Così per la gabella del *primo grano a rotolo*, comunque imposta senza eccezione alcuna, si convenne la somma di annui duc. 7243,36, che dalla Corte di Roma fu applicata alla fabbrica di S. Pietro. Così pel *secondo grano* e carlini 3 a tomolo di farina si fissarono annui duc. 9200, dei quali duc. 5000 pure furono addetti alla stessa fabbrica. Così finalmente nel 1635 pel *terzo grano*, e nel 1639 per le grana 13 a tomolo di farina le franchigie furono transatte per duc. 6500, e 953, e 33. (V. *Cautele*, vol. IX, f. 42; XVI, f. 161; XLVIII, f. 270 ecc.) Per non esser lungo tralascio di parlare delle altre.

(3) *Cautele*, vol. XLIX, f. 272, e X, f. 93.

l'accertamento delle persone privilegiate sì ecclesiastiche, che laiche, e nella spedizione delle franchigie dovute alle medesime, gli Eletti nel 1647 formarono alcune istruzioni da osservarsi sul proposito, e determinarono il modo, con cui dovevano prendersi le opportune informazioni e procedersi all'esame dei testimonii (1).

Ma il danno, che pativano le gabelle e gli arrendamenti per coteste franchigie, dalle quali se ne minorava sensibilmente il reddito, spinse spesse volte i napoletani a dimandare l'abolizione o la diminuzione di talune di esse, ed indusse anche il Governo, specialmente per quanto riguardava gli alti officii civili e militari, a moderarle e in fine a toglierle. Difatti, dopo varii ordini reali del 1610, 1638, e 1639 sulle franchigie de' Vicerè, nella riforma finanziaria del 1649, si chiese espressamente dal popolo l'abolizione dell'*uso* o franchigia per tutte le persone di qualunque stato, grado e condizione fossero, sulle gabelle imposte ed imponende per l'avvenire. La dimanda fu in parte accordata per quei che erano soggetti alla regia giurisdizione; e, durante il governo del Conte d'Ognatte, non si ebbero e non si accordarono franchigie. Ma bentosto si ritornò agli antichi abusi; epperò Carlo II con reali cedole de'23 agosto 1687 e 7 gennaio 1692, e l'imperatore Carlo VI, col capitolo 7 delle grazie concesse nel 1713 e con reali ordini de'12 febbraio e 12 luglio 1723 comandarono la piena osservanza di quanto erasi stabilito nel 1649 (2). Restarono però sempre in vigore le franchigie, che toccavano alla Corte per servizio delle milizie di terra e di mare, e che si spedivano con provisioni della real Camera, non che le immunità dei castelli.

Successivamente, nel 1734, la Città ripetette le sue suppliche sul proposito, ed a'26 maggio del detto anno domandò al Re Carlo III

---

(1) *Conclusioni*, vol. VII, f. 84.

(2) Cf. la memoria col titolo: *Regali cedole.... sopra l'abolizione delle franchigie* 1724 in 4, e l'altra: *Memoria a pro della fedelissima città di Napoli, e suoi arrendamenti intorno alla cessazione delle franchigie*, s. u. n. in 4.

che si fosse degnato abolire le tante prestazioni, che sotto il pretesto di franchigie dovute al Vicerè e sua casa, capitani e tenenti della guardia, castellani del Castel Nuovo, dell'Ovo, S. Elmo e del Carmine, generali comandanti ed altri, si esigevano da tutti gli arrendamenti di Città, e specialmente da quello del *pane a rotolo*. Il re con suo dispaccio de' 10 giugno dello stesso anno aderì in parte alla detta supplica, e comandò che fossero abolite le pretese franchigie sul *pane a rotolo*, e che la Città avesse trovato altro modo come per non aggravar il r. erario si potessero compensare a'soli castelli le franchigie abolite (1). Così la Città pagava alcune somme mensili per compenso a' castellani. Per tale ragione l'arrendamento del *pane a rotolo* pagava pure annui ducati 480 in transazione di antiche franchigie alla compagnia degli Alabardieri, la qual somma, istituito il *Fondo della separazione de'lucri militari* (2), fu, tra le altre partite, aggregata al medesimo, con dispaccio de'27 novembre 1748, e fu in seguito oggetto di lunghi litigii definiti negli ultimi anni del secolo scorso (3).

Quanto agli ecclesiastici, comunque nel 1617 si supplicasse il Vicerè ad interporsi con la Santa Sede per una transazione sulle franchigie de' medesimi, e nel 1649 se ne chiedesse l'intera abo-

---

(1) *Memor.* III bis, f. 20, e XIV, f. 29 v. e ss.

(2) Nel 1736 Carlo III separò dagl'impieghi dei castellani e governatori delle piazze del Regno tutti i gaggi, lucri, ed emolumenti che ad essi, per ragion d'uffizio, spettavano, e dal prodotto di quelli formò un fondo particolare destinato alla pensioni ed alle rimunerazioni di coloro, che si rendevano benemeriti del Governo. Esso si disse *R. Fondo della separazione dei lucri militari.* L'amministrazione di un tale ramo della reale azienda fu conferita ad un tribunale denominato, la *Real Soprantendenza del regio fondo dei lucri militari*, alla quale fu conferita la giurisdizione civile, criminale ed economica nei luoghi e per gli affari a detta amministrazione appartenenti.

(3) V. il vol. *Carte relative alla corrisponsione degli annui ducati 480 ecc. per la lite tenuta nel 1797.* (*N. 564*), Cf. pure *Memoriali* XIII, f. 24 ec., XIV, f. 3 e 29 ecc.

lizione, pure in quel tempo non si potè ottenere altro se non la riduzione di esse alla metà. Successivamente, col concordato del 1741 tra papa Benedetto XIV e re Carlo III, tra le altre cose attenenti alla materia fu regolato l'uso delle franchigie degli ecclesiastici del Regno, e per l'arcivescovo, clero secolare e seminario di Napoli, si ordinò che si fosse seguitato a praticare quel che erasi costumato da 30 anni in poi. Se non che dal godimento di esse furono esclusi i chierici, i diaconi selvatici, gli eremiti, le *bizoche* e chiunque altro patentato o privilegiato dalle autorità ecclesiastiche (1).

Inoltre, nel 1769, con dispaccio del Re Ferdinando de'30 settembre e 3 ottobre, si abolirono le annue prestazioni, che si pagavano alla Camera Apostolica ed alla fabbrica di S. Pietro sull'arrendamento del *mezzo grano a rotolo;* dovendosi continuare quello del *grano* al cardinale arcivescovo, al capitolo e seminario di Napoli, al clero secolare ed al cappellano maggiore, clero della Cappella reale, di S. Giacomo, e della Solitaria (2).

Poco dopo, nel 1772, gli Eletti supplicarono il re a sopprimere interamente le franchigie degli ecclesiastici sugli arrendamenti di città, come quelle, dicevano essi, che *introdotte per falsi principii furono nei popolari tumulti abolite, e si godevano senza legittimo titoto di cognizione di causa o di concessione* (3).

In prosieguo gli Eletti stessi con appuntamento dei 16 novembre 1776 nominarono un commissario, perchè coll'avvocato Marcello Celentani (4) avesse promossa la causa nella Regia Camera, ed ap-

---

(1) V. *Concord.* cap. II, § 10-19

(2) Giliberti, *Polizia ecclesiastica*, II, 300. Si vegga anche sul proposito l'allegazione: *Per la città di Napoli intorno alla pertinenza delle somme che non più pagar si debbono alla fabbrica di S. Pietro sul prodotto dell'arrendamento del grano a rotolo*, 1791 in 4.

(3) Supplica dei 28 novembre 1772. *Memoriali*, XIII, f. 250 - Cf. Appuntamento dei 19 ottobre d. *Appunt.* XIII, f. 252.

(4) In quel tempo costui aveva scritto un *Ragionamento storico-critico*

parecchiati i documenti necessarii per la buona riuscita della medesima (1). Sembra però che nè allora nè dopo il magistrato avesse definitivamente pronunziato sull'oggetto. In ogni modo dopo quell'epoca non trovo più scritture in proposito nell'archivio municipale.

Giova in ultimo notare che talvolta pei bisogni dello Stato si sospendevano per un dato tempo in tutto il regno le franchigie degli immuni soggetti alla regia giurisdizione (e quindi solamente dei laici) eccettuandosi però quelli che le possedevano a titolo oneroso, come i padri onusti ed altri.

I napoletani furono anche compresi fra gli eccettuati. Un tale espediente, che si disse *valimento*, (2) per ordine sovrano, con decreto della Regia Camera della Sommaria, fu praticato nel 1720, 1727 e 1730; dando nel primo anno, in cui i napoletani non furono eccettuati, duc. 36626 tarì 1 e grana 11, inclusivi i duc. 10000 de' *locati* di Foggia per la franchigia del sale, nel secondo duc. 27300, e nel terzo dai 24 maggio a' 17 ottobre duc. 17068, tarì 1 e gr. 18 (3).

1. *Gabelle ed arrendamenti. Franchigie* 1612. (*N.* 473) Cautele e ricevute degli immuni sì laici che ecclesiastici per tante tomola di grano, farina ed orzo, avute franche dagli arrendatori della gabella della farina per la immunità ad essi spettante. Pei monasteri, conventi ed altri luoghi

---

intorno alla immunità ecclesiastica reale. Nap. 1775, 4; e poco prima il Vanni una dotta *Memoria sulla insussistenza delle franchigie pretese del clero napoletano*, 1769. 4.

(1) *Appunt.* XIV, f. 106.

(2) Dicevasi propriamente *valimento* una tassa straordinaria imposta sulla rendita dei beni feudali o burgensatici, posseduti nel regno dai forestieri o dai regnicoli, che erano assenti illegalmente, ossia senza il permesso del governo. V. Galante, *O. c.* II p. 115-Baffi, *Introduzione al repertorio degli antichi atti Governativi*, II, 85.

(3) *Relazione fatta dal Razionale di Fiore ai 13 settembre 1727* nel volume: *Franchigie - Scritture diverse* (N. 499).

pii le dichiarazioni si fanno da chi vi era preposto, o dai loro procuratori.

2. *Gabelle ed arrendamenti. Franchigie* 1614 - 1615. (*N.* 474) Scritture della stessa natura delle antecedenti, e per la stessa gabella.

3. *Gabelle ed arrendamenti. Franchigie* 1619 (*N.* 475). Scritture come sopra.

4. *Gabelle ed arrendamenti. Franchigie* 1625 (*N.* 476). Scritture come sopra.

5. *Gabelle ed arrendamenti. Franchigie* 1627 (*N.* 477). Scritture come sopra.

6. *Gabelle ed arrendamenti. Franchigie* 1633 (*N.* 478). Sono fedi dei sacerdoti e clerici autenticate dai Deputati dell'Arcivescovo, le quali attestano la quantità di vino, che essi dovevano avere, franca dalla gabella del ducato a botte (1).

7. *Gabelle ed arrendamenti. Franchigie* 1634 (*N.* 479). Scritture come le antecedenti.

8. *Gabelle ed arrendamenti. Franchigie* 1634 (*N.*480). Scritture come le antecedenti. Fascio contenente 3 volumi.

9. *Gabelle ed arrendamenti. Franchigie* 1635 (*N.* 481). Scritture come le antecedenti. Fascio di 2 volumi.

10. *Gabelle ed arrendamenti. Franchigie* 1636 (*N.*482). Scritture come le antecedenti. Fascio di 5 volumi.

11. *Gabelle ed arrendamenti. Franchigie* 1638 (*N.* 483). Ricevute per la franchigia della gabella della farina.

12. *Gabelle ed arrendamenti. Franchigie* 1638 (*N.* 484). Fedi per la franchigia della gabella del ducato a botte.

---

(1) Precede il *levamento* di quello, che importavano le franchigie dei monasteri e clero secolare, e altri sul ducato a botte ec. pel 1634 e 1635.

13. *Gabelle ed arrendamenti. Franchigie* 1638 (*N.* 485). Scritture come le antecedenti.

14. *Gabelle ed arrendamenti. Franchigie* 1639 (*N.*486). Ricevute per la franchigia della gabella della farina. Luoghi pii.

15. *Gabelle ed arrendamenti. Franchigie* 1642 (*N.* 487). Spedizioni e fedi per la franchigia del ducato a botte. Luoghi pii.

16. *Gabelle ed arrendamenti. Franchigie* 1643 (*N.* 488). Scritture della stessa natura delle antecedenti. Luoghi pii ed altri enti ecclesiastici.

17. *Gabelle ed arrendamenti. Franchigie.* 1643 (*N.*489). Scritture come le antecedenti. Sacerdoti e clerici. Fascio di 2 volumi.

18. *Gabelle ed arrendamenti. Franchigie.* 1643 (*N.*490). Scritture come le antecedenti Sacerdoti e clerici. Fascio di 3 volumi.

19. *Gabelle ed arrendamenti. Franchigie.* 1643 (*N.* 491). Scritture come le antecedenti. Sacerdoti e clerici. Fascio di 4 volumi.

20. *Gabelle ed arrendamenti. Franchigie* 1646 (*N.*492). Spedizioni e fedi come sopra. Fascio di 3 vol. 1. Monasteri. 2. Diversi. 3. Sacerdoti e clerici.

21. *Gabelle ed arrendamenti. Franchigie* 1646-1647 (*N.* 493). Spedizioni per la franchigia della gabella del vino e della farina. Fascio di 3 volumi. 1° e 2° Sacerdoti e clerici, 3° Gabella della Farina. Cavalieri.

22. *Gabelle ed arrendamenti. Franchigie* 1746 (*N.* 494). Registro di franchigie concedute ai privati sui generi soggetti alla dogana.

23. *Gabelle ed arrendamenti. Franchigie* 1767 - 1769 (*N.* 495). Fedi delle franchigie da pagarsi al Cardinale, Nunzio, Cappella reale, Capitolo e Clero secolare napolitano per la gabella delle grana 21 a botte. Fascio di 3 volumi.

24. *Gabelle ed arrendamenti. Franchigie* 1770 - 1771. (*N.* 496) Scritture come sopra. Fascio di altri vol. 3.

25. *Gabelle ed arrendamenti. Franchigie* 1774 - 1775 (*N.* 497) Scritture come sopra. Fascio di altri 3 volumi.

26. *Gabelle ed arrendamenti. Franchigie* 1776-1787-1788 (*N.* 498). Scritture della stessa natura delle antecedenti. Fascio di 2 volumi.

27. *Gabelle ed arrendamenti. Scritture diverse* 1555 - 1779 (*N.* 499). Sono fedi e spedizioni di franchigie, suppliche od informazioni ec. Vi è pure un fascicolo di bollette o cartelle di franchigia, stampate pel 1628, e che si tagliavano, e si rilasciavano dalla Città al privilegiato, non che una copia della *Memoria a pro della fedelissima Città*, intorno alla cessazione delle franchigie ecc. citata innanzi alla nota (2) della p. 113.

5) Annona

Una delle principali attribuzioni del Tribunale di S. Lorenzo era quella di curare l'*annona* e la *grascia* della città, e d'invigilare e regolare la vendita de' commestibili e di tutte le cose appartenenti alla pubblica sussistenza. Buona parte delle scritture esistenti nello archivio municipale riguardano un tale argomento. Riserbandomi di parlare nella seconda parte del mio lavoro delle attribuzioni degli Eletti sulla materia, io qui per sommi capi tratterò soltanto delle cose che riguardano l'*Annona frumentaria ed olearia*,

ed in ispezialità per quanto esse costituivano uno de' cespiti più importanti delle entrate e delle spese della città.

Cominciando dunque dall'*Annona frumentaria*, che consisteva nell'acquisto de' grani, nella molitura dei medesimi, nella vendita delle farine e nella consegna di quelli e di queste a' panettieri ed ai pastai, e finalmente nella cura della panizzazione, io trovo nelle scritture dell'archivio municipale che, verso i principii del secolo XVI, il nostro Comune aveva costume di fare costantemente, in ogni anno, provviste di grani, per maggiormente assicurare la pubblica sussistenza. A tale oggetto il Vicerè e la Città nominavano ordinariamente alcuni commissarii (1), i quali, percorrendo le provincie del regno, raccoglievano ed acquistavano, sia alla voce (2), sia a prezzi convenuti, tutto quel grano che pareva necessario a' bisogni della popolazione della capitale. Questo si diceva *far partito*.

Talvolta però gli approvvigionamenti si facevano per mezzo dei mercanti stabiliti in Napoli, i quali si prendevano l'impegno di fornire la chiesta quantità di derrate, e perciò si dicevano *partitarii*. Inoltre verso la metà del secolo XVI, i vicerè cominciarono a dare la cura speciale dell'annona della città ad un ministro regio, il quale intromesso nel Tribunale di S. Lorenzo, e poscia stabilmente addetto ad un tal carico, divenne il capo del Tribunale medesimo, e si disse *Grassiere* o *Prefetto dell'annona*.

D'altra parte per facilitare l'acquisto de'grani e moderarne i prezzi furono date non poche disposizioni. Primieramente, poichè nelle scarse raccolte i proprietarii de' grani cercavano di nascondere le loro derrate per venderle come e quando potevano a miglior prez-

---

(1) *Dispacci* t. II, f. 7, 9, 15 e *passim*.

(2) La *voce* fissavasi ogni anno nel secolo XVI in S. Giovanni Rotondo, poscia a Foggia e Barletta in Capitanata. V. pramm. del 1596, che stabilisce le norme da tenersi per la medesima *Pragm.* tit. *De ann. civ.* 19. — Talvolta i vicerè stabilivano un prezzo fisso per la compra e vendita dei grani V. Pramm. dei 7 ottobre 1648 e 11 novembre 1679. *Pragm.* tit. *cit.* n. 38 e 51.

zo, nel 1573, 1580, 1585 e 1588 fu ordinato per tutto il regno che ogni possessore di terre o massaio dovesse annualmente far la rivela dei grani, che raccoglieva, e fu proibito qualunque infossamento di quel genere al di là del proprio uso (*ultra usum*); ordini e decreti che furono in prosieguo più volte rinnovati, ma che per altro non diedero alcuni utili risultamenti (1).

Con le prammatiche de' 17 marzo 1583 e 30 aprile 1586 fu pure proibito incettare vettovaglie e legumi per trenta miglia intorno la città di Napoli sotto gravi pene, le quali furono anche con altre prammatiche sussecutive confermate ed accresciute (2).

Anche la Città nello stesso tempo promulgava a sua volta e ripetutamente i bandi per le rivele de' grani, e ne proibiva l'estrazione da Napoli senza la licenza degli Eletti (3).

I grani acquistati e trasportati in Napoli erano macinati per conto del Comune medesimo nei molini privati e municipali (4), posti nelle vicinanze di Napoli o in quelli di Torre Annunziata, Castellammare e Vietri. Gli approvvigionamenti poi si conservavano da prima in magazzini presi in fitto; ma indi verso la fine del secolo XVI furono costruiti a tale scopo due speciali edificii, uno pei grani e l'altro per le farine, che si dissero *conservazioni*. Il primo posto fuori Porta reale nella contrada fino a poco tempo fa chiamata delle *fosse del grano* (5), aveva due località diverse, una formata da

---

(1) *Pragm.* tit. *De annona civit.* n. 8, 17, 31, 32, 56 ecc.

(2) *Pragm.* tit. *De annona civit.* n. 11, 12, 15, 21, 24, 25, 29, 53; Dispaccio dei 30 maggio 1778 ec. Tutte le citate sovrane disposizioni sono raccolte in un opuscolo stampato nel 1773 col titolo *Copia dei Reali dispacci, prammatiche* ecc... *riguardanti la proibizione* ecc. che con altre carte sul proposito si trova nel vol. *Annona. Generalità* (N. 500).

(3) Bando del 1544 (V. *Memor.* VI f. 59) ripetuto spesse volte di poi. Cf. *Annon. Urb. edicta* in *Pragm.* I, 206, 210, 211.

(4) Cf. *Annona frumentaria* vol. 22 e 25. (*N.* 540 e 543).

(5) Cf. *Conclus*: I, 49; II, 159 ec. *Cautele del conto della nuova fabbrica della Conservazione dei grani fuori Porta reale* 1609. *Cautele* vol. I, f. 233 e 422.

arcate, sotto le quali si scaricava, *paliava*, e si faceva ogni altra operazione necessaria per lo mantenimento del grano; l'altra consistente nelle fosse, nelle quali il grano medesimo poteva, per alcuni anni, conservarsi. Le fosse, come ci attesta il Capaccio, erano atte a contenere 600,000 tomoli di grano. L'altro edifizio era situato al luogo detto allora *Molo di mezzo*, ora *Mandracchio*, (1) ed aveva magazzini da potervisi comodamente sbarcare i grani che si trasportavano per mare, e conservare le farine che venivano dalla macina. Esso era della capacità di circa 40,000 tomoli (2).

Ambi questi stabilimenti ebbero in origine un sol conservatore ed un sol credenziere, ma poscia nel 1594, divisi gli ufficii ve ne fu uno per ciascuno di essi con personale addetto alle scritture ed alle opere manuali necessarie nei medesimi (3).

Il Comune aveva inoltre una *casa della farina* o *baraccone* al mercato ed altri *posti* in vari luoghi della città, ove vendeva le farine per suo conto.

---

(1) Le scritture riguardanti la costruzione di quest'edificio fatto sotto la direzione dell'architetto cav. Domenico Fontana (che si trova firmato in parecchie di esse) leggonsi nel vol. *Spedizioni* I, 1556-1590 (N. 586), ove già furono malamente legate. L'iscrizione da apporsi all'edificio fu deliberata nel 1599. *Conclus.* II, 203.

(2) Nel 1602 non poteva contenere più di 25,000 tomola. *Concl.* II, 255.

(3) V. *Conclus.* II, 250 — Varie volte si fecero istruzioni pel buon andamento di ambe le conservazioni. Ricordo soltanto quelle del 1603 e del 1615 pei conservatori dei grani e farine (*Conclus.* II, 247; III, 225-235); quelle del 1621, del 1682 e del 1707 pel conservatore e pel credenziere dei grani (*Cautele* XII, 134; *Conclus.* XIV, 188 v.; *Cautele* CXIII, 1); e quelle del 1635, 1682 e 1728 pel conservatore e credenziere delle farine (*Cautele* XL, 144; *Concl.* VI, 1; *Cautele* CXVIII, 611)—Ricordo pure le istruzioni pei paliatori dei grani del 1686 (*Cautele*, C, f. 45 a 98). *Il Regolamento per gli officiali della conservazione dei grani e farine* formato nel 12 maggio 1764 e rinnovato nel 1792 (*Conclus.* XXX, 187 e ss.) si trova anche dato alle stampe. — Gli atti infine di una *Deputazione* ec. *per la conservazione dei grani* 1675-1680 trovansi nel vol. N. 2290.

Parecchie disposizioni d'altronde regolavano la vendita delle farine e la panizzazione (1). Era fra l'altro vietato a chiunque di vender farina nel mercato o altrove senza essere prima allistato, ossia senza che il suo nome non si fosse precedentemente notato nel Tribunale di S. Lorenzo. Forse da questo allistamento, cui erano soggetti, ebbe origine quella che poi si disse la *comunità de' farinari*. I soli *vaticali* o vetturali della provincia di Terra di Lavoro n'erano esenti, potendo vendere le loro farine nel mercato liberamente, e col solo obbligo dell'*assisa* (2).

Similmente coloro che volevano fare del pane per vendere erano obbligati all'allistamento suddetto. I panettieri allistati, che intorno alla metà del secolo XVI erano 100 (3), si obbligavano alla manutenzione delle quantità di pane che dovevano vendere, ed erano tenuti prendersi il grano o la farina della Città a prezzi stabiliti e giusta gli *assaggi* fatti (4). Inoltre ogni panettiere aveva l'obbligo di fare la *palata* secondo la forma prescritta, e di marcare il suo pane col suggello della Città, e tener affissa nella bottega una tabella, ove era segnata l'*assisa* col prezzo e col peso di quello, secondo che era stata fissata dagli Eletti o dal Catapano (5).

Altri espedienti furono pure adottati per assicurare la pubblica sussistenza in Napoli. Nel 1550, e poi spesse volte in prosieguo, nelle annate di scarso ricolto, il Comune permetteva l'introduzione

---

(1) Il progetto di un nuovo sistema di panizzazione fatto nel 1637 dai Vaez, negozianti portoghesi, cogli appunti e le difficoltà notate dal Comune si legge nelle *Cautele* vol. XLVI, f. 182 e ss.

(2) *Capitoli del ben vivere* in *Pragm.* I, 188.

(3) *Conclus. origin.* del 1562 f. 37. (N. 1402). Nel 1602 furono ridotti a 60, poi a 75. *Concl.* II, 17 e 20. Altre variazioni si ebbero in appresso.— Gli allistamenti cogli obblighi dei panettieri cominciano dal 1547 e si trovano nel vol. *Divers.* II, p. 1, e ss.

(4) Le istruzioni pei panettieri fatte nel 1602 si leggono nel vol. *Concl.* II, 71-73; quelle dei deputati dei forni del 1600. *Ivi* vol. III, f. 62, e del compulsore dei panettieri vol. IV, f. 67. *Cautele* XIX, 90.

(5) Di questo ufficio si parlerà in appresso.

e lo smercio nella città del pane de'casali (1). Nel 1551 e nel 1555, ed anche in altri anni sussecutivi, per incoraggiare i vaticali a portar vettovaglie in Napoli, prometteva e pagava le gratificazioni di un carlino o di grana 15 a tomolo, oltre il prezzo che il grano e la farina generalmente avevano (2). Nel 1553 e nel 1558 prescriveva per massima che in tempo di partito non dovessero vendersi altre farine se non quelle della Città, vietando a chiunque di provvedersene altrove (3).

Se non che tutte queste disposizioni, o erano insufficienti allo scopo cui miravano, o producevano effetti assolutamente contrarii, ed in ogni modo erano causa di danni sensibilissimi all'erario municipale. Imperocchè l'incaglio apposto da esse al commercio dei cereali nel regno invece di produrre l'abbondanza nella Capitale ne faceva mancare ivi la vendita e crescerne dovunque nelle provincie il prezzo. D'altra parte consegnando la città il grano a' farinari sempre ad un prezzo, sì nelle annate fertili che di penuria, ne seguiva che nelle annate fertili le provvisioni della città riuscivano superflue diminuendosi allora la vendita del pane municipale, perchè i consumatori trovavano più comodo fare il pane in casa, o prenderselo in contrabbando (4), e nelle annate scarse per la ragione contraria esse erano insufficienti al bisogno, ed era spesse volte necessario fare altre incette a prezzi più elevati, per indi vendere i grani incettati a ribasso. Erano queste le conseguenze del sistema economico di quei tempi, del quale il nostro Comune comprando caro e vendendo a buon mercato faceva le spese.

Il danno si ripeteva anche per altre cagioni. Senza parlare delle

---

(1) *Diversor.* III, 14 ecc.

(2) *Diversor.* II, 259; III 192 v. ecc. *Annon. urb. ed.* in *Pragm.* I, 206 e 240.—Cantalupo, *Annona* p. 69 e ss.

(3) *Annon. Urb. ed.* Ivi p. 206.

(4) Il contrabbando facevasi col pane fatto nei monasteri, stabilimenti pii ed altri luoghi non soggetti alla giurisdizione municipale, come castelli, quartieri, e simili. *Deput. degli espedienti* (N. 2285).

perdite, cui talvolta la città soggiaceva, perchè i vicerè s'interessavano ne' partiti dei grani, spesso il governo viceregnale per tener contento il popolo, facile ai tumulti, voleva che ad ogni costo il pane si vendesse in Napoli a buon mercato. Nè, comunque più volte si fosse dimandato dal Comune, e nel 1600 e nel 1636 si fosse anche ordinato dal Re doversi vendere il pane o la farina al prezzo che costava, questi provvedimenti poterono effettuarsi. Fosse paura de' governanti, fosse malizia o ignoranza de' governati, il sistema perdurò in tal modo e senza notevoli mutamenti per circa un altro secolo.

Nel 1680 le *piazze*, considerando lo stato miserabile dell'annona, e volendo accorrere ai bisogni della medesima, crearono una deputazione speciale composta di due cavalieri per *piazza*, perchè diunita con gli Eletti trovasse gli espedienti, onde fosse ristabilita e sovvenuta per la compra annuale de' grani e degli olii. Una tal Deputazione fu rinnovata nel 1708 e nel 1717 (1).

Nel 1721 si credette apporre qualche rimedio agli inconvenienti sopra esposti con l'introduzione dello appalto della generale panizzazione così del pane bianco a rotolo, che sempre si era affittato, come del pane comune che fino a quel tempo facevasi a cura della città. Un tale espediente fin dal 1681 era stato proposto dagli Eletti e dalla Deputazione ed anche deliberato dalle *piazze*, ma prima per mancanza di oblatori; e poi, per altre ragioni o difficoltà o non fu mandato ad effetto, o fu per breve tempo eseguito (2).

L'appalto deliberato con conclusione de'29 ottobre 1721 (3), fu

---

(1) V. i volumi di queste Deputazioni (N. 2285 e 2286). Di esse si parlerà nella P. III.

(2) V. i voti delle Piazze ed i bandi sul proposito nel vol. intitolato: *Deputazione degli espedienti per l'annona* 1680-1729 (N. 2285) ed i memoriali del 1716 e 1717 in *Memor.* II, f. 1 e ss. e 10 v. — V. pure la conclusione degli Eletti per l'appalto della panizzazione dei 12 aprile 1704. *Conclus.* XIX, 99.

(3) *Conclus.* XXII, 129 v. Assenso regio dei 30 ottobre. *Reg. Provis.* f. 200 v. (N. 68).

finalmente in quell'anno dato agli stessi panettieri allistati e divisi in tanti forni per quartiere (1), i quali si obbligarono, ciascuno separatamente, a tenere provveduti di pane di buona qualità i forni del proprio quartiere, mantenere di proprio danaro una data quantità di grani per riserva nei pubblici granai, e pagare un annuo estaglio di duc. 1200 per ciascuno. Fu dato inoltre facoltà ai medesimi di provvedersi del grano necessario pel proprio forno in qualunque luogo del regno, purchè fosse posto al di là di 30 miglia da Napoli.

Questo nuovo sistema neppure mancò di altri inconvenienti. Epperò dopo la conquista del regno fatta da Carlo Borbone fu in alcune parti modificato. Si dispose principalmente che gli appaltatori di detti forni si fossero obbligati *in solidum*, così alla corrisponsione dell'annuo estaglio, come alla manutenzione del pane che dovevano vendere; che dovessero prendere dalla Città 110 o 120 mila tomoli di grano al prezzo che sarebbero costati con ripartirli pro-rata, provvedendosi essi medesimi del rimanente che loro bisognava pel consumo ordinario (180 o 190 mila tomoli), sempre però in luoghi lontani 30 miglia dalla capitale; che i due forni privilegiati e franchi di Castelnuovo, e Pizzofalcone si fossero chiusi ed aboliti per dare un maggior utile e spaccio all'appalto pubblico della Città, dovendo questa corrispondere in beneficio del *Fondo della separazione de' lucri* annui duc. 1900 in compenso; e finalmente che i posti della farina *extra mercato* (2) si fossero ristretti

---

(1) Il numero dei forni e dei quartieri, che allora furono 17, variò in prosieguo. Nel 1723 furono 11). *Bannor.* XV, 174; nel 1732 furono 8. *Ivi* XVI, 12; nel 1739 furono 16. Nel 1740 si vollero aumentare a 30. *Memor.* IV, 71, 74; ma nel 1744 diminuirono a 16. *Ivi* V, 24; e così crebbero o mancarono secondo il bisogno del consumo, e la maggiore o minor concorrenza degli appaltatori.

(2) Verso la metà del secolo scorso i farinari pretesero che si dovessero affatto dismettere i *posti* di farina della città fuori del mercato, essendo la vendita della farina jus proibitivo del loro ceto o arte. V. l'allegazione: *Per la communità dei farinai del mercato* 26 ottobre 1749. Per la ven-

ad 11 solamente, concedendosi 4 dei medesimi alla *comunità dei farinari*, e rimanendo gli altri 7 per un decennio in amministrazione della Città (1), con l'obbligo alla medesima di darli in affitto ed impiegarne il frutto nell'erezione di una colonna frumentaria.

Intorno a questo tempo si cominciarono a fare registri separati degli appuntamenti e delle conclusioni in materia di grani e di farine (2). Allora si fece un regolamento per la vendita di queste e si convenne pure con l'arte de' *maccaronari* sulla consegna dei generi per la loro industria (3).

Pochi anni dipoi sopravvenne la terribile carestia, che nel 1764 afflisse non solo la nostra città, ma il regno intero (4). L'amministrazione municipale fu allora incolpata di tanta sciagura (5). Si credette che essa non avesse fatto abbastanza per prevenirla, e che anzi avesse, sia per ignoranza, sia per malizia, scioccamente dilapidato o iniquamente rivolto a proprio utile le ingenti somme apprestate per sollevare la popolazione. Ed in vero non man-

---

dita del fiore di farina può vedersi la rappresentanza dei 18 marzo 1780. *Rappr.* I, f. 27.

(1) Dispaccio degli 8 aprile 1755. (*Memor.* VI, f. 156 e ss.) Nel 1765 la città fu privata di detti *posti*, e ne fu data l'amministrazione alla Giunta dell'Annona, ma dopo qualche tempo con dispaccio dei 14 agosto 1780 li riebbe di nuovo. *Registro dei r. dispacci*, I f. 49 (N. 88).

(2) V. appresso P. II.

(3) L'arte dei maccaronai pagava alla città gr. 24 o 25 ad ogni sacco di grano che consumava. Nel 1745 fu esentata da ogni peso. *Memor.* XVII f. 131.

(4) La storia di questa carestia e dell'epidemia, che la seguì, fu narrata con moltissimi documenti nel 1868 dal ch. De Renzi nel libro intitolato: *Napoli nell'anno 1764*. L'erudito scrittore consultò le carte dell'archivio municipale, e ne pubblicò anche parecchie.

(5) Una lunga memoria fatta dal celebre avvocato Carlo Franchi, e contenente la giustificazione degli Eletti fu allora presentata al re. Essa trovasi nel vol. 545 con altre carte sulla materia, ed è stampata nel libro del De Renzi a p. 198 e ss.

carono frodi e furti degli *assentisti*, degli appaltatori, de'fornai, e degli stessi ufficiali municipali addetti alla grascia, che non ebbero ritegno di profittare della pubblica miseria (1). Ciò non pertanto causa principale del disordine erano i principii erronei del sistema economico di quei tempi, che non si volevano, o non si sapevano riconoscere e correggere.

Il governo credette di riparare agli inconvenienti, che in quella occasione si erano verificati, con varie riforme del metodo di panizzazione adottato nel 1721, colla erezione di una suprema Giunta di annona (2), e con altri provvedimenti dati allora e negli anni susseguenti fino al 1794, i quali principalmente miravano a limitare le attribuzioni del Comune, e ad estendere l'ingerenza governativa in questa materia; ma il tutto con minimi risultamenti e con perdite gravissime della città. Se non che le opere del Genovesi e del Cantalupo (3), che con i principii della scienza e con la esperienza de'fatti combattevano i vecchi errori economici, e propugnavano la libertà del commercio, cominciarono verso la fine del secolo a partorire i loro frutti. Nel 1794 re Ferdinando IV (4) con

(1) La città comprò per quella circostanza tomoli 542,517 di grano, che le costarono duc. 1,750,390,51 colla perdita di duc. 701,998,46. *Dimostrazione del negoziato dei grani dal 1755 al 17 luglio 1764* nel vol. *Annona. Generalità.* Molti grani però furono mandati di cattiva qualità, o giunsero guasti e perduti, donde lunghi e dispendiosi litigii fra la Città stessa, e coloro che li commisero o li somministrarono. Cf. n. 546, e 1371.

(2) Copia della consulta dei 7 agosto 1764 emessa dalla *Suprema Giunta di Annona*, ove si propongono i nuovi stabilimenti per la sicurezza e sussistenza dell' annona della nostra città leggesi nel vol. *Annona. Carestia del 1764* (N. 545).

(3) Genovesi, *Riflessioni sull'economia generale dei grani* ecc. Napoli 1765, e Domenico di Gennaro, di Cantalupo. *Annona, ossia piano economico della pubblica sussistenza* Nap. 1782. In questo libro l'autore fa la storia dei diversi regolamenti sull'annona frumentaria praticati in Napoli fino ai suoi tempi. Di esso io mi son giovato in questo sunto, quando non mi soccorrevano meglio le scritture dell' archivio municipale.

(4) La Città fin dal 1789 aveva presentata al governo un piano sul pro-

legge de' 10 di dicembre abolì la privativa della panizzazione nella città di Napoli, e diede libertà ad ognuno, cittadino o forestiere, di introdurre da qualunque luogo che fosse al di là delle 30 miglia lungi dalla Capitale, ed a quel prezzo che meglio poteva convenire a' compratori, sia nel mercato, sia in qualunque altro luogo della città, grano, farina, pane e pasta manifatturata. Furono lasciati per utile concorrenza i forni municipali per la fabbrica e vendita del pane comune per conto del pubblico; e fu istituito nelle fosse del grano un pubblico deposito per riporvi quelle vettovaglie, che dai vaticali non si fossero trovate a vendere. Nello stesso tempo fu pure istituita la *Deputazione frumentaria*, composta di cinque cavalieri ed un avvocato, con tutte quelle facoltà che agli Eletti competevano *nella intera estensione dell'annona frumentaria, sì per la sussistenza che per l'abbondanza, come altresì per le funzioni di economia e di polizia.*

Poco dopo nel 1799 con dispaccio dei 25 giugno l'annona frumentaria fu riunita all'olearia, ed indi con dispaccio dei 17 luglio si formò la regia Deputazione per l'amministrazione dell'annona e di ogni altro ramo appartenente alla città di Napoli, che fu composta di tre ceti cioè dei nobili, dei dottori e dei negozianti. Istituito il r. Senato coll'editto dei 23 aprile 1800 al medesimo fu dato il carico di ambedue i rami dell'annona, finchè con dispaccio dei 23 settembre 1803 questo carico fu nuovamente affidato ad una sola deputazione, la quale si disse *Deputazione annonaria* (1).

Finalmente nel 1804 alle rimostranze del Senato, allora presieduto dal Marchese di Fuscaldo, il governo, aboliti i forni pubblici e

---

posito che con dispacci dei 2 settembre 1789, 28 marzo e 26 maggio 1791 fu rimesso per l'esame alla *Deputazione della generale panizzazione*. La lunga rappresentanza, con cui questa ai 5 luglio dello stesso anno facendo la storia della panizzazione in Napoli dá il suo parere, leggesi nel vol. III delle *Rappres.* 1787-1793, f. 45 (N. 1596).

(1) *Registro di r. dispacci per la Deput. Annonaria* f. 1 (N. 109). *Registro dei reali dispacci per la r. Dep. di città.* (N. 111) fol. 1—*Reg. dei r. dispacci. Senato.* t. II, f. 37. *Regali dispacci* ecc. vol. XII (N. 106), f. 1.

tutti quegli altri impacci, che tuttora restavano degli antichi metodi, proclamò la piena ed assoluta libertà dell'annona, *non potendosi dubitare*, dice il dispaccio dei 5 luglio 1804, *esser questa l'unica via, la quale conduca all'abbondanza dei generi ed alla giusta livellazione dei prezzi* (1).

Non molto dissimili dalle sopraccennate furono le vicende dell'annona olearia. La Città, come pe' grani, acquistava o faceva il partito (2) di una data quantità di olio per provvisione di ciascun anno al consumo della popolazione, e per ovviare a'monopolii. Essa distribuiva quel che se ne richiedeva al piccolo dettaglio, cioè ai bottegai di lordo (caciolii), a'pizzicaroli ed a' venditori ambulanti. Nelle annate di penuria della derrata anche per essa imponevasi a chi ne avesse più di quel che bastava al proprio uso o lo conservasse per farne commercio l'obbligo delle rivele, e se ne proibiva l'estrazione da Napoli senza licenza degli Eletti (3). Era pure proibito di comprarne ne' luoghi posti 20 miglia intorno la città, nè in dogana da chi voleva fare magazzini di quel genere (4).

L'oglio pubblico si conservava in alcune cisterne fabbricate nelle muraglie e torrioni della città nella contrada, che allora dicevasi *fuori Portareale*, e che ora da quelle prende la sua denominazione. L'opera deliberata (5) e fatta verso la fine del secolo XVI fu ampliata nel 1741 (6). Ogni cisterna era intitolata ad un santo, e tutte erano della capacità di oltre le 100 mila staia.

Per l'amministrazione e la sorveglianza del negoziato, che spesso, comunque meno di quello de'grani, era dannoso alla Città, uno de-

---

(1) *Carte formate* ecc. vol. 3 (N. 501).

(2) I partiti pare che cominciassero a farsi verso la seconda metà del secolo XVI. V. *Annon. Urb. ed.* in *Pragm.* I, 217.

(3) *Bandi* del 1552-1556-1580-1588; *Annon. Urb. ed.* in *Pragm.* I, 216-217.

(4) *Capitoli del ben vivere. Ibid.* pag. 188. e *Bandi. Ibid.* p. 217.

(5) Conclusioni del 20 dicembre 1588. *Conclus.* II. 33 v.

(6) *Cautele* vol. CXXI f. 492. La pianta dell'edificio nel 1735 trovasi in un volume della *Miscellanea*, di cui appresso si parlerà.

gli Eletti era commissario, ma non faceva nulla d'importanza senza l'intesa de' suoi compagni (1). Nella conservazione, come in quella de' grani eravi il conservatore, due credenzieri ed altri ufficiali o persone addette alla cura del genere. In varie volte si diedero a costoro istruzioni e regolamenti (2).

Per lo buon governo soleva ordinarsi talvolta che non si vendesse altro oglio che quello della Città (3).

Nel 1720, per rimediare alle perdite continue di questo ramo dell'annona, si pensò affittare il ius-proibitivo della vendita a minuto, ma non pare che un tale espediente allora avesse avnto effetto (4). Nel 1744 furono inoltre vietate per alcun tempo le cisterne particolari (5). Poco dopo e propriamente nel 1747 cominciarono, come per l'altro ramo dell'annona, i registri speciali degli appuntamenti e delle conclusioni in materia di ogli.

Successivamente nel 1776 l'arrendamento dell'oglio e sapone propose di assumere esso l'amministrazione di un tal ramo dell'annona per un decennio, obbligandosi di vendere l'oglio ordinario a prezzo fisso di assisa, ed il fine a ragione diversa, e con altre condizioni (6). L'appalto che si disse *colonna olearia*, fu convenuto e cominciò nel 1778. Nel 1787 con dispaccio de' 23 gennaio il ius-proibitivo dal 1° gennaio in poi fu abolito, rimanendo alla Città la sola provvista annuale del genere, onde ovviare al pericolo di una possibile mancanza, e fare una tal quale concorrenza co' venditori nel piccolo

---

(1) *Memoriali*, XIII, f. 180.

(2) Le istruzioni pel conservatore degli olii del 1620 si trovano nelle *Conclus.* IV, 67 e *Cautele*, XIII, 136—Verso la fine del secolo XVI occupò questa carica il benemerito Giulio Cesare Capaccio.—Quelle per gli uffiziali dell'annona olearia del 1787 si leggono nelle *Conclus.* della Dep. Olearia t. VI. f. 6, (N. 1776) e 51. Il credenziere fu istituito nel 1600. *Concl.* II, f. 219.

(3) *Memor.* II, f. 10, 121 e seguenti.

(4) *Memor.* V f. 51 e 66.

(5) *Memor.* XVI f. 14 v. 48 e ss.

(6) *Dispucci e rappresentanze, ramo olearío*, 1, 21 (N. 92).

commercio (1). In quel tempo, distaccato questo ramo dell'amministrazione dal Tribunale di S. Lorenzo, fu istituita una *Deputazione dell'annona olearia*, composta di sei cavalieri e dell'Eletto del popolo, la quale poscia nel 1799 fu unita alla frumentaria, ed indi come accennai prese il nome di *Deputazione annonaria*. Finalmente nel 1804, confermato il dispaccio citato del 1787, fu tolta ogni privativa in tal materia, e data piena ed assoluta libertà alla vendita degli olii.

Lo stato dell'annona, posciacchè dal Conte di Lemos fu separata dagli altri cespiti comunali nel 1610, trovasi per l'anno 1616 nelle *Cautele* vol. VI f. 35; per gli anni 1634, 1637, e 1648 *Ivi* nel vol. XXXVIII, f. 253; LII, f. 372; e LX, f. 304; per gli anni 1708, 1710, 1711 e 1717 nelle scritture dei *Cinque e sei* vol. III fol. 84, nel vol. *Deputazione per la refezione dell'annona* fol. 112 e 126, e nel vol. della *Deputazione degli espedienti* ec. f. 530; e finalmente per l'anno 1736 nei *Memoriali* vol. III bis, 267 e seguenti. — Uno *Stato ossia Dimostrazione generale delle rendite e pesi dell'annona coi suoi negoziati di grani ed ogli* nel 1766 trovasi nel vol. N. 860.

Dal 1763 fino al 1804 esistono i conti particolari del negoziato de'grani e dell'olio già presentati al Tribunale della revisione. V. appresso. Questi conti si trovano pure nei volumi delle *Cautele*, e dal 1785 in poi formano volumi separati.

Per le spese fatte in materia di grani si veggano pure il volume N.° 586: *Spese varie*, ed i primi due volumi delle *Spedizioni*, che per la maggior parte contengono scritture su questo argomento.

Possono pure consultarsi sulla materia, oltre gli *appuntamenti* e le *conclusioni* speciali dal 1747 in poi, i volumi dei *Conti e polisarii* 1722-1768; i *Registri* e *Giornali di Cassa* ecc.; il vol. *Deputazione dei Capitoli* ecc. *Scritture varie* 1656-1700 (N. 2233) ecc.

I contratti per gli acquisti fatti di grani e di olii, oltre quelli che

---

(1) Dispaccio de' 6 settembre 1786 nel Registro di sopra cit. dei *Dispacci e rappresentanze*, I, f. 1.

sono nei vol. speciali dell'annona, si trovano nelle *Cautele* e nei *Protocolli del Notaio di Città*. V. appresso.

Finalmente per le liti occorse in detta materia, e specialmente riguardo ai grani, si veggano i fasci dei *Processi* 1, IV, VII, XV, XVI e XVIII.

1. *Annona. Generalità e scritture varie* (*N.* 500). Memorie stampate ed atti manoscritti sulla materia (1).

2. *Annona. Nuovo sistema di annona frumentaria ed olearia* 1804 (*N.* 501). Fascio di 3 vol. contenente: I. *Carte formate intorno alla introduzione di un nuovo sistema per l'annona di questa capitale, immaginato dal marchese di Fuscaldo, presidente del Regio Senato.* II. *Carte riguardanti il nuovo sistema già introdotto per l'annona frumentaria.* III. *Carte riguardanti il nuovo sistema già introdotto per l'annona olearia.* Originali.

3. *Annona. Registro delle rappresentanze della Deputazione frumentaria* 1797-1798 vol. 3 (*N.* 502-504).

4. *Annona. Registro di certificatorie della Deputazione frumentaria* 1796-1799 (*N.* 505).

5. *Annona frumentaria. Debiti della medesima* 1710-1804 (*N.* 506). Fascio di 3 volumi di scritture sulla materia (2).

6. *Annona frumentaria. Carte che riguardano la liquidazione e il rimpiazzo dei debiti della Città verso i Banchi*

---

(1) Fra esse trovansi alcuni atti ed una *Memoria sui confini della giurisdizione civile del Prefetto dell'annona 1792.*

(2) Riguardano i prestiti, che facevano i Banchi alla città 1710-1796, ed i duc 6000 accordati dal re nel 1796 tra i ducati 20000 al ramo frumentario sopra la cassa doganale di Foggia.

e verso la Regia Corte per le perdite sofferte nell' annona frumentaria negli anni 1793 *e* 1794 (*N.* 507).

7. *Annona frumentaria. Acta interpositionis decreti si expedit petitæ per excell. Deputationem annonæ frumentariæ pro summa ducatorum* 500,000. 1795 (*N.* 508) — *Acta interpositionis decreti* etc. *pro summa duc.* 461,189 *et gran.* 24. 1796 (*N.* 509). Originali.

8. *Annona frumentaria. Lettere alla Deputazione* 1795. 1803 (*N.* 510). Originali.

9. *Annona frumentaria. Rivele dei grani* 1604-1605 (*N.*511).Originali.—*Bandi per la rivela e sequestri di grani* 1604 (*N.* 512). Carte originali. Mancano le prime 18. — *Rivele dei grani* 1765-1800 (*N.* 513). Registro con pandetta.

10. *Annona frumentaria. Acquisto dei grani* 1540-1587 (*N.* 514). Sono 3 processetti, uno del 1540 per acquisti di grani fatti in quell' anno e pel pagamento de' medesimi; il 2° del 1562 di carte 188 pel partito della *voce* (ossia di grani comprati alla *voce*); l' ultimo del 1587 di carte 106 pel conto del partito dei grani fatto in quell' anno cogli atti del giudizio sopravvenuto. Questo processetto è assai maltrattato.

11. *Annona frumentaria. Acquisto dei grani* 1558 (*N.* 515). Atti originali del commissario generale deputato per la Città per l' acquisto de'grani in Capitanata. — *Copie legali d'istrumenti per acquisto di grani* 1590-1803 (1) (*N.* 516). — *Acquisto di grani* 1615-1623 (*N.* 517). —

---

(1) I contratti riguardano gli ultimi tempi dal 1764 in poi. Pochissimi appartengono agli anni antecedenti.

Acquisto di grani 1605-1607 (*N.* 520). Conti, ricevute, ed altri atti fatti per tale oggetto. Originali.

12. *Annona frumentaria. Acquisto e trasporto di grani* 1600 (*N.* 518). Originali. — *Acquisto e trasporto de' grani* 1604 (*N.* 519). Sono ricevute di pagamenti fatti per una tal causa; polizze di sicurtà e note di spese. — *Acquisto e trasporto de' grani* 1605-1607 (*N.* 521). Scrittura della stessa natura delle antecedenti. Vol. assai maltrattato. — *Acquisto e trasporto de' grani* 1608-1631 (*N.* 522). Fascio di varii volumetti di carte contenenti conti, ricevute ed atti fatti nei cennati anni per le cause indicate.— *Acquisto e trasporto di grani* 1692-1804 (*N.* 523). Sono polizze di carico, ricevute, conti, bilanci. Originali e copie.— *Acquisto e trasporto de' grani* 1759-1765 (*N.* 524). Sono conti e bilanci.

13. *Annona frumentaria. Acquisto e trasporto de' grani. Scritture varie* 1794-1804 Vol. 2. (*N.* 525-526).

14. *Annona frumentaria. Acquisto dei grani* 1801-1803 (*N.* 527-529). V. 3 che contengono diverse scritture sulla materia. Originali ed in copie. — *Acquisto dei grani* 1800-1801 (*N.* 530). Fascio contenente 7 volumetti di cautele; 2 pel 1800 e 5 pel 1801.— *Acquisto de' grani* 1802 (*N.* 531). Vol. di documenti.

15. *Annona frumentaria. Trasporto de' grani* 1591-1617 (*N.* 532). Vol. in parte maltrattato contenente carte di sicurtà, conti e ricevi di spese fatte per la detta causa. — *Trasporto de' grani* 1594 (*N.* 533). Fascio di vol. 2 maltrattati; contenenti ricevi di pagamenti fatti. — *Trasporto di grani* 1621 (*N.* 534). Fascio contenente volumetti 2 in parte maltrattati. Note e cautele.

16. *Annona frumentaria. Scandagli di grani* 1592-1593. (*N.* 535) Fascio di volumi due contenenti i certificati fatti pel peso ed assaggio.

17. *Annona frumentaria. Conti e cautele di pagamenti fatti per condotta di grani e manifattura di biscotti* 1590-1592 (*N.* 536). Fascio di 3 volumetti.

18. *Annona frumentaria. Conti del conservatore e credenziere dei grani e farine* 1600-1632-1725 (*N.* 537). Fascio di due volumi ed un volumetto, in parte maltrattati.

19. *Annona frumentaria. Carte relative alle spedizioni delle patenti pei trainanti* 1796-1806 (*N.* 538).

20. *Annona frumentaria. Grani e panizzazione. . . .* (*N.* 539). Scritture diverse.

21. *Annona frumentaria. Macina di grani in Vietri* 1607-1779 (*N.* 540). Fascio di 4 volumetti. I primi due appartengono al 1607, il terzo al 1608, l' ultimo al 1779.

22. *Annona frumentaria. Consegna de' grani ai panettieri* 1580-1588 (*N.* 541). Vol. in parte maltrattato, contenente ricevi, notamenti e certificati.

23. *Annona frumentaria. Vendita di farine* 1617-1679 (*N.* 542). Fascio di 4 volumetti contenenti i conti della vendita delle farine al Mercato per varii anni.

24. *Annona frumentaria. Immissione de' grani. Ripartimento di farine. Conti dei molini e dei forni* 1653-1788 (*N.* 543). Fascio di dieci volumetti contenenti affitti e conti del fruttato dei molini dei fossi nel 1653, 1680, e 1767. Conti di farine consegnate o vendute nel 1638, 1676, e 1690. Conti dell' immissione dei grani nei molini e nella conservazione nel 1788-1789 e perizie fatte nei forni per la revisione del pane comune.

25. *Annona frumentaria. Affitti dei forni ed altre scritture* 1708-1801. (*N.* 544) Fascio di 8 incartamenti di affitti, ed accomodi dei forni, e di un registro di obblighi *penes acta* per somministrazioni di grani ed altro,1794-1801.

26. *Annona frumentaria. Carestia del* 1764. *Giustificazione della Città* (*N.* 545). Fascio contenente 3 incartamenti: I. *Scritture diverse per materie di grani e per i conti del negoziato del* 1764. II. *Atti per i conti degli Eletti intorno al negoziato dei grani presso la Suprema Giunta di Annona.* III. *Giustificazione della Città per la condotta tenuta nella penuria ed altre carte relative presso la Suprema Giunta di Annona.*

27. *Annona frumentaria. Carestia del* 1764 (*N.*546). Sono 5 memorie ed allegazioni stampate per le cause intorno ai grani esteri venuti da Firenze, dall'Inghilterra e da Trieste.

28. *Annona frumentaria. Supplicḥe della Città al re nel* 1764. *Cautele per il conto dei grani del* 1770 (*N.* 547). Le suppliche furono composte dall'avvocato Carlo Franchi in giustificazione della città, ed in rimostranza per la creazione della Giunta di Annona.

29. *Annona frumentaria. Affitti diversi dei posti da vendere farina e dei forni* 1759-1768 (*N.* 548). Originali con pandetta.

30. *Annona frumentaria. Grani esteri* 1794-1804 (*N.* 549) Fascio di carte originali e copie.

31. *Annona frumentaria. Registro di vendita ed esazione così delle tomola* 200 *mila di franchigie dei regi forni e posti incorporati ai civici, come per lo affitto di magazzini e baracche di proprietà della Deputazione frumentaria* 1779-1804 (*N.* 550). Vi è la pandetta.

32. *Annona frumentaria. Registro degli affitti dei magazzini e delle baracche per la vendita delle farine* 1802-1805. (*N.* 551). Vi è la pandetta.

33. *Annona frumentaria. Appalti della panizzazione, e dei magazzini di fiore* 1760-1766 (*N.* 552). Sono bandi, offerte e contratti sulla materia. Vi è la pandetta.

34. *Annona frumentaria. Panizzazione. Registro degli affitti* vol. 4. 1762-1794. (*N.* 553-556).

35. *Annona frumentaria. Bilancio delle farine immesse nei forni e del fruttato di questi* 1798 (*N.* 557).

36. *Annona frumentaria. Mappe e Bilanci della panizzazione*, ossia Rappresentanze al Re dalla Deputazione frumentaria sul fruttato dei forni con le rispettive mappe o bilanci di ciascun anno 1795-1796 vol. 2. (*N.* 558-559).

37. *Annona frumentaria. Rapporti al Re per fiore e per farina*, 1797-1803 vol. 4 (*N.* 560-563).

38. *Annona frumentaria. Carte relative alla corrisponsione degli annui ducati* 480, *che in beneficio del Real fondo dei lucri militari..... si contribuivano dagli affittatori della panizzazione per la franchigia degli alabardieri* 1797 (*N.* 564). Originali.

39. *Annona frumentaria. Debitori della Città pel ramo frumentario* 1766-1805 (*N.* 565). Fascio di varii volumetti.

40. *Annona frumentaria. Documenti dei dubbii formati nella revisione della scrittura* (1) *del libro maggiore* 1740-1766 (*N.* 566).

---

(1) Riguardano non solo l'annona, ma anche altri cespiti di pertinenza della Città.

41. *Annona olearia. Registro di rappresentanze, dispacci e certificatorie della Deputazione per l'annona olearia*, 1772-1778 (*N.* 567).

42. *Annona olearia. Acta interpositionis decreti si expedit pro ducatis* 750,000 *petiti per illustrem Deputationem hujus civitatis*, 1796 (*N.* 568). Originali. N'esiste pure la copia.

43. *Annona olearia. Copia-lettere della Deputazione dell' annona olearia*, 1790-1793. Vol. 3 (569-571).

44. *Annona olearia. Lettere alla Deputazione.* 1787-1796 vol. 3 (*N.* 573-575). Originali.

45. *Annona olearia. Conti dei conservatori e credenzieri dell' oglio*, 1691-1718 (*N.* 572).

46. *Annona olearia. Registro di biglietti all'ordine per l' acquisto degli olii*, 1792-1804. Vol. 2 (576-577).

47. *Annona olearia. Registro di vendita e consegna di olii*, 1793-1800 (*N.* 578).

48. *Annona olearia. Conto in genere ed in danaro dal* 1798 *al* 1804 (*N.* 579). — Il conto fu fatto per dimostrare le frodi commesse dal libro maggiore del ramo oleario. Al volume del conto sono aggiunti due volumetti contenenti il conto del conservatore e credenziere degli olii pel 1798 ed il resoconto della Deputazione olearia per lo stesso oggetto fatto nel 1804.

49. *Annona olearia. Documenti e scritture varie*, 1787-1800 (*N.* 580). Fascio contenente 8 volumetti, tra i quali: 1 Documenti per acquisto di olii dal 1787 al 1796; 2 Dubbii incontrati nella liquidazione del conto dell' annona olearia a tutto Dicembre 1788 con le risposte e i documenti; 3 Registro di scritture riguardanti il ramo oleario dal 1787 al 1796;

4 Atti per lo ratizzo di olii fatto ai negozianti di Napoli per lo assicuramento dell' annona nel 1800; 5. Polizze di carico dal 1787 al 1793 ,ed altre brevi scritture sulla materia.

50. *Annona. Lotteria per la medesima. Conti e documenti*, 1803-1804 (*N.* 581). Vi sono le cambiali originali ed altre scritture.

51. *Annona. Lotteria per la medesima*, *Libro maggiore* 1803-1804 (*N.* 582). Vol. 2 in 1 con pandetta.

52. *Annona. Lotteria per la medesima — Conto d' introito ed esito del danaro ricevuto e pagato dalla Deputazione della Lotteria* 1803-1804 (*N.* 582).

53. *Annona. Deputazione annonaria. Registro di rappresentanze*, 1803-1804. (*N.* 583).

54. *Annona. Deputazione annonaria. Registro di certificatorie e lettere* 1803-1804. (*N.* 584).

VIII. Conti e documenti giustificativi.

Le spese della città di qualunque natura fossero si facevano con mandati di pagamento, che in origine si spedivano ordinariamente dagli Eletti o deputati, poscia dal Tribunale della pecunia, ed indi, abolito questo ufficio, di nuovo dagli Eletti ossia dal Tribunale di S. Lorenzo, dietro certificati di essersi fatte quelle tali opere o fatiche, o di essersi ricevuti quei tali generi, che doveano soddisfarsi. I mandati di pagamento per essere validi dopo il 1552 dovevano esser firmati da quattro Eletti (*Piazze*) e dallo scrivano di Razione (1), ed essere registrati dal Razionale. I pagamenti dove-

(1) *Tribunale della Pecunia. Concl. f. 14 v.* (N. 2127); *Cautele*, 1626, v. XX. f. 6. — Per lo scrivano di razione si vegga *Conclus.* XXVII f. 158 v.; *Cautele* vol. CX, f. 409 e ss.

vano farsi sempre per Banco, e per quello specialmente, in cui la Città teneva conto di Madrefede (1). Le spese minute poi si facevano dal Segretario della Città (2), indi dal Percettore, ufficio che un tempo fu unito a quello del Maestro di Cerimonie. Nel 1796 quest'ufficio di percettore si divise e si unì a quello di esattore (3).

In origine, prima di moltiplicarsi gli affari, un sol libro mastro descriveva gl' introiti ed esiti. Poscia fu necessità dividersi per più comodo, e per sollecitare la scritturazione. Quindi, in uno si notò l' introito ed esito per la dipendenza de' grani, nell' altro quello del conto corrente in danari. Si divise pure il giornale di Cassa in due libri di simil natura, e si aggiunse il libro del ripartimento de'Banchi, che divideva tutte le fedi del negoziato di Città (4).

In prosieguo, verso il principio del secolo XVII, avendo gli Eletti considerato che *la scrittura delli libri della Città non aveva caminato con quei termini che si ricercava*, e che non si trovava libro compito per il passato, per lo che non si poteva formar bilancio della Città, così di vettovaglie che di danaro, deliberarono di apporre rimedio a questo disordine, e stabilirono alcune istruzioni per la scrittura da tenersi dal Razionale e da due « Libri maggiori » in vettovaglie ed in danari (5). Altre istruzioni furono indi fatte pei Libri maggiori nel 15 luglio 1662 (6), ripetute e stampate nel 1728, pei ministri del Tribunale di S. Lorenzo, circa il regolamento della scrittura a' 16 Giugno 1682 (7), rinnovate e

(1) *Conclus.* VIII, f. 176. — Pel sistema tenuto nel Banco del Popolo nel 1624 veggasi, *Cautele* vol. XLIII, fol. 54.

(2) Cf. *Cautele*, 1729, vol. CXVIII f. 600.

(3) *Conclus.* XXXII, f. 32.

(4) V. Concl. de' 31 Dicembre 1793. *Conclus.* XXXI, f. 47.

(5) *Conclus.* II, f. 247-251; e III, f. 96-99. Una relazione sullo stato della scrittura del razionale coll' elenco de' Libri maggiori in vettovaglie nel 1642 trovasi nelle *Cautele*, vol. LIII, f. 137 e ss.

(6) *Conclus.* IX, f. 174 v.

(7) *Conclus.* XIV, fol. 146-148, e XIX, f. 272.

date pure alle stampe nel 1° Luglio 1701, e finalmente pel razionale al 17 Agosto 1768 e nel 1793 (1).

I conti della Città dovevano presentarsi al Tribunale della Revisione, e dal medesimo omologarsi. *V. appresso.*

1) Spedizioni, e Conti del Percettore.

1. *Spese varie*, 1552-1648 (*N.* 585). In questo volume si contengono: 1. *Conto di pagamenti fatti per la manutenzione e spese dell' artiglieria della Città* 1552-1640 (2).—2. *Conti e cautele per la fabbrica della Conservazione delle farine al Mandracchio* 1597-1600.—3. *Conti e cautele per alcune spese fatte dall' Eletto del Popolo*, nel 1648 (3).

2. *Spese varie - Conti e cautele* · 1631-1636 (*N.* 586). Riguardano principalmente le spese fatte nelle fosse del grano.

---

(1) *Conclus.* XXVII, f. 130-135; XXXI, f. 2 v.

(2) Nel vol. I del *Patrimonio di città* (N. 279) al f. 15 si trova un contratto per le artiglierie municipali fatto nel 1537. Esse si conservavano in S. Lorenzo, e talvolta s'imprestavano ai Vicerè o ad altri, che per pubblica utilità ne facevano richiesta. Così furono date a Filippo Coppola nel 1502, a D. Garzia di Toledo nel 1550, a Carlo Spinelli nel 1560, al Duca d' Ossuna nel 1617, ecc. V. *Notamentor.* I, f. 61 (N. 1376); *Lettere reali* f. 24 *Dispacci originali* t. II, f. 24; *Cautele*, vol. VII, f. 130. Nel 1547 in pena della sommossa dei napoletani per l' Inquisizione dovettero per ordine di Carlo V consegnarsi al Governo. L' ingiunzione in proposito data agli Eletti dal capo-squadra del Reggente della G. Corte della Vicaria ai 19 agosto di quell' anno si legge nel vol. II, *Diversorum* (N. 1568) f. 30. v. In seguito furono restituite; ma dopo la rivoluzione di Masaniello non ne trovo più ricordo. Di una Deputazione dell' artiglieria della città nel 1641 si tratta nelle *Cautele*, vol. LI, f. 152.

(3) Si aggiungono in ultimo alcune istruzioni per la scrittura della Città, manoscritte e stampate.

3. *Spedizioni*, 1590 - 1768. Vol. 122 con un vol. di pandette (*N.* 587-708). Originali.—Sono certificati, dimande e note di spese o di compre fatte, o di lavori eseguiti o di sovvenzioni ed elemosine, oppure ricevute di pagamenti fatti per tali ed altre cause, cogli ordini rispettivi degli Eletti al Razionale, perchè paghi o spedisca il mandato, donde il nome di *spedizione*. — Gli ordini agli Eletti si registravano talvolta ne' volumi *Diversorum*.—Mancano gli anni dal 1607 (vol. IV) al 1644 (vol. V), e l'anno 1662. Da questo fino all'ultimo (1768) la scrittura prosegue senza interruzione alcuna, trovandosi un anno in ciascun volume, meno che per gli anni 1708, 1709 e 1725, che si dividono in due volumi ognuno, e per gli anni dal 1753 al 1762 che si comprendono in soli 4 volumi, cioè 1753-1755 (*N.* 115) 1756-1758 (*N.* 116), 1759-1760 (*N.* 117), 1761-1762 (*N.* 118).

4. *Conti del Percettore*, 1766-1807, vol. II (*N.* 709-770.— Sono note di spese minute, che si facevano dal Segretario di Città o dal percettore giùsta i mandati degli Eletti, con gli analoghi ricevi delle persone prendenti, o alligati al medesimo.

2) Conti e Polisarii — Registri d'Introito ed Esito — Giornali di Cassa — Conti correnti coi Banchi — Madrefedi.

1. *Conti e Polisarii*, 1722-1768, vol. 21 (*N.* 771-792). — Sono registri o copie di polizze per pagamenti riguardanti l'introito e l'esito della Città, cioè le compre e le ricompre degli arrendamenti, gli acquisti e le vendite di grani ed olî; le rendite ordinarie e straordinarie della Città, come pigioni di case, affitti di forni o simili, non che

i pesi forzosi, come i soldi degli ufficii e gli emolumenti chiamati *Cristalli. V. app.*

2. *Registri di polizze per Introito ed Esito — Giornali di Cassa e di Conti correnti coi Banchi*, 1751-1805 (*N.* 792-838).— *Giornale d' introito ed esito. Conto grani*, 1798-1804. — *Rami varii* 1805-1806. (*N.* 958) — *Giornale del Libro maggiore del ramo olearío* 1803-1805 (*N.* 960 e 961). Riguardano tanto la Città che i due rami dell' annona frumentaria ed olearia (1). In questa scrittura le polizze talvolta sono semplicemente notate, tavolta interamente trascritte.

3. *Madrefedi, o Fedoni e polisarii*, 1781-1783, vol. 10 (*N.* 839-848)—*Registro delle Madrefedi, o Pandetta dei Banchi* 1777-1781 (*N.* 959).—Sono le Madrefedi originali e le copie legali di polizze per introito ed esito estratte da' Banchi. La scrittura è interpellatamente interrotta.

4. *Conti correnti coi Banchi*, 1765, 1799-1804 (*N.* 849-853).—*Conti delle rendite e pesi della Città e del negoziato dell'Annona* 1783-1804, vol. 99 (*N.* 855-953).—Sono questi i conti che si presentavano in ciascun anno dalla Città al Tribunale della Revisione. Ordinariamente vi è un volume per le rendite e per i grani, ed un altro per gli oli, ed ambedue sono doppii per ciascun anno. Manca il 1766. Vi è un conto speciale delle farine pel 1763-1764 (*N.* 858), e pel 1801 (*N.* 956).

5. *Carte riguardanti lo stato attivo e passivo della città*

---

(1) Il volume N.° 825 contiene il conto degli aboliti Sedili, de' maritaggi del Monte della Pudicizia, 1790-1805, e del fondo delle abolite *Cuccagne.*

pel 1806, *ed il nuovo bilancio del r. Senato.* Fascio di 3 volumi (1), 1804-1806. (*N.* 962).

3) Libri Maggiori.

1. *Patrimonio della Città. Gabelle ed arrendamenti — Grana* 23 *ad oncia — Annui avanzi delle grana* 23 *ad oncia*, 1742-1807, vol. 27 (L. A-Ag.).

2. *Patrimonio della Città — Gabelle ed arrendamenti— Refezione de' frutti* 1747-1806, vol. 19 (L. Ah-Bf.).

3. *Patrimonio della Città — Gabelle ed arrendamenti— Grana* 21 *a botte di vinò*, vol. 10 (L. Bg-Br.).

4. *Patrimonio della Città — Gabelle ed arrendamenti— Avanzo della imposizione del* 1° *e* 2° *tornese a rotolo di neve* — 1769-1807, vol. 2 (L. Bs-Bt.).

5. *Patrimonio della Città — Gabelle ed arrendamenti— Libro maggiore del fruttato e spese così delle nuove imposizioni delle gr.* 5 *e* 10 *a tomolo di sale, come dei bassamenti e ricompre di partite delle antiche imposizioni di gr.* 37 $^1/_2$; 1769-1800, vol. 2 (L. Bu-Bv.).

6. *Libro maggiore de' debitori e creditori della Città;* 1799-1806, vol. 1 (L. Bx.).

7. *Libro maggiore del R. Senato. Ramo oleario,* 1802-

(1) Con dispaccio dei 25 ottobre 1804 fu istituita dal re Ferdinando IV una Giunta composta dal Segretario di Stato e di Azienda, cav. Medici, dal presidente del Senato, o corpo municipale, marchese di Fuscaldo, e dall' avvocato fiscale, Giannoccoli per la formazione dello Stato attivo e passivo della città, e pel nuovo piano amministrativo della medesima. La regia Giunta intese le relazioni dei due razionali Caropreso e Picone formò il nuovo Stato, che indi fu approvato dal re con dispaccio dei 16 genn. 1806.

Vi è aggiunto l' incartamento per l' istallazione delle 12 municipalità o sezioni della città nel 1808.

1803, vol. 1. — *Giornale del Libro maggiore. Ramo olearo*, 1803-1805, vol. 1. (1. By).

8. *Libro maggiore dei censi del Tribunale della fortificazione, acqua e mattonata*, 1763-1795. (L. Bz).

9. *Libro maggiore della Lotteria* fatta nel 1805. (L. Ca).

10. *Libro maggiore o Platea della Deputazione del R. Portolano.* (L. C-b)

4) Cautele o Documenti giustificativi

1. *Cautele* 1606-1806, vol 305 (*N.* 963-1263). *Pandetta* dal 1606 al 1791, vol 1 (*N.* 1264) — *Cautele per introito*, 1775-1777, vol. 3 (*N.* 1265-1267). — Documenti giustificativi di qualunque introito o esito della Città e dell' Annona. Quindi copie di strumenti di compre-vendite di grani e di olî, polizze di carico, contratti di noleggio, fedi di sicurtà e simili; fedi di assegnamenti ed intestazioni di partite sopra le gabelle ed arrendamenti; note e certificatorie di spese fatte; convenzioni; certificatorie del Tribunale della Revisione; copie di provisioni del Prefetto dell' Annona per grani e delle conclusioni degli Eletti; nonchè de' voti delle *Piazze* per affari amministrativi e specialmente per le nomine di ufficiali ed impiegati di Città, o per approvazione di spese, e finalmente inventarî del Tesoro di San Gennaro, delle case de' mulini e della scuderia della Città (1). — Mancano i volumi 50, 56, 57 e 58, che riguardavano gli anni 1640 e 1646. Si conservano, però le antiche coverture in pergamena de' volumi 49 e

(1) Nel vol. 300 (N. 1258) si trova il conto dei beni degli aboliti sedili, ramo Popolo.

55, ove è dichiarata la ragione di questa mancanza. Giova riportare le parole, che si leggono sulla coverta del vol. 55, che sono le seguenti: « Si nota che li volumi *Cautele* 56, 57, 58 e 50 furono bruciati con altre scritture « alle Fosse del Grano a tempo della rivoluzione » (di Masaniello.)

5) Protocolli del notajo di Città

Nel 1528 ai 31 ottobre ad oggetto che tutte le scritture e cautele pubbliche della Città e sue Deputazioni si fossero conservate in una scheda, e si avesse potuto avere in ogni occorrenza, ed altresì fosse stato uno solo il notaio che avesse dovuto intervenire in tutti i contratti e scritture suddette, fu dagli Eletti creato e costituito *notaio dell' inclita città di Napoli*, conservatore ed archivario di tutte le scritture ed istrumenti di essa Città e Deputazioni, notar Giovanantonio Nocera di Napoli. Da quel tempo in poi l'ufficio di Notaio della Città fu solito conferirsi dal Tribunale degli Eletti, in seguito delle conclusioni delle Piazze, e fu costume darsi vita durante con la provvigione di annue oncie 4 e lucri annessi (1).

Nel 1608, vacando l'ufficio, dagli Eletti con l'intervento del R. Grassiere, fu risoluto vendersi come ufficio di gran guadagno, e fu creato una Deputazione, che con le formalità ordinarie lo vendè a notaio Giovambattista Matina, vita sua durante, per ducati 7300 con la solita provvisione di ducati 36 l'anno e lucri annessi, e con l'espressa condizione di dover fare protocolli separati di tutti i contratti e scritture della Città e consegnarne le copie gratis, come anche di depositarsi dopo la sua morte le dette scritture e protocolli, anche gratis, presso la detta Città (2).

(1) *Privileg.* III, p. 53. Le scritture riguardanti l'ufficio del notajo di Città si trovano riunite nel vol. N. 1268.

(2) *Conclus.* III, f. 114. Cf. *Memoriali*, III, f. 137, *Privileg.* VIII, f. 32 v. e *Cautele*, I, f. 332.

Posteriormente con istrumento dei 13 Marzo 1614 l'ufficio di notaio della Città, dei suoi Tribunali e Deputazioni, fu venduto a notar Francesco Antonio Stinca in perpetuo e con la provvigione di ducati 36 l'anno con le preminenze, lucri ed emolumenti soliti e consueti a tenore della pandetta inserita nella offerta (1); e ciò per il prezzo di ducati 6000, con patto di ricomprarlo dopo dieci anni, e coll'espressa condizione di dover fare protocolli separati di tutte le scritture della Città da consegnarsi alla medesima dieci anni dopo la sua morte (2).

Nel 1672 l'ufficio fu ricomprato dalla Città, e poi venduto di nuovo a notar Giacinto de Monte per ducati 8600 con gli stessi patti e condizioni contenute nell'istrumento della vendita antecedente (3). Successivamente nel 1792 la Città, precedente ricorso fatto alla R. Camera di Santa Chiara e decreto interposto dal R. Prefetto dell'Annona, ricomprò nuovamente lo ufficio suddetto dalle mani dei proprietarii, e lo diede in amministrazione a notar Giovan Battista Girardi, per anni quattro dal 23 marzo in avanti, con tutti i privilegi, lucri, ed ogni altro dritto solito percepirsi per leggi e consuetudini, e con tutti gli atti, protocolli, scritture passate del notaio della Città, che dalla medesima si sarebbero ricuperate dall'antecedente amministratore dell'ufficio, con peso di pagare alla Città ducati 258 l'anno; e con patto ancora di dover fare protocolli separati di tutte le scritture pubbliche del Tribunale di S. Lorenzo, e di qualsivoglia altro Tribunale e Deputazione della Città, per consegnarsi ad essa Città, in fine di ogni biennio, e conservarsi nell'archivio della medesima (4). Nel maggio del 1795, l'amministrazione suddetta fu conferita a notar Donato Maria Ranieri Tenti

(1) Gli Eletti prima di procedersi alla vendita avevano supplicato il Vicerè a far formare la pandetta di quello si doveva pagare per le scritture, che si stipulavano dal notajo di Città. *Memor.* III, f. 152.

(2) *Cautele*, vol. IV, f. 188 — *Registri dei biglietti di Palazzo*, I, f. 42.

(3) *Cautele*, vol. XCI, f. 48; XCVIII, f. 177; C, f. 69.

(4) *Divers.* LIV, f. 120; *Appunt.* XVI, f. 96 v.; Istrum. dei 26 aprile 1792 nelle Scritture del notaio di Città.

per altri anni quattro dal 23 Marzo 1796, ed ai 29 Aprile del 1800 fu confermata al medesimo Ranieri Tenti vita sua durante dalla R. Deputazione di Città sempre con gli stessi patti delle concessioni antecedenti; e per ducati 120 l'anno (1).

Ecco ora l'elenco di tutti i notai di Città dal 1528 fino al 1806, con la distinzione di quei che sono stati notai in capo, e degli altri che erano in curia de'medesimi e pure stipulavano per la Città.

Essi sono (2):

Giov. Antonio di Nocera, 1528—*Giov. Dom. Grasso* (3)—*Marcandrea Scoppa*, 1547 — *Santillo Pagano*, durante l'assenza di detto Scoppa, 1550 — *Marcandrea Scoppa*, di nuovo, vita sua durante, 1551 — *Tommaso Aniello Ferretta*, 1567 — *Giov. Battista Basso*, in preferenza di Scipione Foglia. dal 1578 fino ad agosto 1608—(**Notai in curia del medesimo:** *Giov. Vincenzo de Colutio o Coluccio—Pietro Donnarumma—Lorenzo Cantilena*)—*Giov. Battista Matina*,da sett. 1608 a genn. 1613 — (**In curia del detto Matina:** *Lorenzo Cantilena.*)—*Franc. Antonio Stinca*, da giugno 1613 sino a febbraio 1614, come interino, e da' 13 marzo 1614 per il 1632 da proprietario — (**In curia di detto Stinca:** *Giov. Leonardo d'Aulisio, Giov. Vincenzo Cavaliero, Giovanni de Colutio, Gio. Antonio d'Aulisio, Agostino Migliaccio, Gio. Maria Stinca* figlio di esso Francescantonio, *Giov. Carlo Giannattasio*) — *Giov. Leonardo d'Aulisio* da sett. 1632 per il 1643.—(**In curia del medesimo:** *Agostino Migliaccio, Gio. Maria Stinca, Gio. Carlo Giannattasio, Pietrantonio de Aversana*)—*Giovan. Marino Stinca* dal 1643 per il 1647.—*Pietrantonio de Aversana*, nominato dal proprietario dell'ufficio Fr.

---

(1) Conclus. dei 23 maggio 1795. *Conclus.* XXXI, f. 129 v. Istrum. nelle *scritture* per l'officio di notaio di città, e *Divers.* della R. Deput. (N. 1788) f. 72 v.

(2) Questo elenco colle indicazioni dei registri, e documenti, donde le notizie sono state rilevate, leggesi nel sud. vol. N. 1268.

(3) Di costui non si trova il privilegio di nomina tra le scritture dell'archivio. Se ne nota solo la morte nel privilegio del successore, che era suo genero.

Antonio Stinca, juniore, dal 1648 per il 1656 — (**In curia del medesimo**: *Silverio Antonio Torelli—Giov. Battista dell'Aversana—Giov. Trojano Gifuni*)—*Silverio Antonio Torelli*, dal 1656 al 1672 (**In curia del medesimo**: *Ettore Marzano, Stefano Cirillo, Dom. Ant. Arziello,* anche come conservatore della scheda del Torelli) — *Giacinto de Monte* dal 1672 al 1682—*Nicolantonio de Monte* dal 1683 al 1717 unitamente con *Aniello Capone*, firmando però solo il De Monte, e conservando il medesimo le scritture del q.^m^ Giacinto suo zio — *Gaspare Capone*, dal 1717 al 1738, anche come conservatore degli atti del q.^m^ Nicolantonio de Monte, ed in compagnia di notar Pietro Maria Sansone—*Liborio Capone*, insieme col detto Sansone, da maggio 1738 al 1758 — *Nicola Capone*, unitamente col detto Sansone da gennaio 1759 al 1769 — *Pietro Maria Sansone*, dal 1770 al 1784 — *Giov. Battista Girardi*, dal 1784 al 1792 — Lo stesso *Girardi* come amministratore dell' ufficio ricomprato dalla Città, da'23 marzo 1792 a marzo 1796 — *Donato Maria Ranieri-Tenti*, come amministratore destinato dalla Città dal 23 marzo 1796 in avanti.

•

1. *Scritture dell' ufficio di notajo di Città* 1614-1807. Fascio. (*N.* 1268).

2. *Protocolli del notajo di Città.* 1698-1807 vol. 89. (*N.* 1269-1358) — Settantotto volumi di questi protocolli dall' anno 1700 al 1784 furono dal Signor Gaspare Capone juniore (nella cui famiglia si era lungamente esercitato un tale ufficio) venduti alla Città nel 1805. Altri volumi non compresi nella suddetta compra-vendita furono nel 1806 dati gratuitamente dallo stesso Sig. Capone, e quelli posteriormente stipulati furono giusta il patto consegnati alla Città in volumi separati. Così tutte queste scritture furono depositate nell' archivio municipale. Mancano però gli anni 1785 a 1793 inclusivi.—I protocolli del notaio di

Città contengono gl' istrumenti riguardanti tutta l' amministrazione municipale, ed in maggior numero le cessioni di *jus-luendi*, o retrovendite delle partite di arrendamento colle fedi e spedizioni analoghe. Questi istrumenti di cessione talvolta sono uniti e compresi con quelli che riguardano ogni altro interesse della Città, più spesso formano volumi separati. La cartolazione di tutti i volumi è specificata in alcune note di apprezzo e consegne fatte nel 1805 e nel 1806. — Il vol. 83 è abbastanza maltrattato. Ciascun volume ordinariamente ha il suo indice dei nomi de' contraenti, e della natura dell' atto.

IX. Processi.

Questi atti giudiziarii compilati presso le diverse giurisdizioni una volta esistenti, e principalmente presso il Sacro Regio Consiglio, e la Regia Camera della Summaria riguardano le cause della Città e sue Deputazioni col Fisco e coi privati, o di questi con essa, e le cause di terzi, nelle quali era interessata la Città. Essi versano sulle seguenti materie.

1. *Annona frumentaria.* 1565-1622. Fascio di 8 processi originali (*N.* 1358).

2. *Gabelle ed arrendamenti* 1586-1795. Fascio di 7 processi, originali ed in copia (*N.* 1359). Riguardano il *grano a rotolo*, la farina, il vino, la dogana, ed il tabacco. Sono notevoli gli *Atti per la fedelissima Città di Napoli con li eredi di Roomer e Vandeinden* 1679 in due vol. in copia, e *Acta originalia pro R. Fisco et denunciante contra etc. Deputationem Donativi* 1757.

3. *Crediti e debiti della Città.* 1586-1596. Fascio di 15 processetti originali (*N.* 1360).

4. *Annona.* 1591-1672. Fascio di 8 processi originali. (*N.* 1361).

5. *Crediti e debiti della Città.* 1586-1670. Fascio di 10 processi originali. (*N.* 1362).

6. *Crediti e debiti della Città.* 1588-1794. Fascio di 13 processetti originali (*N.* 1363).

7. *Crediti e debiti della Città.* 1599-1682. Fascio di 10 processetti originali. (*N.* 1364).

8. *Gabelle ed arrendamenti.* 1609-1801. Fascio di 10 processi originali. (*N.* 1365).

9. *Gabelle ed arrendamenti.* 1613-1676. Fascio di 8 processi originali (*N.* 1366). Il 4°, 5° e 6° sono in cattivo stato. Riguardano il *grano a rotolo*, la farina, il *buon denaro*, ed il *pane a rotolo.*

10. *Monistero dei SS. Bernardo e Margherita.* 1635-1788. Fascio di 10 processetti originali — *Montiero maggiore.* 1719-1720. Atti contenenti il doppio processo per l'ill. Deputazione del Baronaggio, e la fedelissima Città di Napoli con il Duca di Limatola regio Montiero maggiore del regno circa la proibizione della caccia a qualsiasi persona senza sua licenza (1).

---

(1) Il *Montiero maggiore* era un ufficio che sopraintendeva ed amministrava le cose ed i dritti provenienti dalla caccia. Esso nella città di Napoli, e nel perimetro di 30 miglia intorno, come pure nei luoghi demaniali dava privativamente le licenze necessarie per cacceggiare collo schioppo o altrimenti; nel resto del regno esercitava questa sua giurisdizione insieme coi feudatarii, che ne avevano concessione speciale (Galanti *O. c.* II, 254). L'ufficio, che prima commettevasi ad uno dei presidenti della Camera della Sommaria (*Pragm.* I, 308) nel 1675 fu venduto al Principe di Macchia, ma nel 1751 fu ricomprato dal Fisco dopo le

11. *Diversi.* 1670-1792. Fascio di 9 processi originali. (*N.* 1368). Sono principalmente notevoli gli 1. Atti tra Alberico ed altri di Raimo coi governatori del Monte di S. Angelo Custode (1) 1670, nei quali trovasi l' elenco delle cause di sindacato dei giudici della G. Corte della Vicaria fatte innanzi al Tribunale degli Eletti (V. *appresso*) dal 1553 al 1558; 2. Atti del R. Fisco contro il possessore dell' ufficio della stadera (2) nel mercato di Napoli 1756; 3. Atti della Città contro il barone di S. Giovanni a Teduccio, 1758, ne'quali si trovano parecchi documenti riguardanti quel casale (3); 4. Atti di Giuseppe Carmignano contro il Duca di Maddaloni per innovazioni fatte nel canale di Carmignano, 1774; e finalmente 5. Atti formati per la tassa degli avvocati e procuratori nella causa tra la città di Aversa e quella di Napoli per la bonatenenza, 1753-1801 (4).

---

istanze della Città, che aveva nominato espressamente una Deputazione all' oggetto. V. *Deputazione per la ricompra dell'ufficio di Montiero maggiore* 1710-1716. (N. 2292).

(1) Monte di maritaggi eretto in questa Città nel 1605. V. l' *Assenso regio* per le capitolazioni del medesimo inserite in questo processo f. 32 e ss.

(2) V. sopra p. 82.

(3) Intorno a questo casale è importante l' allegazione di Stefano Patrizii: *Per lo illustre Principe dello Spinoso contro il magn. Barone di Stefano* 1761 in f. ove si trovano parecchi documenti in proposito.

(4) Si trovano in questo processo il *Fatto* per la detta causa, un *Notamento* del processo corrente degli atti, e varie memorie stampate e manoscritte su questa causa, che fu agitata per più di mezzo secolo nei Tribunali di Napoli, e che diè occasione alle dotte allegazioni di Carlo Franchi in difesa di Napoli, e di Carlo Magliola, e Filippo Sabatini d'Anfora ed altri in difesa di Aversa. V. Giustiniani, *Memorie degli Scrittori legali*, II, 39.

12. *Catapania.* 1682-1768. Fascio di 4 processi originali. (*N.* 1369). È principalmente da notarsi il processo del regio Fisco coll' università di Frattamaggiore pel possesso della Catapania, portolania, ed altri corpi feudali (1) nel detto casale, 1717. Dell' ufficio del Catapano parlerò in appresso.

13. *Arti annonarie.—Atti pei friggitori contro i tavernari,* 1745. Processo originale (*N.* 1370). Riguarda la lite tra i friggitori di fegato ed altro, che esercitavano il loro mestiere nelle baracche, ed i tavernai, che pretendevano aver la privativa di cucinare le robe commestibili per uso del pubblico (2).

14. *Annona. — Causa Ventapane* 1764-1786. Fascio di varie carte riguardanti il grano somministrato alla Città dai fratelli Ventapane nel 1764 (*N.* 1371). Vi sono anche conti di grani somministrati dai medesimi nel decennio anteriore.

15. *Annona* 1761-1802. Fascio di 4 processi, ed altre carte per cause di grani. (*N.* 1372). Uno di essi riguarda i grani saccheggiati dai Francesi in Trani nel 1799.

16. *Annona—Farinari del Mercato,* 1795-1804. Fascio di due processi originali, e di un fascicolo di *licenze* accordate a diversi individui di poter aprir posti da vendere farine nel Mercato 1795-1801. (*N.* 1373). Riguardano la

---

(1) Al fol. 1 di questo processo leggesi copia dell' istrumento del 24 ottobre 1634, col quale il detto casale ricomprò dal R. Fisco le giurisdizioni ed i corpi feudali di esso che erano stati nel 1632 venduti. Cf. Giordano *Memorie storiche di Frattamaggiore* p. 142 e ss.

(2) Al fol. 32 trovasi la copia delle Capitolazioni dell'arte dei magazzinieri, e tavernari fatte nel 1710.

vendita delle farine nel Mercato dopo l' editto dei 10 Dicembre 1794, ed i 4 posti della comunità dei farinari nella detta piazza (1).

17. *Arti annonarie*, 1766-1804. Fascio contenente due processi, per l' esercizio dell'arte di caprettajo e di cacciolio 1801 e 1804, ed un processo contenente gli atti fra la città, la Sopraintendenza del Fondo della separazione dei lucri, ed il procuratore dell' arte dei maccaronari (2) circa le botteghe dalla detta sopraintendenza fatte aprire fuori i castelli, 1766. (*N.* 1374).

18. *Annona* 1748-1805. Fascio di 13 processi originali. (*N.* 1375).

GIUNTE E CORREZIONI

Mi è sembrato necessario aggiungere e rettificare qui, anche prima della fine dell'opera, alcune omissioni di volumi, avvertiti tardivamente tra le carte moderne, ed alcuni principali errori disgraziatamente incorsi in poche pagine di questa I. Parte, perchè riflettono specialmente o gli anni delle scritture, o la numerazione progressiva dell'arçhivio, e potrebbero quindi nelle ricerche essere causa di equivoci.

A p. 49, n.° 56 *si aggiunga* — VIII. *Tassa testatica dei casali* di Napoli (N.° 268^{b}).

---

(1) V. sopra p. 126 e 128.

(2) Al f. 48 di questi Atti leggesi la copia legale delle Capitolazioni della detta arte dei maccaronari stabilite nel 1699.

A pag. 140 *il capo* VIII, *dev'essere* IX; *e quindi in appresso il capo* IX *si deve mutare in* X.

A p. 143, v. 15 *invece di*: (N.° 115).... (N.° 116).... (N.° 117).... (N.° 118), *che indicherebbero la numerazione progressiva dell'archivio si legga*: vol. 115... vol. 116... vol. 117... vol. 118, *che è la serie speciale della scrittura che ivi si registra.*

Ivi v. 17 *invece di*: *Conti del percettore* 176—187, vol. II, *si legga*: *Conti del percettore e spese giornaliere*, vol. 62.

Ivi v. 20 *invece di* : con gli analoghi ricevi delle persone prendenti o alligati al medesimo, *si legga*: con gli analoghi ricevi delle persone prendenti o in piedi dell'ordine o alligati al medesimo.

Ivi v. 25 *invece di*: vol. 21 (N.° 771-792), *si legga*: vol. 22 (N.° 771^{a}, 771^{b} - 792).

A p. 144 v. 4 *dopo* 1751-1805 *si aggiunga*: vol. 46.

Ivi v. 5 *invece di*: (N.° 792-838) *si legga* (793-838), *e si aggiunga*: *Conti e polisarii. Acquisto di grani* 1778-1780 (N.° 838^{b}).

Ivi v. 8 *si aggiunga* : vol. 2.

Ivi v. 22 *invece di*: 1781-1783 *si legga* 1731-1806.

Ivi v. 17 *invece di*: 1765, 1799-1804 *si legga*: 1765-1799; 1804-1805, vol. 5.

Ivi v. 19 *invece di*: 1783-1804 vol. 22 (N.° 855-953, *si legga*: 1763-1804, vol. 105 (N.° 854-957-N. B. vi è 877^{b} e 948^{b}).

A p. 145 v. 6 *invece di*: vol. 27, *si legga*: vol. 26 (L.-Ab).

Ivi v. 8 *invece di*: (L. Ah-Bf) *si legga* (L. Ac.-Av).

Ivi v. 10 *invece di*: (L. Bg-Br.) *si legga* (L. Ax-Bg).

Ivi v. 13 *invece di*: (L. Bs-Bt) *si legga* (L. Bh-Bi).

Ivi v. 18 *invece di*: (L. Bu-Bv.) *si legga* (L. Bl-Bm).

Ivi v. 20 *invece di*: vol. 1 (L. Bx) *si legga* vol. 2 (L. Bn-Bo).

A p. 146 v. 1 *si cassi* : *Giornale del Libro maggiore. Ramo Oleario* vol. 1, (L. By), *e si legga* (L. Bp).

Ivi v. 4 *invece di* (L. Br) *si legga* con pandetta (L. Bq-Br).

Ivi v. 5 *invece di* (L. Ca) *si legga* (L. Bs).

Ivi v. 7 *invece di* (L. Cb) *si legga* (L. Bt).

Ivi v. 8 *si aggiunga*: 11 *Libro maggiore delle grana 6 ad oncia*, 1749-1807, vol. 3 (L. Bu-Bx).

Ivi v. 12 *si aggiunga*: *Libro maggiore dell'arrendamento della farina* 1776-1808 (L. By).

Ivi v. 13 *si aggiunga*: *Libro maggiore dei nuovi imposti*, 1796-1804 vol. 2. (L. Bz-Ca).

JUL 3 1 1947